

ANTIGONE



Rivista *ANTIGONE*

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Rosalba Altopiedi, Noemi Bertolotti, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Valeria Casciello, Dario Stefano Dell'Aquila, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Giovanni Jocteau, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Andrea Molteni, Silvia Mondino, Marta Pastorelli, Silvia Riccetti, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Francesca Vianello

PROGETTAZIONE GRAFICA: a cura di Daniele Pepino

con la collaborazione di *Avenida comunicazione&immagine* (Modena)

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, *Carceri d'invenzione (1745-1761)*, Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et CIE, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duplessis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: realizzata presso la Casa circondariale di Ivrea (TO)

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Edizioni Gruppo Abele

corso Trapani 95 - 10141 Torino

TEL.: 011 389500 - FAX: 011 389881

SITO: www.gruppoabele.org - E-MAIL: edizioni@gruppoabele.org

ANTIGONE
QUADRIMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

anno VIII - n. 3

La violenza della pena

 edizioni
GruppoAbele

RIVISTA "ANTIGONE"
QUADRIMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Per l'anno 2013 l'abbonamento alla rivista è stato fissato a 40 €

Il versamento può essere effettuato:

- con bonifico bancario su Banca Sella - sede di Torino, agenzia piazza Castello, conto n. 052847567560 intestato all'associazione Antigone Piemonte ONLUS: IBAN IT21W0326801000052847567560, BIC SELBIT2BXXX

È necessario specificare il nominativo e la causale del versamento (abbonamento rivista Antigone 2013).

È possibile sottoscrivere anche l'abbonamento congiunto con le altre riviste edite da Edizioni Gruppo Abele, con le seguenti modalità di versamento:

- su conto corrente postale n. 155101 intestato a Gruppo Abele Periodici, c.so Trapani 95, 10141 Torino: IBAN postale IT57 W076 0101 0000 0000 0155101;
- con bonifico bancario su Banca Popolare Etica - sede di Torino - intestato a: Associazione Gruppo Abele ONLUS: IBAN IT21 S050 1801 0000 0000 0001803;
- dall'estero per i bonifici bancari SWIFT CCRTIT2T84A.

Gli importi degli abbonamenti congiunti sono:

- Antigone + Narcomafie: 50 €;
- Antigone + Animazione Sociale: 65 €;
- Antigone + Animazione Sociale + Narcomafie: 90 €.

È necessario specificare il nominativo e la causale del versamento (abbonamento rivista Antigone 2013 + Animazione Sociale + Narcomafie o le altre soluzioni possibili).

L'abbonamento alla rivista può essere sottoscritto anche versando la quota di socio sostenitore dell'associazione Antigone, pari a 100 €, secondo le modalità che si possono consultare sul sito www.associazioneantigone.it o richiedere al recapito telefonico dell'associazione Antigone (tel. 06/44363191 - fax 06/233215489) o via mail segreteria@associazioneantigone.it

Autorizzazione alla pubblicazione n. 5939 del 2 febbraio 2006
depositata presso il Tribunale di Torino

© Associazione Antigone e Edizioni Gruppo Abele

INDICE

Editoriale, <i>Claudio Sarzotti</i>	pag.	7
LA VIOLENZA DELLA PENA		
Carcere e tortura: alcune riflessioni sul “caso Asti”, <i>Pietro Buffa</i>	»	11
«Carcere e tortura». Note e commenti a margine del saggio di Pietro Buffa, <i>Amedeo Cottino</i>	»	55
Violenza, nonviolenza e diritto. Intervista a <i>Eligio Resta</i> di <i>Pa- trizio Gonnella</i>	»	63
Il carcere “duro” e i diritti negati, <i>Luigi Trombetta</i>	»	70
LE RUBRICHE PERIODICHE		
DIBATTITI IN CORSO		
La pena detentiva e la persona tossicodipendente		
La cura della tossicodipendenza in carcere: possibilità o illu- sione?, <i>Enrico Teta</i>	»	91
La cura della tossicodipendenza e il carcere: finzioni consape- voli o mistificazioni?, <i>Emanuele Bignamini</i>	»	110
L'OSPITE INTERNAZIONALE		
Body, Border's and Biometric Control. The violation of Hu- man Rights in migrants. A qualitative research in Greece, <i>Christos Kouroutzas, Dimitrios Paraskevopoulos</i>	»	125
RUBRICA GIURIDICA		
Testi normativi e giurisprudenziali, a cura di <i>Stefano Ana- stasia e Carlo Fiorio</i>		
1. Le novità della normativa sugli stupefacenti, <i>Federica Resta</i>	»	145
2. Giurisprudenza costituzionale, <i>Carlo Fiorio</i>	»	152

3. Corte costituzionale, sent. n. 279 del 22 novembre 2013, <i>Silvia Riccetti</i>	»	163
4. Circolari, <i>Paola Bevere e Valentina Vitale</i>	»	167
PRISON MOVIES		
Il Museo della memoria carceraria della Castiglia di Saluzzo, <i>Claudio Sarzotti</i>	»	173
RECENSIONI		
STEFANO ANASTASIA, <i>Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale</i> , Ediesse, Roma, 2012 (di Elisabetta Grande)	»	185
<i>Hanno collaborato a questo numero</i>	»	188
<i>Regole per l'invio di contributi</i>	»	189

EDITORIALE

Claudio Sarzotti

Mentre sto scrivendo questo editoriale televisioni e giornali sono sommersi dalle reazioni indignate delle massime cariche dello Stato (*in primis* il Presidente Giorgio Napolitano) e di semplici cittadini per i prolungati applausi ricevuti in un congresso sindacale dai poliziotti che hanno ucciso Federico Aldrovandi. Ancora una volta si resta basiti davanti alla pervicacia con cui componenti di corpi dello Stato manifestano uno spirito corporativo che impedisce loro ogni sguardo autocritico e che finisce per mostrarli complici di comportamenti inaccettabili per i rappresentanti dell'ordine di uno Stato democratico. A ogni accusa, spesso circostanziata, talora confermata da provvedimenti giudiziari in più gradi di giudizio, si risponde parlando d'altro (ad esempio di trattamento economico e della benzina che manca per le auto di pattuglia); spiegazioni che non possono giustificare alcunché ma semmai solo far emergere un malessere diffuso e incancrenito, un atteggiamento di divisione tra "noi buoni e il mondo che ci odia" che rende difficile ogni strategia realmente riformatrice. Che cosa sta accadendo nel profondo della cultura professionale delle forze dell'ordine? Quali sono stati i risultati delle riforme organizzative attuate (?) dai vertici direttivi nazionali a distanza di quasi 13 anni dall'eclissi dello Stato di diritto del G8 di Genova? Che ci si sia limitati a un'operazione di *maquillage* mediatico collaborando attivamente (e, a proposito di mancanza di fondi, anche con rilevante dispendio di risorse pubbliche) alla realizzazione di *fiction* televisive in cui proporre un'immagine attraente, ma non realistica, del tutore dell'ordine?

Sono tutte domande che meriterebbero analisi approfondite e ricerche sul campo che il nostro mondo accademico non ha saputo produrre in questi anni. Ci limitiamo qui a presentare una riflessione sui confini tra uso legittimo della forza e la violenza vera e propria (ammesso e non concesso che possa mantenersi tale distinzione di Norberto Bobbio, come argomenta Eligio Resta nella intervista presente in questo numero) nello specifico del contesto carcerario. Tale riflessione prende spunto da quella che è stata definita l'Abu

Ghraib italiana, ovvero da quel caso giudiziario relativo alle torture subite da due detenuti nel carcere di Asti nel dicembre 2004 che ha indotto un giudice a denunciare esplicitamente l'inadempienza dello Stato italiano nell'introdurre il reato di tortura. Ospitiamo a tal proposito un corposo (anche per le nostre consuetudini) saggio di Pietro Buffa, a lungo direttore di carcere e attuale Provveditore regionale del DAP dell'Emilia Romagna, che presenta una serie di articolate considerazioni riguardanti sia la ricostruzione delle dinamiche interne che possono produrre situazioni come quelle di Asti, sia la proposizione di strategie organizzative in grado di prevenire condizioni che rendono altamente probabili condotte violente. Abbiamo voluto dare ampio risalto a tale riflessione perché ci pare che proprio questa dovrebbe essere la strada da seguire quando si voglia aderire a una prospettiva di riforma autenticamente democratica ed efficace delle nostre forze dell'ordine. Superare la fase (sacrosanta) dell'indignazione e della denuncia, nonché quella (molto meno santa...) del gettare la croce sui singoli poliziotti autori delle violenze (ricordandoci di essere sempre sostenitori del diritto penale minimo, anche nei confronti di torturatori, stupratori, pedofili, evasori fiscali etc.), per giungere alla vera comprensione (che va sempre tenuta ben distinta dalla giustificazione) del fenomeno nella sua complessità che rimanda addirittura alla struttura antropologica dell'essere umano (lo ricordano molto bene nei loro saggi sia Buffa che Cottino facendo riferimento ai casi storici in cui violenza anche estrema è stata esercitata da individui del tutto normali e, per certi versi, addirittura mansueti). E comprendere, conoscere fino in fondo, significa porre le premesse per operare e per ribadire la funzione "limitata" (che non vuol dire inesistente) che la sanzione penale può svolgere soprattutto in termini di prevenzione dei crimini (anche per quelli di tortura).

Il numero della rivista ospita inoltre saggi su altri argomenti, tra cui vorrei segnalare la rubrica *Dibattiti in corso* che contiene due interventi sulla questione dell'efficacia della pena detentiva per le persone tossicodipendenti. Si tratta, come noto, di un tema di peculiare importanza per le strategie di riduzione del sovraffollamento carcerario. Anche qui la riflessione parte dagli operatori, da quei saperi che debbono confrontarsi quotidianamente con l'impatto reale di normative spesso troppo condizionate da dinamiche mediatiche e di acquisizione del consenso elettorale. Saperi che spesso registrano e subiscono le contraddizioni culturali di una società per certi aspetti schizofrenica che, ad esempio, predica il proibizionismo delle droghe quando invece esse appaiono un perfetto equivalente funzionale della felicità (effimera) per coloro che non possono ambire al successo e al consumo, in un contesto culturale in cui il possesso dei beni del mercato sembra l'unico mezzo per rimuovere l'angoscia della morte.

LA VIOLENZA DELLA PENA



CARCERE E TORTURA: ALCUNE RIFLESSIONI SUL “CASO ASTI”*

Pietro Buffa

Utilizzando la griglia teorica propria di una corrente di pensiero situazionista incarnata principalmente da Zimbardo e Browning, l'Autore riflette sui meccanismi della violenza che ruotano attorno agli elementi Persona, Situazione e Sistema, fornendo una lettura dei fatti accaduti presso la Casa circondariale di Quarto d'Asti tra il 2004 e il 2005. Tali fatti sono stati oggetto di procedimento penale a carico di alcuni agenti di polizia penitenziaria, accusati di violenza e maltrattamenti nei confronti di due detenuti, e definiti dal giudice come vera e propria tortura, ma non condannabili per l'assenza di una specifica fattispecie nel nostro ordinamento. L'Autore si interroga sull'eventuale efficacia deterrente dell'introduzione di tale reato, per ragionare più approfonditamente sulle strategie di prevenzione auspicabili per ridurre al minimo la possibilità del ripetersi di tali fatti.

Keywords: tortura; violenza sistemica; de-umanizzazione; non-persona.

«L'uomo rifugge da ciò che non capisce. O lo liquida come fuori dal normale. Una vita normale è per quelli che alla violenza insita nella società rispondono con mera indignazione davanti al Tg delle 20. Una vita normale è per tutti coloro che si sono arresi alla imperversante ipocrisia del nostro sistema» (C. Bonini, 2009).

1. Una questione di cui vale la pena parlare

Il 10 dicembre del 2004, e nei giorni immediatamente successivi, due persone detenute protagoniste di un'aggressione ai danni di un agente in ser-

* Il presente contributo è una prima versione di un lavoro più ampio e articolato di prossima pubblicazione sulla *Rassegna penitenziaria e criminologica*.

vizio all'interno della Casa circondariale di Quarto d'Asti, vengono sottoposte a violenze e umiliazioni a scopo ritorsivo. Il procedimento penale riapre clamorosamente una ferita latente, quasi culturalmente sottointesa, e attiva sentimenti di sdegno, rabbia e rivendicazione nei confronti non solo dei protagonisti ma di un intero sistema, quello penitenziario, che si riconferma nell'immaginario collettivo come un luogo opaco ove tutto può avvenire. La sentenza di primo grado acuisce ulteriormente il clamore laddove, pur accertando i fatti, decide di non poter condannare gli autori delle violenze che, a parere del giudice, configurano una vera e propria attività di tortura e che, come tale, non può essere sanzionata in assenza di una specifica norma. Il silenzio cala nelle aule di giustizia e, mentre alcuni invocano il Legislatore di adottare una specifica norma penale e i protagonisti della vicenda tacciono, l'attenzione rischia di attenuarsi riattestandosi a una stereotipata quanto imperfetta consapevolezza, salvo riaccendersi all'emergere di nuovi analoghi fatti che riescono a conquistare l'onore delle cronache. Credo che al di là delle posizioni prese, e soprattutto di quelle non prese, si debba affrontare decisamente la questione per ricercarne le radici nella convinzione che la previsione di una nuova norma penale finalizzata a sanzionare la tortura non possa ritenersi la soluzione esaustiva. Certo non vi è nulla da obiettare rispetto a tale possibilità, non fosse altro che discende direttamente dai principi costituzionali e dagli accordi internazionali che l'Italia ha sottoscritto e ratificato, ma siamo convinti che tale previsione esplicherebbe una funzione deterrente limitata, analoga a quelle norme penali che già oggi sanzionano comportamenti violenti, umilianti e prevaricanti in genere e aggravano quelli posti in essere da pubblici ufficiali. Sia chiaro l'intento del presente contributo non è quello di giustificare i fatti, attenuare le responsabilità o sviare l'attenzione altrove. I fatti sono accertati e pacifici e circa l'opportunità di una norma specifica si è già detto. Neppure si vuole entrare nel merito delle decisioni adottate dai giudici che se ne sono occupati. Quello che si intende fare è approfondire non tanto le responsabilità dei singoli quanto le dinamiche più intime dell'episodio per stabilire il perché, nonostante tutto, possano accadere tali fatti e cosa si può fare per prevenirli. Da questo punto di vista Zimbardo, nel suo lavoro relativo alle dinamiche violente analizzate nell'ormai famoso esperimento carcerario di Stanford e successivamente con riferimento ai drammatici avvenimenti di Abu Ghraib, lo sottolinea più volte (P.G. Zimbardo, 2008). Formulare *un'analisi situazionale* di quei crimini non significa giustificarli o renderli moralmente accettabili. Come lui siamo convinti che «solo esaminando e comprendendo le cause di quel male saremo forse in grado di modificarlo, di tenerlo a freno, di trasformarlo con decisioni sagge e con un'azione comune innovativa» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 27).

Browning, nel suo studio delle dinamiche individuali e collettive poste in essere dai membri di un battaglione di polizia militare tedesca in Polonia che, seppur composto da riservisti provenienti da vite assolutamente normali, si macchiò di crimini terribili, uccidendo circa 38.000 ebrei e deportandone altri 45.200 al campo di sterminio di Treblinka, tra il luglio del 1942 e il novembre del 1943, affronta anch'esso la questione giungendo ad analoghe conclusioni non accettando quelli che definisce «vecchi schemi secondo cui spiegare significa scusare, comprendere significa perdonare» (C.R. Browning, 1995, p. XVI). Solo l'approfondimento e la comprensione delle dinamiche del fenomeno, quindi, ci possono aiutare a trovare gli strumenti utili per prevenirlo. Il confronto e la discussione sono altre due condizioni essenziali anche se non di semplice realizzazione. L'evidenza dei fatti e l'aura che circonda il carcere produce posizioni dialettiche che, in modo paradossalmente complementare, rischiano di annichilire chiunque tenti la strada dell'approfondimento. Da un lato la critica radicale del sistema penitenziario e dall'altro la difesa corporativa interna al sistema, per opposti motivi, si saldano rischiando di tacciare qualunque altra posizione di giustificazionismo o, viceversa, di insensibilità nei confronti delle difficili condizioni lavorative interne. Occorre trovare la forza per uscire da tale tenaglia pena una radicalizzazione delle posizioni che altro non farebbe che impedire la comprensione e la possibilità d'intervento.

2. Il metodo

Nella ricerca e nella trattazione degli elementi fattuali, desunti dalla sentenza, si è scelto di utilizzare la griglia teorica propria di una corrente di pensiero *situazionista* incarnata, principalmente, da autori quali Zimbardo e Browning. Tale opzione di metodo è scaturita dalla impressionante sovrapposizione tra i meccanismi rilevati nei fatti di Asti e quelli oggetto dei loro studi come quelli di altri autori operanti nel campo della sociologia e della psicologia sociale. Secondo Zimbardo gli elementi sui quali concentrare l'attenzione per capire la dinamica attribuzionale di tali comportamenti sono tre: la *Persona*, la *Situazione* e il *Sistema* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 473). Questo significa passare dalla relazione uno a uno al contesto specifico che la contiene, che Zimbardo chiama *Situazione*, sino a ricomprendere l'intero *Sistema* sociale e politico che l'ammanta, apparentemente lontano e incolpevole, in realtà decisamente determinante. Secondo questa prospettiva «il Sistema include la Situazione, ma è più permanente, più ampiamente diffuso, comprende vasti circuiti di persone, le loro aspettative, le loro norme, le

loro politiche e, forse le loro leggi» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 269), finisce per avere un fondamento storico e talvolta anche una struttura di potere politico ed economico che governa e orienta il comportamento di molte persone che rientrano nella sua sfera di influenza. I Sistemi fanno funzionare le Situazioni le quali, a loro volta, influenzano l'agire umano di quanti sono sotto il loro controllo. Ci dovremmo occupare degli effetti dei primi per capire attraverso quali canali e messaggi forniscono il supporto istituzionale in termini di legittimazione ideologica, imperativi morali, programmi politici presentati come buoni e virtuosi, in altre parole come rappresenta la cornice alle varie Situazioni. Una cornice che, se individuata, ci permette di migliorare la nostra capacità di comprensione e, quindi, d'intervento. Secondo Zimbardo per modificare o impedire un comportamento indesiderabile è essenziale approfondire il complesso delle forze situazionali che operano in quel contesto comportamentale e di quelle sistemiche che, a loro volta, lo pervadono. Una delle principali conclusioni dell'esperimento da lui condotto a Stanford è stato esattamente quello di evidenziare «che il potere pervasivo, benché impalpabile, di una quantità di variabili situazionali può avere la meglio sulla volontà individuale di resistere» (P.G. Zimbardo, 2008, p. XXVIII), al punto da indurre persone buone a fare del male, a fare cose che non si sarebbero mai immaginate di fare quando si trovavano fuori da questi campi di forze situazionali. Questi processi verranno di seguito elencati e correlati con i fatti di Asti. Sinteticamente l'approccio situazionista pone l'attenzione non tanto sulle *mele marce* quanto, piuttosto, sui *cattivi cesti* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 271) intendendo, in questo modo, il fatto che non sono tanto le qualità o le perversioni individuali a generare i comportamenti patologici oggetto di attenzione quanto il complesso situazionale, fatto di ruoli, regole, norme, anonimato delle persone e del luogo, deumanizzazione, conformismo e tante altre variabili che andremo ad analizzare e che caratterizzano il contesto in cui quelle persone si calano, rinforzato, a sua volta, dal Sistema più generale. Spesso, invece, abusi e maltrattamenti vengono interpretati come il risultato delle azioni di uno o più "mostri". È naturale, dice Zimbardo, infatti «la mostruosità è la prima e la più efficace delle vie di fuga dall'orrore per il cosiddetto male assoluto» (P.G. Zimbardo, 2008, p. IX). Il senso comune, e non solo quello, «tende a sopravvalutare l'importanza delle qualità disposizionali e a sottovalutare quelle situazionali nel cercare di comprendere le cause del comportamento altrui» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 9). Secondo Browning lo sforzo di comprensione di fatti di questo genere presuppone rifiutare la demonizzazione dei protagonisti e, addirittura, uno sforzo di immedesimazione riconoscendo che, in situazione analoga, ci si sarebbe potuti comportare nello stesso modo (C.R. Browning,

1995, p. XVI). Pur non potendosi negare l'elemento individuale, riconosciuto in qualche modo dallo stesso Zimbardo, ammettere la fragilità e la vulnerabilità individuale di fronte alle forze situazionali, «è il primo passo per aumentare la resistenza a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci che rinforzino la resilienza delle persone e delle collettività» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 460). Insistere su una causalità prettamente individuale e disposizionale, viceversa, non fa che farci correre il rischio di essere prede inconsapevoli delle predette forze situazionali. A questo punto si potrebbe obiettare che accostare le tragedie e le barbarie che hanno contraddistinto l'Olocausto e il conflitto in Iraq e più in generale i conflitti di ogni tempo, alle violenze perpetuate in un carcere italiano in un periodo di pace può essere una operazione scorretta per l'evidente differenza dei due contesti. A questa obiezione, in qualche modo prospettata da Sarzotti (2012, p. 8), si oppone il fatto che è di tutta evidenza che l'esperimento condotto da Zimbardo a Stanford sta a dimostrare esattamente il contrario e traccia un modello che nei suoi nodi caratteristici si attaglia perfettamente alle dinamiche che si sono rilevate in ognuna delle situazioni analizzate e che, come tenteremo di dimostrare, si ritrovano anche nella vicenda astigiana.

3. Il fatto

La vicenda ha inizio con l'aggressione da parte di due detenuti, R.C.¹ e C.A., ai danni di un assistente di polizia penitenziaria operante all'interno della loro sezione. Nell'immediatezza dei fatti i due vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri, nonostante il freddo dovuto alla stagione invernale, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino, sedie, sgabello, razionandogli il cibo, impedendogli di dormire, insultandoli, strapandogli, nel caso di R.C., il codino e, in entrambi i casi, sottoponendoli nei giorni successivi a percosse quotidiane anche per più volte al giorno con calci, pugni, schiaffi in tutto il corpo, giungendo anche, almeno per C.A., a schiacciargli la testa con i piedi. Nel caso di R.C. tale trattamento ha cagionato lesioni personali guaribili in venti giorni. Obiettivamente i motivi che hanno determinato tali comportamenti e le modalità di esecuzione integrano la fattispecie della tortura così come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le violenze continuano per alcuni giorni e per più volte al giorno. Un aspetto interessante è che la conduzione dei due al reparto isola-

¹ Si è preferito riportare solamente le iniziali dei protagonisti di questa triste vicenda seppure in sentenza, ovviamente, i nominativi compaiono per esteso.

mento e l'inizio delle violenze fisiche corrispondono con l'inizio di un fine settimana. Il 10 dicembre del 2004 è, infatti, un venerdì. Vedremo in seguito che tale particolare ha la sua importanza nella dinamica dei fatti. Successivamente entrambi i detenuti, seppur non più oggetto di vessazioni fisiche, vengono trattenuti presso la sezione di isolamento, per circa due mesi. La direzione dell'istituto astigiano si attiva celermente, nella speranza di placare i sentimenti di rivolta di una parte del personale, di cui si ha da subito sentore dopo l'aggressione perpetuata dai due detenuti. Il consiglio di disciplina che sanziona i due detenuti viene svolto il 17 dicembre. In quella sede viene anche proposto al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la sottoposizione per entrambi al regime di sorveglianza particolare prevista dall'articolo 14 bis dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento verrà effettivamente adottato ma solo il 25 gennaio successivo. Nell'immediatezza viene chiesto il trasferimento presso un'altra sede ma il Provveditorato regionale, pur potendo procedere autonomamente, preferisce traslare la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Quest'ultimo si riserva di adottare il provvedimento all'esito del consiglio di disciplina. In realtà tale riserva non viene sciolta e i due detenuti rimarranno nell'istituto astigiano. Processualmente la vicenda ha inizio non a seguito di comunicazioni o esposti di qualche soggetto gravitante a qualunque titolo, operatore, detenuto, collaboratore o familiare, nell'istituto di pena astigiano, bensì a causa di due intercettazioni del 19 febbraio 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia penitenziaria sottoposti ad indagine per altri fatti (p. 102)². Da tali intercettazioni emerge inconfutabilmente un clima violento all'interno di quel contesto detentivo, una certa soddisfazione per il tentato suicidio di uno dei due detenuti in questione, una serie di *regole culturali* nell'esecuzione di tali aggressioni violente e il biasimo nei confronti dei colleghi che non le praticano e di alcuni superiori che tendenzialmente denunciano tali gesti (p. 103). Anche i tempi degli eventi che scandiscono la vicenda processuale non sono di secondaria importanza. Il rinvio a giudizio degli indagati interviene oltre sei anni dopo i fatti, precisamente il 7 luglio 2011. Circa sei mesi dopo, il 30 gennaio 2012, si arriva alla sentenza di primo grado e la Corte di cassazione chiude processualmente il tutto il 27 luglio dello stesso anno.

² Ogni rimando ai fatti è stato tratto dalla sentenza Tribunale penale Asti, Giudice monocratico Riccardo Crucioi, 30 gennaio 2012, n. 78. Tale sentenza è stata integralmente pubblicata in appendice alla *pièce* teatrale di C. Sarzotti (2012), pertanto l'indicazione delle citazioni della sentenza utilizzano l'impaginazione di tale volume che quindi non verrà citato ulteriormente.

4. Il Sistema

L'approccio situazionista ci induce ad allargare la nostra lente di ingrandimento sino a ricomprendere quello che Zimbardo definisce il Sistema. Credo che due elementi del nostro attuale sistema sociale e giuridico, in particolare, siano da considerarsi per gli effetti che determinano. Da un lato, la grande *paura del crimine* che pervade le nostre fondamenta sociali, brillantemente descritta da David Garland (2008) e la *costruzione di un nemico* da utilizzare per catalizzare paure e risposte. Dall'altro, l'elaborazione di un vero e proprio *diritto penale del nemico*, concettualizzazione teorica che dobbiamo a Gunther Jakobs (G. Jakobs, M. C. Melià, 2003) che, introdotta alla metà degli anni Ottanta, ha avuto grande importanza alla fine del decennio successivo e negli anni concomitanti alla guerra al terrorismo islamico-fondamentalista. Al cospetto delle misure adottate dal governo statunitense nei confronti di tutti i sospettati di terrorismo, che prevedevano la totale deprivazione dei diritti, Jakobs non vi vede una violazione del diritto stesso quanto la genesi di un nuovo tipo di diritto penale, quello, appunto, del nemico che si affianca al diritto penale ordinario. I due diversi filoni penalistici garantirebbero livelli diversi di garanzia e si rivolgerebbero rispettivamente a chiunque, di volta in volta, venga identificato come un nemico all'interno di una data società o come un ordinario cittadino. Due sono i concetti portanti della costruzione teorica di Jakobs: la figura del *nemico* e quella, conseguente, di *non-persona giuridica*. Dal primo punto di vista chiunque venga percepito come inopportuno e sgradevole può essere considerato un nemico. Tale concetto, quindi, si caratterizza per i suoi confini mobili e indefiniti che possono ampliarsi tendenzialmente all'infinito, anche solo sulla spinta di percezioni e verità di senso comune (A. Dal Lago, 1998). Si è giunti ad affermare che è nemico chi può mettere in discussione l'ordinamento sociale in termini culturali, spirituali, reali e chi soprattutto viene vissuto come una minaccia rispetto ad alcuni beni, valori o tabù ritenuti centrali in una data collettività (M. Donini, M. Papa, 2007). In tal senso il diritto penale del nemico non si occuperebbe di crimini diversi da quelli considerati ordinari bensì di autori diversi da quelli ordinari, ovvero quelli per i quali, rappresentando essi un pericolo per la società, è necessario agire al fine di neutralizzarli per difendersi dalla minaccia che determinano. Ai nostri fini è importante riportare lo sviluppo logico di tale teorizzazione. Secondo Jakobs, infatti, il diritto penale del nemico, una volta concettualizzato e accettato come dato di fatto, difficilmente rimane confinato nel settore dei sospettati di terrorismo islamico – fondamentalista e può essere usato contro altre categorie di soggetti considerati ugualmente pericolosi. D'altra parte

qualificare un criminale come un nemico consente di trasferire la questione dal piano del diritto a quello della guerra e questo, a sua volta, permette l'adozione dei linguaggi e dei metodi propri della guerra in base ai quali il nemico diventa un pericolo da annientare. Non solo, la qualificazione di nemico serve a screditare l'avversario inducendone una degradazione sostanziale e nei suoi confronti si sviluppa la convinzione e soprattutto la pratica della neutralizzazione, anche preventiva, alla commissione di un reato o in aggiunta rispetto a una pena prevista. Il secondo asse portante del modello di Jakobs è costituito dal concetto di *non-persona giuridica* che si fonda su un semplice presupposto. La violazione di una norma lede i diritti dei membri dell'intera comunità giuridica e il suo autore infrange il contratto sociale ponendosene al di fuori e perdendo, per questo fatto, tutti quei diritti che quel contratto gli garantiva. Egli diventerebbe in tal modo una *non-persona in diritto* e, come tale, verrebbe trattato nell'ambito di una relazione non giuridica. Se analizziamo la legislazione penale dell'ultimo decennio intravediamo con una certa agilità una serie di norme che possono accostarsi, anche in Italia, all'evoluzione che Jakobs ha teorizzato. Le discipline penali in materia di immigrazione clandestina, di tossicodipendenze e, più in generale, l'incremento delle cause di ostatività alle misure alternative alla detenzione e il peso che è stato dato alla recidiva nella negazione di tale possibilità, sono tutti esempi di un aumento di penalità in ragione, più che di un comportamento, dell'appartenenza a categorie di persone considerate pericolose. Orbene noi riteniamo che tali teorizzazioni, attraverso il dibattito pubblico in una fase storica dominata dall'insicurezza e dalla paura sociale, filtrino nella quotidianità delle persone comuni. Zimbardo parla di una «*immaginazione ostile*» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 13) per descrivere la costruzione psicologica che si radica nelle menti dei cittadini e che trasforma gli altri nel nemico. È un processo propagandistico che si fonda su parole e immagini. Secondo questo autore il processo comporta la creazione di concezioni stereotipate e deumanizzate dell'altro che lo rendono privo di valore e lo fanno percepire come una incombente minaccia. Prendendo a prestito i lavori di Bandura (A. Bandura, B. Underwood, M.E. Fromson, 1975), egli sottolinea che «la tattica di deumanizzare l'altro consente di disinnestare la moralità nelle azioni contro l'altro» (P.G. Zimbardo, 2008, pp. 22 e 450-451). Per altro verso Zimbardo sottolinea che «la paura è l'arma psicologica elettiva per indurre i cittadini a sacrificare le libertà elementari e le tutele giuridiche in cambio della sicurezza» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 595). Secondo L. Manconi e V. Calderone (2011), la «*mentalità emergenziale*», frutto di «un'incalzante sequenza di parole – minaccia» che hanno scandito gli ultimi quarant'anni della nostra vita quotidiana, «ha creato una successione di stati

d'ansia, che hanno mobilitato angosce e paure» e, secondo i due autori, avrebbero manipolato anche una parte degli appartenenti alle Forze dell'ordine al punto che «qualsiasi elemento di disordine sociale, attuale o potenziale, viene scambiato per un'emergenza» che può richiedere mezzi d'eccezione (e) in quella logica anche mezzi extralegali. Gli effetti di questo paradigma della sicurezza si scaricano negli istituti penitenziari ove i «nemici» vengono ghettizzati. Il personale penitenziario vive il doppio ruolo del cittadino che chiede repressione e dell'agente che materialmente la gestisce. Ancora Manconi e Calderone, trattando alcuni casi di violenza e di morte in carcere e in altri luoghi di permanenza coatta, sottolineano l'esistenza di una «*cultura ambientale*» che orienta i comportamenti e le relazioni tra chi comanda e chi esegue, fatta di messaggi impliciti e sottintesi, estremamente consolidati. Tale cultura, secondo questi autori, si posizionerebbe «sopra e oltre» il sistema delle regole d'ingaggio, puntualmente definito e vincolato al quadro normativo. Tale cultura «legittima comportamenti informali, irregolari e infine illegali e sposta molto in avanti il confine del consentito» (L. Manconi, V. Calderone, 2011, pp. 84-86). Zimbardo riporta le convinzioni di Steiner secondo cui il supporto istituzionale a ruoli di violenza, quando quei ruoli sono supportati da legittimazioni sociali implicite o addirittura esplicite, fa sì che le persone che incarnano tali ruoli giungono a trarre soddisfazione dalla natura del loro lavoro sino a sentirsi e a comportarsi come dei carnefici (P.G. Zimbardo, 2008, p. 419). Sono centinaia i comunicati sindacali delle rappresentanze della polizia penitenziaria che evidenziano atti di aggressività nei confronti del personale e contribuiscono a rinforzare un clima di assedio e di percezione del rischio. La stessa retorica istituzionale può inconsapevolmente rinforzare l'idea di una riconoscenza per un compito considerato straordinario, con il rischio di generare distorte percezioni con riferimento a una presunta, quanto inesistente, delega ad affrontare in carcere le questioni non risolte all'esterno e che drammaticamente si scaricano nel sistema penale e penitenziario. Credo che questo sia tanto più vero se anche una parte dell'opinione pubblica, di fronte a episodi anche più gravi di questo avvenuti all'interno di strutture detentive, quale quello che ha portato alla morte di Stefano Cucchi, sia giunta ad affermare «... che purtroppo certe cose capitano, sarebbe meglio di no ma a volte sono le inevitabili conseguenze di pratiche e comportamenti che servono a tutelare la collettività». (I. Cucchi, G. Bianconi, 2010, p. 280). Questo il quadro generale e sistemico entro cui collocare i fatti oggetto di analisi e le dinamiche, più o meno minute, che li hanno generati e accompagnati.

5. La Situazione

5.1. L'ossessione penitenziaria tra obbedienza e paura

Prima di esaminare nel dettaglio la situazione nella quale collocare i fatti ci sembra importante riportare il pensiero di Zimbardo secondo cui «la realtà di qualunque ruolo dipende dal sistema di supporto che lo richiede e che lo controlla, non permettendo a una realtà alternativa di intromettersi» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 328). In questo senso ogni specifica realtà situazionale e tutti i suoi componenti si sclerotizzano in un contesto autoreferenziale, si auto-rinforzano e ne condividono, per versi diversi, la logica. Come chiosa Zimbardo «perché il ruolo di guardia abbia un senso, qualcuno deve avere il ruolo di detenuto» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 325) e viceversa. Si tratta di una dinamica percettiva che definisce una realtà sociale a prescindere dalla sua materialità. La situazione che fa da cornice agli attori, alle loro azioni e ai loro comportamenti in realtà è rinforzata dalle percezioni e dalle interpretazioni che loro stessi ricevono e danno di quel contesto comportamentale. In altri termini, per usare le parole di Zimbardo, «è il significato che le persone attribuiscono a varie componenti della situazione a creare la sua realtà sociale», è come loro vedono la loro situazione, le prassi, le consuetudini, i comportamenti che genera le rappresentazioni mentali che guidano il loro comportamento in una spirale che ricorda da vicino la spirale delle profezie che si auto avverano. Altri Autori sono giunti a parlare di un «*carcere immateriale*» per descrivere la profondità delle percezioni personali che giungono a autodeterminare l'auto-segregazione mentale (E. Gallo, V. Ruggiero, 1989). Nell'esperimento condotto da Zimbardo a Stanford egli nota come «le guardie mostrano di far quadrato su un principio: non tollerano contestatori» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 73), al punto che uno dei leader del gruppo degli studenti/guardie, a un certo momento, fa un discorso ai compagni centrato sulla necessità di fare squadra «per tenere in riga i detenuti e non tollerare atteggiamenti di ribellione» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 76) e poi successivamente, allorquando la resistenza degli studenti/detenuti inizia a farsi sentire, l'intero gruppo degli studenti/guardie si auto-consulta per concordare «sulla necessità di applicare regole più severe per controllare i detenuti e impedire ulteriori rivolte» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 118). È evidente la preoccupazione di spezzare qualunque sfida individuale in modo da annullare il rischio di emulazione da parte di altri. La stessa dinamica viene riportata anche con riferimento ai fatti avvenuti all'interno della caserma della Polizia di Stato di Genova-Bolzaneto che accoglieva i manifestanti arrestati nel corso delle tragiche giornate del G8 del 2001 (W. Cavato, 2004, p. 73). Nell'esperimento

di Stanford il punto di svolta violento rispetto ai detenuti da parte dei loro custodi è stata la percezione, a seguito di un moto di rivolta dei primi nei loro confronti, di una loro pericolosità da doversi necessariamente reprimere attraverso la ritorsione (P.G. Zimbardo, 2008, p. 276) e ancora la paura è uno dei fattori evocati da uno dei responsabili delle atrocità di Abu Ghraib per motivare tali azioni (P.G. Zimbardo, 2008, p. 496). Nel momento in cui i detenuti vengono percepiti pericolosi automaticamente nasce l'esigenza di reprimere attraverso un crescendo ritorsivo (P.G. Zimbardo, 2008, p. 276). Siamo al cospetto di uno dei tanti parallelismi con il caso astigiano. In questo caso, ma credo che la cosa possa valere per la maggior parte di questi casi, tale fenomeno viene rinforzato dalla percezione di insufficienza delle norme a disposizione e di inadeguatezza dell'azione amministrativa rispetto al bisogno di tutela rivendicato dal personale. Quest'ultima viene vissuta come concretamente inefficace se non del tutto inesistente. Il malcontento, l'insicurezza, il disagio, non infrequentemente viene cavalcato e rinforzato da una parte delle rappresentanze sindacali amplificando in tal modo il piano della percezione. Si colgono qua e là tra le righe della sentenza una serie di «regole etiche» alle quali far riferimento nell'espletamento di tale attività «pedagogica». Innanzitutto vengono picchiati i detenuti «che lo meritavano», così si esprime addirittura una delle due vittime (p. 53), testimonianza corroborata dall'ex agente F. A. che in dibattimento dichiara essere «ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale della polizia penitenziaria, viene portato in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi vengono chiamati dal capo posto sorveglianza alcuni agenti che, generalmente, sono sempre gli stessi ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani» (p. 66). Sul punto è anche interessante la testimonianza di P.M., un giovanissimo agente ausiliario, perché introduce alcuni elementi di questa subcultura violenta, in particolare rispetto al suo processo di socializzazione. Egli ha riferito che all'epoca, considerata la scarsa esperienza e la giovanissima età, era intimorito dai detenuti. Uno degli agenti, forte della sua esperienza, gli disse «che per fare il lavoro di agente della penitenziaria era necessario tirare fuori la carogna invitandolo a fare violenza verso i detenuti» (pp. 99-100). Per questo motivo «lo aveva accompagnato in isolamento (di giorno) istigandolo a picchiare un detenuto che a sua volta aveva aggredito uno della polizia penitenziaria» (*ibidem*). Non è dato sapere se P.M. abbia usato violenza al detenuto ma è chiaro che siamo di fronte a un vero e proprio rito di iniziazione. È indubbio che la relazione tra le parti è critica nella sua coatta innaturalità e che, pertanto, la gestione quotidiana può essere rappresentata come un difficile equilibrio. Rispetto ai due detenuti oggetto delle violenze è lo stesso giudice a sottolineare che «il

loro vissuto è di per sé fonte di difficoltà a rapportarsi con le Autorità» (p. 48). Gli stessi motivi che innescano l'aggressione ai danni dell'agente in sezione confermano le riflessioni dell'autorità giudiziaria. È lo stesso R.C. che li descrive: «dovevo entrare dentro una cella e ho fatto un ritardo, non ho ascoltato l'assistente, si è girato con ... mi ha detto "R., ma sempre tu che mi rompi le palle?" Niente, e io gli ho risposto ... "ma che palle e palle? Mica sei mio fratello", gli ho detto... Allo stesso tempo l'assistente ha avuto a che dire anche con C.A., ed è successo che si sono attaccati l'assistente e C.A. Io sono andato lì anche solo per dividere, ma alla fine ci ho dato anche io le botte, cioè, ho alzato anche io le mani all'assistente» (p. 49). In un siffatto contesto il timore di perdere il controllo della situazione e la paura personale di essere aggrediti e subire dei danni permanenti gioca un ruolo non indifferente rispetto agli atteggiamenti e ai comportamenti. Anche ad Abu Ghraib, tra le forze situazionali ritenute rilevanti per comprendere l'orrore delle pratiche ivi poste in essere, si è evidenziato l'elemento della paura dovuta al timore di essere aggrediti dai detenuti con armi di fortuna ricavati da pezzi di metallo di vetro o con le unghie (P.G. Zimbardo, 2008, p. 496). Queste considerazioni collimano con gli elementi di conoscenza che emergono dalla sentenza astigiana. Le dichiarazioni dell'agente aggredito in sezione sono significative. Egli cita il timore di essere sfregiato con una lametta essendo questa «uno strumento che viene molto usata come arma dai detenuti. E quando colpiscono, colpiscono prevalentemente sul viso, in modo tale che ti rimane il segno a vita così ogni mattina quando uno si guarda allo specchio si ricorda dell'accaduto (...) quindi per noi la lametta è la pentola dell'acqua bollente. In certe situazioni per noi agenti nei reparti è il nostro incubo, è una cosa che fa riflettere molto» (p. 95). L'esigenza di non farsi sfuggire il controllo della situazione, correlata alla paura che questa induce, non si garantisce solamente con la violenza fisica. A Stanford, così come in qualunque istituto di pena, l'arbitrarietà, l'irragionevolezza e l'insensatezza di alcune regole sono gli ingredienti attraverso i quali si può generare il controllo sui detenuti al punto che uno degli studenti partecipanti a quell'esperimento ha parlato di una vera e propria *persecuzione per delle cavolate* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 163), definizione che ricorda molto da vicino quella *tirannia delle inezie* coniata da Mathiesen per descrivere l'essenza penitenziaria (T. Mathiesen, 1996). Dalla sentenza si evince che a uno dei due detenuti viene strappato il codino di capelli che viene successivamente offerto al collega che ne ha subito l'aggressione. Anche in questo caso l'episodio è rapportabile con alcune pratiche prese in esame da Zimbardo. Il gesto di fotografare l'orrore di Abu Ghraib, come peraltro il complesso degli abusi commessi, è utile per «sancire l'inequivocabile supremazia sociale di ogni guardia su tutti i prigionieri» (P.G.

Zimbardo, 2008, p. 515) compensando, attraverso il raffronto con un gruppo di cui si percepisce uno status ancor più basso, i sentimenti di inferiorità rispetto al proprio ruolo. Anche uno dei medici operanti presso la caserma di Genova-Bolzaneto, indicato come responsabile di violenze di varia natura nei confronti degli arrestati nel corso del G8 del 2001, collezionava trofei quali magliette e cappellini degli stessi arrestati (W. Cavatoì, 2004, p. 26). Sarà forse un caso ma quello dell'insoddisfazione del personale e la ricerca incessante di visibilità e conferma del proprio ruolo è un mantra che frequentemente si coglie in varie occasioni e sedi nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria. Gestì di questo genere sono esercizi di potere utili a dimostrare l'assoluto controllo dei sottoposti, conditi da sentimenti di razzismo e disprezzo nei confronti di persone considerate "altre" e diverse da se stessi. Zimbardo conclude le sue riflessioni sulla pratica di documentare con trofei le proprie azioni legandola alla pratica della vendetta rispetto alla perdita o al ferimento dei loro compagni. Nel nostro caso è documentato il fatto che il codino venga strappato anche per risarcire la violenza subita da un collega al quale, non a caso, il trofeo viene offerto. L'insieme di queste pratiche genera un approccio che finisce per deumanizzare le persone detenute. La letteratura sottolinea che un clima di questo genere costituisce un influente facilitatore di abusi e violenze.

5.2. Deumanizzazione

Molti, a partire da Goffman (E. Goffman, 1968) hanno descritto il processo di degradazione e istituzionalizzazione derivante dall'incarcerazione. Credo si possa concordare sul fatto che si tratta di un processo di deumanizzazione che ha conseguenze profonde sia in chi le vive direttamente sia nelle persone che lo gestiscono. Secondo Zimbardo la deumanizzazione «è come una cataratta corticale che obnubila il pensiero di un individuo che gli fa percepire altri individui come subumani facendo sì che alcuni giungono a vedere queste altre persone come nemici che meritano di essere tormentati, torturati, annientati» (P.G. Zimbardo, 2008, p. XXIX). È la questione dell'alterità del nemico che lo rende violabile in misura maggiore e peggiore di quanto si possa immaginare e fare con i propri simili. Tra le testimonianze di alcuni degli studenti che rivestirono il ruolo di guardia nell'esperimento di Stanford uno, in particolare, giunse ad affermare di aver perso il contatto con la loro umanità dimenticando che erano persone (P.G. Zimbardo, 2008, p. 235). Uno dei meccanismi psicologici che consentirebbe l'attivazione del processo sarebbe *l'isolamento dell'emozione* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 336), una sorta di relè difensivo rispetto alla necessità di affrontare emergenze di

vario genere o un lavoro che richiede di invadere la *privacy* altrui o di avere a che fare con grandi quantità di persone. Queste ultime condizioni ricorrono costantemente nell'attuale sistema penitenziario italiano. D'altra parte ciò che Zimbardo chiama *interessamento distaccato* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 337) è noto da molto tempo se solo si considera che Oscar Wilde, descrivendo l'atteggiamento delle persone che lo custodivano, affermò «chi viene comandato di sorvegliare i carcerati sulle labbra porta un lucchetto e sul viso una maschera altrimenti potrebbe commuoversi, tentare di far coraggio o consolare» (O. Wilde, 1991). Ancora Goliarda Sapienza, raccontando della sua detenzione a Rebibbia, cita e commenta un episodio di rudezza nei suoi confronti da parte di una sorvegliante: «mi è chiaro che né il suo strattone di prima, né i suoi modi bruschi sono per me. È il solo modo che qui possono tenere per difendersi e riuscire a fare il lavoro dal quale dipende il loro pane. Infatti il suo viso di santa paesana (...) non è sgradevole, anzi è pronto a essere coinvolto dalla pietà. Come potrebbe quel viso resistere all'altrui pena se non si trincerasse dietro quei gesti duri?» (G. Sapienza, 2012, p. 31) Si creerebbe così un circolo perverso per cui per affrontare la quotidianità e il suo carico di emozioni negative il rischio è quello di dover deumanizzare chi si trova di fronte ma questo faciliterebbe azioni vessatorie e distruttive nei confronti di quelle stesse persone. Per altro verso le condizioni di vita a cui sono costretti i detenuti, la loro cattività forzata, gli spazi a loro destinati, le condizioni igieniche in cui vivono, la loro storia di marginalità, i loro costumi, quello che l'opinione pubblica pensa di loro, li rendono agli occhi dei loro custodi dei subumani. Se a questo si aggiunge la percezione che tale massa di persone sconta il rifiuto sociale per l'insicurezza che si pensa determini, e che la loro incarcerazione altro non è che la risposta neutralizzante a tale esigenza, il passo per generare un clima da stato di guerra è veramente breve. Tale clima di *belligeranza* induce una parte di operatori a sentirsi in guerra e come ci ricorda Browning «la polarizzazione tra noi e loro, tra i compagni e il nemico, in guerra è normale» (C.R. Browning, 1995, p. 76). Parlando di Abu Ghraib Zimbardo dice che i suoi aguzzini percepivano di lavorare in un altro mondo. Anche nel nostro volgo comune spesso si sente affermare che il carcere è un altro mondo, nettamente separato da quello esterno. Per molti di coloro che hanno operato negli scenari estremi dei campi di detenzione iracheni era forte il senso di appartenenza a una istituzione legittimante e la sensazione di servire una buona causa. Quello che loro facevano per questa era, dunque, il bene e se questo richiedeva di incrudelire il loro comportamento essi dovevano, potevano e volevano farlo senza che questo rilevasse rispetto al dolore dell'altro. Fatte le debite proporzioni oggi, in Italia, lavorare in carcere può significare occuparsi di un nemico non più

da trattare in vista di un reinserimento sociale costituzionalmente sancito e concretamente possibile bensì da neutralizzare con riferimento a una pericolosità legalmente stabilita da norme penali sull'onda di una volontà popolare largamente influenzata dalla paura sociale e dall'agenda dei media. Sentirsi, a torto o a ragione, partecipi di un tale mandato può legittimare pensieri e atteggiamenti inumani. Come pensare che si stabiliscano sentimenti di eguaglianza ed empatia quando alla percezione appena descritta si aggiunge anche quella del rischio che essi comportano per la stessa propria incolumità? La loro presenza risulta spesso fastidiosa per il carico di problemi che si trascinano dietro e che sviluppano durante la carcerazione³. Per dirla con le parole di uno dei torturatori di Abu Ghraib: «di colpo cominci a guardare quella gente come se fosse meno umana, e cominci a fare delle cose che non ti saresti mai sognato» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 498).

5.3. La pratica del denudamento

In tema di pratiche deumanizzanti un accenno particolare deve essere riservato a quella che prevede il denudamento che, per la sua frequenza e per i risvolti psicologici che ha sia nei confronti di chi la pratica che di chi la subisce, tanto contribuisce a rendere meno umano quest'ultimo agli occhi dei primi. Per inciso è una delle pratiche che si ritrovano con interessante frequenza nella letteratura esaminata. È valsa ad Abu Ghraib, testimoniata dai *reportages* della vergogna circolati sulla rete, così come è scolpita nei nostri ricordi dell'Olocausto e delle varie ondate di repressione politica occorse qua e là nel mondo. Zimbardo, a tal proposito, ha affermato che la nudità contribuisce a esasperare la deumanizzazione spianando la strada all'abuso (P.G. Zimbardo, 2008, p. 549). Nel caso di Asti, il giudice quantifica la durata di tale trattamento. Per R.C. il denudamento risulterebbe pari a due giorni mentre per C.A. tale condizione umiliante sarebbe durata una ventina di giorni. Pur a immaginare che si debba procedere a una perquisizione personale al fine di accertare il possesso di armi rudimentali, le modalità riportate in sentenza non trovano conforto nelle disposizioni di legge in materia di perquisizione che espressamente prevedono il rispetto della personalità e in

³ Significative, in tal senso le testimonianze degli studenti/guardie di Stanford che intervistati da Zimbardo affermarono di essere giunti a considerare i loro colleghi/detenuti «bestiame» e di essersi infine stancati di vederli «con quei loro stracci addosso e di sentire gli odori forti dei loro corpi che riempivano le celle» e aver iniziato a pensare «di doverli tener d'occhio per timore che tentassero qualcosa» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 337).

nessun caso si giustifica il prolungarsi nel tempo della condizione di nudità. Rimane in piedi solamente la volontà di esasperare la deumanizzazione delle vittime facilitando, in tal modo, gli abusi successivi.

5.4. Deindividuazione

Alla deumanizzazione della vittima corrisponde la deindividuazione del torturatore. I due aspetti costituiscono le due facce di una stessa medaglia, nel senso che la loro interazione consente e rinforza le pratiche di cui stiamo discutendo. Nei suoi esperimenti Zimbardo evidenziò che l'aggressività viene favorita quando le persone percepiscono che nessuno può identificarli. Nel caso Asti una delle criticità che l'indagine e il dibattito hanno dovuto affrontare è stata esattamente la difficoltà di individuare tutte le persone coinvolte nei comportamenti violenti e umilianti compiuti. A parte coloro i quali erano già conosciuti per la loro abitudine a tali comportamenti o perché erano più facilmente individuabili, per il ruolo gerarchico svolto o per la posizione occupata nell'organizzazione, rispetto a tutti gli altri i testi hanno dichiarato l'impossibilità di identificarli (cfr. pp. 118-120). La stessa cosa è avvenuta a Genova laddove i testimoni sono stati in grado di dettagliare vari episodi di violenza ma solo pochi dei responsabili sono stati riconosciuti (W. Cavatoni, 2004, p. 59). La questione non riguarda solamente l'anonimato delle persone. Zimbardo estende il concetto coniando il termine di *anonimato ambientale* ritenendolo, anch'esso, elemento prodromico e favorente comportamenti violenti. Riprendendo la teoria delle *finestre rotte* (J.Q. Wilson, G. Kelling, 1982), egli mette in relazione gli stati di abbandono e degrado del contesto fisico con l'innalzamento della soglia di indifferenza della comunità nei confronti di varie forme di devianza. Egli riporta una descrizione del carcere di Abu Ghraib per certi versi assimilabile a quella di una parte del nostro sistema penitenziario. Caos, sporcizia, disordine, spoglia bruttezza, una ininterrotta fiumana di persone che vi facevano ingresso a seguito degli arresti, difficilmente distinguibili nella loro povertà umana, tutti elementi che possono generare quello stato di anonimato ambientale a cui si riferisce Zimbardo (2008, p. 498). Rispetto agli effetti legati al sovraffollamento, di cui l'istituto di Asti non fa eccezione, è stato notato che il superamento della soglia massima di affollamento dei detenuti correlato all'insufficienza di personale a disposizione nei campi di detenzione irakeni di Abu Ghraib e di Camp Bucca contribuì a generare pessime condizioni di vita e vuoti di responsabilità nelle diverse strutture (P.G. Zimbardo, 2008, p. 540) con tutte le conseguenze relative rispetto alla deindividuazione e alla deumanizzazione. F.A., che all'epoca dei fatti pre-

stava servizio presso l'istituto astigiano, nella sua testimonianza accenna a un generale «clima di menefreghismo» (p. 71) e il giudice evidenzia che nel corso del processo «sono emerse numerose circostanze dalle quali è possibile desumere l'esistenza di un ambiente assai problematico all'interno del carcere, non solo relativamente ai rapporti tra il personale e i detenuti ma anche tra i dipendenti della polizia penitenziaria e gli educatori (...) nonché tra gli stessi dipendenti della Polizia penitenziaria» (p. 48). Allo stesso modo, nella caserma di Genova-Bolzaneto uno dei due infermieri che hanno denunciato le violenze alle quali avevano assistito, ha dichiarato di aver «avuto la netta sensazione che nessuno comandasse o avesse responsabilità di coordinamento in quanto tutto ciò è successo nonostante la presenza di ufficiali e graduati» (W. Cavatoì, 2004, p. 117). Per altro verso, l'istituto astigiano, come tutte le strutture penitenziarie italiane, patisce la carenza di risorse finanziarie e questo non consente una adeguata opera di manutenzione che giustifica il degrado della struttura. L'insieme di queste condizioni relazionali e strutturali riproducono i germi di quell'anonimato che tanta importanza ha nella genesi della deindividuatione così come ricordato da Zimbardo. Egli parla di «*effetto carnevale*», conseguente al vivere dietro una maschera che nasconde l'identità in un contesto di generale deresponsabilità, che dà libero corso agli istinti più aggressivi e violenti normalmente imbrigliati. Le testimonianze ci aiutano a capire. Tutte sono univoche nel descrivere il pesante degrado del reparto di isolamento ove sono avvenuti i fatti oggetto di esame. Nessuno dei testi nega le condizioni di degrado ma, con riferimento alle funzioni di queste celle, cosiddette "lisce", si riscontrano sfumature diverse. L'ispettore P.M. nega la particolarità di dette celle (pp. 78-79), ovvero che le loro condizioni strutturali e di arredo avessero una funzione punitiva ma fossero piuttosto il risultato di atti vandalici ripetuti e della lentezza di ripristino. Del perché proprio in quelle celle siano stati allocati i due detenuti egli predilige una tesi, diciamo così, contingente e legata alla disponibilità di quel momento. Proseguendo la sua testimonianza il teste ammette tuttavia che alcune parti delle celle sono state modificate nel tempo per prevenire gli atti vandalici, ad esempio con la sostituzione dei water con le turche, ammettendone, in questo modo, una certa loro funzione contenitiva (*ibidem*). Un altro dei testi, a differenza dell'ispettore P.M., corrobora invece la tesi della loro funzione punitiva. «Tali celle vengono dichiarate dall'amministrazione inagibili ma ciò non corrisponde al vero in quanto in dette celle sono stati ristretti ... (i detenuti vittime delle torture, *ndR*) e altri» (p. 69). Anche questo teste conferma che «queste celle, dichiarate inagibili, le hanno rifatte, sistemate alla meglio, in modo che quando capitavano questi soggetti che distruggevano la parte della cella, i quadri e cose varie, venivano messi là in

modo che comunque sia non potevano fare danni» (*ibidem*). Inutile dire che le testimonianze dei vari detenuti sentiti virano decisamente verso quest'ultima versione. Pare a questo punto plausibile affermare che il degrado, già di per sé favorente quel clima di anonimato sul quale si fonda il doppio processo di deumanizzazione e di deindividuazione, venga strumentalmente utilizzato per acquisire tali caratteri a scopo "disciplinare".

5.5. L'assenza del controllo e la normalizzazione dell'abuso

La lettura della sentenza e il raffronto con la letteratura evidenziano altri elementi caratteristici e ulteriori parallelismi. Ad Abu Ghraib gli abusi più pesanti sono avvenuti durante i turni notturni «quando le guardie avevano la sensazione che le autorità li avrebbero notati di meno, e quindi si sentivano libere dalle restrizioni più elementari» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 499). Ad Asti le violenze peggiori sono avvenute nel fine settimana e in orari caratterizzati da una minore presenza di operatori. D'altra parte, e questo lo vedremo meglio trattando degli atteggiamenti individuali delle persone coinvolte, nessuno ha inteso intromettersi troppo se non preferito addirittura tenersi ben lontano dalla sezione e questa assenza di controllo certo non ha facilitato il contrasto alle violenze e agli abusi. La testimonianza dell'infermiere M. P. relativa ai fatti di Genova-Bolzaneto segna, anche in questo caso, un interessante parallelismo. Secondo l'infermiere «gli ufficiali sono sempre stati al corrente di quanto succedeva anche se si tenevano ai margini (...), la loro assenza è stata, di per sé, una responsabilità (loro stazionavano prevalentemente al di fuori del sito)» (W. Cavatoni, 2004, p. 42). Questo atteggiamento, caratterizzato da una consapevole distrazione, rinforza il meccanismo abusante e violento. Non è infatti necessario incoraggiare il personale a comportamenti sadici e aggressivi è sufficiente una *norma generale di permissività* per diffondere la percezione che si possa fare tutto ciò che si ritiene (P.G. Zimbardo, 2008, p. 517). Assistere o essere a conoscenza di abusi senza che questo comporti conseguenze di nessuna natura, dallo sdegno alle azioni disciplinari o penali, determina la sensazione che questo non importi a nessuno e si instaura quella che Zimbardo chiama «una nuova norma sociale di accettabilità dell'abuso» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 496) che alza la soglia di condanna per ciò a cui si assiste. Il fatto che gli abusi siano sotto gli occhi di molte persone ma che nessuna di queste prenda una posizione, limitandosi ad assistere se non addirittura ammiccare, costituisce il contesto facilitante delle azioni stesse. L'instaurarsi della percezione di permissivismo e di non contrasto aumenta il rischio e l'intensità dei comportamenti di abuso (P.G. Zimbardo, 2008, p. 517). Quando nessuno contesta quelle che Zimbardo

definisce *nuove norme emergenti* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 499) si rende accettabile e ammissibile un comportamento prima inconcepibile. M.P., con riferimento al personale operante all'interno della caserma di Genova-Bolzaneto, afferma «posso immaginare che abbiano creduto di essere impunibili (...) potevano contare sull'auto-assoluzione, sulla copertura corporativa. Nel momento in cui tutto è iniziato, si sono contagiati e rassicurati l'un l'altro; gli sguardi, i sorrisi o anche soltanto un mancato rimprovero, avrebbe dato agli agenti violenti un messaggio chiaro di solidarietà e protezione» (W. Cavatoni, 2004, p. 32). Come abbiamo già notato, nel caso astigiano, uno dei testi ha citato una sua personale percezione di generale "menefreghismo" e il giudice parla di una altrettanto diffusa e trasversale conflittualità. L'insieme di questi elementi integra quelle condizioni che possono innescare la percezione di permissivismo di cui sopra. Questo tema è stato trattato anche dalla Hannah Arendt. Molte delle azioni commesse dai tedeschi contro il popolo ebraico nei vari Paesi occupati o sotto l'influenza nazista sono avvenute nella quasi perfetta indifferenza sociale e politica a causa del comprensibile timore di dover patire le conseguenze di una eventuale resistenza. L'unico caso diverso che la Arendt cita è quello della Danimarca che, seppur piccola e indifesa, si oppose sin da subito alle pressioni tedesche tese a differenziare la condizione degli ebrei rispetto ai cittadini danesi. Nonostante le pressioni e l'invio di agguerriti emissari, grazie a tale atteggiamento fermo e persistente, e qui sta la riprova a contrario di quanto si sta affermando, questi ultimi cambiarono mentalità e giunsero a non riuscire più a vedere come "ovvio" lo sterminio degli ebrei scatenando l'ira dei loro capi a Berlino. Se vogliamo questa è la riprova che prendere una posizione netta e chiara aiuta a cambiare uno stato di cose anche se ben radicato (H. Arendt, 2001).

5.6. Noia e frustrazione

Può apparire terribile e insensato ma le osservazioni espletate a Stanford e le testimonianze raccolte in occasione del processo per i fatti di Abu Ghraib, suggeriscono che anche la noia che caratterizza alcuni turni di servizio può diventare una potente motivazione per dare corpo ad azioni "eccitanti". Questa è una delle ipotesi approfondite dal giudice di Asti. Uno dei due aggrediti, infatti, afferma di ricordare che molte guardie andavano a picchiarlo, «chi voleva venire veniva» (p. 50). Il secondo, da parte sua, ricorda che gli aggressori «venivano ... dipende, quando avevano voglia di sfogarsi venivano, entravano e si sfogavano, e mi picchiavano ... due, tre volte al giorno, la notte, dipende (...) così si divertivano» (p. 62). Uno degli agenti in servizio conferma il fatto che personale in servizio presso altri reparti si

recò in isolamento al fine di picchiare i due detenuti in questione e *de relato* riporta presunte confidenze di altro personale che si sarebbe trovato di fronte a colleghi «che sono venuti a bussare alla porta e mi hanno detto: *devo entrare per picchiare*» (p. 70). B.G., già detenuto ad Asti, a suo tempo e a suo dire collocato per alcuni mesi nel reparto isolamento, ha riferito di essere stato sottoposto a un trattamento consistente nel «*prendere dei calci e pugni dalla mattina alla sera, chi montava si divertiva, era forse un gioco da parte loro (...)*» e di non aver mai compreso il perché in ragione del fatto che non aveva mai avuto un alterco con nessuno in quell'istituto» (p. 74). Se così fosse a una ipotetica causale ritorsiva occorrerebbe aggiungerne una "ludica", coerente con le citate risultanze di Zimbaro.

5.7. La responsabilità tra forze centripete e difese formali

Le testimonianze e lo stesso giudice delineano un sistema di forte e diffusa deresponsabilizzazione alla base e, per contro, indirizzano la loro attenzione verso i vertici della struttura. I detenuti hanno maggiore facilità a individuare nei graduati e nel comandante i responsabili del sistema di violenza grazie al loro ruolo e alle insegne che riportavano sulla divisa che, differenziandoli dalla massa, li esponevano maggiormente. Gli agenti, ad eccezione di quelli più noti e avvezzi alle pratiche violente, sfuggono all'identificazione. Se è comprensibile nei detenuti, che riferiscono ricordi traumatici lontani nel tempo di episodi che li hanno visti vittime di aggressioni, nell'ambito delle quali la loro maggiore preoccupazione era il tentativo di attenuare i colpi ricevuti piuttosto che registrare il ruolo di ognuno dei presenti, meno comprensibile è il giudice che non prende atto del fatto che alcune testimonianze indicano presenti e attivi alle violenze alcuni graduati ben in grado di dare disposizioni atte a farle terminare oltre che, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, obbligati a riferire non solo al direttore dell'istituto ma al pubblico ministero. Sul piano della ricerca dei colpevoli percepiamo una tendenza centripeta a dislocare la responsabilità. Salvo i casi più evidenti, si individua nel vertice la responsabilità oggettiva se non, addirittura, soggettiva dei fatti senza considerare i vari coinvolgimenti, azioni od omissioni posti in essere dai vari livelli intermedi. In questo il caso astigiano non fa altro che seguire una lunga tradizione. Consapevoli di tale meccanismo i vertici si difendono adottando strategie di coinvolgimento e, successivamente, di difesa improntate all'ancoraggio a un formalismo oggettivante. D'altra parte qualunque azione che si fondasse esclusivamente su dati raccolti informalmente sarebbe destinata a fallire esponendo, con grande probabilità, il denunciante a ritorsioni legali e informali. Peraltro il direttore ha sottolineato che in altre cir-

costanze, a fronte di elementi formali, l'azione nei confronti dei responsabili è scattata senza indugio, a riprova della necessità di un supporto formale e corale per l'esercizio effettivo delle funzioni censorie del caso (p. 89). Sull'atteggiamento dei vertici si è concentrata l'attenzione dell'autorità giudiziaria e il biasimo degli osservatori più critici. Credo che nei giudizi critici espressi non si sia tenuto sufficientemente conto della dinamica centripeta appena descritta così come del fatto che tutti, in quel contesto, hanno mantenuto un atteggiamento "anestetizzato" di fronte all'evento cercando di non coinvolgersi con atti da cui si potesse desumere la conoscenza delle violenze e l'inerzia di fronte alle stesse.

Credo anche che le azioni poste in essere nell'immediatezza dei fatti, ovvero le disposizioni impartite, la riunione con il personale, la richiesta di allontanamento, stiano a testimoniare la volontà di prevenire la reazione violenta nei confronti dei due detenuti all'interno dello spazio di manovra effettivo di quella specifica situazione. Questo non vale solamente per il direttore dell'istituto o per il comandante del reparto ma anche per gli ispettori che, ancor di più, per le funzioni di governo che svolgono, sono a costante contatto con la vita quotidiana dei reparti detentivi e quindi possono direttamente incidere sulle dinamiche situazionali che vi si vengono a creare.

5.8. Una comunità chiusa e autoreferenziale

Un particolare non secondario è costituito dal fatto che tutti i responsabili delle violenze risultavano risiedere nella caserma dell'istituto. Non godevano pertanto della possibilità di vivere quotidianamente i propri legami familiari e non uscivano dal cerchio della prigione in maniera significativa non potendo, così, praticare confronti e scambi significativi con persone esterne. Sono interessanti, a questo proposito, le considerazioni che fa Zimbardo con riferimento alla polizia militare in servizio ad Abu Ghraib, costretta a vivere sostanzialmente reclusa all'interno della struttura. Egli rileva che, in questo modo, il gruppo dei pari è diventato il gruppo di riferimento per ognuno dei componenti, ed è, giocoforza, destinato a esercitare una grossa influenza nei loro confronti. Zimbardo sottolinea l'effetto «*situazione totale*» che in tal modo si venne a creare e mutua i concetti e il senso degli studi di Lifton, che per primo analizzò tale effetto con riferimento alle pratiche di controllo mentale in uso nelle sette religiose e nei campi di prigionia nordcoreani (P.G. Zimbardo, 2008, p. 491). Il confronto continuo ed esclusivo con una logica subculturale propria di una comunità chiusa ha buona possibilità di sclerotizzare il pensiero divergente sino al punto da far apparire normali le dinamiche di quell'agglomerato sociale. Per altri versi la Scavi aveva tradotto questo

fenomeno affermando che in carcere non assistiamo alla contrapposizione tra due culture, quella criminale e quella dello Stato, ma solo alla formazione di una subcultura fortemente deviante (M. Sclavi, 1993, p. 19). Significativa, al contrario, è la situazione del diciannovenne agente ausiliario P.M. che, dopo aver assistito al primo pestaggio davanti all'ufficio del comandante, ne rimane così scosso da rifugiarsi nelle propria camera in caserma e chiama a casa parlando di quanto ha visto con il proprio padre (p. 99), il quale riferisce che suo figlio piangeva ed era in stato di shock (p. 101). Il fatto di essere da pochi mesi in servizio, peraltro esterno alle sezioni detentive, e la possibilità di far riferimento alla propria famiglia e non solo al gruppo dei pari, in questo caso, è stato determinante per confrontarsi su quanto avveniva in istituto, per poter prendere le distanze, per trovare il coraggio di testimoniare potendo contare sul supporto in particolare del padre che lo segue nei vari interrogatori. Non a caso, nel corso dell'esperimento di Stanford, Zimbardo annotava tra i suoi appunti di come fosse «sorpreso che le guardie in generale assumessero a tal punto il loro ruolo dopo essere state capaci di andare a casa ogni giorno o ogni notte» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 283) anche perché gli stessi studenti che interpretavano il ruolo delle guardie e che, nel farlo, ponevano in essere comportamenti particolarmente duri, raccontavano nei debriefing periodici con i supervisori di come fosse «sempre più difficile descrivere la realtà della situazione» in famiglia (P.G. Zimbardo, 2008, p. 287). Avere un punto di riferimento esterno e terzo aiuta a contrastare i sentimenti di omologazione e di appartenenza per timore di una reazione escludente da parte dei pari.

5.9. L'impotenza appresa

Nell'ambito delle forze situazionali dobbiamo ancora accennare a un particolare di non lieve rilevanza ovvero l'atteggiamento e il comportamento dei restanti detenuti che, di fronte all'episodio descritto non prendono alcuna posizione. Sanno ma non attivano canali di comunicazione e denuncia con l'esterno, anzi, giustificano certi metodi a fronte di comportamenti aggressivi contro il personale giudicati negativamente, salvo lamentarsi quando i modi e i tempi della ritorsione eccedono una misura ritenuta culturalmente giusta.

Uno dei due detenuti oggetto delle violenze giunge ad affermare che «la prima volta che mi hanno picchiato, va beh, pensavo che ci stava pure, no? Però sono arrivato a un punto che mi picchiavano tutti i giorni» (p. 50). Analoghe considerazioni vengono rappresentate da un altro detenuto, allocato anch'esso in isolamento nel periodo in cui si sono svolti i fatti, a un ispettore in questi termini «io da detenuto capisco se qualcuno di noi fa

qualcosa nell'immediatezza ci picchiate, e fin qui lo accetto, però a distanza di giorni non va bene» (p. 80). T.S., detenuto nel reparto di isolamento all'epoca dei fatti, riferisce che all'ennesima aggressione i detenuti del reparto si sono lamentati «perché neanche si poteva riposare più» (p. 56). Sentiti successivamente dalla polizia giudiziaria le stesse vittime negano i fatti o vengono colti da crisi di pianto nervoso. Per capire tali atteggiamenti forse occorre fare riferimento a una delle categorie che Zimbardo cita nel suo lavoro, quella dell'*impotenza appresa* mutuata da Seligman. Secondo questo Autore la perdita dell'identità personale, il controllo continuo e arbitrario, la perdita della *privacy* e del sonno, le punizioni ricorrenti, arbitrarie e non correlate ad azioni, generano una sindrome di rassegnazione passiva, dipendenza e depressione (M.E.P. Seligman, 1975). D'altra parte è conosciuto il fenomeno per il quale i detenuti, di fronte alle azioni promosse o subite dai loro compagni, si ritraggono concentrandosi sulla propria singola condizione al fine di sfruttare qualunque appiglio per migliorarla. Zimbardo riporta il fatto che nel corso del suo esperimento notò che «nella mente dei detenuti agiva una forza potente, capace di annientare l'azione collettiva contro l'oppressione. Avevano cominciato a concentrarsi su se stessi per riflettere egoisticamente su cosa dovessero fare come singoli individui per sopravvivere» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 164). Inoltre non è da sottacersi un tratto della subcultura carceraria che traspare anche dalle varie testimonianze prese in considerazione in dibattito. Se le stesse vittime riconoscono e giustificano una punizione, anche di questo genere, nel caso in cui qualcuno dei ristretti compia atti aggressivi, quale quello prodromico a tutta la vicenda, è altresì vero che tra i detenuti la constatazione che nei suoi confronti si pongano in essere ritorsioni deterrenti può tranquillizzarli considerato che, probabilmente, vivono con ansia la presenza tra loro di persone difficili e potenzialmente pericolose. Adriano Sofri, da parte sua, sottolinea l'annichilimento della miserabonda massa dei detenuti di oggi, l'individualismo spinto e la debolezza delle aggregazioni culturali dovuta all'attuale struttura della popolazione detenuta italiana, composta prevalentemente da stranieri, tossicodipendenti, malati di mente e caratterizzata da un forte turnover (A. Sofri, 1997). Rimane tutta da interpretare la figura del detenuto che, con la connivenza di qualche agente, partecipa alle violenze aggredendo gli stessi compagni di detenzione. C.A. racconta infatti che «era presente anche un certo M. che stava con le guardie, era sempre collegato con le guardie, era un detenuto che stava dalla parte loro, praticamente era uno che faceva quello che voleva all'interno del carcere (...) qualche schiaffo me l'ha dato pure lui, sì» (p. 64).

5.10. Deresponsabilizzazione, disimpegno morale e professionale: il cerchio si chiude

Gli elementi sin qui presi in esame testimoniano di un contesto intaccato da un certo grado di disimpegno morale e professionale che induce sentimenti di impotenza e disagio anche negli operatori più motivati e corretti. La possibilità di evitare le proprie responsabilità diffondendole agli altri conduce alla percezione di una assenza di responsabilità (P.G. Zimbardo, 2008, p. 448) secondo il principio per cui *laddove tutti sono responsabili nessuno è responsabile*. Si genera così quel disimpegno morale studiato da Bandura (A. Bandura, B. Underwood, M.E. Fromson, 1975). Secondo questo Autore il comportamento morale di ognuno di noi è stabilito dagli standard morali culturalmente veicolati nella socializzazione. Il meccanismo di autoregolazione intercorrente tra tali standard e il nostro comportamento non è fisso e statico ma varia selettivamente in ragione della situazione e del momento. Bandura individua quattro meccanismi cognitivi che, se attivati, ci consentono di disimpegnarci rispetto ai predetti standard adottandone altri di minore intensità. Il *primo* di tali meccanismi è la *ridefinizione del nostro comportamento immorale in termini di onorabilità*. Si tratta di creare giustificazioni morali alla nostra azione adottando imperativi morali che nobilitano la violenza; creare confronti vantaggiosi che comparano il nostro comportamento con quello malvagio dei nostri nemici al fine di ottenere un saldo morale vantaggioso. Nel caso astigiano la ritorsione viene “nobilitata” dalla necessità di non consentire ai detenuti di porre in essere comportamenti che pongono in pericolo l’equilibrio interno e dall’obbligo “morale” di pareggiare i conti. L’uso di un linguaggio eufemistico che sterilizza la durezza della realtà aiuta il processo ridefinitorio. Le celle d’isolamento che vengono utilizzate sono definite camere singole e la forza è sempre legittima. Il *secondo* meccanismo cognitivo è quello che deriva dalla *deresponsabilizzazione* citata in precedenza. Diffondendo, attraverso la constatazione di essere parte di un gruppo più vasto, e dislocando la responsabilità, con riferimento al fatto di aver eseguito degli ordini o anche solo delle prassi, si riesce a minimizzare il rapporto tra le nostre azioni e i loro effetti dannosi. Ad Asti le aggressioni sono state perpetuate da circa il dieci per cento dell’intero reparto e molta altra parte del restante personale ne era a conoscenza o poteva immaginare ciò che stava accadendo. Il *terzo* meccanismo evidenziato da Bandura si ricollega agli *effetti dannosi prodotti che se ignorati, minimizzati o trascurati, non riattiveranno gli standard morali ordinari*. In questo senso ad Asti paiono significative le considerazioni, tra l’ironico e il compiaciuto, che due degli aggressori fanno rispetto al tentativo di suicidio di uno dei due detenuti e del rammarico che l’altro «se la gode» (p. 102) intendendo, molto

probabilmente, il fatto che viva una condizione non sufficientemente disagiata. Il quarto e ultimo meccanismo si rifà direttamente alla *deumanizzazione della vittima*. La nostra percezione nei suoi confronti può essere ridefinita attraverso considerazioni circa la meritevolezza delle punizioni a lei inflitte addossandole, in tal modo, la colpa delle conseguenze. Abbiamo visto la costruzione socio-politica di un nemico che, per la minaccia che costituisce, viene penalizzato attraverso misure penitenziarie, sommata al flusso continuo, alla difficoltà di riconoscimento linguistico e culturale e alle condizioni di vita pessime all'interno delle strutture detentive, genera considerazioni di subumanità e di diversa considerazione rispetto ai bisogni di queste persone.

6. Le Persone

Coerentemente con il modello teorico-analitico mutuato da Zimbardo passiamo ora ad analizzare le riflessioni e gli atteggiamenti di alcuni dei protagonisti, almeno da come risultano dagli atti a disposizione.

6.1. Il direttore

Subito dopo l'aggressione a carico dell'assistente di polizia penitenziaria da parte dei due detenuti, successivamente brutalizzati, il direttore percepisce un livello di tensione che valuta superiore alla norma (p. 88). Nel corso della sua audizione in sede dibattimentale si evidenziano una serie di azioni che egli pone in essere nell'immediatezza del fatto che possiamo assumere come scatenante delle successive violenze. Dalle sue parole si intravede una chiara strategia finalizzata a prevenire quello che teme, ovvero una ritorsione nei confronti dei due detenuti. La sua sensazione di pericolo la deriva anche dall'ascolto dei compagni di detenzione dei due che biasimano il loro comportamento. Conosce le dinamiche del carcere, ovvero tutti quei meccanismi relazionali e comportamentali che abbiamo esplorato trattando della dimensione situazionale. Per questo decide di presidiare lo scenario dello scontro recandosi sul luogo dei fatti. Si preoccupa di attivare immediatamente quanto la legge gli consente per sanzionare e stigmatizzare l'aggressione primaria. È chiara la sua preoccupazione di dare un segno evidente di fermezza in modo da non lasciare spazio a una nefasta percezione di lassismo e impunità che potrebbe innescare ritorsioni incontrollate e illegittime. Per tale motivo ratifica la conduzione cautelare in isolamento, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica, riunisce il consiglio di disciplina che da un lato sanziona con il massimo previsto la condotta dei due detenuti e dall'altro propone al Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria l'adozione della sorveglianza particolare nei loro confronti. Redige con il Comandante di reparto una disposizione per il personale con la quale rammenta i doveri deontologici di tutti e fa divieto, a chiunque non ne abbia necessità di servizio, di recarsi nel reparto isolamento. In quella stessa giornata raduna quanto più personale possibile per «esplicitare meglio il contenuto di quella disposizione ... fare una chiacchierata con il personale, spiegare che sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti necessari, previsti ... dal regolamento penitenziario per sanzionare, nelle modalità di legge, l'episodio...» (p. 88). Non basta, chiede formalmente e sollecita telefonicamente al Provveditorato regionale il trasferimento dei due aggressori. Il livello regionale, pur potendo adottare il provvedimento, decide di inoltrare la richiesta direttamente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Questo, trattandosi di questione locale, non dà corso alla richiesta bloccando in tal modo i due detenuti in un contesto che, come abbiamo sottolineato, desta la viva preoccupazione del direttore circa la tenuta emotiva e reattiva del personale. In sostanza quest'ultimo cerca di placare con ogni mezzo formale qualunque desiderio di vendetta e ritorsione che, evidentemente, percepisce e valuta dal punto di vista della propria esperienza ma, in questo, viene lasciato solo. Nel corso della riunione con il direttore uno degli agenti presenti abbandona la stanza sbattendo la porta inveendo sul fatto che non ne può più di venire in servizio e rischiare di prendere botte. C'è tensione e paura, una miscela esplosiva e il direttore cerca di opporvi la ragione giuridica⁴. Dalle carte processuali si evince che almeno due persone, nei giorni successivi, gli avrebbero informalmente rappresentato preoccupazioni per quanto sta avvenendo o è avvenuto all'interno del reparto di isolamento. I due testi riportano la stessa risposta ricevuta ovvero il fatto di aver, da subito, disposto il divieto di accesso di estranei all'interno del reparto.

6.2. Il comandante del reparto

Un altro operatore sul quale si è concentrata l'attenzione del pubblico ministero e del giudice nel corso del dibattimento è il comandante del reparto

⁴ Una immagine efficace di una situazione di questo genere è descritta nel film di Daniele Vicari, *Diaz: non pulite questo sangue*, uscito nelle sale di tutta Italia nel 2012, e ispirato ai fatti delittuosi avvenuti all'interno della famigerata scuola Diaz di Genova al termine del G8 del 2001. Nel corso di una riunione ove si sta decidendo di fare irruzione nella scuola, un caposquadra, preoccupato delle possibili conseguenze alla luce della stanchezza e della rabbia accumulata dai suoi uomini, guardando i vertici del tavolo afferma, in modo agghiacciante, «...io i miei non li tengo più...».

di polizia penitenziaria. Egli ammette che i due detenuti gli sono stati portati al cospetto subito dopo l'aggressione ai danni del personale e prima di essere trasferiti definitivamente in isolamento. È interessante analizzare il suo comportamento in quel frangente. Innanzitutto afferma «sono rimasto chiuso in ufficio e ho dato solo disposizioni per l'isolamento ...» (p. 91) e dichiara che in quel frangente, almeno al suo cospetto, non si sono verificati momenti di tensione. Uno dei due detenuti aggrediti, il C.A., conferma che in prossimità dell'ufficio del comandante le prime violenze, subite nel trasferimento dalla sezione di appartenenza verso quella di isolamento, si sono bloccate. A questo punto il teste descrive il colloquio intercorso ed è molto interessante l'atteggiamento che pone in essere il comandante. Il C.A. continua la sua deposizione: «ha voluto sapere [il comandante] la situazione, perché era successo. Gli ho detto *guardi, è successo così e così*. Lui ha detto *guardi, io la devo mettere in isolamento*. Gli ho detto *e va beh, mi metta in isolamento, però mi faccia pagare la punizione, ma civilmente. Non è giusto che mi alzano le mani. Chi sono che mi devono alzare le mani? Ah, io non ho visto niente, io non so niente, se le hanno alzato le mani non lo so...*» (p. 62). Quello che succede subito dopo ce lo racconta un altro teste, un agente ausiliario che si trovava davanti all'ufficio del Comandante per chiedere un permesso. Egli vede molti agenti presenti e il detenuto uscire dall'ufficio per essere sottoposto a una fulminea gragnuola di schiaffi e calci al punto da farlo barcollare e specifica che «le violenze si sono poi fermate perché dalla porta dell'ufficio è uscito [il comandante], *rosso in faccia*, e ha guardato gli agenti con riprovazione» (p. 99). Per altro verso, occorre ricordare che è lui che redige la disposizione di grande sorveglianza, successivamente controfirmata dal direttore, alla quale è stata data grande importanza processuale con riferimento alla sua natura e funzioni. Il giudice si dilunga su tali aspetti, giungendo alla conclusione, francamente e con tutto il rispetto, irrealista che non se ne vede altra ragione «se non quella di “suggerire” agli agenti di non lasciare segni sui corpi dei detenuti e di evitare così che tali segni possano destare sospetto nei pubblici ministeri o in coloro che avrebbero poi ascoltato le dichiarazioni dei detenuti» (p. 110). A questo convincimento egli giunge dopo l'intenso interrogatorio dibattimentale subito dal comandante da parte del pubblico ministero. Il referto stenografico riportato in sentenza ci consegna un confronto drammatico nel corso del quale il primo cerca di spiegare che in caso di isolamento di un detenuto l'adozione di un tale provvedimento «è una prassi consolidata ... anche per evitare gesti inconsulti da parte dei detenuti» (p. 91). Nonostante tutti i tentativi del pubblico ministero di mettere in crisi la tesi del comandante quest'ultimo la ribadisce e la sua testimonianza viene giudicata imbarazzante (*ibidem*) e poco credibile. Con il senno del poi possiamo pensare che il pubblico ministero avesse visto lungo,

ipotizzando un intendimento cautelare rispetto alle prevedibili ritorsioni che, già subito dopo i primi momenti della vicenda, si intravedevano. Ce lo conferma, indirettamente, la testimonianza dell'ispettore B.L. che sul punto delle ragioni del provvedimento dichiara «sull'aggressione fatta a un agente da due detenuti disappunto da parte del personale ce n'era. Per cui si doveva tenere un bello scrupolo, e fare il nostro dovere, stare al di là di tutte le situazioni...» (p. 93). Le parole dell'ispettore e le domande del pubblico ministero orientano correttamente le motivazioni del provvedimento e questo, tra l'altro, è coerente con le affermazioni del direttore che, a fronte delle segnalazioni che gli vengono fatte, richiama costantemente il contenuto del provvedimento quale baluardo a difesa di eventuali abusi. Di fronte alla possibilità di ammetterlo il comandante ha preferito adottare una strategia elusiva credo per due motivi precisi. Vediamo il primo; «una eventuale risposta positiva alle domande rivolte dal pubblico ministero o dalle parti civili sulla responsabilità penale degli imputati avrebbe senz'altro comportato, ai sensi dell'articolo 63 del codice di procedura penale, l'interruzione dell'esame per l'emersione di indizi di correttezza anche a loro carico» (p. 106). Il secondo motivo è più complesso e interiore. Lo riassume il giudice parlando di un sistema di connivenze tra molti agenti che tende a isolare, disprezzare e additare di infamia coloro che non sono d'accordo. Non si sta affermando la vigliaccheria o la connivenza bensì la consapevolezza di dover gestire equilibri precari e delicati, salvaguardando la propria autorevolezza al fine di poter continuare a governare un sistema difficile. È probabilmente un aspetto poco comprensibile all'esterno, ma la dissociazione tra il potere formale, con i relativi oneri di risultato, e quello informale, occulto e sostanzialmente privo di responsabilità esigibili, crea tutte le condizioni per la genesi di *leadership* occulte e l'ingovernabilità del sistema. È noto, infine, il fatto che il potere dell'approvazione sociale, il bisogno di essere accettati, rispettati e considerati adeguati e integrati in un gruppo induce i più a conformarsi, in qualche modo, alle regole e ai comportamenti propri del gruppo di riferimento. Secondo Zimbardo, la pressione dei pari che spinge le persone a determinati atteggiamenti e comportamenti è, in ogni modo, alimentata dal desiderio delle persone di essere accettati e dal terrore di essere esclusi. Queste stesse considerazioni vengono riportate da Browning in varie parti del suo contributo (C.R. Browning, 1995, pp. 74, 182, 193-194) e non è un caso che l'infermiere M.P. imputi l'ostracismo nei suoi confronti, da parte dei suoi ex colleghi di lavoro, al fatto di aver detto al di fuori dall'ambiente penitenziario ciò che aveva visto a Bolzaneto. «Tutti sanno quello che è successo, ma non mi perdonano di averlo detto *fuori*. Dentro l'ambiente tutto è concesso, puoi anche avere una opinione diversa» (W. Cavatoì, 2004, pp. 57, 61).

6.3. L'educatrice

Secondo il giudice di Asti, la testimonianza dell'educatrice S.C. è una delle prove fondamentali del processo. L'educatrice, infatti, dichiara di essersi recata a sentire il R.C., e quest'ultimo colloca temporalmente tale visita all'incirca un mese dopo i fatti (p. 50). Ella descrive in modo impressionante e nei minimi particolari le lesioni sul corpo del detenuto che, a suo dire, «lui sosteneva che gli erano state procurate ... Non ha fatto nomi, però diceva che l'avevano picchiato ... lui mi aveva raccontato, dei poliziotti ... Mi raccontava che era lasciato nudo al freddo, che non era vestito e che gli davano solo acqua e del pane. Aveva fame, aveva freddo, voleva essere aiutato» (p. 76). A fronte di tale richiesta drammatica, l'educatrice afferma di essersi recata a riferire verbalmente al direttore e di essere stata da questo tranquillizzata sul fatto che fosse a conoscenza della questione e che aveva provveduto «subito quando era stato messo il detenuto in isolamento emettendo un avviso tramite il quale cercava di salvaguardare, impedendo di farlo toccare, il detenuto ... quindi non mi ha fatto fare neanche una relazione di servizio». (*ibidem*). Anche in questo caso, di fronte a una situazione che genera grave sgomento non si sente il bisogno di formalizzarla, tanto più che è evidente la violenza perpetuata. Piuttosto si riporta informalmente il fatto al direttore e ci si dice tranquillizzata dalla semplice constatazione dell'adozione da parte di quest'ultimo di un provvedimento di interdizione al reparto per i non addetti al servizio di cui, alla luce delle dichiarazioni e delle condizioni del detenuto, la S.C. stessa ha constatato l'inefficacia. A dire della teste neanche l'aspro rimbroto di un non meglio individuato graduato, avvenuto immediatamente dopo il colloquio con il direttore, ha scosso la raggiunta tranquillità che anzi «visto tale rimprovero ho ritenuto opportuno non andare più in isolamento» (p. 77). La questione non la riguarda più.

6.4. Il personale sanitario

È accertato che i due detenuti hanno avuto contatti non sporadici con personale sanitario. È altresì accertato che R.C. sia stato visitato e medicato da un medico e una infermiera a causa di alcuni tagli superficiali su di un braccio (p. 53) nel bel mezzo della settimana in cui le violenze sono state perpetuate con la maggiore intensità. Il giorno successivo a questa visita il detenuto viene inviato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Asti per la frattura di alcune costole e lì è stato debitamente visitato, refertato e curato. Anche il C.A. conferma che l'assistenza sanitaria è continuata durante il regime di isolamento. E inoltre è stato trasferito in urgenza al pronto soccorso

dell'ospedale civile di Asti a seguito di un tentativo di suicidio e in quella circostanza gli vengono prestate le cure del caso, ma non risulta agli atti alcun rilievo circa la presenza di lesioni di altra natura o dichiarazioni dell'interessato raccolte dal personale sanitario. In un caso come l'altro il personale infermieristico ha possibilità di visionare le condizioni delle persone e dei luoghi ove sono allocate. Credo che la sintesi migliore dell'atteggiamento del personale sanitario possa collocarsi all'interno di un'area di senso delimitata da due affermazioni riportate in sentenza. La prima appartiene al R.C. che, rispetto alle lesioni evidenti sul suo corpo, afferma che medici e infermieri del pronto soccorso «si se n'erano accorti, ma hanno fatto il loro e basta...» (p. 54), intendendo in tal modo che pur avendogli chiesto la causa degli ematomi si sono accontentati della versione dell'accidentalità da lui riferita, concentrandosi poi sulla frattura del costato. La seconda appartiene all'ex agente dai cui discorsi intercettati prende avvio l'intera inchiesta, che in dibattimento spiega: «quando venivano picchiati o meno, tante volte che arrivavano dalle discussioni, e si portavano dal medico e dicevano che volevano fare la denuncia, tante volte, o l'agente stesso o il medico, dicevano *a chi la fai la denuncia, che tanto questi lividi o altri segni te li puoi essere fatti benissimo durante la colluttazione col tuo compagno di cella, o meno* e quindi veniva detto *è inutile che tu fai queste denunce* e cercavi di chiuderla lì...» (pp. 70-71).

6.5. L'ispettore P.M.

In quel periodo coordinava l'unità operativa dove era compreso il settore dell'isolamento (p. 78) ed è considerato dal giudice un «dipendente integerrimo, fedele servitore dello Stato». In sede dibattimentale riferisce che un detenuto ivi allocato e non oggetto delle violenze chiese «più volte», per il tramite del personale che operava in sezione, di parlargli. Dichiarò di aver trascurato tale richiesta per l'incompatibilità personale derivante dal fatto che precedentemente lo stesso detenuto lo aveva denunciato. All'ennesima richiesta, tuttavia, considerata anche l'insistenza, il detenuto viene convocato in ufficio. Secondo l'ispettore quella «è stata l'unica persona che mi ha riferito quello che secondo lui stava avvenendo in quel periodo. E in pratica mi chiese di fare il possibile, di intervenire perché secondo lui stavano avvenendo delle cose che non andavano bene, nel senso, non ho chiesto e neanche mi ha dato lui dei dettagli, dei particolari, mi ha detto solamente che i due detenuti che erano stati portati in isolamento, per via dell'aggressione all'assistente, dice che venivano picchiati a distanza di giorni ... comunque lui non disse né nomi né cognomi e neanche particolari, mi disse solo di fare il possibile per interrompere quello che secondo lui stava avvenendo»

(p. 80). È interessante analizzare le parole che vengono usate e la logica del comportamento adottato di fronte al detenuto che sta denunciando delle violenze nei confronti di due compagni. L'interlocutore del detenuto è attento a chiarire che questo avveniva «secondo lui», lasciando quindi intendere la necessità di verificare tali affermazioni. Sarebbe stato sufficiente uscire dall'ufficio, percorrere pochi metri, e recarsi in isolamento per poterlo fare direttamente, ma questo non avviene. Nonostante le funzioni svolte nell'organizzazione, per l'ispettore il detenuto «è stata l'unica persona che mi ha riferito quello che secondo lui stava avvenendo». Singolare appare anche l'affermazione secondo la quale, nonostante i fatti che il detenuto sta riferendo l'ispettore riconosce che «non ho chiesto e neanche mi ha dato dei dettagli, dei particolari». Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo; questo contributo non intende riscrivere una sentenza né, tantomeno, esprimere giudizi di valore nei confronti di nessuno dei protagonisti. L'intendimento è quello di offrire spunti di riflessione per comprendere meglio le dinamiche situazionali e personali sottostanti agli accadimenti che stiamo trattando. È tuttavia evidente che l'ispettore P.M. cerchi di evitare un coinvolgimento che percepisce potenzialmente rischioso. Non possiamo affermarlo con certezza ma è plausibile che egli adotti tale comportamento perché sa o immagina i motivi di rancore di alcune delle persone coinvolte che potrebbero animare in seguito delle ritorsioni nei suoi confronti. Non possiamo dimenticare che l'agente B.C., in una intercettazione ambientale, lo ha descritto con toni di disprezzo perché viene visto come un rischio da cui difendersi (p. 103). È interessante notare che lo stesso atteggiamento difensivo viene tenuto allorché gli viene chiesto di descrivere le condizioni strutturali delle celle e, in particolare, il loro degrado. In quella circostanza, pur essendo un operatore che da lunghi anni lavora nell'istituto astigiano e che nel periodo in questione ha la responsabilità di quel settore, egli afferma: «direttamente non le ho viste, però lo rilevavo (...) quando gli agenti che sono in sezione fanno magari delle segnalazioni». Tornando alle dichiarazioni del detenuto l'ispettore non approfondisce, non chiede ulteriori notizie all'informatore, non scrive un'annotazione, non si reca a parlare con i detenuti oggetto di violenze e vessazioni, non ritiene di avvisare il suo superiore diretto se non informalmente e l'unica soluzione che prospetta non è la ricerca dei colpevoli⁵, ma il trasferimento dei detenuti.

⁵ Tra l'altro, l'operatore penitenziario riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria con il conseguente obbligo giuridico di attivarsi di fronte a una notizia di reato.

6.6. L'ispettore L.D.

Alla luce della testimonianza dell'educatrice S. C., un altro ispettore compare sulla scena: essa dichiara di essersi recata dal R.C. in sua compagnia e precisando che lo stesso era presente nel corso del colloquio con il detenuto (p. 76). Orbene la descrizione che l'educatrice fa delle condizioni di quest'ultimo non lascia dubbi circa l'origine e la natura delle lesioni riscontrabili *de visu*, ma, neanche in questo caso, questo ispettore, ufficiale di polizia giudiziaria, procede ad approfondire e riscontrare formalmente quanto constatata e a trasmettere le sue risultanze al pubblico ministero e al direttore dell'istituto. Anzi quando viene sentito in dibattimento si limita a dire «di non ricordare specificatamente di aver preso parte al colloquio descritto dalla S. C., ma di non poter escludere di averla accompagnata» (p. 97). Ora, come premesso, non è nostra volontà reinterpretare le affermazioni dei testi però le due testimonianze non collimano. Non è infatti possibile che, anche laddove l'ispettore non fosse stato direttamente al fianco della S.C., fatto non negato ma più semplicemente non ricordato, sembra poco probabile che quest'ultima, così sconvolta al punto da sentirsi fisicamente male, non si sia nell'immediatezza confrontata con il suo accompagnatore.

6.7. Violenti, indifferenti ed eroi

Ad Asti i protagonisti più violenti appartengono a un gruppo che è disponibile, e che per questo viene legittimamente utilizzato, in caso di bisogno per affrontare i detenuti riottosi e violenti. Secondo uno degli agenti che hanno testimoniato, «è ormai una prassi che quando un detenuto crea disordine all'interno di una sezione, o aggredisce personale della polizia penitenziaria, viene portato poi in isolamento. Quando succedono fatti un po' più gravi, vengono chiamati dal capoposto sorveglianza alcuni agenti, che generalmente sono sempre gli stessi, ossia quelli che non hanno problemi ad alzare le mani» (p. 66). Si ripropone quanto evidenziato da Browning nel suo studio (C.R. Browning, 1995). In questa come in quelle, ancor più gravi, circostanze solo una parte dei membri dei gruppi in questione si adopera attivamente nelle violenze. Gli altri decidono di assistere passivamente. Browning calcola, nel suo caso, che il gruppo che risultava più attivo, che si dava più spesso volontario per la mattanza degli ebrei, era pari a circa un decimo del totale dei membri del reparto. Nel nostro caso è difficile quantificare esattamente tale proporzione. Certo è che in una sua deposizione uno dei detenuti complessivamente riconosce negli album fotografici che gli vengono sottoposti ben diciotto persone che, a suo dire, lo avrebbero picchiato.

Sarà un caso ma questo gruppo è pari, all'incirca, a un decimo dell'intero reparto. La restante parte non partecipa alle violenze. R.C. dichiara con certezza che «durante la sua detenzione in isolamento erano presenti appartenenti alla polizia penitenziaria che non lo picchiavano e che non hanno partecipato neanche una volta ai pestaggi» (p. 54). Anche all'interno della caserma di Bolzaneto le testimonianze riportano lo stesso meccanismo; «non tutti hanno usato violenza, alcuni (due o tre) hanno compiuto gesti isolati di sdegno verso i colleghi, ma la maggior parte ha coperto gli abusi. Certamente nessuno ha fatto niente per fermarli» (W. Cavatoni, 2004, p. 33). Chi non se la sente sceglie apparentemente di non sapere, non vedere, non riferire ma questo non costituisce una innocua e innocente neutralità. Il giudice sottolinea «l'evidente carisma degli imputati che erano adusi a compiere le spedizioni verso i detenuti per conto di altri soggetti, volessero o meno delegare tali incombenze» (p. 115). In tal senso è da interpretare il «macabro regalo» (p. 116), che uno degli aggressori più attivi fa all'assistente aggredito dai due detenuti, del codino che gli ha personalmente strappato durante una delle aggressioni. Il frazionamento del gruppo è un fenomeno che sia Zimbardo che Browning rilevano nel corso dei loro studi. Il primo (P.G. Zimbardo, 2008, p. 312) individua un gruppo che definisce di *guardie cattive*, il cui comportamento si caratterizza per gli abusi umilianti, sadici e degradanti. A questo primo nucleo ne corrisponde un secondo che, per quanto rude ed esigente e senza manifestare alcuna simpatia nei confronti dei detenuti, non dà corso a nessun intervento di tipo vessatorio. Un terzo gruppo che definisce *guardie buone* completa il quadro. In questo caso non solo non danno corso a comportamenti abusanti e violenti ma «talvolta hanno mostrato sollecitudine per la condizione dei detenuti» con piccoli gesti di aiuto e conforto. Zimbardo trova un interessante parallelismo tra questa tripartizione comportamentale e quella riscontrata da Lifton nel suo studio sui medici delle SS che operavano ad Auschwitz. Anche in questo caso a fronte di un gruppo di *zelanti*, disumani e crudeli, corrispondeva un secondo gruppo di *metodici*, senza eccessi di umanità o di sadismo, e un terzo gruppo di *riluttanti* (R. Lifton, 2004, pp. 259-260). Anche Browning, trattando del famigerato 101° battaglione di polizia militare germanico operante in Polonia, ci descrive una situazione analoga per cui «per le azioni più piccole si usavano volontari o si chiamavano i poliziotti più disposti a uccidere; talvolta si sceglieva tra coloro che non facevano lo sforzo di tenersi alla larga quando venivano formati i plotoni di esecuzione. Chi non voleva uccidere non era costretto a farlo, neppure nelle azioni più importanti e neppure di fronte alle insistenze degli ufficiali» (C.R. Browning, 1995, p. 178). All'interno di quel battaglione si vennero a creare, anche in questo caso, tre gruppi distinti. I *carnefici incalliti*

ovvero colori i quali andavano alla ricerca di occasioni per uccidere e festeggiavano le loro prodezze; un gruppo molto più numeroso di persone che fecero tutto quello che venne loro ordinato senza esporsi al confronto con le autorità o al giudizio dei loro compagni per timori di ritorsioni o di un giudizio di debolezza ma che, allo stesso tempo, non si offrì mai volontario né si vantò o festeggiò gli eccidi; un piccolo gruppo che sistematicamente si sottrasse alle uccisioni. Una cosa altrettanto evidente è che a Stanford piuttosto che ad Auschwitz, a Treblinka, ad Asti piuttosto che a Genova e chissà in quanti altri contesti e situazioni di questo genere, nessuno tra i compagni, nemmeno tra quelli che si erano sottratti alle violenze, sia mai intervenuto per impedire che i “cattivi” vessassero i detenuti. L’atteggiamento e il conseguente comportamento inerte di questi ultimi, secondo Zimbardo, costituisce «una pietra angolare della malvagità, perché permette ai perpetratori di credere che altri, al corrente di ciò che accade, l’hanno accettato e approvato, anche se soltanto con il loro silenzio» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 430). L’Autore rinforza tale pensiero affermando che «uno dei contributi al male più cruciali, e meno riconosciuti, viene dal silenzioso coro di coloro che guardano ma non vedono, sentono ma non ascoltano. La loro silenziosa presenza sulla scena del male rende ancora più indistinta la tenue frontiera tra bene e male» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 453). I testimoni inerti di comportamenti violenti e umilianti si macchiano di quello che Zimbardo definisce il *male dell’inerzia* che consente la persistenza di tali comportamenti da parte degli altri (P.G. Zimbardo, 2008, p. 457). Le stesse considerazioni riguardano anche i fatti di Abu Ghraib, segno evidente che possono cambiare i contesti, i momenti storici e i protagonisti ma che i meccanismi della violenza istituzionale si perpetuano a parità di condizioni. Anche in questo caso, infatti, Zimbardo individua gli *esecutori* delle violenze, i *facilitatori* e gli *osservatori* che con «le loro facce sorridenti e silenziose» non le hanno denunciate e che hanno costituito «la prova sociale del fatto che era accettabile continuare a fare qualunque cosa» (P.G. Zimbardo, 2008, pp. 549-550). Ci sarebbe ancora da valutare la presenza di un quarto gruppo, quello che ci rassicurerebbe. Siamo parlando di quelli che ci piacerebbe vedere agire contro il male. Sarebbe la conferma che il bene può trionfare anche nelle situazioni più terribili e umanamente o istituzionalmente più opache. Siamo parlando di persone che si frappongono alle dinamiche della violenza e dell’abuso al di là delle probabili conseguenze. Dei veri e propri *eroi*. La Arendt riporta alcuni casi di eroismo, in particolare quello di un sergente dell’esercito tedesco, Anton Schmidt, che nel corso del secondo conflitto mondiale, in Polonia, comandava una pattuglia che raccoglieva soldati tedeschi sbandati e, nel contempo, aiutava partigiani ebrei fornendogli, senza alcuna contropartita, documenti

falsi e mezzi di trasporto. Tale attività durò qualche mese fino alla sua scoperta, l'arresto e la fucilazione. Sono interessanti le considerazioni che l'Autrice fa di questo episodio e della testimonianza che di questo fu fatto nel processo Eichmann «quei due minuti furono come un improvviso raggio di luce in mezzo a una fitta impenetrabile tenebra, un pensiero affiorò alle menti, chiaro, irrefutabile, indiscutibile: come tutto sarebbe stato oggi diverso in quell'aula, in Israele, in Germania, in tutta l'Europa e forse in tutti i Paesi del mondo, se ci fossero stati più episodi del genere da raccontare» (H. Arendt, 2001, pp. 237-238). La Arendt continua affermando che «nessuna cosa umana può essere cancellata completamente e al mondo c'è troppa gente perché certi fatti non si sappiano: qualcuno resterà sempre in vita per raccontare. E perciò *nulla può mai essere praticamente inutile*, almeno non a lunga scadenza». «Eroe è chi vede il dolore infero, e decide di prender partito» (P.G. Zimbardo, 2008, p. XXI). L'eroismo, al pari del male è "banale" nel senso che «ognuno di noi è un eroe potenziale, che aspetta il giusto momento situazionale per decidere di fare qualcosa per aiutare gli altri, nonostante il rischio e il sacrificio personale» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 29). Così come i "malvagi" anche gli "eroi" sono persone comuni e, così come per i primi, non esistono attribuzioni disposizionali della bontà. Anche in questo caso è la componente situazionale che gioca il suo potenziale e che fa esprimere alcuni comportamenti piuttosto che altri. L'eroe è un uomo di principi più che di legge e l'atto eroico deve tentare di cambiare il sistema, sanare una ingiustizia, correggere un errore e se sfocia solo in cambiamenti e azioni di facciata, mentre la situazione rimane immutata, allora quel gesto non ha valore. Per l'infermiere M.P. questa è una questione ben chiara: «la mia grande paura è che il nostro gesto non abbia insegnato niente a nessuno» (W. Cavatoì, 2004, p. 67). Se non c'è impatto reale siamo di fronte a quello che Zimbardo chiama «pseudoeroismo» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 633). L'eroismo si differenzia dalla semplice disobbedienza individuale in quanto, per essere tale, deve produrre cambiamenti nella situazione o nell'organizzazione della stessa e non soltanto in alcune delle sue condizioni. In tal senso nessuno ad Asti, non solo in carcere ma anche nelle aule di giustizia, può essere definito un eroe. Le carte processuali ci consegnano un contesto ove tutti hanno timore di esporsi a fronte del rischio di subire un danno da una qualche entità, sia essa la giustizia o i colleghi di lavoro o le persone che hanno già dato prova di comportamenti violenti. Circa quest'ultimo timore non credo ci si debba prolungare più di tanto per la sua ovvia comprensibilità. Molto più interessante è cercare di capire i meccanismi di soggezione che impediscono a quegli operatori, che costituiscono la maggioranza silenziosa che con la sua inerzia legittima e rinforza quei comportamenti, di prendere posizione, denunciarli e

contrastarli. La ritorsione che temono non è fisica ma non per questo meno insidiosa e potente. Gli autori delle violenze esercitano la loro prevalenza utilizzando essenzialmente due strumenti. Il primo, che si ritrova nei contributi di Browning (1995, p. 194) e Junger (2011, pp. 128-132), fa riferimento al giudizio di vigliaccheria nei confronti di chi non si presta a compiere determinati comportamenti considerati un dovere, anche se sono violenti. Nel caso astigiano si riportano i commenti svalutanti svolti dagli imputati nei confronti dei colleghi e dei superiori che non solo non li “coprono”, ma li denunciano (pp. 102-103). Essere tacciati di vigliaccheria implica la critica e l’interdizione collettiva che riduce all’isolamento e al margine del gruppo. In un contesto quale quello penitenziario la solitudine e l’ostracismo dei colleghi è una condizione di estrema debolezza e disagio. D’altra parte la denuncia espone l’autore perché colpisce esattamente chi, nel gruppo, è capace di azioni di contrapposizione e di tenuta dell’ordine rispetto ai detenuti da molti, troppi, vissuti e percepiti come un gruppo di nemici pericolosi. Come tale è un’azione che, a causa delle sue conseguenze penali o disciplinari, indebolisce l’intero gruppo che, quindi, si sente più indifeso. La conseguente reazione è diretta alla punizione del responsabile di tale destabilizzante effetto.

7. Conclusioni e prospettive per una prevenzione

*«Un essere umano fa quello che è suo dovere fare,
qualunque siano le conseguenze personali,
gli ostacoli, i pensieri, le pressioni.
Questa è la base di tutta la moralità umana».*
John Fitzgerald Kennedy

Secondo l’aforisma appena citato i protagonisti di questa vicenda non sarebbero esseri umanamente morali. Sono quindi “mele marce” che si collocano al di fuori dall’alveo della moralità umana? Secondo Zimbardo ovviamente no e il loro comportamento deriverebbe dal contesto in cui hanno operato. Tra l’altro il richiamo al *fare in ragione di un dovere* è un principio relativo se solo si pensa che i peggiori criminali che si sono macchiati di crimini di guerra o di genocidi spesso, in sede di giudizio, hanno fatto riferimento al fatto di aver dato seguito semplicemente agli ordini superiori e al proprio dovere di militare o di pubblico funzionario. Speriamo di aver dimostrato che nei suoi meccanismi essenziali le vicende astigiane non sono diverse da analoghe vicende occorse in tempi, luoghi, circostanze e livelli di gravità molto diversi tra loro. Abbiamo già detto che se appare azzardato

proporre un parallelo tra le violenze perpetuate in un carcere italiano nei primi anni 2000 con quelle poste in essere nell'ambito di un genocidio quale quello ebraico o all'interno di un carcere iracheno, quando tutto intorno si svolgeva una guerra molto complessa, è anche opportuno sottolineare che lo stesso Zimbardo si occupa di questi fenomeni attraverso le lenti sperimentali di una esperienza condotta in un sotterraneo di una università coinvolgendo casualmente un gruppo di studenti. Il modello teorico esplicativo che elabora descrive meccanismi validi trasversalmente per tutti gli scenari che contemplano una serie di caratteristiche. Affermare questo significa dire che individuati i meccanismi di base di questi fenomeni è possibile prevederne lo sviluppo infausto in termini di condotte abusanti sino alla vera e propria tortura. Ciò rende possibile sperare di poter prevenire questo genere di comportamenti laddove, per contro, una visione più connotata in termini di responsabilità individuale o, come dice Zimbardo, un approccio eziologico disposizionale, è naturalmente più orientato alla repressione post facto. Alla luce di queste considerazioni il primo passo necessario per una politica preventiva è costituito dalla *presa di coscienza delle dinamiche situazionali* e della loro influenza sul comportamento delle persone. Questa è ritenuta l'azione prodromica per far crescere la resilienza delle persone e delle collettività (P.G. Zimbardo, 2008, p. 460). Secondo questa visione una organizzazione che non ne abbia coscienza e non attivi dei bilanciamenti è da considerarsi colposamente responsabile. Come dice Zimbardo «non siamo schiavi del potere delle forze situazionali ma dobbiamo imparare i metodi per resistere e opporci» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 612). In ogni situazione ci sono persone che vi resistono e quindi si tratta di ampliare il loro numero riflettendo su come siano stati capaci di farlo. Zimbardo giunse a elaborare un decalogo al quale ci ispireremo nel declinare le azioni che riteniamo importanti per una strategia di prevenzione. A partire dalle considerazioni svolte nelle pagine che precedono credo si possano distinguere tre livelli di prevenzione.

7.1. La prevenzione generale

Un primo livello che definirei di *prevenzione generale* che si faccia carico di agire sulle forze situazionali di sistema. In tal senso *le azioni che tendono a riconsiderare l'attuale politica criminale*, che limita grandemente la funzione rieducativa della pena attraverso lo sbarramento delle varie ostatività, e la ricerca di soluzioni penali alternative alla pura detenzione per categorie quale quella dei tossicodipendenti e degli stranieri, potrebbero fare da quadro a una riumanizzazione del sistema penitenziario. Ampliare il dibattito sugli effetti negativi sulla percezione sociale di un diritto belligerante sarebbe im-

portante per riportare la barra sul senso da conferire all'azione penale e, in ultima istanza, sul tipo di atteggiamento da mantenere nei confronti delle persone in carcere, oggi spesso confuse per meri nemici da neutralizzare. Al di là di queste azioni che, ovviamente, riguardano le scelte politiche di fondo, in termini più immediati rispetto al campo penitenziario parrebbe opportuno cogliere il suggerimento di Zimbardo relativo alla necessità di *far prendere coscienza dell'influenza che possono avere le forze situazionali* presenti dentro e fuori il contesto carcerario. Questo implicherebbe l'elaborazione e lo svolgimento di specifici programmi di formazione per tutte le categorie professionali operanti in modo da ammettere e far percepire la vulnerabilità del singolo di fronte alle dinamiche situazionali, muovendo, in tal modo, un primo passo per aumentare le resistenze a quelle influenze nocive e sviluppare strategie efficaci per rinforzare la resilienza delle persone. Abbiamo avuto modo di riflettere sul fatto che nelle varie situazioni la deumanizzazione, elemento prodromico al passaggio all'atto, è facilitata da una serie di condizioni, pratiche e procedure che, massificando l'insieme dei detenuti e collocandoli in contesti gravemente degradati e anonimi, li spersonalizzano. In questo senso un *serio e periodico piano di manutenzione delle strutture* potrebbe contrastare l'anonomo degrado che in genere fa da contorno agli episodi di vessazione. Per altro verso l'efficienza dei locali di pernottamento annullerebbe la tentazione di utilizzare celle inadeguate per indurre sofferenze e disagio. Nel concetto e nella pratica di massificazione penitenziaria si genera quel flusso indistinto e anonimo che facilita la deumanizzazione. Le direttive dipartimentali degli ultimi due anni insistono sulla necessità di dare corso alle previsioni di cui all'articolo 115 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento laddove viene prescritta l'assegnazione negli istituti in ragione di criteri di omogeneità con riferimento al trattamento più opportuno in ragione delle diverse caratteristiche di tali gruppi. La via della *differenziazione e del raggruppamento omogeneo in ragione delle diverse pericolosità e necessità* può limitare la deumanizzazione riducendo l'indifferenziazione e soprattutto facilitando operativamente le azioni trattamentali che costituiscono il contrappeso più efficace rispetto a questo fenomeno. La restituzione della dignità alle persone, sottraendole all'ozio e all'inedia, è di per sé un deterrente alla loro potenziale aggressività e di conseguenza alla reattività del personale. Da parte di quest'ultimo la partecipazione a un processo logico meno caotico e casuale facilita la riacquisizione di un senso di appartenenza e limita la frustrante percezione di inutilità. Se la deumanizzazione del detenuto lo priva di quelle caratteristiche che possono far leva sulla nostra moralità impedendoci così di usare i nostri freni inibitori consentendo l'uso nei suoi confronti di abusi e violenze, non dobbiamo dimenticare che un al-

tro elemento scatenante è la percezione di non essere individuabile, di essere parte di un insieme indistinto. Affrontare l'anonimato relazionale significa intervenire su almeno due aspetti. Il primo, banale quanto oggetto di recenti controversie, è la *facile identificazione dell'operatore*, anche alla luce del fatto che in molti Paesi europei è un fatto ormai acquisito. Non si tratta di adottare un atteggiamento punitivo nei confronti del personale o di mettere a repentaglio la sua sicurezza, più semplicemente annullare l'anonimato in quanto elemento situazionale favorente condotte abusanti. Il secondo aspetto riguarda la necessità di limitare il corto circuito relazionale dovuto al fatto che, soprattutto in alcune zone del territorio nazionale, molta parte del personale vive accasermato all'interno delle strutture detentive e questo rende difficile e discontinua la relazione con altri contesti relazionali che non siano quelli propri di quelle strutture. Agire su tale aspetto potrebbe arricchire la visione delle cose e lo sviluppo del pensiero critico, stemperando tensioni viceversa incapsulate in una logica coatta. È duro constatare che alcuni dei protagonisti negativi della vicenda esprimono sintomi gravi di disagio e isolamento sociale che, non adeguatamente intercettati e gestiti all'interno della struttura, hanno contribuito a generare effetti devastanti.

7.2. La prevenzione operativa

Il secondo livello individua una *prevenzione operativa* finalizzata a contrastare le forze situazionali proprie di ogni singolo e specifico contesto detentivo. In questo ambito la leva organizzativa può fare molto. Innanzitutto *la codificazione di regole e procedure d'ingaggio* da applicare in caso di fatti potenzialmente a rischio di ritorsione può limitare le condotte arbitrarie e abusanti. Nel caso astigiano, ad esempio, uno dei fattori precipitanti è stato il fatto che, nonostante le richieste avanzate sulla base dei timori, non si sia proceduto ad autorizzare l'immediato trasferimento per opportunità dei due detenuti esponendoli così alla ritorsione. Sempre dal punto di vista organizzativo, oltre a prevedere procedure di separazione e mediazione dei conflitti sono esplicitamente da *vietare tutta una serie di prassi che non trovano alcuna giustificazione e che hanno una forte connotazione disumanizzante*. Ci si riferisce, in particolare, alle pratiche di denudamento, di contenzione, di isolamento e di deprivazione. A tali divieti deve corrispondere la *previsione di precise e individuali responsabilità dirette* a farli rispettare nella quotidiana gestione. Abbiamo visto l'effetto che la deindividuazione genera rispetto alle derive abusanti. La percezione di una responsabilità diffusa abbassa il senso di quella individuale. Manconi e Calderone, analizzando una serie di morti avvenute in contesti detentivi o comunque caratterizzati da coazione, ne

sottolineano la complessa genesi ed evoluzione «dove si intrecciano reati e negligenze, atti criminali e omissioni di soccorso, irregolarità e abusi, colpe professionali e ottusità burocratiche» (L. Manconi, V. Calderone, 2011, p. 30). Occorrono azioni che dipanino tale groviglio non tanto, ovviamente, per cercare un capro espiatorio in caso di necessità, quanto per ridurre quella sensazione di deresponsabilizzante anonimo distacco che fa sì che la morale si affievolisca sino a eclissarsi. Legare le persone a dei risultati attesi può aiutare a rinforzare la consapevolezza della prospettiva temporale nel senso di evitare di vivere in un “presente dilatato” ovvero con una prospettiva che offusca gli obblighi morali acquisiti nel passato e, contestualmente, non ci consente di percepire le responsabilità future delle nostre azioni presenti. Ancorare le azioni odierne al passato e al futuro consente di limitare il rischio di violenze e abusi o, per dirla come Zimbardo, «il potere situazionale risulta indebolito quando passato e futuro si combinano per tenere a freno gli eccessi del presente» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 620). *Non transigere o far transigere sulle proprie e altrui responsabilità* delle decisioni e delle azioni rende più resistenti alle influenze sociali. L'azione di sostegno agli imperativi morali pregressi si può ottenere anche attraverso un'azione di revisione critica dei propri comportamenti. Da un lato *istituzionalizzare momenti di debriefing rispetto agli eventi critici e alle loro conseguenze sulla nostra sensibilità e reattività*. Zimbardo arriva a definire tale pratica come una *lezione di educazione morale* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 358). In questo senso è *necessario riconoscere gli errori in modo da non perseverare su quella strada, non giustificarli o razionalizzarli, non continuare a sopportare cattive e immorali azioni*. Per altro canto è *necessario, a prescindere dai momenti critici, sviluppare e diffondere un pensiero critico a partire da semplici atteggiamenti apparentemente innocui*. Occorre *astenersi e contrastare quei piccoli episodi che paiono, di primo acchito, come dei semplici peccati veniali come piccole prepotenze, dileggio, dispetti*. Secondo Zimbardo «possono diventare il trampolino per peccati ben più gravi. Le grosse cattive azioni nascono sempre da piccoli episodi che sembrano banali, ma ricordate che il male è una china pericolosa. Una volta avviati su quel sentiero, è facile scendere sempre più in basso» (P.G. Zimbardo, 2008, p. 622). È un lavoro minuzioso ma essenziale che implica una grande e costante attenzione. Indubbiamente coinvolge i vertici organizzativi ma, in realtà, nessuno può sentirsene esentato. *Occorre, in altre parole, essere più attenti alle parole, ai termini, alle azioni di agenti influenzanti, notare i segnali situazionali, stimolarsi a una costante lotta alla distrazione, curare con grande attenzione il modo in cui le questioni vengono presentate per l'influenza che tale modo può avere sulle nostre emozioni e sui nostri pensieri*. Secondo Zimbardo è cruciale la consapevolezza del potere del *framing* ri-

spetto all'orientamento delle idee e dei comportamenti altrui. In quest'ottica diventa importante *monitorare il campo facendo attenzione alla costituzione di gruppi che possono sviluppare norme di comportamento proprie e che possono attivare una forza attrattiva nei confronti di esterni che possono sviluppare un desiderio di accettazione tale da essere disposti a fare di tutto per essere cooptate all'interno del gruppo stesso*. Tutte queste azioni rientrano negli sforzi tesi a rinforzare la resistenza individuale al pensiero comune, quando questo può essere foriero di atteggiamenti e comportamenti nocivi attraverso la ricerca e l'associazione con altri che condividono le stesse perplessità. Nelle azioni di ascolto, analisi e comprensione occorre inserire anche quelle a supporto del personale che affronta la quotidianità con il suo carico di disagi e paure. Non prevedere *momenti di decompressione* attraverso il confronto può comportare l'accumularsi di tensioni che costituiscono il corollario delle violenze e degli abusi. L'insieme degli interventi sin qui elencati altro non determinano che quanto auspicato da vari organismi Internazionali⁶ che hanno richiamato la necessità di rendere possibile una *coesistenza più amichevole fra guardie e detenuti* (P.G. Zimbardo, 2008, p. 362). L'ottenimento di un clima più sereno e di una migliore vivibilità non solo assume le dimensioni di un obiettivo trattamentale perseguibile ma anche quelle di uno strumento di prevenzione dell'aggressività sia auto che etero diretta.

7.3. La prevenzione speciale

Il terzo livello integra la *prevenzione speciale*, ovvero tutte quelle sanzioni e cautele che debbono essere messe in campo dopo avvenimenti di violenza e abuso. Da questo punto di vista l'episodio astigiano ci offre vari spunti di riflessione. Innanzitutto, come abbiamo già avuto modo di dire con riferimento alla necessità di darsi precise regole d'ingaggio, all'avverarsi di episodi che possono lasciar prevedere una reazione occorre cautelativamente separare le parti coinvolte. D'altra parte la tempistica delle risposte è un elemento fondamentale nel senso che il suo dilatarsi è proporzionale al rischio di rendere inefficaci le misure di cautela e di prevenzione. Tra l'altro tale inefficacia si lega al dato percettivo che, come abbiamo visto, è un elemento di forte impatto nella costruzione e nella legittimazione di una situazione caratterizzata

⁶ La regola 64 della Raccomandazione REC(2006)2 del Comitato dei ministri degli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, adottata l'11 gennaio 2006, non a caso, cita il fatto che «buoni rapporti professionali tra il personale e i detenuti rappresentano un elemento essenziale della sicurezza dinamica per disinnescare eventuali incidenti o ristabilire l'ordine con il dialogo e la trattativa».

da tratti disumanizzanti, violenti e abusanti. In tal senso lasciatemi ricordare che alcune richieste espresse dal direttore dell'istituto di pena astigiano non hanno trovato riscontro o sono giunte con tempi incongrui rispetto all'impatto che avrebbero avuto se fossero state più celeri. E ancora, i tempi del giudizio e le sue conclusioni meritano una riflessione. Dal momento delle intercettazioni che fanno emergere i fatti in esame al rinvio a giudizio dei responsabili passano sei anni e, da quel momento alla sentenza finale della Cassazione passa un ulteriore anno. Tutto questo non ha solamente un effetto processuale, nel senso che non facilita i ricordi dei testimoni, ma soprattutto nel clima interno, sia per l'assenza di una risposta sia per gli effetti che la tensione dell'attesa possono determinare nella relazione tra i gruppi e gli individui. Sul punto delle decisioni giudiziarie assistiamo, anche in questo caso, a un comportamento anestetico – sterilizzante che determina sicuramente reazioni e prese di posizione ma, sostanzialmente decide di non punire. La mancata punizione altro non fa che lasciare intendere, seppure contro le volontà dei decisori, la riconferma dell'impunità dei protagonisti negativi della vicenda. Giuridicamente i percorsi tecnico processuali e dottrinali hanno una loro logica, anche se la scelta del giudice di evidenziare l'assenza di una fattispecie più calzante rispetto a quella ordinariamente utilizzata in episodi di questo genere, ha fatto discutere ed è stata sconfessata dalla stessa Cassazione. Rimane il fatto che risulta incomprensibile ai più oppure, cosa ancor più grave, lascia al profano l'idea amara e pericolosa che non si possa fare nulla per far fronte a tali violenze e che i torturatori vadano sempre impuniti. Tra l'altro questo genere di decisione giudiziaria rende più fragile anche quella amministrativa disciplinare, di per sé già più debole dal punto di vista della sua formazione. Un iter giudiziario di questo genere non aiuta nessuno a denunciare e, quindi, a modificare il meccanismo della violenza interistituzionale. Mauro Palma, nella post-fazione al testo di Sarzotti (2012, p. 139), evidenzia chiaramente che la sentenza che ha fatto da trama al presente contributo e il successivo pronunciamento della Cassazione, costituiscono un «possibile messaggio di impunità». Abbiamo assistito a un pericoloso paradosso giuridico. Per dirla come Palma, si è visto ciò che è positivamente possibile e al contempo drammaticamente negabile. Il giudice ha accertato i fatti, li ha descritti e infine definiti come tortura e, immediatamente dopo, si è dichiarato impossibilitato a perseguire i responsabili in ragione dell'assenza di una specifica fattispecie penale. Palma parla di responsabilità politica, di quella politica che non ha ritenuto, nel tempo, di inserire una norma in tal senso nel codice penale. Certo è che non credo sia l'unica responsabilità. Quell'eroismo necessario non si genererà solo perché c'è una fattispecie penale che delinea ambiti e conseguenze della tortura. Certo servirà anche que-

sto ma sarà soprattutto necessario che si riesca, nel complesso, ad affiancare a tale previsione penale la percezione personale che sia possibile modificare l'architettura sistemico – situazionale che fa da sfondo a questo genere di avvenimenti e questo, dal nostro punto di vista, implica l'assunzione di misure coerenti con i tre livelli di prevenzione prospettati.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Arendt Hannah (2001), *La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano.

Bandura Albert, Underwood Benton, Fromson M. Erving (1975), *Disinhibition of Aggression through Diffusion of Responsibility and Dehumanization of Victims*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 9, pp. 253-269.

Bonini Carlo (2009), *A.C.A.B., all cops are bastards*, Einaudi, Torino.

Browning Christopher (1995), *Uomini comuni: polizia tedesca e "soluzione finale" in Polonia*, Einaudi, Torino.

Buffa Pietro (2006), *I territori della pena: alla ricerca dei meccanismi di cambiamento delle prassi penitenziarie*, Ed. Gruppo Abele, Torino.

Cavato Walter (2004) a cura di, *Io, l'infame di Bolzaneto: il prezzo di una scelta normale – la storia di Marco Poggi*, Yema, Modena.

Cucchi Ilaria, Bianconi Giovanni (2010), *Vorrei dirti che non eri solo: storia di Stefano mio fratello*, Rizzoli, Milano.

Dal Lago Alessandro (1998), a cura di, *Lo straniero e il nemico. Materiali per l'etnografia contemporanea*, Costa & Nolan, Genova-Milano.

Donini Massimo, Papa Michele (2007), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano.

Gallo Ermanno, Ruggiero Vincenzo (1989), *Il carcere immateriale*, Sonda, Torino.

Goffman Erving (1968), *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.

Garland David (2008), *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano.

Kiernan Ralph J., Kaplan Robert M. (1971), *Deindividuation, Anonymity and Pilfering*, Proceedings of the Fifty-First Annual Meeting of the Western Psychological Association, in *American Psychologist*, XXVI, pp. 752-771.

Jakobs Gunter (2003), *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Gunter Jakobs, Manuel Cancio Melià, *Derecho penal del enemigo*, Civitas Ediciones, Madrid.

Junger Sebastian (2011), *War: come i soldati vivono la guerra*, Sperling & Kupfer, Milano.

Lifton Robert (2004), *I medici nazisti*, Rizzoli, Milano.

Manconi Luigi, Calderone Valentina (2011), *Quando hanno aperto la cella: Stefano Cucchi e gli altri*, Saggiatore, Milano.

Mathiesen Thomas (1996), *Perché il carcere?*, Ed. Gruppo Abele, Torino.

Sapienza Goliarda (2012), *L'Università di Rebibbia*, Einaudi, Torino.

Sarzotti Claudio (2012), *La carogna da dentro a me. Pièce teatrale liberamente tratta da una sentenza penale*, con post-fazione di Mauro Palma, Ed. Gruppo Abele, Torino.

Sclavi Marinella (1993), *Ridere dentro: un seminario sull'umorismo in carcere*, Anabasi, Milano.

Seligman Martin (1975), *Helplessness: on Depression, Development and Death*, Freeman, San Francisco.

Sofri Adriano (1997), *A doppia mandata*, Stampa Alternativa, Roma.

Wilde Oscar (1991), *Ballata del carcere e altre poesie*, Mondadori, Milano.

Wilson James Q., Kelling George L. (1982), *Broken Windows. The Police of Neighborhood Safety*, in *Atlantic Monthly*, CCXLIX, n. 3, pp. 29-38.

Zimbaro Philip George (2008), *L'effetto Lucifero: cattivi si diventa?*, Cortina, Milano.

«CARCERE E TORTURA». NOTE E COMMENTI A MARGINE DEL SAGGIO DI PIETRO BUFFA

Amedeo Cottino

L'articolo commenta il saggio di Pietro Buffa sulla violenza in ambito penitenziario. Nell'esprimere un giudizio positivo nei confronti del lavoro, l'Autore offre un contributo interpretativo ai fatti del caso Asti e propone una prospettiva di intervento che responsabilizzi gli operatori della cultura. L'Autore affronta tre prospettive principali: la prima, è la figura del terzo, intesa come colui, o coloro, che assistono alla scena del crimine, senza opporvisi; la seconda, è la cornice teorico-scientifica del situazionismo; la terza, infine, è la ricostruzione delle condizioni che hanno permesso, nella Danimarca occupata dai nazisti, il salvataggio di numerosi ebrei da parte dei cittadini danesi. L'articolo si conclude con l'interrogativo "che fare?". Da questo punto di vista, l'Autore individua nello strumento del linguaggio una delle armi che permettono al potere la mistificazione dei fatti di violenza.

Keywords: violenza; testimoni; vittime; situazionismo; deumanizzazione; sterminio degli ebrei; strategie di prevenzione.

Premessa

Incominciamo dal quadro di fondo. Da un lato, abbiamo gli orrori di Abu Ghraib, di Guantanamo, di Bolzaneto (sullo sfondo i campi di sterminio nazisti, le torture praticate dai francesi in Algeria, quelle dagli americani in Vietnam o dagli israeliani in Palestina); dall'altro, disponiamo di un consistente corpo di contributi di studiosi di varie discipline, dalla storiografia (Hillberg, 1992; Goldhagen, 1996; Bauman, 1989; Browning, 1995; Traverso, 2004; Stargardt, 2006; Sereny, 1974, 2000) alla psicologia e alla psicologia sociale (Milgram, 1974; Bandura, 1991; Zimbardo, 2007; Zamperini, 2007), arricchiti da testimonianze e analisi di altissimo valore (si veda per tutti, Levi, 1986; Améry, 1996; Venezia, 2007). Per un verso, dunque, le atrocità presenti

e passate e, per altro verso, i tentativi di spiegazione, di interpretazione. Questo è lo scenario all'interno del quale Pietro Buffa (d'ora innanzi abbreviato in PB) ha cercato le ragioni delle violenze e delle umiliazioni inflitte a due detenuti, colpevoli di un'aggressione ai danni di un agente all'interno della Casa circondariale di Quarto d'Asti, il 10 dicembre del 2004, e nei giorni immediatamente successivi. Al tempo stesso, la sua analisi lo ha portato a riflettere, di là dalla situazione concreta, sul perché «possano accadere tali fatti e cosa si può fare per prevenirli». A tale scopo – scegliendo Zimbardo come interlocutore principale e, in misura minore, tra gli altri, Browning e Bandura –, PB ha provato a mettere in luce i nessi che collegano l'atroce concretezza della situazione della tortura con le strutture di potere e la cultura dominante, adottando come modello analitico quello di Zimbardo che, come è noto, è articolato su tre livelli: quello della *Persona*, quello della *Situazione* e quello del *Sistema*.

Il risultato è stato un testo denso, caratterizzato da una rigorosa analisi del materiale empirico. L'impegno e la volontà di scendere sul terreno delle proposte operative, unite all'eccellente coniugazione della teoria con l'empiria, hanno consentito a PB di portare a termine con successo l'ambizioso e originale progetto. Certamente, un suo auspicabile sviluppo futuro – e le potenzialità di questo sviluppo sono già presenti nel testo – non potrà non fare ulteriore ordine e distinguo tra le variabili prese in considerazione. Infatti, la comprensibile esigenza di disporre di un quadro analitico il più possibile completo, è andata talvolta a scapito della chiarezza, soprattutto per ciò che concerne la connessione e la successione spazio-temporale dei vari fattori. Tornerò su questo tema nelle pagine a venire. Ciò detto, intendo porre la mia attenzione, rispettivamente, sul ruolo dei terzi, sul rapporto carnefice-vittima e sullo statuto scientifico della cosiddetta teoria situazionista. L'ultima riflessione – un breve resoconto delle ragioni del salvataggio degli ebrei nella Danimarca occupata dai nazisti – vuole essere da contrappunto ai vari terzi, indifferenti, pavidati, complici, e talvolta anche cinici protagonisti delle violenze nel carcere di Asti.

1. I terzi

A rischio di ripetere considerazioni già fatte in precedenza sul terzo in questa rivista (Cottino, 2012) e, precedentemente, altrove (Cottino, 2011), vorrei nuovamente spendere qualche parola al proposito, poiché la vicenda del carcere di Asti è tragicamente esemplare nel mostrare come la mano dei carnefici avrebbe potuto essere fermata – e le due vittime sarebbero state riconosciute come tali –, se qualcuno all'interno (agenti, educatore, comandante, direttore) e all'esterno (i medici del pronto soccorso) avesse detto: ora basta.

Ciò non è avvenuto, e la tipologia degli atteggiamenti dei terzi che emerge dagli interrogatori, non lascia dubbi al proposito. Naturalmente il repertorio delle risposte date varia da chi – come nel caso del comandante – afferma di non aver visto niente, e di non saper niente, a chi – il personale sanitario del pronto soccorso – ha taciuto, salvo, cinicamente, suggerire alla vittima di rinunciare a ogni rivendicazione, ché tanto non sarebbe stata creduta. Qui le tecniche della negazione (Cohen, 2000) agiscono a tutto campo.

Emerge dunque un quadro di complicità diffusa, fortemente condivisa, dove un collante importante pare essere un misto di pavidità, di indifferenza, di timore dell'impopolarità, se non del rigetto da parte dei colleghi. Sorge ineludibile la domanda se questo muro di silenzio, costruito senza eccezioni (lo scudo delle procedure promosse dal direttore per impedire il prosieguo di ulteriori violenze non mi pare altro che una mal riposta foglia di fico), da ognuno dei protagonisti, sia soltanto un fenomeno circoscritto a quel contesto o se invece costituisca l'indicatore della presenza di una più generale cultura della violenza, di una cultura cioè che trascende le singole barriere geografiche, linguistiche e temporali. Allo stato attuale delle conoscenze, dare una risposta affermativa a questo interrogativo, è probabilmente improvvido. Ma sarebbe altrettanto improvvido non avere un occhio vigile su un mondo che, evidentemente immemore della lezione del nazismo, continua a distinguere tra *Menschen* e *Un-menschen*.

1.1. Il rapporto carnefice-vittima

Sappiamo – come PB stesso scrive – che il processo di costruzione dell'Altro come non-umano è frutto della convergenza di vari fattori, a partire da quelli sistemici, attraverso quelli di contesto per giungere alle caratteristiche della situazione concreta. Semplificando molto quindi, la sequenza logico – temporale che culmina nel rapporto carnefice-vittima potrebbe essere, grosso modo, la seguente: sullo sfondo, un clima diffuso di paura a cui si affianca – o con cui interagisce – una normativa emergenziale sulla base di una rappresentazione del nemico come non umano; un contesto fortemente isolato rispetto al mondo esterno dove agiscono di conserva legami di dipendenza gerarchica e di solidarietà tra pari; infine una situazione concreta (l'aggressione a un agente penitenziario) che fa da catalizzatore. A questo punto, l'esplosione pare quasi inevitabile e si innescano, in una tragica relazione di circolarità, i due processi conosciuti sotto il nome, rispettivamente, di *deumanizzazione* e di *disumanizzazione*. Ché il carnefice, a partire da quando *deumanizza* le proprie vittime, ponendole cioè di là dal suo universo morale, precisamente per questa ragione perde anche lui la propria umanità, cioè si

disumanizza. In questo senso è, a mio modo di vedere, discutibile la scelta di PB di considerare la *deindividuazione* come speculare alla *deumanizzazione* della vittima. A ben vedere, l'insieme delle varie circostanze riconducibili a situazioni di *anonimato*, di «isolamento dal passato e dal presente» – al pari della *distanza* tra carnefici e vittima – sono logicamente e spazialmente anteriori. In realtà, la *deindividuazione* fa riferimento all'azione che il contesto può esercitare sulle singole individualità. Un'esperienza, peraltro, ben nota a tutti coloro che sono stati o sono membri di una squadra o di un gruppo. Tanto più forte, naturalmente, è l'esperienza se la squadra o il gruppo si muovono in un contesto di guerra (Castano, 2008), o più in generale, di violenza. Ma di per sé questa esperienza non implica necessariamente il passo successivo e cioè quello della messa in atto della tortura. Non a caso, come ricorda PB citando Zimbardo, l'affine nozione di «anonimato ambientale» è un elemento *prodromico* e *favorente* comportamenti violenti.

2. Sullo statuto scientifico del situazionismo

Lasciati alle spalle i tentativi di spiegare il coinvolgimento a vario titolo degli umani in pratiche violente attraverso qualche loro presunto tratto caratteriale – Adorno, *La personalità autoritaria* (1950), è stato il capofila di questi studi –, le discipline umanistiche *lato sensu* hanno finalmente “scoperto” (sarebbe più corretto dire, inventato?) il situazionismo. Hanno scoperto cioè che le risposte più fruttuose alla domanda «come è stato possibile che uomini *comuni* possano compiere azioni anche terribili» vanno ricercate nella complessa rete di fattori – strutturali, culturali e di contesto – che condizionano il nostro agire. Marx (capitolo primo del *Capitale*) ed Engels (*La condizione della classe operaia in Inghilterra*) – tanto per ricordare due illustri esempi tra i mille – ce l'avevano già spiegato tanto tempo fa, e, sicuramente, si risentirebbero oggi se qualche filosofo o psicologo sociale andasse a rispiegarlielo. Ma buon per loro, almeno questo affronto gli è stato risparmiato. Il punto però meritevole di attenzione è un altro, ovvero: perché così tardiva questa ‘scoperta’? A ben vedere, non è difficile trovare la risposta. Fino a quando ha regnato, sostanzialmente incontrastata, la convinzione che l'universo della violenza fosse popolato da individui *diversi* da noi; fino a quando la stessa disciplina preposta per eccellenza a studiare i fenomeni violenti – la criminologia – si è quasi esclusivamente concentrata a studiare i comportamenti devianti delle classi subalterne, noi *normali* abbiamo potuto crogiolarci nell'illusione che quel mondo non ci riguardava. Questa colossale bugia non ha evidentemente avuto le gambe così corte, come l'adagio ci insegna, altrimenti non avrem-

mo dovuto aspettare – malgrado le peraltro sporadiche e inascoltate voci di denuncia (Sutherland tra i pochi) – la fine del secolo scorso e gli orrori delle due guerre mondiali e del nazismo per recepire, *obtorto collo*, che i “demoni” non sono affatto quelli assoluti di Dostojevskij – per intenderci, Kirillov – ma sono i demoni mediocri, la gente comune, precisamente come noi (Forti, 2012). Inutile a dirsi, questa puntualizzazione sulla relativa “ovvietà” del pensiero situazionista non toglie nulla al valore del saggio di PB che di quel pensiero ha dimostrato di saper fare un uso eccellente.

Sempre in merito a questa prospettiva, vorrei ancora sottolineare una mia preoccupazione e cioè che il rapporto tra *situazione* e *sistema* possa essere letto attribuendo alle variabili situazionali lo stesso “peso” se non, addirittura, un peso maggiore di quello da riconoscere alle variabili di sistema. Un dubbio che nasce non soltanto dal testo di Buffa, laddove scrive che la *situazione* viene “rinforzata” dal *sistema* in cui si colloca, ma anche dal fatto indiscutibile che i dati utilizzati dai fautori del situazionismo sono stati in larghissima misura di natura sperimentale. Ora noi sappiamo che la correttezza e dunque il successo degli esperimenti dipende proprio dall’abilità dello sperimentatore di “tenere sotto controllo” (e quindi di *escludere*) l’azione delle variabili esterne (le variabili di *sistema*, appunto), in modo da misurare il solo eventuale effetto della variabile sperimentale. È inevitabile che, in quest’ottica, sia la *situazione* che “spiega” gli atteggiamenti e le scelte e non il *sistema*.

Per sciogliere ogni eventuale dubbio sul primato del *sistema* sulla *situazione* e anche per celebrare una figura di umano radicalmente diversa da quella dei monocli¹ del carcere di Asti, può valer la pena spendere qualche parola sul salvataggio degli ebrei, da parte degli abitanti di Copenhagen in piena occupazione nazista, nell’ottobre del 1943. Di questa operazione disponiamo ora una rigorosa documentazione grazie alla recentissima ricostruzione fatta dallo storico danese Bo Lindegard (2013).

3. Il salvataggio degli ebrei nella Danimarca occupata dai nazisti

Abbiamo, per cominciare, una serie di fattori storici e culturali che costituiscono gli elementi portanti del *sistema*. Un primo, è la cultura della tolleranza, incentrata su due perni, democrazia e umanesimo, che segna la società danese degli anni Trenta. È una cultura che afferma costantemente

¹ Questo è l’appellativo che Primo Levi dà al Dr. Müller (nome fittizio del Dr. Mayer), il numero due del laboratorio della IG Farben, la Buna, dove lo scrittore lavorò come chimico, quando fu internato nel campo di sterminio di Auschwitz.

due equivalenze: una prima, che gli ebrei sono danesi come tutti gli altri; una seconda, che essere antisemiti significa essere nazisti. Non meno significativo il fatto che, pochi mesi dopo la “notte dei cristalli”², il Ministro della giustizia danese Steinck introduca nel codice penale una norma che punisce chiunque «diffonda voci false o accuse o inciti all’odio contro un gruppo della popolazione danese sulla base del suo credo, provenienza o legami di cittadinanza». Alle critiche dell’opposizione in merito all’opportunità di questa legge, il ministro cita *Mein Kampf*, sottolineando l’esplicita presa di distanza dalla democrazia del ministro nazista della propaganda Göbbels, con le seguenti parole: «non si dica che non siamo stati avvisati e che non sappiamo di che cosa si parla». Abbiamo inoltre, sul versante degli occupanti, un atteggiamento nei confronti della Danimarca diverso da quello feroce, praticato dai nazisti negli altri Paesi occupati. È un atteggiamento che si misura, tra l’altro, nel numero esiguo di soldati che stazionano nel Paese – circa 20.000 – se rapportato alle 300-400.000 unità di stanza in Norvegia. Regna cioè tra occupanti e occupati un precario equilibrio che, ad avviso di Werner Best, il generale delle SS, incaricato da Hitler di gestire l’occupazione della Danimarca, è opportuno non turbare perché non è nell’interesse di nessuna delle parti farlo. La Danimarca, dal canto suo, dispone – almeno provvisoriamente – di un modesto potere contrattuale, grazie all’importanza politica legittimante che Hitler ha attribuito alla firma apposta, *obtorto collo*, dal governo danese nel 1941 (e con grandi proteste da parte della popolazione) al patto *Anti-Comintern*³, in funzione antisovietica. Inoltre, l’industria e l’agricoltura danesi forniscono un notevole contributo all’economia del Terzo Reich. Infine, ad avviso di Lidegaard, la stessa piccolezza della comunità ebraica (10-12.000 persone) ha giocato in qualche misura a suo favore, nel senso che la sua prospettata eliminazione non viene percepita dai nazisti così prioritaria come lo è la “soluzione finale” nelle altre parti dell’Europa occupata.

Che dire? È evidente che i danesi, esseri umani altrettanto comuni come i poliziotti di Browning, gli agenti del carcere di Asti o i medici del pronto soccorso, hanno, da decenni, “respirato un’altra aria”. È quell’aria che ha fatto di loro non degli eroi (ritengo che una denominazione di questo tipo – di là dalla sua discutibile retorica – mal si addica alla normalità appunto di

² Il *pogrom* nei confronti degli ebrei condotto dalle SS in Germania, Austria e Cecoslovacchia la notte del 9 – 10 novembre 1938.

³ Il patto *Anti-Comintern* viene stipulato tra il Terzo Reich e il Giappone a Berlino nel 1936.

queste persone), ma dei *ricoscenti*⁴. Delle persone che hanno, appunto, *ricosciuto* nell'Altro uno pari a loro. Per dirla con le parole di Lévinas (1974), sono quegli umani che, alla richiesta di aiuto, non rispondono con un "je", ma con un "me voici".

4. Che fare?

Le proposte di PB sono tutte condivisibili e vanno prese in considerazione con la massima attenzione, non ultimo perché costituiscono l'essenza o il frutto di un sapere in buona misura sconosciuto all'accademia (e ancor di più alla classe politica). Un sapere che PB, con l'autorevolezza di una lunga esperienza sul campo, mette a disposizione di tutti coloro che, a vario titolo, si occupano dell'istituzione carceraria.

Vorrei soltanto aggiungere alla lista dei livelli di prevenzione proposta da PB, un quarto livello. Riprendo anche qui, sinteticamente, considerazioni già svolte in altre sedi (Cottino, 2011, 2012, 2014). Esiste una cultura egemone – sommariamente intesa come quell'insieme di valori, norme e rappresentazioni che sono dominanti in un dato periodo storico – che orienta le nostre azioni. Strumento principe di quest'orientamento è il linguaggio ove si riproducono e si trasmettono radicate rappresentazioni del mondo. È il linguaggio che *oscura, legittima, giustifica o normalizza* la violenza (dai "caduti" in guerra, agli umani "giustiziati", alle "missioni" di pace). È altresì il linguaggio che si muove su grossolane dicotomie: i buoni da un lato, i cattivi dall'altro; gli onesti, noi, i criminali, gli altri, e via discorrendo. È su questo fronte che si può e si deve intervenire, e i lavoratori della cultura stanno in capo alla lista dei responsabili.

BIBLIOGRAFIA

Adorno Theodor *et alii* (1950), *The Authoritarian Personality*, Harpers, Oxford.

Bandura Arthur (1991), *Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action* in W.M. Kurtines, L. Gewirtz, eds., *Handbook of Moral Behavior and Action*, Stanford University, pp. 45-103.

⁴ Sul tema del *ricoscimento*, vedi A. Honneth (2002) e la sua preziosa ricostruzione del pensiero di Hegel attraverso un'accurata analisi dei cosiddetti scritti di Jena.

- Bauman Zygmunt (1989), *Modernity and the Holocaust*, Blackwell, Londra.
- Browning Christoffer (1995), *Uomini comuni. Polizia tedesca e "soluzione finale" in Polonia*, Einaudi, Torino.
- Castano Emanuele et alii (2007), *Social identification processes*, Group International Review of the Red Cross, vol. 90, n. 870, pp. 259-272.
- Cohen, Stanley (2000), *Stati di negazione*, Carocci, Roma.
- Cottino Amedeo (2004), *Disonesto ma non criminale*, Carocci, Roma.
- Cottino Amedeo (2011), *Chi ruba un milione, barone; chi ruba un soldo in prigione*, in *Historia Magistra*, n. 7, pp.48-66.
- Cottino Amedeo (2012), *Chi punire*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, VII, 2, pp. 54-70.
- Cottino Amedeo (2014), *Impeding our Capacity for Global Visioning: a Refusal to see Cultural Violence with its chaotic Danse of Perpetrators, Victims and Bystanders*, Matsunaga Peace Institute, Honolulu (in corso di stampa).
- Goldhagen David (1996), *Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust*, London, Little Brown and Company.
- Havel Václav (2013), *Il potere dei senza potere*, Castelvecchi, Roma.
- Honneth Axel (2002), *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, il Saggiatore, Milano.
- Levi Primo (1986), *I sommersi e i salvati*, Einaudi, Torino.
- Lévinas Emmanuel (1974), *Autrement qu'être ou au-delà de l'essence*, Martinus Nijhoff, La Haye.
- Lidegaard Bo (2013), *Landsmän. De danska judarnas flykt i oktober 1943*, Bonniers, Stoccolma.
- Milgram Stanley (1974), *Obedience to Authority: an Experimental View*, Harper&Row, New York.
- Sereny Gitta (1974), *Into that Darkness*, McGraw-Hill, New York.
- Sereny Gitta (2000), *Tyskt Trauma*, Ordfront, Stockholm.
- Stargardt Nicholas (2006), *La guerra dei bambini*, Mondadori, Milano.
- Steinberg Paul (1996), *Chroniques d'ailleurs*, Ramsay, Paris.
- Traverso Enzo (2002). *La violenza nazista*, il Mulino, Bologna.
- Traverso Enzo (2004), *Auschwitz e gli intellettuali*, il Mulino, Bologna.
- Venezia Shlomo (2007), *Sonderkommando Auschwitz*, Rizzoli, Milano.
- Zamperini Adriano (2000), *Psicologia sociale della responsabilità*, UTET, Torino.
- Zamperini Adriano (2007), *L'Indifferenza*, Torino.
- Zimbardo Philip (2008), *L'effetto Lucifero*, Cortina, Milano.

VIOLENZA, NONVIOLENZA E DIRITTO

Intervista a *Eligio Resta* di *Patrizio Gonnella*

Partiamo dalla nozione di violenza. La nozione prevalente di violenza è composta da quattro elementi. Si deve cagionare morte o sofferenza, intenzionalmente, mediante l'uso della forza fisica, senza il consenso della vittima. Norberto Bobbio ha aggiunto un quinto elemento, ovvero che l'atto di violenza deve essere moralmente ingiusto, illegittimo e illegale. Un'aggiunta che è stata evidentemente pensata per sottrarre dalla nozione di violenza l'uso legittimo della forza da parte delle autorità pubbliche nonché l'intero sistema sanzionatorio. La violenza così come connotata da Bobbio perde la sua identità di violenza? La violenza resta violenza anche se il diritto la coopta?

Innanzitutto la distinzione tra violenza e forza è una distinzione molto problematica. Io non sono d'accordo con Norberto Bobbio quando distingue l'illiceità o illegalità della violenza per giustificare la forza legittima. Anche la forza legittima può essere resa come violenza legittima. Voglio fare un esempio che è tratto dai *Quaderni per una morale* di Jean Paul Sartre, il quale affronta direttamente il tema della violenza molto dibattuto negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. La differenza è tra chi pianta un chiodo e lo fa correttamente usando la forza e chi invece non riuscendoci tira martellate a casaccio. In questo secondo caso lui dice viene esercitata violenza. La forza sarebbe una violenza organizzata. La tradizione della violenza è una tradizione che nasce con il grande pensiero occidentale. Nel Prometeo incatenato di Eschilo ci sono gli dèi che perseguono Prometeo; nella fucina di Efeso questi chiede a Kratos e Bia, coloro che praticano il supplizio di Prometeo, quali siano le ragioni di questo tormento. Kratos, che simboleggia il potere, cerca di giustificarsi in qualche modo. Bia, che simboleggia la violenza, continua imperterrita a perseguire Prometeo. La differenza è che Kratos, la forza legittima, si auto-justifica. Bia, ovvero la violenza, non si auto-justifica e continua senza tentennamenti in questa tradizione. Una

volta fatto l'ingresso nella storia il meccanismo della violenza diventa la cifra di un'intera civiltà. Ricordo un bellissimo saggio di Simone Weil su l'*Iliade* come poema della forza che probabilmente deve essere letto come l'*Iliade* come poema della violenza. Nella tradizione eroica ed epica del mondo greco la violenza veniva letta come forza che a sua volta è elemento di eroismo, ma comincia già allora a intravedersi la giustificazione di una violenza che dunque diventa forza.

Altri concetti che possono essere evocati oltre a violenza e forza sono ordine e potere. In che modo sono correlati l'uno all'altro?

Sono correlati ma non sono sovrapponibili. Nel senso che l'ordine è tanto l'azione dell'ordinare quanto il prodotto di un intervento sulla vita e sul reale. Ordine viene dalle parole trama e ordito, che indicano l'attività del ricamo la quale a sua volta consiste nell'isolare fili e riconnetterli. La trama, l'ordito sono tanto l'azione quanto il risultato. L'ordine può essere un ordine di varia natura. Per esempio ci può essere un ordine temporale, ci può essere un ordine religioso, ci può essere un ordine inteso come comando. La gamma semantica è molto importante. Potere è invece una dimensione che nella grande tradizione occidentale si differenzia sempre dalla potenza. La potenza è qualche cosa che non chiede e non ha bisogno di legittimazione. È il puro esercizio coercitivo di qualcosa. Il potere per essere tale deve essere una potenza legittimata, nel senso che in essa la gente ci crede. Le forme di legittimazione del potere sono state tradizionalmente diverse. C'è un potere tradizionale che fonda sull'autorità della tradizione. Un potere carismatico che fonda sul carisma. Un potere che fonda sulla legalità nel quale troviamo il monopolio legittimo della forza fisica. Io continuo a sostenere che non c'è possibilità di distinguere, per cui noi abbiamo un monopolio legittimo della violenza che spesso assume il carattere della decisione monopolistica e unilaterale. Dunque i confini tra violenza e forza sono sempre molto labili. La storia del diritto è una storia di incorporazione dentro di sé della violenza. Del resto la storia nasce dal grande pensiero greco. È Platone che per la prima volta ricorda che bisogna che il legislatore trovi un *pharmakon* per i vizi della città. *Pharmakon* è il rimedio attraverso il male. È antidoto e veleno. Per cui il diritto che dovrà governare la violenza dovrà usare la violenza, e lì nasce il grande paradosso della violenza legittima che cerca di differenziarsi dalla violenza illegittima senza poterlo fare.

Scrivi Hannah Arendt che la violenza ha sempre bisogno di strumenti. Quindi il diritto è uno di questi strumenti?

La risposta è affermativa, allorché il diritto si trasforma o autogiustifica in violenza legittima. La violenza ha come caratteristica quella di tendere sempre a un fine. Nel più bel saggio sulla violenza che la cultura occidentale possa ricordare, quello di Walter Benjamin, *La critica della violenza*, lui dice che la giustizia stabilisce un rapporto privilegiato con la violenza considerandola come mezzo o come fine. La violenza come mezzo è quella che trasforma l'ordine delle regole in un ordine fondato sulla violenza legittima. Dice Walter Benjamin che soltanto nel mondo degli dèi, dove non ci sono l'infelicità e la colpa, si può pensare a una giustizia priva di violenza. Nel mondo terreno lui dice che la violenza si presenta in modo demoniaco e ambiguo sotto forma di diritto e sotto forma di antitesi al diritto.

Questo meccanismo si ripropone fedelmente anche nei casi di violenza strutturale, ovvero di violenza prodotta oggettivamente da una condizione di sfruttamento e ingiustizia? Ci sono modelli di produzione economica che determinano sofferenza. In questo caso la nozione di violenza di cui abbiamo finora parlato tiene oppure perde di significato?

Ancora una volta Walter Benjamin, proprio ragionando su cosa è l'oppressione, la definisce come un rapporto tra un prepotente e una vittima che non sono collocati sempre nella stessa posizione o identità. Essi cambiano di volta in volta. C'è una violenza strutturale dell'economia che vede alcuni soggetti opposti ad altri, sono gli oppressori e le vittime. Ci può essere una relazione intrinsecamente violenta anche nelle relazioni umane quotidiane ad esempio all'interno del rapporto tra il medico e il paziente. È chiaro che nonostante la bonomia dei medici il rapporto tra il medico e il paziente è un rapporto sicuramente violento nonostante le buone intenzioni del medico. Così come un rapporto sicuramente violento è quello tra i mezzi di comunicazione di massa e gli utenti, tanto è vero che è necessario intervenire sul modo in cui i mezzi di comunicazione di massa parlano della violenza. Questa è una sottospecie del problema cui accennavo prima. I mass-media devono dare oppure no la notizia immediata della violenza? Compito dell'informazione di massa è mediare la violenza. Cosa vuol dire? Non significa negare la violenza ma narrarla attraverso la sua circostanziazione, cioè porla in rapporto storico rispetto a certi soggetti. È esattamente la stessa cosa che si chiede agli adulti di fare nei confronti dei bambini quando essi assistono a episodi di violenza. Tali episodi non vanno negati ma raccontati in modo che i bambini non abbiano la tabuizzazione della violenza, né si facciano condurre immediatamente verso la violenza. Dunque la violenza è sempre mediata. Il rapporto con il diritto è il rapporto di mediazione della violenza. Per cui il diritto sarà violenza a giuste dosi.

Luigi Ferrajoli attribuisce al diritto penale una funzione di minimizzazione della violenza, quella prodotta dai crimini e quella prodotta dalle pene. Scrive: «Il paradigma meta-teorico del diritto penale minimo designa una dottrina che giustifica il diritto penale se e solo se è in grado di realizzare due scopi: la prevenzione negativa o almeno la minimizzazione delle offese ai beni e ai diritti fondamentali, la prevenzione e minimizzazione di pene arbitrarie. In una parola se e solo se è uno strumento di minimizzazione della violenza e dell'arbitrio che in sua assenza si produrrebbero». Quindi sostanzialmente Ferrajoli riconosce alla pena – e si riferisce implicitamente a quella carceraria – una intrinseca natura violenta. Può quindi avere il diritto penale un'aspirazione non violenta oppure è un ossimoro?

Si, è un'aspirazione possibile. Essa è il tentativo rispetto al quale molti di noi hanno speso gran parte della loro esistenza intellettuale. Ora c'è da dire che è sempre meglio una pena carceraria certa rispetto al linciaggio, ma non possiamo dimenticare che la pena carceraria è una violenza che insiste sul corpo. La storia della penalità è una storia di una trasformazione, di una metamorfosi da pene che incidono sul corpo a pene che incidono sull'anima senza poter mai dimenticare che la base minima della nuda vita è una base corporale. Quindi il diritto penale continuerà a insistere con il supplizio del corpo anche nelle forme più edulcorate. Per esempio mi è capitato di discutere con David Garland di quello che io chiamo il garantismo ipocrita, per cui gran parte degli sforzi della teoria garantista americana si rivolgono al modo indolore di far morire, e questo è il paradosso da cui non ci si libera. Il diritto penale minimo usa la minimizzazione della violenza, nel senso che è minimo ma violento, violento ma minimo. In tutti e due i sensi possibili. C'è possibilità di un'assenza della violenza? C'è quando c'è. Teoricamente è un richiamo costante al gioco, ancora una volta farmacologico, del veleno e dell'antidoto. Si usa la violenza come antidoto della violenza; questo è il paradosso del diritto.

Introduciamo il tema della nonviolenza. Nel satyagraha gandhiano devono ricorrere cinque condizioni: 1) assenza di violenza (anche se è difficile che non vi sia un residuo di violenza psichica, difficilmente misurabile); 2) disponibilità personale al sacrificio; 3) motivi di ordine morale superiore rispetto a quelli posti a base di comportamenti violenti personali o strutturali; 4) l'impegno costruttivo e trasparente. Mai la nonviolenza deve operare all'oscuro e clandestinamente come fa invece la massoneria; 5) la non violenza usa la gradualità dei mezzi e tutte le tecniche possibili di persuasione. Un lessico dove troviamo parole chiave come sacrificio e persuasione. Se questa è la non violenza pare non vi sia spazio per la sua compatibilità con il diritto penale e allora non resta che la prospettiva abolizionista fondata sulla mediazione e sulla terapia?

La prospettiva abolizionista è una prospettiva che dimentica il dato di realtà, nel senso che abolire il diritto penale significa abolire non soltanto le pene, ma anche i crimini. Ma abolire i crimini si realizza soltanto quando si realizza. Quando il crimine c'è, l'abolizionismo è già in sé teoricamente negato. Per quanto riguarda l'abolizione delle pene è un altro discorso, ma non si può abolire la violenza con l'abolizionismo, cioè non si può abolire la violenza per decreto. La violenza sarà abolita soltanto quando sarà abolita, ma non possiamo dirlo in anticipo. Veniamo dunque alla questione della non violenza. Io oltre che Gandhi suggerirei di prendere in considerazione un altro grande filosofo italiano, Aldo Capitini, sul quale ho lavorato con Alarico Mariani Marini nel volume *Marciare per la pace. Il mondo non violento di Aldo Capitini*. Egli diceva che nel movimento non violento non c'è nessuna speranza, ci sarà soltanto la croce. Chi si occupa della non violenza non dovrà mai essere leggero, non dovrà mai pensare che sia una via dolce da percorrere senza difficoltà. Per Capitini dalla non violenza non ti potrai aspettare altro che la croce ovvero quella che è l'idea vera del sacrificio. Però sulla questione del sacrificio bisogna riflettere in maniera più profonda. Non credo ad esempio che Gandhi parlasse della non violenza attraverso il sacrificio. Ne parlava attraverso un'altra cosa che chiamerei "la scommessa". Essa in sintesi vuole dire che "io mi stendo per terra e gli inglesi non avranno la forza di passarmi addosso". È questa la scommessa dell'altrui debolezza che sarà vinta dalla forza della non violenza. Si assiste così a un ribaltamento molto forte. Torniamo al sacrificio. In cosa, a mio parere, questi ragionamenti non sono corretti? Il gioco della violenza è un gioco paranoico per cui ogni violenza chiede reazione. È questa la legge ferrea della violenza. La violenza è mimetica nel senso che ogni violenza porta violenza. Il gioco della violenza consiste nella perpetrazione degli opposti. Come si esce allora da questa perpetrazione? Non negando la violenza, ma riconoscendola fino in fondo, ovvero aggirando la violenza. È un po' come nella storia del pensiero occidentale, la pensosità che aggira, che indugia, che fa perdere tempo e che evita il percorso della tecnica che si ripete, della tecnica come profilo vano della ricerca della soluzione. Dunque uscire dalla violenza significa interrompere la paranoia. Perché? Qual è il sentimento che viene fuori attraverso la violenza? È il gioco dell'invidia, nel senso che se la violenza la possiedo io è buona, se la possiede l'altro è cattiva. Del resto ricordo che gli Stati canaglia vengono definiti così da Stati che si auto-affermano detentori della bontà e sono detentori della bontà in quanto intervengono violentemente sulla violenza. È questo il problema dell'esportazione violenta della democrazia. La stessa sequenza si ripropone anche nelle singole relazioni umane, per ciascuno dei singoli uomini. Dunque si esce dalla violenza non misconoscendola, ma ingannandola. Per ingannare la violenza bisogna fare in modo che si interrom-

pa il circuito ripetitivo della violenza. Esistono esempi significativi nella storia. Quando Gesù dice di porgere l'altra guancia interrompe il ciclo della violenza; quando Gandhi si sdraia per terra anch'egli interrompe il circuito della violenza. In questo modo Gesù e Gandhi ribaltano il meccanismo della violenza. E ancora una volta io mi riconosco nell'idea razionalista francese di Blaise Pascal per cui bisogna scommettere sulla non violenza, ma non bisogna credere nella non violenza. La fede nella non violenza è auto-ingannatrice esattamente come le altre, ripropone il gioco guerra-pace in cui la pace è esattamente il contrario della guerra, ma non è l'assenza della guerra.

È corretta dunque l'affermazione che la violenza sta alla guerra come la non violenza sta alla pace? È logicamente e giuridicamente ammissibile configurare un diritto individuale alla pace?

Sì, se non fosse che ritorna il paradosso secondo cui il diritto alla pace dovrà essere esercitato attraverso una coazione legittima. Siamo tornati ancora una volta al punto di partenza. Quando nel famoso dibattito tra Sigmund Freud e Albert Einstein, quest'ultimo si definisce un militante pacifista, a Freud non sfugge il paradosso perché non si può fare guerra alla guerra se non perpetuandola. Dunque bisogna aggirare sia la violenza che la guerra. Quello dell'aggiramento è un gioco serio. Bisogna sempre prendere sul serio le altre dimensioni della vita. Se non prendiamo sul serio l'inganno della violenza ricadremo sistematicamente nella violenza. L'inganno della violenza è la scommessa sulla non violenza. È una sorta di operazione in cui ci si mette a disposizione totale, con tutta la propria cultura. La violenza non è mai solo quella degli altri, la violenza è dentro di noi. È questo un punto che nel pensiero occidentale viene introdotto grazie alla consapevolezza aristotelica.

Alla luce di quanto finora detto chi è dunque il non violento? Non è un riformista né un rivoluzionario. Per dirla con Norberto Bobbio il non violento può definirsi un mite?

Se la mitezza significa la consapevolezza di non dover usare la violenza allora sì il mite è il non violento. Io ritengo che valga per la violenza e per il diritto la famosa affermazione di Jorge Luis Borges in *Storia universale dell'infamia* dove l'infamia è tanto quella della pena quanto quella del delitto, ovvero è tanto quella del delitto quanto quella della pena. Mai separare l'uno dall'altra. Per cui il non violento è colui che non pensa in termini di violenza e nemmeno di resistenza fisica o psichica, ma pensa solo in termini di inganno della violenza. Il non violento cambia piano.

Esiste un modello di produzione e di regolazione sociale che inganna la violenza. Il modello ecologico, non quello banalizzato dalla attualità politica degli ecologisti, ha la forza per costruire il cambio di paradigma? E perché la prospettiva ecologica è fallita?

Il modello ecologico è la condizione di una convivenza del bene e del male, della pena e del delitto, della violenza e della non violenza. Averne una consapevolezza significa non farsi rendere paranoici dalla violenza. Facciamo un esempio: il perdono è sicuramente non violento, ma non quando viene esercitato dall'alto verso il basso o dalla vittima nei confronti del colpevole. Il perdono è non violento quando esso è il frutto di un lavoro su se stessi, quando non stiamo lì ad aspettare che il cadavere del nemico dovrà un giorno passare nel fiume. Essere consapevoli della violenza che è in noi stessi significa essere capaci di elaborare il lutto che abbiamo subito. Solo in questo caso saremo capaci di essere lontani dalla violenza grazie alla nostra forza. Ci sono dimensioni che hanno la caratteristica di non poter essere imposte. Perché se le imponi dovrai comunque supportare tali imposizioni attraverso la violenza. Per esempio, i beni comuni sono quelli che non potranno mai essere tali perché se noi istituimo il diritto ai beni comuni ci dovrà essere una forza legittima capace di togliere, oppure di reprimere oppure di concedere i beni comuni, ci sarà bisogno dunque di una forza legittima. Il bene comune è un paradosso. La prospettiva ecologica è fallita per un problema della fallacia della prospettiva dell'osservazione. Noi osserviamo il mondo standoci dentro per cui non potremo mai avere una dimensione ecologica *tout court*. Ragionare in modo ecologico significa operare un forte auto-trascendimento che è quello che si chiede rispetto alla violenza. Se l'auto-trascendimento, che non è trascendenza, continua a elaborare il sé della violenza e la violenza del sé, si è già sulla buona strada, ovvero quando si comincia a guardare a sé stesso come portatore della violenza. Non c'è religione che tenga, la religione parla della violenza, il sacro è violenza. E non potrebbe che essere così. Il sacro è racconto quotidiano della violenza; si pensi al sacrificio cristiano e al rito che lo deve ricordare, quello dell'agnello di Dio, *agnus dei*, dove l'agnello è la vittima sacrificale della violenza. E quello attraverso il quale si devia la violenza dagli uomini agli animali, ma sempre violenza è.

IL CARCERE “DURO” E I DIRITTI NEGATI

Luigi Trombetta

Il carcere “duro”, nella sua realtà quotidiana, raffigura il luogo paradigmatico ove la dignità, i diritti umani e le più elementari posizioni giuridiche garantite spettanti anche ai suoi sottoposti, vengono elusi, specie a mezzo di una congerie di regolamenti, circolari e note dell’Amministrazione penitenziaria per nulla integrative o rispettose del quadro normativo di riferimento. Il limite invalicabile della dignità umana viene disinvoltamente superato e i diritti azzerati in base a scelte di politica securitaria atte alla neutralizzazione del deviante, prive di qualsiasi sostegno epistemologico riguardo alla complessità della questione e ai conseguenti effetti collaterali prodotti dal cd. diritto del nemico, certamente – nell’immediatezza – proficuo sotto l’aspetto del consenso mediatico-elettorale ma non per l’affermazione dello Stato di diritto. Disattendendo gli autorevoli rilievi e suggerimenti correttivi più volte ribaditi dal Comitato di prevenzione della tortura, secondo cui il regime detentivo speciale palesa tratti inumani e degradanti e spesso strumentali all’incentivazione della collaborazione del detenuto differenziato, il legislatore del 2009 ha disinvoltamente inasprito il regime penitenziario, nonché illegittimamente ridimensionato il controllo giurisdizionale previsto al fine di arginare le eventuali vie d’uscita in favor rei. A rendere ancor più afflittiva “la pena nella pena” concorrono illegittimamente i provvedimenti della Amministrazione penitenziaria che solo grazie a un sussulto di giustizia e coraggio della Consulta (sentt. n. 266/2009 e n. 190/2010) e del giudice della pena spesso vengono censurati e disapplicati.

Keywords: dignità; diritti dei detenuti; tutela giurisdizionale; diritto di difesa; revoca anticipata; presunzioni di pericolosità; Stato di diritto.

1. Considerazioni introduttive

«Le motivazioni delle proroghe [del 41 bis] appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un’azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio).

Antigone, anno VIII, n. 3/2013, pp. 70-88

Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una *probatio diabolica*. Si può certamente ovviare a questo inconveniente. Non mi piace dire che occorre stabilire una sorta di inversione dell'ordine della prova: la cultura che possediamo ci fa sentire in difficoltà di fronte all'inversione dell'onere della prova. Siamo portatori sani di culture garantiste vere e l'inversione dell'onere della prova è una questione sempre molto *border line*, se non oltre il *border line* rispetto a questo tipo di impostazione; però, tutto questo va accompagnato a una riflessione molto precisa che fa parte del nostro patrimonio di conoscenza»¹.

«Oramai è accertato infatti che sono stati compiuti attentati a causa dell'art. 41 bis e dei collaboratori di giustizia, sono due frecce che dobbiamo mantenere ben conficcate nel cuore della criminalità, dovremmo anzi sostenere che tale articolo va mantenuto per il solo fatto che viene ritenuto insopportabile agli interessati»².

«È giunto il tempo di chiudere definitivamente questo scenario privando una volta per tutte le organizzazioni criminali della speranza che il regime detentivo speciale possa venir meno»³.

«Nell'inasprire il carcere duro abbiamo operato al limite della costituzionalità»⁴.

Last but not least: «Abbiamo reso durissimo il carcere duro e nel carcere duro ci stanno tutti i boss che le *fictions* e i TG hanno reso famosi, tutti stanno al carcere duro e quegli ergastoli non glieli intiepidiremo mai e moriranno là»⁵.

Sono parte delle esternazioni di uomini di Stato ma principalmente di politici che attraverso le loro esibizioni mediatico muscolari di celodurismo puro – spinti dall'esigenza di ri/costruirsi una necessaria verginità mafiosa (Anastasia, 2005, p. 99) propedeutica a un rapido consenso elettorale – a partire dalle stragi del '92⁶, hanno accompagnato il quasi ventennale cammino del legislatore nello stabilizzare il regime detentivo speciale.

¹ Sono le considerazioni espresse dall'on.le Giuseppe Ayala, già nel pool antimafia di Palermo con i giudici Falcone e Borsellino ed ex sottosegretario di Stato alla giustizia con delega al 41 bis, intervenendo il 9 luglio 2002 nella seduta della Commissione antimafia.

² Cfr. Commissione antimafia, XII legislatura, audizione del procuratore nazionale antimafia dott. Bruno Siclari, seduta del 28 settembre 1994, p. 177.

³ Vds. Commissione antimafia XIV legislatura, documento di sintesi p. 444.

⁴ Trattasi dell'*excusatio non petita* pronunciata dal Ministro della giustizia nel 2009.

⁵ Sono le parole dell'allora ministro Alfano, riportate da S. Anastasia, *Italia Oggi* del 17 settembre 2009, p. 37.

⁶ Il riferimento è alle leggi n. 279 del 2002 e n. 94 del 2009.

Nel perseguire l'intento neutralizzante della persona *in vinculis* sottoposta alla "pena nella pena" – in nome della tutela della sicurezza *extra moenia* – hanno trovato legittimazione e stabilizzazione misure normative di natura eccezionale ed emergenziale, nonché una congerie di note e circolari dell'Amministrazione penitenziaria, che hanno contribuito a restringere sempre più il campo dei diritti riconosciuti al detenuto in quanto persona, come giustamente denunciato in più occasioni da giuristi di vaglia e da istituzioni soprannazionali.

Contestualmente, infatti, varie sono le voci di dissenso riguardo alla illegittimità del regime detentivo transitorio permanente concretizzatesi: a) in varie pronunce della Magistratura di sorveglianza specie nei primi anni di applicazione e proroga del carcere differenziato⁷; b) nei rilievi ispettivi del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) nelle sue visite alle carceri italiane avvenute nel 1992, 1999-2000 e 2004⁸; c) nel rapporto del Commissario di Strasburgo per i diritti umani Alvaro Gil Robles⁹ e nelle risoluzioni del Parlamento europeo del 2000 e del 2002 (Re, 2011).

Il legislatore del 2009, con la legge n. 94 (Fiorio, 2009, p. 395 ss.), ha definitivamente stabilizzato – al di là di ogni ragionevole congruità – la durata e i contenuti della "pena nella pena" acuendo – ove fosse ancora possibile – le sue criticità rispetto al dettato costituzionale. L'effetto della norma in

⁷ Cfr. *Panorama* del 28 novembre 2012 p. 88 ss.: «tra il 1992/1993, i vari Tribunali di sorveglianza territorialmente competenti riguardo alla valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione o proroga del regime detentivo speciale hanno emesso 184 provvedimenti giudiziari di cui 88 di totale revoca del regime in parola e 96 di riduzione delle misure restrittive contenute nei decreti ministeriali». Vds. anche le dichiarazioni del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano Antonio Maci, ascoltato in Commissione antimafia il 3 novembre 1994, il quale, pur riconoscendo che l'eventuale soppressione dell'art. 41 *bis* ord. penit. «darebbe la sensazione che non si voglia combattere la mafia», rilevava, «come magistrato di sorveglianza», «che il 41 *bis* è al limite della costituzionalità». Parimenti si sono espressi davanti alla Commissione antimafia guidata da Tiziana Parenti i giudici di sorveglianza Giuliana Malavita (Catanzaro); Piero Poggi (Perugia); Alessandro Margara (Firenze), Adalberto Capriotti (capo del DAP).

⁸ Nel corso della visita del 1992 il CPT rilevava come quello delineato dall'art. 41 *bis* fosse «un trattamento formalmente penitenziario ma sostanzialmente degradante e inumano»; nel 1995 il CPT evidenziava come l'obiettivo non dichiarato del carcere duro fosse quello di agire a mezzo pressioni psicologiche per provocare la dissociazione o la collaborazione del detenuto.

⁹ Nel Rapporto del 2005, presentato al Comitato dei ministri, si evidenziava: «non ho potuto fare a meno di sospettare che questo regime [...] anche per spezzare la volontà e incoraggiare la collaborazione, sanziona un crimine commettendone un altro».

parola, più che ridimensionare il potere discrezionale dell'organo amministrativo – riguardo ai contenuti e ai presupposti necessari alla applicazione o alla proroga del regime detentivo differenziato – ha ingiustamente aggirato il potere di controllo giurisdizionale sul decreto ministeriale impugnato¹⁰ al fine di arginare derive giurisprudenziali *in favor rei*.

Risulta, infatti, evidente il ridimensionamento dei poteri di apprezzamento del giudice riguardo ai contenuti afflittivi del decreto ministeriale, mentre quelli discrezionali riconosciuti al Ministro sono tuttora intatti, se non ampliati, considerato che il comma 2 *quater*, lett. *a* dell'art. 41 *bis* ord. penit. si configura alla stregua di una autentica norma in bianco¹¹.

Lo stesso accentramento della competenza funzionale presso il Tribunale di sorveglianza di Roma per il giudizio sui reclami presentati dai detenuti avverso i provvedimenti amministrativi di applicazione e di proroga del regime differenziato – in deroga ai principi stabiliti dal codice di rito (art. 677 cpp) (Daraio, 2010) – trova la sua *ratio* nella sentita esigenza di evitare che orientamenti giurisprudenziali eterogenei possano costituire una via di uscita dal carcere duro, esponendo lo sforzo legislativo a seri e inquietanti ipoteche di dubbia costituzionalità, in relazione all'art. 25 comma 2 Cost.

È pacifico che l'intento dei *conditores* è stato quello di ampliare il numero dei destinatari e la durata del regime detentivo in parola. La cesura dell'oramai consolidato parallelismo tra l'art. 4 *bis* e l'art. 41 *bis* ord. penit.¹², conforta-

¹⁰ Vds., a tal proposito, Corte cost., sent. n. 351 del 1996 ove, nell'affermare la pienezza del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali, il giudice delle leggi evidenziava «la necessità di estendere il controllo [...] alle singole misure in esso disposte al fine di garantire il rispetto dei limiti esterni che l'Amministrazione non può nel configurare detto regime detentivo».

¹¹ La norma citata tuttora consente, in generale, «l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna», con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'esterno. In argomento vds. S. Ardita (2003, p. 17); D. Petrini (2003, p. 247).

¹² Il comma 2 dell'art. 41 *bis* ord. penit., oltre a prevedere l'applicazione e la proroga del regime differenziato per i detenuti o internati che, in caso di pene concorrenti abbiano scontato la parte della pena riguardante delitti elencati all'art. 4 *bis* ord. penit., legittima la sua applicazione anche nei confronti di detenuti in custodia cautelare (in deroga ai principi di cui agli artt. 272 e 279 cpp e in contrasto con gli artt. 13 e 27, comma 2 Cost.) sia per coloro i quali sono detenuti per un delitto che sia stato commesso «avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso», senza operare un espresso richiamo all'art. 7 del dl n. 152 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 203 del 1991, legittimando indebitamente il ministro a valutare le finalità, lo scopo e la natura del reato, prerogative di esclusivo dominio giurisdizionale.

ta dai recenti arresti del giudice di legittimità¹³, ne è ulteriore conferma. La scomparsa del richiamo al controllo giurisdizionale di “congruità” dei contenuti afflittivi del regime detentivo speciale, dovuta alla normativizzazione degli stessi¹⁴ – nonostante il giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 190 del 2010) abbia ribadito la competenza del Tribunale di sorveglianza relativamente all’apprazzamento di eventuali lesioni di posizioni giuridiche soggettive spettanti ai detenuti (come, ad esempio, il diritto alla salute) – determina varie e gravi restrizioni, spesso di natura amministrativa, gravanti su taluni diritti del detenuto sottoposto a regime di carcerazione differenziata, tra i quali rilevano in modo particolare il diritto all’istruzione, il diritto di difesa e il diritto alla revoca anticipata del carcere duro in caso di sopravvenienze *in bonam partem*.

2. Istruzione e docenti: un pericolo per la sicurezza?

Il diritto all’istruzione rinviene fondamento negli artt. 33 e 34 Cost., che individuano l’obbligo della Repubblica di creare e organizzare un sistema di istruzione che si articoli in scuole di ogni ordine e grado, garantendo un elevato pluralismo culturale, che si sostanzia nella libertà di insegnamento e nella libertà di accesso per i discenti (Ruotolo, 2002). L’istruzione, insieme al lavoro, alla religione e all’attività sportiva e ricreativa, costituisce un elemento irrinunciabile del trattamento in quanto efficace strumento di socializzazione (Di Gennaro, Breda, La Greca, 1997; Dolcini, 1981). Al riguardo, sono ampliamente condivisibili le considerazioni espresse da Patrizio Gonnella, laddove rileva che «se anche in Italia come in Germania si facesse un’indagine sulla incidenza dell’istruzione sulla recidiva, risulterebbe ben chiaro che l’indice di reiterazione del reato si azzererebbe o quasi [...], l’emancipazione della devianza passa sempre dalla scuola e dall’educazione» (2013, p. 34). L’amministrazio-

¹³ Cfr. Cass., sez. I, 17 settembre 2008, PM in c. Della Ventura, in *Mass. uff.*, 240938; Id., sez. V del 15 ottobre 2009, Della Ventura, *ibidem*, 245097, che ha dichiarato «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 41 *bis* ord. penit. nella parte in cui – in presenza di un cumulo comprensivo di pene irrogate sia per reati legittimanti l’applicazione del regime indicato, sia per altri reati – consente l’applicazione del regime detentivo speciale al detenuto che abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, posto che l’istituto ha la funzione di impedire la commissione di reati per il futuro, in ragione del possibile mantenimento di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata».

¹⁴ Al giudice, in caso di reclamo, non resta che sollevare una questione di legittimità costituzionale, qualora ritenga che l’eliminazione del sindacato di congruità sulle restrizioni imposte leda gli ambiti riservati alla giurisdizione.

ne penitenziaria ha l'onere di provvedere all'istruzione all'interno degli istituti penitenziari al fine di tutelare la libertà e la responsabilità del detenuto.

L'istruzione costituisce tutt'oggi nel sistema delineato dall'ordinamento penitenziario, uno degli strumenti idonei a recidere il nesso tra ignoranza e criminalità, necessario per lo sviluppo di una effettiva libertà di coscienza (Pennisi, 2002).

Sia la riforma del 1975 sia il regolamento di esecuzione (dPR n. 230 del 2000) prevedono l'organizzazione – previo concerto con il dirigente scolastico regionale – di corsi di scuola d'obbligo e corsi professionali per detenuti e internati specie se in età inferiore ai venticinque anni¹⁵: più specificamente, il regolamento del 2000 prevede l'istituzione dei corsi professionali, scuole d'obbligo e secondarie nonché facilitazioni per detenuti e internati iscritti a corsi di studi universitari¹⁶.

Sebbene si possa, almeno in linea generale, convenire che il diritto allo studio esercitato nelle carceri è sufficientemente garantito, non mancano disfunzioni e criticità dovute a mancanza di risorse, di spazi idonei allo scopo ma soprattutto dovute a una sproporzionata congerie di regolamenti, circolari e note amministrative spesso in contrasto tra loro quando, addirittura, *contra legem*.

Le difficoltà si acquiscono quando il detenuto o l'internato che vuole cimentarsi nello studio si trova ristretto in regime detentivo speciale.

Al detenuto “differenziato”, invero, non è consentito partecipare ai corsi scolastici obbligatori, né a quelli di istruzione secondaria, tantomeno ai corsi di studi universitari. Parimenti, non gli è permesso avvalersi di un *tutor* che lo possa agevolare nell'apprendimento. Grazie alla solerzia di alcuni direttori, in taluni istituti vengono appositamente delegati agenti di polizia penitenziaria i quali, coadiuvando i responsabili dell'area educativa, hanno il compito di facilitare le procedure di iscrizione ai corsi scolastici e di prenotazione delle prove d'esami da sostenere come privatisti.

2.1. L'uso dei libri e degli *instrumenta didattici*

In conformità alle prescrizioni del regime carcerario differenziato i libri necessari all'istruzione sono soggetti al controllo di censura¹⁷. Non è di facile comprensione la disposta censura preventiva operata attraverso la limitazione dei libri della biblioteca a cui può accedere il detenuto differenziato. A quest'ultimo, infatti, contrariamente a quanto disposto dall'art. 19 comma 5

¹⁵ Vds. l'art. 19 commi 1 e 2 ord. penit.

¹⁶ Vds. gli artt. 41-44 reg. es.

¹⁷ Cfr. l'art. 18 *ter* ord. penit.

ord. penit. e dall'art. 41 reg. es., è consentito accedere solo ad alcuni libri preventivamente cerniti dal personale penitenziario e di volta in volta controllati prima e dopo la effettiva ricezione e restituzione¹⁸.

In virtù del disposto (ulteriore) controllo non si comprende infatti quale sia il motivo per cui al detenuto è precluso l'accesso a tutti i libri, tantomeno quale sia il nocumento che il libero acceso possa arrecare alla sicurezza *extra moenia* che, come ribadito da molteplici arresti della Suprema Corte di cassazione, è il presupposto necessario e ineliminabile per l'adozione di misure più restrittive rispetto al regime detentivo ordinario.

Di recente, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, forte del potere di disapplicazione dei provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di posizioni giuridiche garantite, su istanza del detenuto, ha disapplicato la circolare del DAP n. 8845 /2011, che limitava vistosamente la ricezione di libri e riviste, se non acquistate presso l'impresa fornitrice del carcere.

Con una interpretazione a dir poco bizzarra, molte delle Direzioni delle carceri speciali continuano a disattendere la disposizione del giudice della pena, ritenendo che lo sblocco della ricezione dei libri e riviste abbia efficacia esclusivamente per il detenuto il cui reclamo è stato accolto mentre gli altri – sebbene allocati nella stessa struttura – per ottenere lo stesso trattamento devono avanzare formale reclamo allo stesso magistrato e attenderne la pronuncia, ignorando – forse – che il giudice ha disapplicato la circolare perché illegittima non solo per il reclamante di turno ma per tutti i suoi destinatari.

2.2. L'uso del computer

In evidente contrasto con quanto disposto dagli artt. 40 e 44 reg. es.¹⁹, la circolare del DAP n. 3592/6042 del 2003 vieta l'uso del computer nelle celle dei detenuti differenziati, stabilendo al proposito: «Potranno essere utilizzati com-

¹⁸ Il controllo, come noto, tende a evitare che i libri possano veicolare "pizzini" o altre notizie destinate ad altri detenuti.

¹⁹ L'art. 40 reg. es. (Uso di apparecchi radio e di altri strumenti), prevede, al comma 1, che «[a]i detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio». Il successivo art. 44 comma 4, invece, prevede che «I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio».

puter fissi solo negli appositi locali o nelle salette comuni, l'uso del computer è consentito in alternativa alla sola ora di "socialità". La circolare richiamata fonda le sue ragioni «sulla versatilità del PC che consente con relativa facilità [...] di collegare molteplici dispositivi idonei a creare contatti con l'esterno».

La motivazione addotta, oltre che illogica, si palesa in modo per nulla esaustivo. È inspiegabile il motivo per cui gli agenti del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria (GOM), prima e dopo l'uso possano controllare la regolarità del computer fisso e non del PC, senza minimizzare sulla circostanza che i molteplici ingressi del PC possano essere materialmente e tecnologicamente "tappati" come, del resto, avviene per quelli fissi.

È oltremodo "oneroso" rinunciare all'ora di socialità per accedere al computer al fine di esercitare il diritto allo studio, limitando quest'ultimo a una sola ora al giorno. Nel rigoroso rispetto dei presupposti necessari a giustificare la sospensione delle ordinarie regole trattamentali il richiesto scambio di diritti non produce alcun giovamento alla tutela dell'ordine e la sicurezza, se non quello di costringere il detenuto a oziare per ventidue ore al giorno nella sua cella vietandogli di coltivare ulteriori interessi che allevierebbero fruttuosamente l'affittività della "pena nella pena".

Last but not least, al detenuto "speciale" è severamente vietato l'utilizzo del computer per produrre istanze da sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria: è superfluo chiedersi cosa c'entri tale ultimo divieto con la cura della sicurezza, quando tale modalità d'uso sicuramente faciliterebbe il controllo del manufatto da parte dell'ufficio preposto al controllo *ex art. 18 ter ord. penit.*, specie se il detenuto dispone di una pessima grafia.

2.3. I docenti: un pericolo per la sicurezza?

Gli insegnanti, professori e docenti di qualsiasi corso di studi, partecipano alle previste prove d'esami, a cui si sottopone il discente differenziato, in videoconferenza²⁰ ovvero attraverso il vetro divisorio installato nelle apposite salette, al pari del comune colloquio visivo con familiari o terzi²¹. La predisposizione del vetro divisorio per i colloqui visivi con i familiari trova

²⁰ Vds. l'art. 146 *bis* disp. att. cpp.

²¹ Cfr. l'art. 41 *bis* comma 2, lett. *b*; nonché la circolare ministeriale n. 3592/6042 del 2003, la quale, al punto F), prevede che «i colloqui visivi si svolgono in locali muniti di vetro o altre separazioni a tutta altezza che non consentono il passaggio di oggetti di qualsiasi natura tipo o dimensioni». Con riferimento specifico agli esami scolastici, la circolare del 15 giugno 2004 prevede che gli esami si svolgano con le stesse modalità di colloqui con terze persone.

conforto – se così si può dire – nei numerosi casi in cui essi si sono resi latori di messaggi (pizzini) indirizzati all'organizzazione criminale²². Di contro, allo stato non risultano casi in cui insegnanti, professori, istruttori e docenti universitari siano stati individuati come latori di messaggi diretti all'organizzazione criminale tanto da non apparire condivisibile la precauzione adottata nei loro confronti. L'opinione espressa è avvalorata dal meticoloso monitoraggio effettuato dalla DNA riguardo ai «sistemi attuati dai detenuti per comunicare con altro detenuto o con l'esterno e alle conseguenti esigenze di prevenzione». Tra le tante modalità di elusione scoperte ed elencate non vi è alcun riferimento a casi in cui i docenti si siano illegalmente distinti come veicolo di messaggi inviati dal discente all'organizzazione criminale.

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto²³, chiamato a pronunciarsi sul reclamo presentato da un detenuto avverso il diniego del DAP a rilasciare autorizzazione a sostenere l'esame finale del corso di laurea senza il vetro divisorio, ha ritenuto non accogliere le doglianze del detenuto, argomentando il conseguente rigetto in modo abbastanza singolare.

Valutando (implicitamente) le argomentazioni profuse dalla parte interessata prive di qualsiasi attenzione motivazionale²⁴, ha sostenuto: «È ragionevole ritenere che le ragioni di sicurezza connesse al peculiare regime detentivo di cui all'art. 41 *bis* ord. penit. possano essere soddisfatte in modo ottimale soltanto attraverso l'uso del vetro divisorio [...]. L'assenza di un contatto materiale tra detenuto e interlocutori (familiari e docenti), appare rispondente a un adeguato bilanciamento tra il diritto del detenuto a mantenere le proprie relazioni affettive o trattamentali (come nel caso concreto), l'opportunità di evitare ogni atto vessatorio nei confronti dell'interlocutore (quali eventuali eccessi nelle perquisizioni, eccessi ora evitabili per l'insussistenza di contatti fisici con il detenuto) e l'esigenza primaria della sicurezza».

Appare *ictu oculi* evidente che le circolari ministeriali (evocate dal giudice nell'ordinanza di rigetto) siano del tutto inconferenti rispetto al *petitum* vantato. La sicura onorabilità ed estraneità dei docenti ad ambienti criminali, in assenza oltretutto di qualsiasi accertamento istruttorio che attesti il contrario, la particolare natura dell'incontro, e lo speciale contesto in cui esso si consu-

²² È orientamento giurisprudenziale costante ritenere che il vetro divisorio sia indispensabile per evitare collegamenti con l'esterno.

²³ Mag. sorv. Spoleto, 23 marzo 2012 (ord.), n. 744.

²⁴ Costituisce, invece, assunto pacifico in giurisprudenza, che la mancanza di motivazione sussiste anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato.

ma, sono tutti elementi che palesano un insormontabile ostacolo all'applicazione analogica delle stesse disposizioni che disciplinano lo svolgimento del colloquio vivo con familiari o terze persone in generale.

In sintesi, si nega il diritto all'immediatezza e alla diretta oralità non ostacolata da alcuna barriera architettonica (vetro divisorio) o strumento tecnologico (citofono), peculiarità intrinseche e necessarie a un effettivo e concreto svolgimento della prova d'esame²⁵: per scongiurare un eccesso (il superamento del limite consentito), si nega un diritto del detenuto discente.

In uno Stato di diritto gli eccessi e le vessazioni vengono rigorosamente puniti. Non c'è illegalità al mondo che possa essere tollerata in nome di un presunto pericolo per la sicurezza²⁶.

Nel caso concreto, sarebbe oltremodo fuorviante e ingeneroso indurre a pensare a una presunzione di reità nei confronti dei docenti. Sarà interessante conoscere la decisione della Suprema Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sul diniego in parola: nell'attesa la seduta d'esame si è svolta: i docenti componenti la commissione dell'esame finale del corso di laurea sono stati relegati in una saletta con meno di 70 cm² di spazio a disposizione per ognuno, alcuni – per questo – impossibilitati a sedersi per tutta la durata della prova e naturalmente separati dal discente dal vetro divisorio.

3. La limitazione del diritto di difesa

La compressione del diritto di difesa operata dal comma 2, lett *b*, ultimo periodo dell'art. 41 *bis* ord. penit.²⁷ configura una delle restrizioni meno condivisibili della novella del 2009 visto che l'art. 24 Cost. sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

²⁵ L'art. 19 comma 4 ord. penit. prevede agevolazioni per i detenuti nello svolgimento dei corsi di studi universitari e, relativamente al caso in questione, l'art. 14 del Regolamento didattico dell'Università degli studi di Perugia richiede che «la prova finale del corso di laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto e discusso dal candidato “di fronte” alla Commissione di laurea». È evidente che la locuzione “di fronte” postula oralità e immediatezza non adulterate da preclusioni anche architettoniche che possano in alcun modo pregiudicare l'autodeterminazione del candidato.

²⁶ Fatta eccezione, ovviamente, per i casi di non punibilità previsti dagli articoli 52-54 cp.

²⁷ La norma richiamata prescrive che i colloqui visivi e telefonici con i propri difensori non possano superare il numero di tre contatti settimanali della durata di quella prevista per i colloqui con i familiari. La circolare DAP del 2009 prevede che la durata dei colloqui può essere anche cumulata, nel rispetto del limite settimanale.

L'opera in parola del legislatore si palesa oltremodo ingiustificata per la assoluta assenza di un qualsiasi nesso teleologico con la tutela dell'ordine e la sicurezza, salvo sussistere una sorta di presunzione di reità nei confronti del difensore²⁸.

La Consulta, investita della questione ha preferito rifugiarsi nel "limbo" della inammissibilità²⁹, ritenendo che il reclamo fosse rivolto unicamente a sindacare la legittimità della norma stessa «verificandosi una coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, avendo comunque il rimettente omissivo le motivazioni sulla rilevanza della questione stessa».

3.1. Il magistrato di sorveglianza di Viterbo e la Corte costituzionale

Era ampiamente auspicabile che la necessità di una pronuncia esaustiva sulla questione di legittimità costituzionale in parola avrebbe quanto prima indotto il giudice *a quo* a invocare un ulteriore intervento del giudice delle leggi.

Di recente, infatti, il Magistrato di sorveglianza di Viterbo ha sollevato una *quaestio* in merito alla limitazione del diritto di difesa, ritenendo che le disposizioni di cui al comma 2, lett. *b* ultimo periodo, ord. penit., violino gli artt. 3, 24 e 111 della Carta costituzionale. Il giudice viterbese nella sua ordinanza³⁰, premettendo che il diritto di difesa è un diritto inviolabile che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e deve essere garantito anche il diritto alla difesa tecnica³¹ e dunque il diritto a conferire con il proprio difensore (non solo in relazione a un procedimento già instaurato ma anche in relazione a un qualsiasi procedimento suscettibile di essere instaurato), ha chiosato: «il diritto di conferire con il proprio difensore non può essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (Corte cost., sent. 212/1997)». Nell'occasione il Magistrato di sorveglianza ha rilevato che in virtù della pronuncia della Consulta n. 212/1997, i detenuti in

²⁸ Cfr. C. Fiorio (2009, p. 415), il quale evidenzia come la Giunta dell'Unione Camere penali abbia denunciato, in riferimento al nuovo art. 391 *bis* cpp (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario), un evidente «tentativo di criminalizzare il difensore, individuato quale possibile contatto con l'esterno».

²⁹ Corte cost., ord. n. 220 del 2010.

³⁰ Cfr. Mag. sorv. Viterbo, 7 giugno 2012, G.D., in *Gazz. uff.*, I serie speciale, n. 43 del 31 ottobre 2012.

³¹ Vds. Corte cost., sent. n. 125 del 1979 e n. 80 del 1984.

regime ordinario possono colloquiare con i loro difensori senza limiti di tempo e frequenza, diversamente da quanto previsto dal comma 2, lett. *b*, dell'art. 41 *bis* ord. penit. per i detenuti differenziati. Nel caso specifico il magistrato evidenziava che soggetti diversi, titolari di posizioni processuali identiche – in quanto coimputati – ma sottoposti a regimi detentivi diversi, ricevevano diversa tutela non giustificata da alcuna diversità delle esigenze difensive, ma esclusivamente dal grado di pericolosità sociale del detenuto³².

Rilevato che l'evidente limitazione del diritto in parola non trova alcuna giustificazione nella necessità di tutela di altro diritto costituzionalmente garantito, il Magistrato di Viterbo si sofferma a confutare qualsivoglia malcelato dubbio inerente alla professionalità e correttezza dei difensori: «l'esigenza di impedire indebiti contatti del detenuto con i membri dell'organizzazione di appartenenza, che è alla base di tutte le restrizioni imposte dall'art. 41 *bis* comma 2 ord. penit. [...] non può essere invocata per la disciplina dei rapporti con i difensori, categoria di operatori del diritto che non può essere formalmente destinataria del sospetto di porsi come canale di comunicazione».

3.2. L'attesa

A parere di chi scrive, l'incisività delle argomentazioni sviluppate dal giudice viterbese, fondate rigorosamente su una interpretazione e valutazione sistematica e assiologicamente orientata della *vexata quaestio*, dovrebbe ragionevolmente indurre la Corte costituzionale a dichiarare l'ammissibilità della questione sollevata, e, sulla scorta del precedente specifico (sent. n. 212 del 1997), dichiarare l'illegittimità della norma comprimente il diritto dei detenuti sottoposti alla "pena nella pena" a intrattenere colloqui con il proprio difensore.

Come a Berlino³³ si confida che, oltre a Viterbo, ci sia un giudice anche a Roma.

³² Il detenuto, nel caso specifico, si doleva del diniego, oppostogli dalla Direzione del carcere di Viterbo della concessione di un colloquio con il proprio difensore, avendo esaurito i tre contatti settimanali previsti dalla legge n. 94 del 2009.

³³ Il riferimento è al noto aforisma relativo all'episodio che vide protagonista Federico II, Sovrano di Prussia, il quale, intervenendo in difesa del "modesto" mugnaio Arnold, rimosse d'imperio i giudici che, a torto, persistevano nel condannarlo per compiacere il signore del luogo. Di recente, la Corte costituzionale, con la sent. n. 143 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41 *bis* comma 2 *quater* ord. penit., nella parte in cui limita il numero e la durata dei colloqui difensivi per i detenuti sottoposti al carcere "duro".

4. il diritto alla revoca anticipata del d.m. in caso di sopravvenienze *in bonam partem*

I *conditores* del “nuovo 41 *bis*”, contrariamente a quanto raccomandato dal CPT³⁴, non solo hanno raddoppiato la durata della prima applicazione e delle successive proroghe rispettivamente a quattro e due anni, invece di un auspicabile controllo trimestrale, ma con l’abrogazione del comma 2 *ter*, hanno vanificato l’unico strumento permanente di controllo giurisdizionale idoneo a valutare eventuali sopravvenienze in *bonam partem* che rendessero iniquo e ingiustificato il persistere delle peculiari restrizioni previste dal regime detentivo speciale.

L’abrogato comma 2 *ter* dell’art. 41 *bis* ord. penit. prevedeva che il Ministro della giustizia, anche *ex officio*, potesse revocare il decreto (applicativo o di proroga) anche prima della sua naturale scadenza qualora fossero venute meno le condizioni legittimanti la sospensione delle ordinarie regole trattamentali. In virtù di quella disposizione, anche l’interessato e il suo difensore avrebbero potuto, in qualsiasi momento, avanzare al Ministro istanza di revoca anticipata del trattamento in parola, in presenza di elementi nuovi tali da rendere incongruo il trattamento penitenziario di rigore.

In caso di rigetto, ovvero di silenzio-rigetto, trascorsi i trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’interessato era legittimato a proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio, *ex art.* 677 cpp.

La disposizione abrogata costituiva un efficace mezzo di controllo dell’attualità e della congruità della sospensione delle ordinarie regole trattamentali legittimate solo se e nella misura in cui fossero di ostacolo alla tutela dell’ordine e della sicurezza esterna.

A seguito della riforma del 2009, né il Ministro, né il Tribunale potrebbero revocare anticipatamente gli effetti del provvedimento amministrativo. Tale soluzione non è condivisibile, in quanto suscettibile di costringere il detenuto a subire restrizioni trattamentali non necessarie. Soprattutto nell’ipotesi di regime applicato a soggetto in custodia cautelare, la carcerazione *ex art.* 41 *bis* ord. penit. palesa i caratteri di una misura cautelare atipica, priva di qualsiasi garanzia di tassatività (art. 272 cpp) e di giurisdizionalità (art. 279 cpp) cautelare.

A ciò si aggiunga una differente connotazione del giudicato “allo stato degli atti” foriera di inaccettabili disparità di trattamento: mentre, invero, l’art. 41 *bis*, comma 2 *sexies* ord. penit. prevede che, in caso di accoglimento del reclamo, «il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo

³⁴ Vds. <http://www.cpt.coe.int/en/states/ita.htm>.

provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del Tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo», nulla prevede in riferimento alla circostanza che il detenuto possa avvalersi di elementi nuovi per dimostrare la cessata pericolosità.

Il sistema, in altre parole, non prevede alcuna “interlocuzione” circa l’assenza dei presupposti legittimanti diversa dal reclamo attivabile in sede applicativa o di proroga³⁵. In un’epoca in cui l’evoluzione, dottrinarica e giurisprudenziale, tende a smitizzare il valore del giudicato (Dean, 2004), soprattutto in presenza di fatti nuovi che ne minano la certezza, è assolutamente da criticare un assetto che poggia sulla immutabilità di un provvedimento amministrativo idoneo a incidere e limitare vistosamente la libertà personale.

4.1. Il rimedio generale e le ipotesi di revoca anticipata

Attraverso una lettura “evolutiva” delle sentenze costituzionali n. 26 del 1999, n. 266 del 2009 e n. 190 del 2010, le quali hanno ribadito il poterdovere della giurisdizione di sorveglianza di disapplicare i provvedimenti della Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti soggettivi del detenuto (Ruotolo, 2002; Pennisi, 2002; Fiorio, 2002), individuando quale rimedio generale operativo per le vicende concernenti il regime di carcere duro, quello delineato dall’art. 14 *ter* ord. penit., sarebbe sempre possibile, a parere di chi scrive, interporre reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il silenzio-rigetto del Ministro riguardo alla richiesta di revoca anticipata del provvedimento di applicazione e proroga dell’art. 41 *bis* ord. penit.

Un autorevole orientamento giurisprudenziale a sostegno di tale tesi è sicuramente quello esplicitato da un recente arresto della I sezione penale della Corte di cassazione³⁶. Nell’occasione la Suprema Corte aveva annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza capitolino, con la quale si rigettava la richiesta di revoca anticipata del regime carcerario differenziato per l’avvenuta abrogazione della norma di riferimento (art. 41 *bis*, comma 2 *ter* ord. penit.). Al riguardo, la Corte di cassazione, premettendo che il giudice, in materia di applicazione del regime di sorveglianza particolare, deve sempre fare ricorso a una interpretazione costituzionalmente orientata, ha precisato che «è impugnabile mediante reclamo al Tribunale di sorveglianza il rigetto, per silenzio rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedi-

³⁵ In buona sostanza il detenuto, anche in presenza di nuovi elementi idonei a provare l’assenza di collegamenti con l’associazione criminale, sarebbe costretto ad attendere la scadenza naturale del provvedimento amministrativo.

³⁶ Cfr. Cass., sez. I, 25 febbraio 2011, Manciaracina, in *Mass. uff.*, 250272.

mento ministeriale di sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, benché con la novella introdotta dalla legge n. 94 del 2009 non sia più prevista la possibilità di una revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento, e ciò in ragione del carattere del rimedio generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui all'art. 14 *ter* ord. penit.».

La Suprema Corte ha ulteriormente specificato che l'art. 14 *ter* ord. penit. risponde a una esigenza generale di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, inserendosi, con profili di specificità, nell'ambito del principio generale dettato per il provvedimento amministrativo dall'art. 21 *quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, secondo il quale «per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nei casi di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo a efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da un altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti».

4.2. Il rimedio generale e il Tribunale capitolino

Peraltro, anche anteriormente al menzionato intervento di legittimità, un rimedio all'assenza di una specifica norma che disciplinasse la revoca anticipata del regime detentivo speciale era già stato individuato dal Tribunale di sorveglianza di Roma³⁷.

Il giudice di merito, ritenendo che la nuova formulazione dell'art. 41 *bis* ord. penit. devolva alla sua competenza «i provvedimenti attinenti le impugnazioni volte a ottenere l'annullamento del decreto ministeriale» e nel silenzio legislativo circa forme di revoca anticipata, ha declinato la propria competenza nella specifica materia e rinviato gli atti al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente (nella specie: Trib. sorv. Perugia), onde valutare se una siffatta forma di tutela sia o meno prevista dalla legge fondamentale dell'ordinamento penitenziario. In prospettiva diversificata, si è invece, affermato (Cisterna, 2011) che la competenza in tema di revoca anticipata, anche in assenza di una espressa previsione legislativa, sarebbe comunque del Tribunale di sorveglianza di Roma, sulla scorta della considerazione secondo la quale «se il giudice del reclamo *ex art. 41 bis* è il Tribunale di Roma non si vede come il giudice dell'eventuale reclamo (*ex art. 14 ter* ord. penit.) possa essere un altro e ben distinto dal primo; è il principio della immutabilità del

³⁷ Cfr. Trib. sorv. Roma, 25 ottobre 2010, n. 4671, in *Guida dir.*, 2010, n. 9, p. 65.

giudice della cognizione e del trattamento a esigere che la competenza non sia frantumata».

La scelta legislativa di abrogare l'art 41 *bis*, comma 2 *ter* ord. penit. evidenzia la volontà politica di stabilizzare, per tutta la durata prevista dal decreto di applicazione o proroga del carcere duro, il contenuto del decreto (ovvero il giudicato di sorveglianza) rispetto alle sopravvenienze, a nuovi elementi o a nuove prove che renderebbero iniquo il perdurare della sottoposizione del detenuto al regime detentivo in parola.

Tale scelta, sicuramente anacronistica rispetto agli orientamenti dottrinali, giurisprudenziali e legislativi che propendono per la tangibilità del giudicato "allo stato degli atti", è propedeutica allo scopo recondito di incentivare la collaborazione, limitando le eventuali vie d'uscita dal carcere differenziato.

È tuttavia auspicabile che il legislatore ripristini quanto prima il sistema di permanente controllo giurisdizionale sulla "tenuta" del regime carcerario speciale, individuando nell'art. 14 *ter* ord. penit., sulla scorta degli insegnamenti della Corte costituzionale, il paradigma procedimentale maggiormente idoneo e radicando nel Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sul *locus custodiae* la competenza a decidere in materia.

5. Considerazioni di sintesi

Il carcere, inteso quale istituzione di "confine", è il luogo ideale ove lo "Stato debole" (Wacquant, 1999), spogliato delle sue principali funzioni di governo, a causa della globalizzazione, tenta di affermare la propria potenza adottando politiche penali severe che generano l'incarcerazione di intere categorie di soggetti, spesso provenienti dalle classi meno ambienti. La ingiustificata negazione dei diritti dei reclusi con conseguente *vulnus* della dignità umana – limite invalicabile dell'esercizio del potere punitivo – è uno degli effetti collaterali prodotti dalle predette politiche carcerocentriche³⁸ sicuramente in contrasto con i postulati dello Stato di diritto. Ogni volta che si viola un diritto del ristretto, si lede la dignità umana che è il fondamento di tutti i diritti umani individuali e interdipendenti tra loro (Gonnella, 2011).

Più il trattamento è afflittivo, rigido, più si incrementa il numero dei casi in cui vengono negati (volutamente o meno) i più elementari diritti spettanti alla persona *in vinculis*.

³⁸ Art. 3 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali di fronte alla legge»; art.1 della Carta dei fondamentali della Unione europea: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

«La pena è una limitazione di libertà; questa è già così pesante, così grave da non giustificare una qualsiasi aggiunta. Quindi la pena è privazione di libertà [...] non più di questo», insegnava Aldo Moro (Anastasia, Corleone, 2009, p. 135). Ancor più – per la sua peculiarità trattamentale – il carcere duro è il luogo ove la dignità umana e la tutela dei diritti umani è stabilmente a rischio.

Cosa c'è di umano nel non poter accarezzare i propri figli?

Quale è il nocumento che arrecano alla sicurezza: a) sostenere l'esame scolastico con i docenti senza l'interlocuzione del vetro divisorio; b) accedere alla lettura di tutti i libri presenti nella biblioteca del carcere; c) poter usufruire del computer per più di un'ora al giorno senza rinunciare preventivamente alla sola ora di "socialità" quotidiana e, tra le tante restrizioni qui non menzionate in quanto ben note, è un pericolo per conferire con il proprio difensore senza limiti di tempo e frequenza? Sono, oltretutto, restrizioni spesso previste da circolari, note, disposizioni amministrative in palese contrasto con il quadro normativo di riferimento.

La risposta ai riportati interrogativi e ad altri dello stesso tenore è esclusivamente da individuare nella passione securitaria-carcerocentrica ostentata dalla classe politica desiderosa di un immediato consenso sebbene priva di ogni sapere scientifico riguardo ai positivi effetti della funzione rieducativa della pena, fortemente voluta ed espressamente esplicitata dai nostri padri costituenti.

Nel frattempo, l'uso criminale della carcerazione, più volte denunciato dall'attuale Presidente della Repubblica, trova il suo unico ostacolo nell'intervento giurisdizionale che, grazie a un sussulto di giustizia della Consulta³⁹, ha restituito in modo inequivocabile al giudice della pena il potere di ordinare, disporre e disapplicare le direttive dell'Amministrazione penitenziaria lesive dei diritti dei detenuti⁴⁰.

Recentemente, infatti, la Magistratura di sorveglianza, con encomiabile coraggio, in più occasioni ha evitato che principi inviolabili quali la dignità umana, la tutela della salute, della libertà e di altre posizioni giuridiche ga-

³⁹ Corte cost., sent. n. 266 del 2009 e 190 del 2010. Da ultimo, la Corte costituzionale, pronunciandosi sul conflitto di attribuzione promosso dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia, ha affermato che «che le decisioni del magistrato di sorveglianza, rese su reclami proposti da detenuti a tutela di propri diritti e secondo la procedura contenziosa di cui all'art. 14 *ter* ord. penit., devono ricevere concreta applicazione e non possono essere private di effetti pratici da provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria o di altre autorità».

⁴⁰ Potere, peraltro, già previsto dall'art. 69, comma 5 ord. penit, benché sistematicamente ignorato dalla giurisprudenza meno recente.

rantite spettanti al recluso, si trasformassero in mere regole di carta⁴¹. «Uno Stato democratico di diritto, anche nel momento in cui affronta temi durissimi come quello del contrasto alla criminalità organizzata, deve mantenere dei principi di riferimento. È come se fosse un pugile che deve combattere con una mano legata dietro la schiena. Quella è la mano dei diritti: lo Stato anche nella lotta alla 'ndrangheta deve mantenere credibilità. [...]. Questo fa credibili le istituzioni. È questo il modello che può rendere la Giustizia attraente agli occhi di quelle persone che si trovano davanti al bivio drammatico rappresentato dalla scelta tra lo stare con la legge o contro la legge. Lo Stato, se oltrepassasse il limite del diritto finisce per sfigurarsi assumendo il volto inaccettabile della crudeltà» (Gaito, Santoriello, 2012, p. 1209). Queste sono le condivisibili riflessioni del giudice Morosini, segretario di Magistratura democratica. E il legislatore? Chissà...

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Anastasia S., Corleone F. (2009), *Contro l'ergastolo*, Ediesse, Roma.
- Anastasia S., Gonnella P. (a cura di) (2002), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma.
- Anastasia S., Gonnella P. (2005), *Patrie galere*, Carocci, Roma.
- "Antigone" (2000), *Il carcere trasparente*, Castellacci, Roma.
- Ardita S. (2007), *Il regime detentivo speciale del 41 bis ord. penit.*, Giuffrè, Milano.
- Baldassarre A. (1997), *Diritto della persona e valori costituzionali*, Giappichelli, Torino.
- Bernasconi A. (2003), *L'emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41 bis comma 2 ord. penit.*, in Di Chiara G. (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Giappichelli, Torino, p. 289.
- Bosi D., De Filippi C. (2004), *L'art. 41 bis e le garanzie del detenuto*, Giappichelli, Torino.

⁴¹ Cfr., tra le varie: Mag. sorv. Lecce, n. 17/2011, in tema di sovraffollamento carcerario; Mag. sorv. Viterbo, n. 741/2012, in tema di diritto di difesa in relazione al carcere duro; Mag. sorv. Spoleto, n. 749/2012, in tema di ricezione di libri e stampa; Mag. sorv. Bari, 30 novembre 2009, *inedita*, in tema di omissione di atti d'ufficio (art. 329 cp), nel caso di inottemperanza da parte dell'amministrazione penitenziaria alla decisione del Magistrato di sorveglianza su reclamo del detenuto ex art. 35 ord. penit.

Canepa S., Merlo S. (2010), *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano.

Caprioli F., Vicoli D. (2011), *Procedura penale dell'esecuzione*, Giappichelli, Torino.

Castellucci L. (2010), *Art. 19 ord. penit.*, in Giarda A. e Spangher G. (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, IPSOA, Milano.

Daraio G. (2010), *Art. 677 cpp*, in Giarda A. e Spangher G. (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, IPSOA, Milano.

Dean G. (2004), *Ideologie e modelli dell'esecuzione penale*, Giappichelli, Torino.

D'Elia S., Turco M. (2002), *Tortura democratica. Inchiesta sulla comunità del 41 bis reale*, Marsilio, Venezia.

Di Gennaro G., Breda R., La Greca G. (1997), *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano.

Fiorio C. (2009), *La stabilizzazione delle "carceri-fortezza": modifiche in tema di ordinamento penitenziario*, in Mazza O., Viganò F. (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza"*, Giappichelli, Torino.

Gonnella P. (2011), *Dignità umana e libertà personale*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, n. 2-3.

Pastena U. (1976), *Istruzione e attività scolastiche, parascolastiche e di tempo libero negli istituti di prevenzione e di pena*, in *Rassegna studi penitenziari*, p. 769.

Pelissero M. (2008), *Pericolosità sociale e doppio binario, vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Giappichelli, Torino.

Pennisi A. (2002), *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Giappichelli, Torino.

Sarzotti C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario. Appunti per una ricostruzione*, in Santoro E., *Il diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, p. 181.

Sofri A. (1993), *Le Prigioni degli Altri*, Sellerio, Palermo.

Re L. (2010), *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Laterza, Bari.

Wacquant L. (1999), *Les prisons de la misère*, Raisons d'agir, Paris.

LE RUBRICHE PERIODICHE



DIBATTITI IN CORSO

Con questa rubrica la rivista intende porre l'attenzione su temi di stretta attualità che nell'ambito della giustizia penale abbiano sollevato un dibattito tra il mondo accademico e l'universo degli operatori del diritto. In particolare, si darà spazio a quelle ricerche empiriche che, con gli strumenti conoscitivi delle scienze umane applicate al fenomeno giuridico (sociologia del diritto, antropologia giuridica, psicologia giuridica, storia del diritto etc.), hanno suscitato l'interesse della dogmatica giuridica penalistica e dei pratici del diritto (magistrati, avvocati, operatori delle forze dell'ordine, operatori penitenziari, funzionari della P.A. e degli enti locali etc.). L'obiettivo della rubrica è quello di far interagire il dibattito scientifico con le prassi e le culture professionali che innervano il modificarsi del cd. diritto penale vivente.

LA PENA DETENTIVA E LA PERSONA TOSSICODIPENDENTE

La cura della tossicodipendenza in carcere: possibilità o illusione?

Enrico Teta

Introduzione

L'approccio al rapporto fra carcere e tossicodipendenza continua a essere permeato da un forte condizionamento ideologico, che impedisce di trovare soluzioni equilibrate a una grave problematica che affligge gran parte dei Paesi del mondo.

Schematizzando possiamo distinguere due principali posizioni che, simmetriche e inconciliabili fra loro, si fronteggiano non riuscendo a dialogare.

Da una parte, si sostiene che il carcere non può costituire una risposta alla tossicodipendenza e quindi i tossicodipendenti non devono rimanere in carcere perché non serve a interrompere il comportamento di assunzione delle sostanze. L'efficacia della terapia della dipendenza è legata a una scelta dell'interessato libera e consapevole e non condizionata dal contesto, quindi

la cura della dipendenza in un luogo coatto è una velleità. La frequente recidiva della detenzione dopo varie esperienze frustranti e periodi di libertà, esperienza comune per la popolazione carceraria tossicodipendente, proverebbe che il carcere è una risposta inutile e dannosa.

Dall'altra parte, si individua lo strumento repressivo (carcere, sanzioni amministrative) come mezzo per una reale lotta alle droghe. Affermazioni dogmatiche come «drogarsi non è un diritto», «non esistono droghe leggere, tutte le droghe sono uguali», si accompagnano a richieste di una maggiore severità verso i comportamenti di assunzione delle sostanze con pene più severe per coloro che trasgrediscono i relativi principi di legge. Questo pensiero "unico" e moralistico non ammette distinzioni, autonomia di scelte, soggettività di opinioni verso le sostanze classificate come droghe e coloro che indulgono a un vizio e a un piacere proibito devono essere severamente puniti perché cambino modello di vita. Ben diverso naturalmente è l'atteggiamento verso la sostanza culturalmente accettata, vale a dire l'alcool.

In realtà il fenomeno droga è molto complesso e investe molti campi della conoscenza quali medicina, psichiatria, neurobiologia, psicologia, sociologia, antropologia, politica, criminologia, filosofia e altri ancora. Colpiscono pertanto le ricette semplicistiche che si danno e, con le quali, si vorrebbero rappresentare l'inezienza del fenomeno, su tematiche quali le misure di prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti, l'utilità della detenzione per combattere la tossicodipendenza o l'opportunità della cura della tossicodipendenza in carcere.

Ma chi è il tossicodipendente detenuto? Un delinquente? Un malato? Un vizioso? Un antisociale? Un individuo da punire e rieducare? Un paziente o un detenuto?

In realtà c'è bisogno di un pensiero nuovo rispetto a quello per opposti che si escludono a vicenda: bene e male, buoni e cattivi, dentro e fuori, e così via, un pensiero che sappia integrare le diverse prospettive. Circoscrivendo le riflessioni al rapporto fra carcere e tossicodipendenza, possiamo dire che il carcere è una realtà composita che può attraversare il percorso di vita di un tossicodipendente assumendo significati diversi, da luogo di pena a luogo di cura, da scuola di delinquenza a opportunità di riscatto sociale. E l'esito può essere variabile in rapporto a diversi fattori, che vanno dalle caratteristiche personologiche del soggetto dipendente e del suo rapporto con la sostanza, all'organizzazione dei servizi sanitari e sociali, interni ed esterni al carcere, alla gravità della dipendenza e alla presenza di un sistema relazionale (familiari, parenti, amici, servizi, permesso di soggiorno per gli stranieri).

Il rapporto fra tossicodipendenza e carcere è complesso e influenzato dalla tipologia delle sostanze, dal mercato della sostanza (legalità o no, costo etc.),

dalla caratteristiche di personalità e degli eventuali disturbi psichici associati nonché dalle leggi del Paese di appartenenza.

Non tutti i tossicodipendenti sono delinquenti così come i detenuti tossicodipendenti non rappresentano l'universo della tossicodipendenza, ma solo una parte che indubbiamente appartiene a quella con caratteristiche di maggiore gravità sanitaria, psicologica e sociale. I tossicodipendenti detenuti vengono a costituire un gruppo eterogeneo con carriere criminali diversificate e con un differente rapporto con la sostanza, per cui si va dall'eroinomane che richiede un immediato aiuto per curare l'astinenza, al cocainomane con scarsa consapevolezza del problema, all'extracomunitario rispetto al quale l'abuso di sostanze si interseca con quella di spaccio.

Se è vero che la dipendenza da sostanze in alcuni casi può svilupparsi in un pregresso contesto delinquenziale, in gran parte dei casi la dipendenza viene ad assumere una relazione causale o favorente nei confronti dell'azione criminale. I reati correlati all'uso di stupefacenti vengono distinti in quattro principali tipi: 1) «reati psicofarmacologici» commessi sotto l'effetto di una sostanza psicoattiva, in conseguenza di un uso acuto o cronico; 2) «reati economici compulsivi» commessi per ottenere denaro per procurarsi gli stupefacenti; 3) «reati sistemici» commessi nel quadro del funzionamento dei mercati illeciti di sostanze stupefacenti, cioè dell'attività di distribuzione, offerta e consumo di droghe; 4) «reati contro la legge in materia di stupefacenti» commessi in violazione delle normative riguardanti le sostanze stupefacenti (dPR 309/90 e successive modifiche).

Sono stati proposti alcuni principali modelli esplicativi per spiegare il nesso fra delinquenza e consumo di sostanze stupefacenti: a) la delinquenza induce al consumo di sostanze stupefacenti; b) il consumo di sostanze stupefacenti porta a commettere reati; c) consumo di droghe e delinquenza sono fenomeni concomitanti; d) il consumo di stupefacenti e la delinquenza sono eventi mediati da una serie di altre variabili e sostenuti da radici comuni. Nella realtà ogni modello può essere valido di volta in volta e può essere applicato a taluni sottogruppi della popolazione di tossicodipendenti che commettono reati o a talune tipologie di reati correlati agli stupefacenti. Il rapporto fra stupefacenti e azioni delinquenziali può essere dinamico e variare nel tempo nello stesso individuo (OEDT, 2007).

Se andiamo a vedere fra le sostanze incluse nella tabella 1 della legge 49/2006, quali sono quelle che più frequentemente hanno un potenziale criminogeno, vediamo che indubbiamente l'eroina è al primo o fra i primi posti, vale a dire che più delle altre sostanze crea un collegamento fra consumo della sostanza e carcere. Negli ultimi anni anche la cocaina o condizioni di poliabuso con assunzione di eroina, cocaina, alcool e altre sostanze, hanno assunto un

ruolo crescente nel collegamento della dipendenza da sostanze con il carcere. Anche con le altre sostanze incluse nella tabella 1, come la cannabis, l'ecstasy, gli allucinogeni ci può essere l'incontro con il carcere, ma in questi casi la detenzione appare più frequentemente collegata con l'illegalità della sostanza, piuttosto che con il suo potenziale criminogeno. Le caratteristiche di alcune sostanze consentono più facilmente ai consumatori e ai dipendenti da esse di mantenere una facciata di normalità e legalità, al contrario di sostanze come l'eroina e la cocaina che possono assumere carattere totalizzante e fare ruotare tutta la vita intorno alla loro ricerca e assunzione a qualsiasi prezzo.

1. I numeri della tossicodipendenza in carcere

La carcerazione è un evento frequente soprattutto nelle vicende dei consumatori di sostanze per via endovenosa. Alcuni studi riportano una storia di carcerazione nel corso della vita, nei soggetti tossicodipendenti per via endovenosa in una percentuale che va dal 56% al 90% (Jürgens *et al.*, 2009). Una sistematica *review* di Fazel *et al.* (2006), relativa a studi condotti principalmente negli Stati Uniti, riportava, all'ingresso in carcere, stime di prevalenza di abuso/dipendenza da sostanze nel 10-48% dei maschi e nel 30-60% delle femmine e di abuso/dipendenza da alcool nel 18-30% dei maschi e nel 10-24% delle femmine. Alcune ricerche in Europa hanno riportato che una percentuale, fra un terzo e la metà degli intervistati, faceva regolarmente uso di una sostanza illecita prima dell'incarceramento (OEDT 2009). Altri dati relativi all'Europa indicano che un terzo dei detenuti presenta modelli problematici di consumo delle di sostanze stupefacenti (EMCDDA, 2012).

In Italia i tossicodipendenti, insieme agli extracomunitari, sono le categorie più rappresentate nel carcere e rendono ragione dell'esponentiale numero dei detenuti presenti nelle carceri italiane negli ultimi venti anni. La diversità dei sistemi di classificazione, dei criteri diagnostici e dei metodi di rilevazione, la mancanza di uniformità delle procedure di raccolta e di una cartella clinica informatizzata sono responsabili di un'ampia variabilità dei dati di prevalenza dei tossicodipendenti nelle carceri. Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (DAP), nel 2012 gli ingressi totali dalla libertà in carcere per qualsiasi reato sono stati 63.020; di essi 21.285, pari al 34% del totale, per violazione delle norme del DPR 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti). Riguardo alle caratteristiche anagrafiche, il 92,7% era di sesso maschile e il 56% di nazionalità italiana. I detenuti stranieri risultano mediamente più giovani rispetto a quelli italiani (età media pari a 31,3 per gli stranieri e 35,5 per gli italia-

ni). Riguardo alla tipologia di reato commesso in violazione del dPR 309/90, prevale la componente di soggetti reclusi per reati inerenti l'art. 73 (86,2%), mentre nettamente inferiore è quella per crimini più gravi riguardanti gli articoli 80 e 74 (rispettivamente il 6,8% e il 6,4%). La percentuale di soggetti al loro primo ingresso in carcere per violazione della normativa sugli stupefacenti è il 60%, con una certa variabilità fra italiani (51%) e stranieri (64,7%).

Considerando il metodo della rilevazione puntuale, secondo i dati del DAP, al 31 dicembre 2012 il numero dei tossicodipendenti detenuti in Italia era di 15.663 unità (15.114 maschi, 549 femmine), corrispondente al 23,8% del totale di 65.701 detenuti. Di questi 23.492 (22.364 maschi, 1128 femmine) – 35,7% del totale – erano stranieri; 4864 soggetti stranieri (4768 maschi, 96 femmine), pari al 20,7% degli stranieri presenti, avevano un problema di tossicodipendenza.

2. Condizioni sanitarie, psicopatologiche e sociali dei tossicodipendenti detenuti

I tossicodipendenti detenuti presentano livelli di compromissione fisica e psichica e disadattamento sociale più elevati rispetto ad analoghe popolazioni ricoverate in contesti di cura e riabilitazione.

La letteratura internazionale è concorde nell'indicare la presenza di aree di vulnerabilità molto più severe sia rispetto alla popolazione generale che ad analoghe popolazioni ricoverate in appositi centri di riabilitazione. Il profilo clinico sociale evidenzia come tale popolazione provenga da situazioni di svantaggio socio-culturale, presenti un livello di scolarità più basso e un tasso di disoccupazione più alto, un consumo maggiormente problematico di alcool e droghe, numerosi *drop out*, problematiche mediche e psicologiche più gravi (ansia, scarso controllo degli impulsi e dell'aggressività, gesti suicidari) (Di Blasi, 2010). La famiglia tipica dei detenuti-tossicodipendenti è spesso multiproblematica, disorganizzata nei ruoli con una evidente inadeguatezza delle figure genitoriali, non pronti o non capaci di prendersi cura dei figli. Spesso si tratta di soggetti poco motivati a seguire un trattamento e poco *complianti*, considerati «pazienti scomodi e poco trattabili».

Dallo studio di Di Blasi (2010) emerge anche che per molti tossicodipendenti l'intervento terapeutico in carcere è il primo di cui usufruiscono. Malgrado la maggior parte dei soggetti abbia potuto usufruire di un trattamento sostitutivo ambulatoriale e di terapie di disintossicazione, il 43% non si è mai astenuto dall'uso di sostanze psicoattive. La letteratura evidenzia una più elevata prevalenza in carcere, rispetto all'esterno, dei casi di associazio-

ne di un disturbo da uso di sostanze con un disturbo psichiatrico, con una maggiore frequenza dei disturbi di personalità (antisociale, borderline), dei disturbi dell'umore e d'ansia (DAP, 2005).

3. Gli stranieri tossicodipendenti

La carcerazione per un soggetto straniero assume spesso un peso maggiore per la mancanza di supporto dei familiari o di altre significative relazioni sul territorio e per la difficoltà ad accedere a risorse lavorative e a misure riabilitative esterne alternative alla detenzione, soprattutto nel caso sia privo del permesso di soggiorno e di un documento di identificazione. I detenuti stranieri sono portatori di bisogni diversi in relazione a differenti modelli culturali, valoriali, religiosi e alimentari. Le differenze linguistiche e comunicative rendono più difficili la convivenza con i detenuti italiani e il rapporto con la polizia penitenziaria, accrescendo l'incapacità di comprendere le reciproche istanze.

Nonostante la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 24 marzo 2000, secondo la quale agli stranieri si applicano tutte le norme del T.U. 309/90 per gli aspetti relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione della tossicodipendenza, nella pratica si assiste – salvo alcune rare situazioni – all'impossibilità di realizzare misure alternative alla detenzione per l'indisponibilità delle strutture sanitarie pubbliche a ricoprire i costi della retta comunitaria dei soggetti privi di una regolare residenza e permesso di soggiorno, rendendo così inattuabile la misura prevista all'articolo 94.

Particolare problematicità riveste la progettazione del percorso esterno al carcere per la frequente assenza nel territorio di condizioni familiari, affettive ed economiche di sostegno al programma riabilitativo e la difficoltà di inserimento in gruppi sociali diversi dai precedenti riferimenti collegati alla devianza. Nella cura della tossicodipendenza di questi soggetti risulta importante acquisire conoscenza e consapevolezza delle problematiche collegate con l'abuso di sostanze, insieme a una riappropriazione della propria storia, per potere pensare a un progetto realistico di riabilitazione che tenga conto della realtà e delle risorse personali.

4. Gli effetti della carcerazione

La ricerca evidenzia che scontare una pena all'interno del carcere non ha effetto di deterrenza sulla recidiva: il tempo trascorso in carcere riduce la sensibilità rispetto alla pena carceraria attesa, invece di aumentarla (Bertelli,

2011). Alcuni studi che hanno indagato la relazione fra propensione individuale, deterrenza e comportamento deviante, sono arrivati alla conclusione che il motivo per cui alcune persone non commettono azioni devianti o non usano droghe illegali, non sta nel livello di deterrenza percepito nel momento dell'azione, bensì nel fatto che l'atto trasgressivo non viene contemplato come possibilità di azione (Bertelli, 2011). Nel caso del tossicodipendente le trasformazioni psico-biologiche legate alla dipendenza, fanno sì che la prospettiva, altamente probabile, delle sanzioni, diventi insignificante in confronto all'obiettivo di evitare i sintomi dell'astinenza e al desiderio compulsivo della sostanza. Gli orizzonti temporali e di vita sono ridotti, così che le conseguenze di lungo termine non sono contemplate al momento della decisione di commettere un crimine.

Se da una parte la carcerazione non ha forza deterrente verso la modifica del comportamento, dall'altra ha gravi effetti dannosi sulla vita del tossicodipendente e della sua famiglia, sul lavoro e le future scelte. L'evidenza empirica suggerisce che una condanna detentiva di breve durata (12 mesi o meno), basata sul principio di un «breve acuto shock», ha un effetto veramente piccolo sulla prevenzione della recidiva, ma può piuttosto aumentarla (Somedà, 2009). A questo proposito vale la pena di ricordare che il 34,5% dei soggetti entrati negli istituti penitenziari nel 2012, per reati in violazione al DPR 309/90 riguardanti la produzione, la detenzione e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sono stati scarcerati nel corso dell'anno (DAP, Relazione annuale 2013). L'ingresso in carcere comporta un aumento dei rischi per la salute fisica e psichica (uso di sostanze in assenza di misure di igiene, rischi di malattie infettive, azioni autolesionistiche e anticonservative etc.). Inoltre vi può essere un maggiore coinvolgimento nella cultura criminale.

La condizione di astensione forzata dalle sostanze a seguito dell'incarceramento, se da una parte si può associare a una riduzione o interruzione del consumo di droghe, principalmente a causa dei problemi di approvvigionamento delle sostanze, dall'altra si accompagna a una persistenza del *craving*, con ricerca di farmaci e sostanze. Nonostante tutte le misure adottate per ridurre l'ingresso in carcere, le droghe riescono a infiltrarsi nella maggior parte delle carceri, per cui anche tale ambiente può fornire occasioni di consumo delle sostanze. Secondo studi effettuati in Europa a partire dal 2003, le stime relative all'uso di sostanze stupefacenti in carcere variano dall'1% al 56% dei detenuti, mentre altri studi riportano percentuali fino al 27% di detenuti che dichiarano un regolare uso di sostanze durante la detenzione. Tale situazione è fonte di grande preoccupazione per una maggiore tendenza dei consumatori di sostanze stupefacenti per via parenterale in carcere a condi-

vedere gli strumenti per le iniezioni, con aumento del rischio di trasmissione di malattie infettive (OEDT 2010).

Laddove il desiderio di sostanze non venga soddisfatto, la persistenza del *craving* è responsabile di continue e pressanti richieste di farmaci, fenomeni di accumulo e scambio dei farmaci, ricerca di sostanze che possano alterare lo stato psichico, con utilizzo improprio dei farmaci, inalazione di gas dai fornelli, abuso di psicofarmaci etc. Anche i dati sulla ricaduta nell'uso di sostanze e sulla recidiva criminale, in soggetti tossicodipendenti che abbiano espiato una pena detentiva, mostrano come la carcerazione di per sé non possa considerarsi uno strumento efficace sufficiente a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti. Infatti, all'uscita dal carcere, in assenza di un trattamento specifico, oltre il 50% degli individui con una storia di disturbo da uso di sostanze, ha una ricaduta entro un mese dal rilascio (Nunn *et al.*, 2009; Gordon *et al.*, 2008). La ricaduta nell'uso di sostanze è associata anche con un aumento delle attività criminali, del rischio di contrarre malattie infettive (epatiti B e C, Hiv), di overdose da droghe ed elevati tassi di mortalità. In particolare nelle prime due settimane dopo il rilascio vi è un rischio aumentato di morte correlata alla droga da 3 a 8 volte superiore a quello delle successive dieci. Il rischio rimane accresciuto nella terza e quarta settimana, seppur minore rispetto alle prime due (Merrall, 2010).

Il nuovo ingresso in carcere per gli eroinomani non trattati è spesso rapido. Metà dei soggetti rilasciati ritornano in carcere entro sei mesi, come riportato da alcuni studi eseguiti negli Stati Uniti e in Francia (Larney, 2011). Secondo il World Health Organization (WHO, 2007), fra il 70% e il 98% delle persone che sono state incarcerate per reati correlati alle sostanze e che non hanno seguito alcun trattamento durante la detenzione, recidivano entro un anno dalla dimissione. Altri studi riportano che il 55% degli individui con una storia di abuso di sostanze, ricadranno nell'uso di sostanze entro un mese dal rilascio (Nunn *et al.*, 2009). Le ripetute carcerazioni, oltre a esprimere il fallimento di tale misura come strumento di contrasto della droga, comportano anche un significativo carico finanziario non compensato da benefici per la comunità in termini di riduzione dei reati (Larney, 2011).

5. Le strategie legislative

Il progressivo aumento della conoscenze sui meccanismi della tossicodipendenza, e quindi il suo riconoscimento non solo come problema sociale ma anche sanitario, ha avuto effetti anche nelle misure legislative di contrasto alle sostanze stupefacenti, con l'introduzione di norme dirette a favorire

la cura della patologia della dipendenza, in quei soggetti che commettano reati in relazione a tale condizione. Le strategie per la cura della tossicodipendenza e i piani di azione degli Stati europei vengono quindi a includere, frequentemente, obiettivi legati all'assistenza dei tossicodipendenti nelle carceri, quali l'uguaglianza dei trattamenti fra esterno e interno e la continuità del trattamento. Il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2009-2012 sostiene la «necessità di predisporre e attivare nei penitenziari servizi di prevenzione, trattamento, riduzione dei danni e riabilitazione paragonabili a quelli disponibili al di fuori del sistema carcerario». Ugualmente, secondo le raccomandazioni del World Health Organization, «le persone ristrette in carcere dovrebbero avere accesso a tutti i tipi di trattamento efficace per l'*addiction* disponibili nella comunità, incluso i farmaci agonisti per gli oppiacei a mantenimento».

In Italia il sistema di presa in carico dei tossicodipendenti detenuti, nella sua attuale cornice, affonda le radici normative nel dPR n. 309 del 1990, con le successive modifiche della legge 49/2006. In particolare l'articolo 95 prevede che i tossicodipendenti scontino la pena in «istituti idonei per lo svolgimento dei programmi terapeutici e socio riabilitativi». A esso si aggiunge l'articolo 96 il quale afferma il diritto del tossicodipendente detenuto «di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione».

Gli articoli 89 e 94 del dPR 309/90, prevedono misure alternative alla restrizione in carcere per i soggetti con disturbi da uso di sostanze, favorendo l'accesso ai programmi terapeutici riabilitativi svolti all'esterno. In realtà il carcere per molti tossicodipendenti rimane prevalentemente un luogo di espiazione della pena senza alcun valore terapeutico e rieducativo, anche perché sono scarsi gli stimoli che un simile ambiente può produrre in termini di responsabilizzazione e cambiamento (Bertelli, 2011).

Indubbiamente le condizioni di detenzione di alcune carceri legate agli aspetti logistici, alla promiscuità, all'assenza di personale sanitario ed educativo, lo stato di emergenza quotidiano in cui si trovano ad agire gli operatori, l'utenza complessa ed eterogenea, il sovraffollamento, negano i principi di riforma della sanità penitenziaria. Laddove dominano lo stato di deprivazione e mortificazione in un contesto dove il diritto diventa favore ed elargizione, e i comportamenti reali si discostano da quelli previsti dalle regole formali, parlare di cura e funzione rieducativa della pena è ipocrita. Il sovraffollamento, con la limitazione degli spazi vitali, aumenta la frustrazione e l'aggressività verso se stessi e gli altri, riduce la possibilità di accedere alle attività educative, culturali e sportive, e favorisce il «contagio criminale», per la difficoltà di tenere separati i giovani alla prima detenzione dai recidivi. Di

fronte a una realtà così complessa la risposta non può essere univoca, ma è necessario intervenire a diversi livelli.

6. Prima del carcere

Un primo livello d'intervento è attuabile proprio nella fase dell'arresto. Ormai vi è una diffusa convinzione che, specialmente nel caso di giovani tossicodipendenti, la carcerazione possa favorire il comportamento recidivante e sia quindi più opportuno, immediatamente dopo il reato, inserire il soggetto nel circuito terapeutico-riabilitativo, piuttosto che in quello carcerario. Una possibile strada per ridurre il sovraffollamento delle carceri, ma soprattutto per una risposta più appropriata alla violazione di una legge in relazione all'uso di sostanze stupefacenti, è l'introduzione di un sistema che già in sede di giudizio consenta l'accesso a un programma di cura. Negli Stati Uniti, ormai da molti anni, sono state attivate le cosiddette *Drug Courts*. Le *Drug Courts* sono delle corti specializzate nel trattamento della microcriminalità collegata all'uso degli stupefacenti. Oltre all'attività giudicante, tali corti esercitano un'azione di supervisione giudiziaria in stretto coordinamento con le forze dell'ordine, le strutture terapeutiche e i servizi sociali. Nate negli Stati Uniti alla fine degli anni ottanta, si sono poi diffuse in altri Paesi di tradizione anglosassone e anche in alcuni Paesi europei. Pur con diversità fra i vari Stati, sostanzialmente il protocollo attuato dalle *Drug Courts* prevede la sospensione della pena nei confronti dell'autore di reato, la definizione di un programma terapeutico riabilitativo da parte degli specialisti, la presentazione periodica della persona davanti al giudice per la verifica delle prescrizioni. In tali occasioni il giudice potrà concedere alla persona interessata, a seconda dell'andamento del programma, dei premi (minore frequenza dei controlli ad esempio) o, al contrario, applicare sanzioni graduate in relazione alla violazioni, fino alla interruzione del programma e all'esecuzione detentiva della pena. Il modello delle *Drug Courts* può produrre una risoluzione dell'uso di sostanze fino al 75% dei casi nelle persone trattate e valutate nei 24 mesi successivi. Le *Drug Courts* americane appaiono essere uno strumento efficace per ridurre il consumo di stupefacenti, la recidiva dei reati, la permanenza in carcere e sono più convenienti economicamente rispetto a qualsiasi altra strategia di giustizia penale (Huddleston e Marlowe, 2011).

In Italia l'esperienza più significativa di integrazione fra il processo penale e il sistema di cura risale al 1994 ed è tuttora operativa presso il Tribunale ordinario di Milano. Essa prevede un intervento diretto sulle persone tossicodipendenti che commettono reati giudicate con rito immediato, attraverso

la proposta di programmi terapeutici. La collaborazione col giudice in sede di giudizio, da parte di operatori del SerD che fanno un'ipotesi diagnostica e terapeutica, fornisce al giudice uno strumento alternativo alla disposizione della carcerazione, evitando così di andare ad aggravare la situazione carceraria e consentendo un rapido inserimento nel circuito terapeutico. Un progetto simile è stato realizzato dal DAP in alcune città italiane (Padova, Roma, Reggio Calabria, Catania) con l'obiettivo di favorire l'accesso a percorsi di cura dei soggetti tossicodipendenti sottoposti al rito per direttissima. Requisiti di accesso erano la diagnosi di tossicodipendenza e la possibilità di accedere a un programma terapeutico con oneri a carico del servizio sanitario regionale. La valenza innovativa di tale modello operativo di intervento è data dalla presenza di una postazione del SerD presso il Tribunale, dalla possibilità di un contatto rapido col sistema di cura in una fase critica per l'interessato, dalla possibilità di evitare il carcere a chi accetta di effettuare un programma terapeutico.

7. Il carcere come luogo di cura

Se è vero che il carcere può costituire un fattore patogeno, esso può divenire un luogo di cura? Malgrado la legislazione italiana (d.lgs 230/99) e il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 2009-2012 sostengano la necessità di predisporre e attivare negli istituti penitenziari servizi di prevenzione, trattamento, riduzione dei danni e riabilitazione paragonabili a quelli disponibili al di fuori del sistema carcerario (Piano d'azione europeo 2009-2012), nella pratica ciò accade raramente, anche se non mancano esempi di buone prassi.

Agli ostacoli di ordine culturale e ideologico si aggiungono le difficoltà economiche, per cui in una situazione di scarsità delle risorse, gli amministratori e i decisori politici non ritengono essere una scelta "popolare" investire nella salute dei detenuti. In ragione di ciò sono sempre meno le carceri che forniscono programmi di cura adeguati durante la carcerazione e sempre più scarsi sono gli interventi di sostegno al reinserimento sociale e di prevenzione delle ricadute nel periodo successivo alla liberazione. Atteggiamenti di sfiducia verso gli interventi in carcere non raramente coinvolgono anche gli operatori dei servizi esterni che vedono cura e detenzione come elementi contrapposti, per cui l'"istituzione totale" del carcere non consente la cura che necessariamente deve essere posticipata al momento in cui sarà praticabile all'esterno. A tale atteggiamento si contrappone un approccio proattivo con una rappresentazione diversa della carcerazione, dove tale evento critico viene visto come un

tassello di un complesso processo di cura e l'istituzione penale come un'organizzazione sociale che acquista tanto più senso quanto più si collega al resto delle esperienze del detenuto. In questa prospettiva cura e coazione diventano parti diverse di interventi complessi che esprimono legittime esigenze di differenti portatori di interessi e i vincoli della detenzione diventano elementi di contesto su cui e con cui lavorare (Orsenigo, 2007). Diventa quindi una sfida per l'operatore e per il Servizio superare le contrapposizioni delle diverse appartenenze e finalità, per creare dei collegamenti dove gli obiettivi di cura da una parte e quelli di custodia e riabilitativi-educativi dall'altra, possano essere considerati elementi diversi da accordare in una prospettiva dove l'azione sanitaria e quella penale sono entrambe legittimate.

8. I trattamenti nelle carceri

Gli interventi di primo livello

L'“aggancio” con i tossicodipendenti detenuti è particolarmente difficoltoso, dal momento che avviene in un luogo dove il soggetto arriva in modo coatto a seguito dell'infrazione di norme penali punite dalla legge con il carcere. La richiesta di trattamento avviene in modo casuale, o dettata dal malessere fisico generato dall'astinenza, o da un malessere psichico variamente correlato alla dipendenza, o anche in modo manipolativo, in quanto la questione salute viene usata con altri obiettivi.

La carcerazione, con la possibilità di incontro con un sistema di cura per la dipendenza, offre indubbiamente a questi soggetti nuove opportunità, ma perché queste siano reali ed efficaci, l'offerta terapeutica e riabilitativa complessiva deve essere adeguata ai molteplici bisogni di tali persone. Tali risorse non sono in possesso di nessun Servizio da solo, per cui risulta cruciale il coordinamento di tutta la rete dei Servizi per potere mettere in atto gli interventi più opportuni per la cura e il reinserimento sociale.

Fra i principali interventi di primo livello vi sono la diagnosi medico-legale di abuso/dipendenza da sostanze alla quale è subordinata la presa in carico, la valutazione clinica multidisciplinare del disturbo da uso di sostanze, i trattamenti farmacologici di disassuefazione, la continuità dei programmi terapeutici avviati nei Servizi territoriali, la definizione del progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato, gli interventi di motivazione e accompagnamento nel sistema di cura, il favorire il contatto dei soggetti tossicodipendenti mai seguiti con i servizi specialistici esterni di riferimento, la preparazione alla dimissione dall'istituto penitenziario.

Se la diagnosi di tossicodipendenza e l'eventuale terapia di disassuefazione rientrano fra i compiti prioritari e gli obiettivi di servizio, il contatto del detenuto con l'operatore sanitario risulta un presidio importante nella riduzione dello stress e del malessere correlato alla detenzione, nella riduzione del rischio di atti autolesionistici o tentativi di suicidio, contribuendo al mantenimento della sua incolumità insieme a tutti gli altri soggetti.

La terapia con agonisti degli oppiacei

Al di là degli enunciati sulla necessità di garantire all'interno delle carceri trattamenti analoghi all'esterno, la prassi operativa appare svincolata dalle raccomandazioni dei diversi organismi internazionali.

In Europa la maggior parte degli Stati ha introdotto la terapia con agonisti degli oppiacei fra le opzioni terapeutiche per i tossicodipendenti detenuti, ma l'equivalenza di cura fra carcere e comunità rimane un'aspirazione piuttosto che una realtà. L'European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) riporta che ventiquattro dei suoi trenta Stati membri prevedono la prosecuzione della terapia con metadone all'interno del carcere, ma solo diciannove abitualmente ne consentono l'inizio in carcere. Ancor più limitato è il numero degli Stati europei che fornisce una copertura all'interno degli Istituti Penitenziari con farmaci agonisti degli oppiacei, rapportabile alla media di quella fornita nella comunità europea (Hedrich&Farrel, 2012). Secondo l'analisi dell'Osservatorio europeo sulla copertura dei programmi metadonici in carcere, ossia la percentuale di persone che ricevono il trattamento sul totale di coloro che sono stimati averne bisogno, l'Italia si colloca nella categoria "a copertura limitata": si stima che siano trattate con metadone meno della metà delle persone che potrebbero beneficiarne (EMCDDA, 2012).

Vari studi condotti su dipendenti da oppiacei detenuti hanno indagato gli effetti della terapia con metadone "a mantenimento" (TMM) su vari parametri, in carcere e nel periodo successivo alla liberazione. I risultati hanno rilevato l'efficacia del TMM, a dosaggi adeguati (maggiori di sessanta mg), nel ridurre l'uso di eroina e i comportamenti a rischio (assunzione iniettiva di eroina e condivisione del materiale iniettivo) durante la detenzione (Dolan *et al.*, 2003, 2005, Hedrich *et al.*, 2012). Un altro risultato positivo evidenziato è il maggiore ingresso in trattamento dopo la liberazione e quindi la ritenzione in trattamento, con differenze significative osservate fino a 12 mesi (Kinlock *et al.*, 2009; Magura *et al.*, 2009). La terapia con agonisti degli oppiacei può essere associata con riduzione delle violazioni/infrizioni correlate alle droghe in carcere. Alcuni studi hanno evidenziato una riduzione della tensione e del coinvolgimento nei traffici di sostanze stupefacenti in carcere

(Hedrich *et al.*, 2012). Riguardo ai riflessi sulla trasmissione dell'Hiv e dell'Hcv della terapia agonista in carcere, non ci sono sufficienti evidenze di una riduzione dei tassi di sieroconversione per Hiv o Hcv, anche se nei soggetti in terapia di "mantenimento" con metadone è stata osservata una diminuzione dei comportamenti a rischio di uso iniettivo di droghe del 55-75% e della condivisione di aghi e siringhe del 47-73% (Larney, 2010). La terapia agonista iniziata prima del rilascio si rivelerebbe utile per la prevenzione di eventi critici legati alle iniezioni di sostanze, come l'overdose, nelle settimane successive alla liberazione (Dolan *et al.*, 2005). I dipendenti da oppiacei sottoposti a terapia agonista prima della liberazione non presentano un minore rischio di re-incarcerazione a meno che non rimangano in trattamento anche nel periodo successivo. Tuttavia la terapia agonista iniziata in carcere aumenta la ritenzione in trattamento alla liberazione e, quindi, la continuità e il coordinamento degli interventi terapeutici intra ed extra murari sono importanti anche per ridurre il rischio di re-incarcerazione.

I trattamenti residenziali drug-free

Diversi studi hanno riportato effetti positivi dei trattamenti residenziali *drug-free* in carcere sulla ricaduta nell'uso di sostanze e sulla recidiva del crimine (Pelissier *et al.*, 2001, Prendergast, 2009). Tali ricerche sui trattamenti nei *setting* penitenziari mostrano evidenze di efficacia per le comunità terapeutiche e per le terapie cognitivo-comportamentali, mentre i trattamenti puramente comportamentali appaiono inefficaci (McMurrin, 2007). L'approccio comunitario consente un contatto quotidiano con gli utenti, con maggiore possibilità di innescare un processo di cambiamento. Gli interventi nei padiglioni ordinari sono indubbiamente utili per diagnosi, terapie di disassuefazione, eventuale definizione di un progetto esterno, invio ad altri servizi dove possano effettuare il programma terapeutico. Ma pensare a un cambiamento nelle condizioni precedentemente descritte è puramente aleatorio. La comunità terapeutica è un modello di trattamento in cui la comunità "di per sé", attraverso il mutuo e auto aiuto, è il principale strumento per promuovere il cambiamento personale. Lo staff e gli utenti sono coinvolti nel funzionamento e nella gestione della comunità, contribuendo a creare un ambiente che supporti lo sviluppo di comportamenti, atteggiamenti e valori di vita "sani", nell'ambito del quale si possa verificare il cambiamento. Accanto ai gruppi formali strutturati e alle sessioni di terapia individuale, acquistano importanza e valore terapeutico anche le attività di lavoro e ricreative insieme, le attività di rilassamento, le azioni decisionali, il *problem solving* etc. Tutte le attività sono considerate parte della terapia

e sono finalizzate a stimolare la persona, a sviluppare le abilità e la propria identità sociale. I programmi terapeutici erogati in carcere sul modello del trattamento residenziale in comunità terapeutica, presentano dei risultati promettenti sia per la riduzione/sospensione dell'uso di sostanze che per la recidiva criminale e hanno mostrato efficacia nell'interrompere il ciclo ricaduta/reiterazione del reato (Welsh, McGrain, 2008). Uno dei più evidenti risultati della ricerca sugli *outcomes* delle comunità terapeutiche è la relazione con la durata del trattamento, che evidenzia migliori risultati in rapporto a una maggiore lunghezza di esso. La valutazione dei programmi di comunità in carcere supporta la loro efficacia, specialmente quando seguiti da un trattamento successivo al rilascio (De Leon, Wexler, 2009).

9. I servizi per i disturbi da uso di sostanze negli istituti penitenziari

Malgrado i progressi realizzati in molti Stati europei, l'estensione e la qualità dei servizi sanitari forniti nelle carceri variano ampiamente fra gli Stati e anche all'interno dello stesso Paese, raggiungendo raramente livelli di qualità equivalenti e comparabili agli standard di cura esterni.

In Italia gli operatori per le dipendenze si trovano a intervenire in un contesto particolarmente complesso e difficile, dove le conoscenze scientifiche non si sono ancora imposte nella corrente pratica clinica, risultano assenti linee guida nazionali di riferimento e le necessità della sicurezza tendono a imporsi come prioritarie rispetto a quelle della cura. Il lavoro in carcere espone a un forte disagio legato alla gravità delle problematiche da trattare che si inseriscono in un ambiente pervasivo di sofferenza, violenza, aggressività, controlli, limiti. Gli spazi dove si svolgono le attività sono angusti, talora si tratta di vere e proprie celle adattate; gli strumenti di lavoro sono insufficienti, con difficoltà di comunicazione, tempi incerti, sistemi di regole ufficiali che si affiancano a comportamenti improntati ad arbitrarità e soggettività. Tutto ciò è fonte di un marcato stress che, se non opportunamente gestito, condiziona l'attività professionale e le relazioni interpersonali, i vissuti, i pensieri, il modo in cui le persone guardano al proprio status e al proprio futuro. Il risultato può essere un atteggiamento rinunciatario verso la cura, il peggioramento del clima organizzativo, la perdita di senso nel proprio operato, il ritiro, la fuga, il *burn out*, con elevati tassi di turn-over nel personale. In ragione di ciò i servizi penitenziari si trovano a disporre sempre meno di personale qualificato ed esperto, con difficoltà a fornire livelli di trattamento qualitativamente adeguati, costanti e omogenei.

Conclusioni

Un grosso gap persiste fra i risultati della ricerca e i trattamenti effettuati nelle carceri, sia farmacologici che psicosociali. Pochi Stati nel mondo, infatti, offrono in carcere un trattamento specialistico adeguato per l'*addiction*, con interventi per lo più brevi, non collegati ai bisogni clinici e alle conoscenze scientifiche. Eppure la gran parte degli studi sugli *outcomes* dei trattamenti per la dipendenza in carcere mostra evidenze di efficacia, con effetti positivi sull'uso di sostanze e sulla commissione di reati, come dichiarato dallo stesso National Institute on Drug Abuse (NIDA). Le evidenze sono più forti per le terapie con agonisti degli oppiacei, le comunità terapeutiche e le terapie cognitivo-comportamentali; terapie puramente comportamentali appaiono inefficaci.

Le conoscenze provenienti dalle neuroscienze devono quindi portare a nuove strategie terapeutiche per la cura della dipendenza anche in ambito carcerario. In Italia la riforma della sanità penitenziaria nelle sue intenzioni vuole superare il gap fra l'assistenza sanitaria intramuraria e quella esterna, ma il processo riformativo, non sostenuto da adeguate risorse e formazione, rischia di arenarsi. Nelle carceri sono presenti disturbi da uso di sostanze di maggiore gravità e complessità, con maggiori bisogni di cura e assistenza, per cui se si vuole realizzare una reale equivalenza di cure con la comunità esterna dovrebbe essere resa disponibile una più elevata quantità di risorse.

Il sistema penitenziario e quello sanitario fanno fatica a collaborare perché hanno obiettivi diversi e differenti rappresentazioni del problema. Se si vuole affrontare il problema della tossicodipendenza in un'ottica di tutela della salute individuale e di promozione della salute pubblica e della sicurezza sociale, tuttavia, occorre cambiare politica e provare a individuare le strategie sanitarie e riabilitative efficaci per il raggiungimento di tali obiettivi. Diventa allora cruciale adottare un approccio che consenta di dare una risposta terapeutica alla tossicodipendenza, anche in un ambito detentivo, cercando di conciliare gli interventi terapeutici con le esigenze della sicurezza, sostenendo tale processo attraverso lo sviluppo di programmi formativi comuni. Ma occorre anche un servizio sanitario all'interno del carcere adeguato e ben organizzato, con buone competenze professionali e risorse sufficienti e capace di prendersi cura anche degli stessi operatori. Il lavoro in carcere non deve essere vissuto come una pena, ma piuttosto come una possibilità professionale capace di dare gratificazioni in termini personali e di risultati terapeutici.

BIBLIOGRAFIA

Belenko S., Peugh J. (2005), *Estimating drug treatment needs among state prison inmates*, *Drug and Alcohol Dependence*, 77: 269-281.

Bertelli B. (2011), *L'influenza delle norme e delle sanzioni sui fenomeni di consumo e dipendenza da droga*, *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, V (2): 50-60.

De Leon G., Wexler H. (2009), *The therapeutic community for addictions: an evolving knowledge base*, *Journal of drug issues*, 39: 167-177.

Di Blasi M., Cavani P., Pavia L. (2010), *Tossicodipendenza e carcere: un contributo di ricerca*, *Rivista di psicologia clinica*, 1: 136-144.

Dipartimento Amministrazione penitenziaria (2005), *Tossicodipendenza e doppia diagnosi in carcere: realtà e prospettive*, *Atti del Convegno*, Roma 27 ottobre 2005.

Dipartimento politiche antidroga (2013), *Relazione annuale al Parlamento 2013. Uso di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze in Italia*, a cura di Serpelloni G., Simeoni E., Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma.

Dolan K.A., Shearer J., Mac Donald M., Mattick R.P., Hall W., Wodak A.D. (2003), *A randomized controlled trial of methadone maintenance treatment versus wait list control in an Australian prison system*, *Drug Alcohol Dependence*, 72: 59-65.

Dolan K.A., Shearer J., White B., Zhou J., Kaldor J., Wodak A.D. (2005), *Four-year follow-up of imprisoned male heroinusers and methadone treatment: mortality, re-incarceration and hepatitis C infection*, *Addiction*, 100: 820-828.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) (2012), *Prisons and drugs in Europe: the problem and responses*, Lussemburgo.

Fazel S., Bains P., Doll H. (2006), *Substance abuse and dependence in prisoners: a systematic review*, *Addiction*, 101: 181-191.

Gordon M.S., Kinlock T.W., Schwartz R.P., O'Grady K.E. (2008), *A randomized clinical trial of methadone maintenance for prisoners: findings at 6 months post-release*, *Addiction*, 103: 1333-1342.

Heaps M.M., Lurigio A.J., Rodriguez P., Lyons T., Brookes L. (2009), *Recovery-oriented care for drug-abusing offenders*, *Addict Science Clinic Practices*, 5: 31-36.

Hedrich D., Farrel M. (2012), *Opioid maintenance in European prisons: is the treatment gap closing?*, *Addiction*, 107: 461-463.

Hedrich D., Alves P., Farrel M., Stöver H., Møller L., Mayet S. (2012), *The effectiveness of opioid maintenance treatment in prison settings: a systematic review*, *Addiction*, 107: 501-517.

Huddleston W., Marlowe D.B. (2011), *Painting the Current Picture: A national report on drugcourts and other problem-solving court programs in the United States*, National Drug Court Institute, www.ndci.org.

Jürgens R., Ball A., Verster A. (2009), *Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in prison*, *Lancet infectivology disease*, 9: 57-66.

Kinlock T.W., Gordon M.S., Schwartz R.P., Fitzgerald T.T., O'Grady K.E. (2009), *A randomized clinical trial of methadone maintenance for prisoners: results at 12 months post release*, *Journal Substance Abuse Treatment*, 37: 277-285.

Larney S. (2010), *Does opioid substitution treatment in prisons reduce injecting-related HIV risk behaviours? A systematic review*, *Addiction*, 105: 216-223.

Larney S., Toson B., Burns L., Dolan K. (2011), *Opioid substitution treatment in prison and post-release: effects on criminal recidivism and mortality*, ed. by National Drug Law Enforcement Research Fund (NDLERF), Canberra, Australia.

McMurrin M. (2007), *What works in substance misuse treatments for offenders?*, *Criminal Behavior Mental Health*, 17: 225-233.

Merrill E.L.C., Kariminia A., Binswanger I.A., Hobbs M.S., Farrel M., Marsden J., Hutchinson S.J., Bird S.M. (2010), *Meta-analysis of drug-related deaths so on after release from prison*, *Addiction*, 105: 1545-1554.

Nunn A., Zaller N., Dickman S., Trimbur C., Nijhawan A., Rich J.D. (2009), *Methadone and Buprenorphine prescribing and referral practices in US prison systems: results from a nation wide survey*, *Drug Alcohol Dependence*, 105: 83-88.

Orsenigo A. (2007), *Tra coazione e cura. Quale trattamento delle dipendenze patologiche nel sistema penitenziario?*, *Animazione sociale*, n. 4, 83-90.

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (2010), *Evoluzione del fenomeno della droga in Europa*, Relazione annuale, Lisbona.

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (2009), *Evoluzione del fenomeno della droga in Europa*, Lussemburgo.

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (2007), *Droghe e criminalità: un rapporto complesso*, Focus sulle droghe, Lisbona.

Pelissier B., Wallace S., O'Neil J.A., Gaes G.G., Camp S., Rhodes W., Saylor W. (2001), *Federal prison residential drug treatment reduces substance use and arrests after release*, *American Journal Drug Alcohol Abuse*, 27: 315-337.

Prendergast M.L. (2009), *Interventions to promote successful re-entry among drug-abusing parolees*, *Addict Science Clinic Practices*, 5: 4-13.

Someda K. (2009), *An International comparative overview on the rehabilitation of offenders and effective measures for the prevention of recidivism*, *Legal Medicine*, 11: S82-S85.

Unione europea (2008), *Piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012)*, *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 20 dicembre 2008.

Welsh W.N., McGrain P.N. (2008), *Predictors of therapeutic engagement in prison-based drug treatment*, *Drug Alcohol Dependence*, 96: 271-280.

World Health Organization, Regional Office for Europe (2007), *Health in prisons. A WHO guide to the essentials in prison health*, ed. by Moller L., Stöver H., Jürgens R., Gatherer A., Nikogosian H., Copenhagen.

La cura della tossicodipendenza e il carcere: finzioni consapevoli o mistificazioni?

Emanuele Bignamini

1. Ideologie e domande sbagliate

L'accostamento dei due termini, tossicodipendenza e carcere, richiama immediatamente posizioni ideologiche antitetiche, l'una orientata alla *repressione del fenomeno*, l'altra alla *salvaguardia della persona*. Le due posizioni possono essere articolate in modo più o meno raffinato e offrire specificazioni e differenziazioni, ma la sostanza è questa.

La posizione repressiva privilegia la tutela della società e vuole spingere l'individuo, attraverso interventi deterrenti e condizionanti (dalla punizione alla esortazione), ad adeguarsi a regole di comportamento generali normate per il bene comune; se l'individuo non si adegua, prevale l'interesse collettivo a scapito dell'individuo.

La posizione di salvaguardia privilegia la tutela dell'individuo e vuole che la società sia disponibile ad adattarsi alle sue necessità specifiche, pagando il prezzo dei servizi a lui necessari e sopportando i danni derivanti dal comportamento individuale.

La dialettica tra queste due posizioni, ben conosciuta in giurisprudenza (per storia personale, ricordo un libro di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone, edito nel lontano 1987), nel caso delle tossicodipendenze assume connotati particolari, ben descritti da Enrico Teta nel suo lavoro presente in questo numero della rivista, in quanto vengono chiamati in causa elementi multidisciplinari (medicina, psicologia, sociologia, economia, politica, etica e morale, filosofia etc.) che rendono più complesso il ragionamento.

La discussione tra queste parti è, tuttavia, improduttiva (come si constata da decenni), dato che entrambe le posizioni sono sostanzialmente *errate*, o meglio offrono risposte a domande *non pertinenti*, domande che esulano dall'oggetto di attenzione e lo deformano: dato che tesi e antitesi non sono congruenti, la sintesi *non può* quindi andare nella direzione di *integrare* o

superare le visioni differenti. Entrambe le posizioni, infatti: a) non tengono conto della *essenza dell'oggetto* del lavoro, la tossicodipendenza, b) *ipersemplificano* la realtà trascurando di riferirsi alla questione in modo adeguatamente complesso.

2. La tossicodipendenza

2.1. Un fenomeno relazionale e complesso

Non si è ancora diffusa sufficientemente a livello sociale, anche tra le persone colte, la conoscenza sulle tossicodipendenze, che nella cultura condivisa è ancora rappresentata in modo riduttivo. Le pre-comprensioni e le rappresentazioni più diffuse la considerano un vizio (quindi un problema che riguarda la persona, di educazione, di allenamento della forza di volontà e di regole di comportamento), oppure una intossicazione (e quindi la conseguenza della esposizione a un agente tossico, che deve essere interrotta, consentendo al soggetto di recuperare il suo funzionamento fisiologico), oppure la conseguenza di una condizione di un disagio di vario tipo (sociale, familiare, psicologico, fisico etc.). Queste visioni della tossicodipendenza, radicatesi quando non si avevano a disposizione conoscenze scientifiche adeguate, oggi non sono più accettabili.

La tossicodipendenza è la risultante della interazione tra le caratteristiche del soggetto (costituzione genetica e biologica, esperienze fissate nella memoria preverbale, stato affettivo di base, funzioni cognitive, cultura), le caratteristiche dell'oggetto della dipendenza (azione farmacologica, azione placebo, valore simbolico e significato collettivo, effetti *trasformativi*, strutturali e stabili, sul soggetto) e le condizioni ambientali (relazioni interpersonali, educazione e formazione, cultura e miti sociali, urbanistica, politica, mass media, momento storico...).

La tossicodipendenza non sta quindi *dentro* l'individuo, o *nella* droga, o *nelle* condizioni sociali del singolo: è, invece, la risultante della *interazione* tra i diversi fattori.

È quindi una condizione che emerge dalle *relazioni* tra i diversi fattori (che costituiscono un sistema *complesso*: si veda oltre). Già da ora si può comprendere che pensare singolarmente ai diversi elementi (il *carcere* ha un influsso positivo o negativo? Il *soggetto* può essere curato meglio in un modo o in un altro?) è un errore concettuale fondamentale, essendo la tossicodipendenza una condizione che contraddice radicalmente qualsiasi visione monocola, banalizza qualsiasi parametro preso separatamente e vanifica qualsiasi sapere che non sia sufficientemente complesso.

L'antitesi tra le posizioni ideologiche di cui sopra non può essere superata, in quanto tutte e due prendono in considerazione aspetti parziali, assunti come valore dominante, e quindi si rimandano l'una con l'altra la reciproca incompletezza. Quindi ognuna di esse *avrebbe* ragione, se il mondo si potesse ridurre alle petizioni di principio e alle semplificazioni adottate.

Oggi sono considerati centrali, nella dinamica della dipendenza, meccanismi che si rinforzano reciprocamente sul piano neurobiologico e psicosociale.

Da un lato, le *ricerche neurobiologiche* (per tutte A. Goodman, 2008) hanno messo in chiaro i diversi ruoli giocati dalla dopamina, neuromediatore la cui massiccia liberazione nel sistema nervoso centrale (SNC) è stimolata dalle droghe. Tra questi, costitutivo della patologia da dipendenza, quello sui meccanismi della *memoria* (l'esperienza della droga si fissa in modo indelebile e irreversibile in centri nervosi che la codificano come una esperienza *buona*, perché le droghe parassitano i circuiti neurologici evolutivamente deputati a garantire la sopravvivenza dell'individuo e della specie) e quello, determinante sul comportamento, di *impairment* della corteccia prefrontale (CPF), la cui funzione inibitoria sul sistema limbico viene messa fuori gioco, con la conseguente perdita, da parte del soggetto, della capacità di controllare l'impulsività del desiderio (il sistema limbico spinge a mettere in atto le pulsioni istintuali, fondamentali per la sopravvivenza, mentre la CPF, che acquisisce informazioni educative, opera in senso inibitorio, canalizzando le pulsioni in modo socialmente accettabile. L'indebolimento agito dalla dopamina, liberata massicciamente dalle droghe, sulla funzione inibitoria della CPF, sbilancia a favore del sistema limbico il processo decisionale e i comportamenti conseguenti).

Lo scheletro del meccanismo che mantiene il comportamento ripetitivo nelle tossicodipendenze è costituito dalla mancanza della funzione inibitoria e dalla memoria degli effetti gratificanti della droga, interpretati dai centri nervosi come segnale che il comportamento associato alla gratificazione ha un significato utile per la sopravvivenza dell'individuo e della specie, e quindi è buono e quindi va ripetuto ogni volta che sia possibile. Da notare che questi fenomeni sono collegati a cambiamenti strutturali del cervello. Diventare tossicodipendente vuol dire subire un cambiamento non solo funzionale, ma microanatomico del proprio cervello: si viene, a tutti gli effetti, *trasformati* dalla droga; si è diversi da come si era prima della esperienza tossicomana.

Nota importantissima per il nostro ragionamento: questi effetti non sono reversibili in senso neurobiologico, se non in parte: in particolare, la *memoria* degli effetti della droga e la loro *saliienza* (il significato, positivo, che viene loro attribuito) non sono cancellabili. Il processo di cura della tossicodipendenza non si può proporre una *restitutio ad integrum* del soggetto, ma una *elaborazione* della esperienza e un *resetting* delle strategie di gratificazione, poten-

ziando le funzioni superiori della corteccia frontale. Questo processo richiede condizioni ambientali e relazioni sociali con particolari caratteristiche.

D'altro lato, la *condizione sociale* attuale vede come caratteristica prevalente la crisi veicolata dalla perdita del limite: Massimo Recalcati ne parla utilizzando il simbolo della *perdita del Padre*, che rappresenta la perdita della Legge di castrazione, la legge che non consente il soddisfacimento del proprio desiderio se non all'interno di *regole stabilite da altri* e, soprattutto, in rapporto con gli altri. La legge di castrazione è sommersa dal Godimento mortale, il godimento non erotico, non in rapporto con l'altro e generativo, veicolato, sempre secondo Recalcati, da due menzogne fondamentali: la perversione del capitalismo, secondo cui *tutto è possibile* (e, se si hanno i soldi e la tecnica, il possibile diventa *lecito*, anzi *diritto individuale*) e che afferma *trionfante* la promessa di uno sviluppo infinito del benessere (ovviamente, inteso come aumento illimitato dei *beni di consumo* e della possibilità di dominare e modificare la natura); e il fantasma della libertà, il terrore della dipendenza dall'altro (che mette i fondamenti della dipendenza dalla droga come illusione di bastare a se stessi), strutturato nell'iperindividualismo, nella autogenerazione, nello sfuggire il legame con l'altro. Su questo punto, concordo con Recalcati, però ritengo che la crisi sociale sia ancora più radicale: oltre al Padre, la società ha perso anche la Madre. Anche le funzioni consolatrici, il seno cui affidarsi in caso di difficoltà, le giustificazioni che riammettono nel gruppo, la possibilità di trovare ascolto, riparo, la sicurezza che ci sia qualcuno cui rivolgersi, sono perdute. Segni evidenti di questo, anche se non unici, sono le cosiddette politiche di *austerità* e, per quanto siano vane parole, concetti come meritocrazia, selezione, tagli ai servizi, numeri chiusi e liste d'attesa, esclusione ed espulsione dei diversi (per etnia, genere, cultura), uniti alla crisi della fiducia nella politica e nelle istituzioni. Questi cambiamenti di riferimenti valoriali hanno veicolato una cultura sociale persecutoria, per cui il cittadino è radicalmente solo e deve *difendersi* dallo Stato: in caso di necessità, nessuno ti aiuterà («non ci sono risorse»), nessuno ti comprenderà («se tu avessi voglia di lavorare», «sei un bamboccione»), nessuno sarà solidale con te («prima noi e poi gli altri se ce n'è»). Di questo non solo nessuno sarà responsabile («ho tagliato i servizi, ma la responsabilità non è mia, sono solo un manager che deve gestire le risorse che gli danno», ricorda niente?), ma il *tono comunicativo* trasmetterà al bisognoso senso di fastidio e implicita colpevolizzazione per la sua debolezza. Emblematica è la trasformazione dello *stile* educativo nella scuola: insegnare è diventato la stessa cosa di umiliare, in una malintesa meritocrazia; gli studenti vengono trattati come *cose* da selezionare, scambiando il maltrattamento e i percorsi ad ostacoli per verifiche della motivazione («se te ne vai, benissimo, noi qui

selezioniamo i migliori, la società è competitiva»). Oggi, un cittadino in difficoltà, a quali funzioni sociali può rivolgersi non tanto per trovare *cose* che gli servono, quanto per trovare *relazioni* che gli servono, ascolto e comprensione? Siamo quindi una società senza madre e senza padre, senza genitori, che non ha capacità né di accogliere, consolare, ascoltare, né di dare e darsi regole, limiti, sistemi di contenimento, definizioni.

Questo è un secondo aspetto importantissimo per il nostro discorso: la cura e il prendersi cura di soggetti con problemi gravi come la tossicodipendenza e la delinquenza, richiederebbe un corretto equilibrio *sociale* tra funzioni paterne regolatorie (di rinforzo alla corteccia prefrontale) e funzioni materne di ascolto e accoglimento (di *resetting* della gratificazione).

Questi elementi, pur sviluppati in ambiti apparentemente lontani, come la neurobiologia e la psicosociologia, sono *ridondanti* nel senso che si rinforzano a vicenda, vanno nella stessa direzione e moltiplicano non solo gli stimoli, ma i *livelli* (biologico, psicologico, sociale) ai quali gli stimoli convergenti vengono portati. Le droghe trovano il terreno spianato e hanno facilità a solleticare la cerniera della gratificazione neurobiopsicologica, mimandone la stimolazione evolutivamente significativa (*imprinting* tossicomano) per poi lasciare il soggetto per sempre insoddisfatto (regolazione allostatica, fissazione nella memoria della esperienza di riferimento), oppresso dal ricordo di uno stato affettivo idealizzato mai più ripetibile, pungolato da una forma spuria di desiderio, il *craving*.

Su un piano meno specialistico e sul versante che qui più interessa, la tossicodipendenza è *coerente* con la filosofia di vita della società occidentale attuale ed essere tossicodipendente è una scelta esistenziale possibile, anzi raccomandata dal nostro sistema. Qualche esempio laterale, ma che aiuta a comprendere: il limite sociale al di là del quale il gioco d'azzardo passa da *gioco* a patologia è la quantità della perdita di denaro. Se per ipotesi si vincessero, il giudizio sul gioco e sul giocatore sarebbe senz'altro positivo. Invece il *presupposto* del gioco d'azzardo, cioè guadagnare soldi senza fare fatica, senza produrre nulla e senza avere nessuna qualità, è ampiamente condiviso socialmente. La differenza tra bene e male è data solo dagli effetti del comportamento e non dai riferimenti valoriali. Questa visione sociale è quella che fonda la patologia del gioco e la reiterazione del comportamento: «provo ancora perché, se vincessi, smentirei tutti quelli che dicono che sono un fallito», perché la persona è giudicata fallita per il fatto che *perde denaro* e non perché prova a guadagnarlo *senza avere valore*.

La società ammira chi riesce, partendo dal nulla, a costruire una ricchezza enorme, senza chiedersi su cosa si è fondato il suo guadagno (si veda il bel romanzo di Giorgio Caponetti, 2011), se il margine di profitto è stato *giusto*

e quanto questo è costato agli altri, quanto ha *restituito* agli altri (è lo stesso non-ragionamento che si fa di fronte a una fabbrica che produce inquinando). Il mito sociale del *super-narcisista*, colui che gode perché è riuscito a escludere gli altri dal suo godimento, gode della ammirazione di coloro cui ha sottratto la potenza e il denaro, gode del pensiero che gli altri pensino che lui stia godendo mentre loro sanno di non potere e che è di ispirazione al godimento del *narcisista di riflesso*, colui che gode perché pensa che *altri, altrove*, possono godere senza alcun limite, è in perfetta risonanza con il funzionamento patologico della droga. Si può allora intravedere come il terapeuta, espressione della società, abbia un notevole problema rispetto alla finalità della cura: deve indurre nel drogato solo quei cambiamenti che lo rendono *eccessivo*, caricatura drammatica della cultura collettiva e svelamento del costruito sociale, ma non deve mutarne l'orientamento fondamentale, che lo renderebbe inadatto al *consumo*. Zygmunt Bauman riconosce in questo meccanismo l'origine delle istanze distruttive, della rabbia di chi è sconfitto e vuole trionfare senza regole, perché chi trionfa, in effetti, lo fa senza regole. E si può cominciare a capire che le domande sulla cura dei tossicodipendenti in carcere vanno poste diversamente.

2.2. Un fenomeno complesso, non complicato

Il secondo presupposto errato delle due posizioni ideologiche sta nella ipersemplicificazione.

a) Entrambe le ideologie vedono la realtà come qualcosa di complicato, ma non hanno il riferimento della complessità. La *complicazione* (*cum-plica*) presenta il vantaggio di poter essere razionalizzata, analizzata, articolata, le pieghe possono essere *s-piegate*, la realtà ridotta a due dimensioni; consente quindi un percorso lineare (che in effetti le ideologie seguono) di cause ed effetti e alimenta l'illusione del controllo: «se si fa così, allora ne consegue che...». È chiaro che, secondo questa meta-ideologia che tutte le ideologie condividono per la loro stessa essenza, il modello di cambiamento è idealizzato: ci si illude di poter governare un sistema apportando le opportune misure correttive, per ottenere un risultato previsto e desiderato che non può che essere orientato al *bene*. Questa visione ipersemplicificata vede la collusione di tutte le parti sociali: i politici che presentano *programmi*, i mass media che chiedono agli uomini di potere quale sia la loro *ricetta* per risolvere i problemi, i cittadini che hanno bisogno di pensare che chi è alla *guida* sappia *cosa fare*. Il meccanismo è inoltre rinforzato nel caso in cui le promesse non vengano mantenute: in una logica sempre lineare, verranno individuate le cause e le responsabilità (di altri) che hanno impedito la realizzazione del programma. Solo chi è meno coinvolto dalla *trance* collettiva

si chiederà se gli impedimenti emersi *dopo* non fossero prevedibili *prima* allargando un po' i dati di analisi, magari rivelandosi fuori della possibilità di controllo e quindi avrebbero dovuto essere già considerati e le promesse formulate con meno protervia.

Questi meccanismi generali sono applicati tali e quali anche alla gestione dei cambiamenti individuali, anche in ambito sanitario. Fatta una diagnosi, ci si aspetta (medico, paziente, società) che esista una terapia (la causa) che, introdotta dall'esterno nel sistema-paziente, determini i cambiamenti attesi (l'effetto): il pensiero magico del controllo non è superato dalla nostra società, anche se abbiamo sostituito lo stregone con la *Evidence Based Medicine* (EBM). Ma è sempre più evidente il problema della *compliance* del paziente, della sua aderenza alle prescrizioni, e non è solo una questione per chi cura i tossicodipendenti: si è sempre più consapevoli che lo stile di vita è un fattore critico per qualsiasi patologia (si pensi alle patologie cardiovascolari, endocrinologiche, oncologiche, metaboliche...). Cambiare alimentazione, abitudini, abitazione, lavoro, spesso non è possibile anche quando risulta chiara la loro importanza nella patogenesi. In una simpatica vignetta, Quino fa dire al medico che visita il paziente deperito: «quello che serve al suo organismo è che lei guadagni di più». Ma di solito il medico non è così chiaro e, insieme al paziente, cerca soluzioni negli antidepressivi, nei ricostituenti, in formule varie (si veda anche la diffusione delle medicine alternative, comprese quelle ormai accettate ma che stanno in paradigmi ben lontani dalla EBM, come l'omeopatia).

Ecco un terzo punto importante per noi: il tossicodipendente smaschera questa finzione. Diversamente dagli altri pazienti, che colludono con il sistema sociale e con il medico nella ricerca di rimedi più o meno razionali, nella finzione che esista un potere capace di controllare la morte, egli sa che non esiste alternativa alla tossicodipendenza se non la fatica di un cambiamento nella sua vita e sa che questo cambiamento non è possibile solo rinunciando alla droga. Vede chiaramente, anche se non consapevolmente, che l'alternativa alla droga chimica è una vita inautentica, in cui dovrebbe fingere di essere contento, una volta riabilitato, di guadagnare poco e di valere poco in una società che gli rimanderà costantemente questo suo disvalore. Vede chiaramente la vanità di una vita senza valore di fronte alla morte, che comunque lo aspetta al termine di rinunce, perdite, privazioni, sofferenze. E si ribella, insensatamente, al suo destino, attratto dalla esperienza fusionale della droga, che gli fa sperimentare la possibilità di trascendere i limiti umani e di negare, nella esperienza del suo corpo, la morte. La tossicodipendenza è la drammatizzazione della mistificazione sociale svelata.

b) In alternativa al riduzionismo della visione della realtà come *complicazione*, è ormai acquisito che i sistemi psicosociali, così come quelli neurobiologici, siano sistemi complessi (*cum-plexus*), cioè sono delle matasse, dei garbugli quadri-dimensionali, in equilibrio precario, costituiti da componenti che interagiscono e retroagiscono in modo non casuale, ma non controllabile. Un sistema complesso ha un equilibrio instabile, detto al margine del caos, che è estremamente sensibile agli stimoli (il famoso battito d'ali di farfalla). La sua reattività può essere sollecitata e il sistema risponde, ma in modo imprevedibile: il numero e la qualità delle interazioni è tale che non è possibile prevedere come cambierà il sistema, né tantomeno controllarlo. Il sistema tende a mantenere il suo equilibrio, ma questa possibilità (la *resilienza*, che hanno solo i sistemi complessi e non hanno, invece, i sistemi complicati) è correlata alla ridondanza delle componenti: se un sistema ha più modi per svolgere la stessa funzione, può attivare modalità alternative per mantenere l'equilibrio. Il modello di cambiamento, in questo caso, è quello che Ilya Prigogine ha chiamato delle *biforcazioni assistite*: la possibilità di influenzare la traiettoria di un sistema si dà quando forze contrapposte determinano il momento di massima instabilità della stessa, quasi un momento di *leggerezza* del sistema come nella assenza gravitazionale. In quel momento una forza modesta è in grado di far deviare la traiettoria del sistema; nel momento in cui, invece, la traiettoria è fortemente determinata da forze convergenti, è inutile applicare altre forze, che sarebbero o assorbite dal sistema (la *resilienza* non è *buona* o cattiva: è la capacità di assorbire perturbazioni esterne senza cambiare), o determinerebbero uno spostamento dell'equilibrio, causando tuttavia cambiamenti imprevedibili e tendenti al caos.

Risulta chiaro, a questo punto, che le posizioni ideologiche con cui abbiamo aperto il discorso, peccano entrambe di *hybris*, ostentano orgogliosamente la loro pochezza convinte di possedere un sistema di governo della realtà. Ma noi abbiamo adesso gli strumenti per porre le domande in altro modo.

3. Domande che forse sono più coerenti con le conoscenze attuali

Utilizzare i riferimenti sopra richiamati (che potrebbero essere ancora ampliati e integrati da altri punti di vista) per pensare l'intervento terapeutico in carcere non è semplice. Dovremmo tenere conto dei meccanismi neurobiologici della patologia; del sistema sociale che rinforza le radici della patologia; della difficoltà di interazione tra e con i sistemi complessi. E non abbiamo parlato del sistema-carceri in sé, anche se alcune considerazioni potrebbero essere reiterate (in proposito, rimando a E. Bignamini, 2010). Assumendo la

nostra radicale incompletezza, possiamo però riformulare la questione iniziale, «il carcere serve o è dannoso nella cura della tossicodipendenza?», in una serie di domande, attraverso alcune considerazioni.

3.1. Il *craving* del tossicodipendente in carcere

Il carcere è un *grande mercato* dove si può trovare di tutto. Tutti sanno che si può trovare anche la droga; lo sanno anche i tossicodipendenti e questo impedisce loro di mettersi il cuore in pace. L'idea che la droga sia a portata di mano, solo molto difficile da raggiungere, li spinge alla esasperazione che viene indirizzata sia verso azioni illegali (commercio vero e proprio, anche associato alla prostituzione), sia verso la manipolazione del rapporto con i sanitari, detentori del potere di prescrivere e custodi dei farmaci appetibili (metadone, buprenorfina, analgesici, psicofarmaci). Particolare importante: oltre alla droga che circola illecitamente in carcere, i detenuti possono ottenere surrogati (analgesici, psicofarmaci) in modo legale. Se il paziente riesce a mettere il medico sotto pressione, può riuscire a ottenere prescrizioni di farmaci utilizzabili come stupefacenti. Approfittando delle maglie larghe del servizio infermieristico di somministrazione delle terapie, può inoltre tesaurizzare questi farmaci, da assumere successivamente in dosi massicce per ottenere effetti più potenti o da usare come moneta di scambio.

Questa condizione (la consapevolezza che l'oggetto del desiderio esiste ed è possibile averlo), sul piano dei sistemi neurobiologici, corrisponde a uno stress intenso che alimenta il *craving* e mantiene il legame con la droga e rinforza il comportamento tossicomane, invece di allentarlo.

La domanda *tecnica* è questa: è possibile modificare questa condizione e far sì che si possa essere certi che in carcere non vi siano disponibili droghe o surrogati? La certezza deve essere *totale* perché il sistema limbico si plachi e il *craving* si sedi; se la difficoltà diventa estrema, ma teoricamente la possibilità di avere la droga sussiste, il meccanismo patologico si mantiene.

Risposta: non è umanamente possibile. Quindi, quando si deve pensare alla cura dei tossicodipendenti in carcere si deve essere consapevoli che si hanno di fronte soggetti fortemente eccitati, con un *craving* elevato e con una ideazione fortemente polarizzata all'ottenimento di sostanze e farmaci. Dobbiamo anche ricordare che, sul piano della decisione all'azione, il premio ha sempre un potere motivante superiore alla punizione (si ricordino Romeo e Giulietta), per cui la minaccia di inasprimento della pena ha solo l'effetto di aumentare l'eccitazione.

L'unica possibilità concreta per ridurre il *craving* e l'eccitazione ideomotoria potrebbe essere la *somministrazione di farmaci agonisti a dosi adeguate e per tutta la durata della carcerazione*. La possibilità di negoziare la terapia con il

paziente («ti fornisco la terapia in grado di equilibrarti in modo da superare l'ossessivizzazione sul farmaco e consentirti lo sviluppo di un progetto di cambiamento») sembrerebbe una delle poche strade percorribili per gestire il problema. Tuttavia, le amministrazioni carcerarie sono spesso contrarie, per comprensibili motivi di ordine interno¹ e le Direzioni ASL dovrebbero invertire l'azione di tagli del personale e dei servizi, incontrando non solo le difficoltà della *spending review*, ma anche l'impopolarità ideologica del dare più servizi ai tossicodipendenti detenuti. Quindi, la premessa realistica, per poter fare progetti riabilitativi, diventa: avere la possibilità di somministrazione di farmaci agonisti a dosi adeguate e per tutta la durata della carcerazione *in ambienti dedicati e impermeabilmente separati dagli altri detenuti*.

3.2. L'angoscia della vita detentiva

Il carcere reale è un luogo di profondo malessere per chi vi è recluso e per chi vi lavora e costituisce una condizione di vita *tossica*. Chi lo abita utilizza gran parte delle sue energie per mobilitare le sue *difese dall'angoscia*, con risultati variabili: razionalizzazione, intellettualizzazione e sublimazione sono le difese più consone al funzionamento esplicito del carcere, cioè alla adesione dei soggetti (detenuti e operatori) agli scopi riabilitativi dichiarati nei documenti ufficiali. La formazione reattiva (la sostituzione di un desiderio inaccettabile con il suo opposto) sostiene la costituzione del falso Sé, che è spesso l'esito dei trattamenti terapeutici nelle strutture chiuse. Grazie a questo tipo di difese, si possono attivare capacità creative e produttive, non necessariamente sensate, ma utili alla gestione del tempo, delle relazioni e dell'angoscia.

Tuttavia, possono attivarsi anche meccanismi di difesa meno funzionali, come negazione, proiezione, scissione, idealizzazione, così come avere crolli del sistema difensivo con conseguente espressione di patologia depressiva o psicotica. Questi meccanismi interessano non tanto per il loro effetto sui pazienti, cosa che sarebbe in un certo senso normale: il paziente è tale in quanto ha difficoltà e disfunzioni. Interessano soprattutto perché agiscono *sui curanti e sui gruppi di lavoro* e interferiscono profondamente con qualsiasi

¹ Una tale negoziazione con il detenuto sposterebbe il problema: ora che i tossicodipendenti hanno le terapie necessarie, chi garantisce che altri, non tossicodipendenti, non desiderino quei farmaci per trovare sollievo alla condizione di detenzione? E quindi potrebbe esserci una possibilità di commercio che richiederebbe comunque una intensificazione dei controlli e un aumento del disagio e dello stress delle condizioni di detenzione, anche per il personale sanitario e gli agenti di polizia penitenziaria.

progetto di cura, determinando il piano non razionale e non consapevole delle relazioni tra terapeuta e paziente.

Uno dei problemi critici in carcere è tenere sotto controllo le istanze distruttive, sadiche, persecutorie (che si manifestano con esclusioni, punizioni, dispotismo, servilismo), o viceversa idealizzanti e con-fusionali (innamora-menti, vicinanza eccessiva, identificazione fino a commettere irregolarità), così come la negazione dell'angoscia attraverso fughe, omissioni, isolamento in godimenti solitari, tristi e mortiferi, che si sviluppano nei terapeuti. La difficoltà dello stare a lavorare in carcere, per lunghi periodi continuativi, rappresenta per persone giovani un rischio specifico che può produrre danni a loro e al sistema curante. E per chi non è più giovane e ha sempre lavorato in carcere, l'effetto della gestione cronica dell'angoscia potrebbe essere la strutturazione di funzionamenti patologici non riconoscibili *in carcere*, mimetizzati nella patologia ambientale, ma visibilissimi *da fuori*.

Anche qui sorge una domanda *tecnica*: è possibile costruire barriere impermeabili perché l'angoscia dell'istituzione non si trasferisca anche al sistema curante? E se non è possibile, quante e quali risorse sono destinate a proteggere dall'angoscia chi abita il carcere, a disintossicarlo dalle sue tossine? E se non ne vengono destinate, quali sistemi di controllo si devono adottare per verificare che il lavoro dei curanti mantenga un significato terapeutico e non diventi collusivo con il paziente-malato o con il sistema-malato?

Risposta: il carcere è quello che è. E i meccanismi di negazione sono attivi anche fuori, in chi del carcere dovrebbe occuparsi sul piano organizzativo e si regola sull'assunto che lavorare in carcere sia una cosa normale, come gli altri lavori. Pertanto, non si hanno cure particolari (supervisione, formazione, periodi di disintossicazione come i radiologi) per chi lavora in carcere.

Sarebbe invece necessario, nella organizzazione degli interventi di cura in carcere, destinare parte delle risorse a investimenti sugli operatori. Le difficoltà specifiche, alle quali nessuno è preparato e per cui nessuno è formato, non derivano essenzialmente dal rapporto con i pazienti-detenuti, già molto complesso, ma soprattutto dalle interazioni ambientali con gli altri operatori carcerari. Culture diverse, finalità diverse, stadi di *burn-out* diversi, meccanismi di difesa diversi, modi di ricercare sollievo diversi, grandi numeri di persone, intrecci di regolamenti, poteri forti accompagnati da scarsa responsabilità personale, regolamenti scritti e leggi non scritte, spazi ristretti e strutture mal curate, intrecci di piani lavorativi e personali... Tutti questi elementi creano condizioni caotiche che, sul piano dei fatti, non sono umanamente gestibili. È fondamentale semplificare (semplificazione operativa, non finzione) la scena d'azione, delimitandola a una serie inferiore di variabili (meno tipologie di operatori e di pazienti diversi, maggiore

vicinanza tra regole esplicite e implicite, maggiore corrispondenza tra potere e responsabilità, maggiore possibilità di curare l'ambiente etc.), predisponendo ambienti meno perturbati.

3.3. La droga come anestetico sociale

Da ultimo lascio la questione che fa da sfondo al problema generale della cura della tossicodipendenza. Come ho detto, la tossicodipendenza rappresenta, in modo grottesco, l'essenza della società. Con lo spettro della morte che incombe, vanità delle vanità, adottiamo strategie di diversione per cui il piacere istantaneo si sostituisce alla ricerca della felicità. Galimberti parla di *Psiche e Techne*, Bauman di *società liquida* in cui l'impossibilità della progettualità rende indifferente la scelta, Recalcati cita l'illusione del godimento mortale e le menzogne del capitalismo, Benasayag e Schmit parlano di epoca delle passioni tristi, Bartolini di economia della (in)felicità, Sissa del piacere e del male, ... e si potrebbe continuare.

La tossicodipendenza diventa la possibilità esistenziale maggiormente funzionale al sistema consumistico, tanto valorizzato dai nostri leader sociali. Essere è riuscire a negare la morte attraverso il possesso: Bauman riferisce le reazioni disperate e distruttive di chi «non è in grado di pagare». Quando questo è il mito di tutti, ma solo pochi vi si possono avvicinare sul piano dei fatti, la droga diventa una possibilità funzionale: il drogato spende moltissimo anche senza avere soldi, fa girare l'economia standone fuori, sostiene da solo punti di PIL e sistemi sociali (fuori legge). In cambio ne ha un piacere aleatorio, che si dissolve dopo la luna di miele (regolazione allostatica), ma che rimane per sempre nella sua memoria come un paradiso perduto, ma almeno una volta raggiunto.

L'alternativa di vita che si propone al paziente nei progetti terapeutici, soprattutto se si tratta di un tossicodipendente in carcere, è quanto di meno attraente e più mistificante ci sia: gli si propone un reinserimento in una società che lo terrà ai margini, lo rifiuterà, lo tratterà senza giustizia e senza compassione, impregnata di sospetto e pregiudizio, pretendendo da lui che funzioni secondo virtù che essa non esercita. Come si può sentire una persona marchiata come tossico e delinquente, di fronte alla prospettiva di uscire dal carcere e «mettersi in competizione» per la sopravvivenza? È come se gli atleti delle Paralimpiadi dovessero partecipare ai Giochi con tutti gli altri.

La domanda tecnica è questa: va costruito allora un mondo separato, a parte, su misura per queste persone? Oppure bisogna rinunciare alla cura, troppo lontana dalle possibilità reali di questa società? Il tossicodipendente è un faro che illumina e indica la strada. Illumina perché fa luce su chi siamo

veramente noi, che ci crediamo tanto diversi da lui, e svela le fondamenta della nostra società. Indica la strada perché mette a nudo le falsità e il cinismo distruttivo che dobbiamo evitare. Va quindi *tenuto dentro* la società, come testimone prezioso dei nostri sforzi di costruire una società con un senso *di fronte* alla morte e non attraverso la negazione di essa. Va accudito con cura perché è il nostro Io sofferente, di cui dobbiamo curarci con amore. È la misura della nostra capacità di elaborare, creare autenticamente, fecondare e trovare un senso in un destino collettivo, invece che individuale. Alla cura non si può rinunciare.

4. Conclusioni

Bauman sostiene che non si può agire sulle cause degli avvenimenti, ma solo sui loro effetti (con buona pace della prevenzione). Di questi effetti siamo chiamati a occuparci. Abbiamo la possibilità di limitarci all'accudimento, come si fa quando si leniscono le sofferenze di un malato terminale. Diamo nutrimento, incoraggiamo, stiamo vicini, laviamo il corpo, condividiamo le emozioni; ma sappiamo che non possiamo cambiare nulla rispetto all'esito. Analogamente possiamo occuparci dei tossicodipendenti delinquenti in modo compassionevole, con tenerezza, mantenendo la calma, occupandoci dei progetti di riabilitazione *come se* ci fosse un domani (e a volte c'è, chi lo sa).

Oppure possiamo occuparci di un cambiamento che non può essere solo lo stile di vita di quel soggetto, ma deve essere un cambiamento collettivo, un recupero della coerenza con i valori dichiarati, della dignità di tutti. Questo cambiamento collettivo è l'unico che può dare senso al lavoro con il singolo paziente. Per fare questo dobbiamo concentrarci su di noi *terapeuti*, sul qui e ora e non sulle conseguenze, sul processo e non sul risultato. La possibilità di curarci di noi è la condizione indispensabile per poter curare di altri.

Nella profonda sofferenza dell'incompletezza, nel radicale bisogno di conforto dall'angoscia di dissolvimento del senso di ognuno di noi, non si può trovare sollievo che in un abbraccio che ricomponga istantaneamente e fuggevolmente una fusionalità persa per sempre e per sempre rimpianta. Curante e curato si incontrano per ricostituire una diade che soddisfi l'aspirazione a un incontro consolatore della nostra radicale incompletezza e, in questo sì, risanatore secondo il mito platonico della genesi degli uomini, incompleti perché originati dalla separazione degli ermafroditi, puniti perché troppo potenti e minaccia per il potere degli dei, le cui metà vagano alla

ricerca della perdita completezza, con il volto girato sul davanti, per avere costantemente sotto gli occhi l'ombelico, cicatrice e segno della perdita.

Nel rapporto terapeutico siamo di nuovo in contatto con il nostro limite, che è morte della nostra onnipotenza, fine della nostra potenza, espansione della nostra singolarità. Siamo allora in un nuovo paradigma, dove il terapeuta viene trasceso: in questa situazione chi è il terapeuta e chi è il paziente? Il ruolo perde significato, mentre ne assume l'incontrarsi. Perché, racconta il mito, le parti ferite che cercano sollievo sono due. Tutt'e due.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bignamini E. (2010), *Distinguere il delinquente dal tossicodipendente. Ipotesi per incrementare spazi di cura*, in *Animazione sociale*, n. 248, pp. 60-70.

Caponetti G. (2011), *Quando l'automobile uccise la cavalleria*, Marcos y Marcos, Milano.

Gianaria F., Mittone A. (1987), *Dalla parte dell'inquisito: l'avvocato e le "nuove ingiustizie" del processo penale*, il Mulino, Bologna.

Goodman A. (2008), *Neurobiology of addiction: An integrative review*, in *Biochemical pharmacology*, LXXV, 1, pp. 266-322.

L'OSPITE INTERNAZIONALE

Con questa rubrica intendiamo dare ospitalità e possibilità di audience a contributi di studiosi provenienti dall'estero che consentano di proporre nuove prospettive in un contesto politico-culturale come quello italiano che, rispetto ai temi del sistema penale e penitenziario, è spesso asfittico e provinciale. Si tratterà talora di traduzioni di testi già pubblicati in libri o riviste straniere di non facile accessibilità per un pubblico di non addetti ai lavori. Requisito indispensabile per la scelta di tali testi sarà quello di individuare in essi degli elementi che permettano al lettore di accedere alla ricostruzione del dibattito internazionale sui temi trattati, in modo da consentire una visione ampia e documentata delle questioni in campo, non limitata al corto respiro della cronaca quotidiana del Belpaese.

Body, Border's and Biometric Control. The violation of Human Rights in migrants. A qualitative research in Greece

Christos Kouroutzas, Dimitrios Paraskevopoulos

Introduction

During the 20th century, both hygiene and health related to migration, including examples, medical and sanitary control which exercised on migration subjects in border areas or in migration detention centers with an explanation of non-proliferation diseases applying eugenic practices.

Today, the supposed fear of "disease" and "crime", leads to the implementation of the project "Xenios Zeus" which includes repressive measures of population movements to Greece - EU. This project includes: a) placing modern equipment, using new technology to repel migratory subjects. Here are integrated and exercised the new biometric verifications, exemplified by the use of new-generation thermal cameras, b) attempts to put the immigrants in custody in order to send them away c) creation of detention centers throughout the country, (today already ten).

The threat to public health associated with increased inflows of migrant population in the country. More precisely the entrance into the country is forbidden to persons who appear diseases like SARS, Cholera, Diphtheria,

Active Tuberculosis, Plague, Smallpox, Yellow Fever, and if these persons have already entered into the country, then restriction procedures (quarantined) are placed, characterized those human subjects as “dangerous” for the public health (see Ministerial Decision M.S. 39a/FEK 1002/V/2.4.2012).

Thus, this paper analyse forms of criminalization of migration subjects, through their appointment as “criminals”, the violation of their human rights at the borders, in detention centers and in everyday life and the biological stigmatization by the “pathologicalization” of the bodies who migrate, as “carriers transmitted diseases”, highlighting the concept of medicalization, both at the border (medical examinations) and at home (controls infectious diseases for the protection of public health).

1. Theoretical Framework: critical criminology and migrant policies in Greece

First of all, «the source of social exclusion was the main theme of the French-language magazine of social and political commentary *Le Monde Diplomatique* in February 1995. The contents had to do mostly with migrant communities established in the advanced industrialized European countries, written about a topic familiar to the average Northern-European citizen. Yet very few people in Greece – or other Mediterranean countries like Italy – would have imagined a few years ago that the phenomenon could soon concern them, since these countries have traditionally been countries of emigration» (Karydis 1998, p. 350).

Furthermore, «the political management of the migration into Europe is related to the wider process of European integration and, more specifically, to the way in which it is (re)creating new frontiers and “territorialities” for the exercise of social control over crime and deviance, implicating multiple actors coming from different jurisdictions (administrative and penal), and from various levels of governance (regionals, nationals, inter-nationals, supra-nationals and universals). The criminological analysis of the migratory movements follows the epistemological trend of the “Sociology of globalization”, “Criminology beyond the nation state”, “transnational and comparative criminology” and “Criminology of mobility”» (Nikolopoulos 2012, p. 185).

More specifically, critical criminology, «absolutely rejects individualistic approaches to crime, and the ontological status of the criminal act, as well as criminal predispositions that traditional positivism gave the violator of the law» (Vidali 2010, p. 8).

Critical criminology investigates «the “dark side of crime” (which means crimes who are not coming into the light by the institutions of the formal social control such as the police) and the validity of official crime statistics, in order to draw firm conclusions as to the definition of crime prevention policy. Argued that maintained a false stereotype of criminality at the expense of the lower social classes and strata» (Karydis 2010, p. 14).

At the same time, «the most radical / neo-Marxist (1970) denounced the class operation all the mechanisms of the criminal justice system, ie, the regulatory (legislation), the ratification (criminal courts) and the prison in the field of serving the sentence» (Karydis 2010, pp. 14-15).

Moreover, «theorists of critical criminology instead of referring to crime characteristics of ethnic groups (following the dominant political discourse) they giving emphasis on the criminalization of specific classes and specific ethnic groups which are presented as the “scapegoats” of the society. In this way, they making obvious that the political-social system provides an alibi in the event of an institutionalized racism. In other words, critical criminology combining Marxist methodology and approaches of Foucault indicates the class discrimination and social exclusion on specific social classes and groups. Moreover, it refers the “politicization” of the crime and the “criminalization” of political dissent» (Karydis 1996, p. 181).

According to Hudson (1993), «the sociology of critical discussion on the criminalization of the black people connects the study of the general trend towards the criminalization of (potential) defiant subgroups of socially powerless to the study of the nature and the dynamics of this has called “new-racism”» (Karydis 1996, p. 181).

Thus, «according to critical criminology, the attention of the people it is directed from the State’s neo-fascist demonstration practices against migrant and refugees to the people supposed problems of crime and show the threat allegedly personify» (Karydis 1996, p. 182).

A typical example is the «French far-right National Front party of Jean Marie Le Pen which won 17% of votes in the 2002 elections. At his public appearances Le Pen’s included anti-migrants statements combined with overt anti-Semitism, racist puns for the crematoria, references to “gender inequality” and homophobic disgust. In 1987, Le Pen likened AIDS patients with leprosy and he used racist discourse against Arabs» (Athanasίου 2007, pp. 74-75).

Additionally, «the present condition of transnationality brings the link between placement and displacement: Italian Prime Minister Berlusconi and British Prime Minister Blair have proposed establishing camps (“Transit Processing Centers”) in surroundings of Europe to house unwanted populations

of refugees and migrants, put again bluntly, the question of the relationship of the West with its foreigners» (Athanasίου 2007, p. 283).

Finally, one of the main area of concern of critical criminology is State crimes. A typical example is the blatant violation of human rights of migrant subjects at the borders, in detention centers but also in everyday life in the host country, while violating all European Conditions.

Moreover, «migrants, blacks, Jews, minorities accompanied by prejudices irrevocably lead to discrimination. Despite the efforts of the Un, the Unesco, the Ilo, the “racial discrimination”, is a trace of the past that has not been eliminated» (Panousis 2007, p. 245).

So, «biology and ethnology mobilized to identify genetic or cultural factors that make up a (false) scientific basis for marginalization or persecution of the inferior» (Panousis 2007, p. 246).

2. Bio-Criminology. From Eugenics to Biometric Control

Initially, a framework for determining the social concern for the body, «the Nettleton, identifies three different theoretical models that attempt sociological interpretation of the body in modern societies. The first is the naturalistic, the second is the social constructionist and the third is the phenomenological» (Alexias 2011, p. 81).

Besides, «the body has many aspects for sociologists and anthropologists: a clue to highlight the current situation as a development of the past (physical-anthropologists), an enhancement of national superiority or supremacy of the genus (Nott & Glidden 1868), a tool for production repression and economic value (Marx 1867, 1963; Marx & Engels 1967; Engels 1969), an intermediate of learning (Mauss 1979; Mead 1970), a symbol of society (Hertz 1960; Van Gennep 1960; Douglas 1966, 1970), a personal sacrifice in society (Durkheim & Mauss 1963), ascetic (Weber 1984), a symbol of the status (Veblen 1953), the basis of society at a glance (Simmel 1965), a symbol of the self (Goffman 1959) and a tool of political control (Foucault 1973, 1978, 1989), adding the feminist work of many authors from different perspectives (eg Witz 2000, Greer 1971, 1978; Martin 1989; Wolf 1990; Scheper - Hughes & Lock 1987 etc.)» (Alexias 2011, pp. 35-36).

During the 19th century, because of the ideas of Cesare Lombroso people were categorized as far as it concerns the crime from their biological and external characteristics (phenotypes). Today, on this base, many sciences (such as genetics) are developed and are being created and their basic scientific objective it's the human body in relation with crime (Makrinioti 2004, p. 60).

Thus, «introduced the concept of (embodied deviance), where feminist approaches are instrumental in breaking the physical existence of the deviance, setting a new basis to study the differentiated body. Contest, in other words the physical territory of the deviance. This requires relating the body to the particular cultural and political realities of power and domination» (Makrinioti 2004, p. 24).

More specifically, «criminal biology was to forge an additional link in the medical solution Judenfrage. According to Ritter, the task of criminal biology was to discover whether or not they can identify specific information enabling early detection of criminal behaviour» (Proctor 2004, p. 401).

Ritter, «held various positions in state institutions, such as Health Services in the Third Reich ... Points out questions of heredity, race and “racial hygiene” (eugenics) in central pillars of ideology and worldview. Ritter’s chief concern was the definition of Gypsies ... The findings of such surveys deposited in government agencies such as the Central Administration of the Reich Anti-Existence of Gypsies. Both Ritter and Justin and the other “researchers of Gypsies” accused after the war for participation to manslaughter, but acquitted at every trial» (Trubeta 2008, p. 32).

Of course, «these efforts certainly was not invented by the Nazis. Scientists of criminal biology had tried since the *L'uomo delinquente* of Lombroso to build a forensic system that connects the morale, the criminal and racial degeneration. The crime, according to this view, it was literally a disease. The disease, in turn, represents a sign of moral degeneracy. The crime could be detected through some physical signs» (Proctor 2004, p. 401).

A typical example «is the solution of the “Jewish issue” where, “under the science”, Jews were racial predisposition to commit crimes, just as they had racial predisposition to get sick... in early 1941, the Reich Interior Minister ordered to kill all Jews in German hospitals – not because they meet the criteria for euthanasia but because they were Jews» (Proctor 2004, pp. 402-403).

Subsequently, «the 20th century, driven by advances in genetics and “hope” for eugenics, criminal biology became a research priority for governments and scientists» (Proctor 2004, p. 401).

Today, modern applications of biometric checks create new areas of research in the sociology of genetics. As highlighted features «medical intervene in the management of the person’s body, expanding the limits of power ... So the human body, under the introduction of new medical technology and the completion of decoding the structure of DNA, it is a perfectly constructed object» (Alexias 2011, p. 62).

The construction of the “new genetics”, «will include its own promises and its own risks. The earlier plans were eugenic novel social programs ap-

peared in the form of biological transport. The Socio-biology has shown Sahlins, is a social project: the liberal philanthropic interventions aimed at restoration of morality and discipline among poor and degenerated, the Rassenhygien and eliminate social groups, or business Socio-biology – the stakes were construction of society» (Rabinow 2011, pp. 498-499).

In the future, «the new genetics will cease to be a biological metaphor for modern society and will become instead a circulation network of identity terms and restriction loci, around which and through which a truly new type of self-production will emerge, which I call “bio-sociality”» (Rabinow 2011).

Furthermore, «the idea that a person’s genes or hormones can lead to criminal behaviour has long been out of favour and provokes hostility among most criminologists. Yet startling discoveries in genetics and neurology that have prompted a biological turn in other social sciences also have led to the emergence of a subfield in criminology. Bio-criminology, or Biosocial Criminology, emerges from the shadows of eugenics and social Darwinism, long condemned as pseudo-scientific and vilified for stoking the German Nazi movement» (Monaghan 2009).

As Amoore (2006, p. 342) remarks, «contemporary biometric bodies counts bare out much of what Appadurai signals for the creation of “boundaries around homogeneous bodies” that “performatively limits their extent” flattening differences and idiosyncrasies into calculable categories. New forms of biometric technology extend this categorization and enumeration of the body via processes of risk profiling, such that they have themselves come to perform and represent a border that approves or denies access».

In this context, the application of modern methods of biometric checks based on the dominance of medical discourse. After all, «in the name of medical institutions were founded and characterized some crazy or criminal» (Foucault 2008).

The applications of genetics and molecular biology, «have a decisive impact on the recruitment and representation of the body, to redefine its limits, in respect of the subject’s body, creating “new increasingly medicalization body”» (Makrinioti 2004, p. 26).

So biometric, «is any measurable, physical or physiological feature or behaviour trait that can be used to identify an individual or to verify the claimed identity of an individual» (Donnelly *et al.* 2009, p. 2).

Furthermore, about the modes of biometric systems, «a biometric is used for (eg. commercial, financial, healthcare, security, or law enforcement), these systems have two basic functions, namely verification and identification» (Donnelly *et al.* 2009, p. 5).

The biometric modalities are: fingerprinting recognition¹, palm print recognition, hand geometry, vein Pattern Recognition, Facial Recognition, Facial Thermography, Ear Geometry Biometrics, Iris scanning, Retina, Gait, Odour Recognition, Voice Recognition, Keystroke Dynamics, Signature recognition, DNA, Multimodal Biometrics, Future Biometric Modalities.

Moreover, about the ethical consideration, «the use of biometric systems and applications raises a number of ethical questions, particularly relating to basic rights such as privacy, autonomy and bodily integrity. While these rights are legally protected both nationally and internationally, concerns have been raised that these rights could be disproportionately superseded under the guise of acting for the common good, for example, for national security or public health and safety» (Donnelly *et al.* 2009, p. 60).

So, «the body has, in the past been used as a means of political control, with people in particular groups or categories being “branded” or labeled for identification purposes, for example, criminals in late ancient regime in France, or Nazi prisoners during World War II. Such body-based identification was considered dehumanising by many people. However, similar concerns have also arisen about more recent methods of control involving biometric technologies, for example, the philosopher Agamben has criticised the collection of biometric information as part of the US-VISIT immigration programme. He suggests that while such mechanism of control would previously have been considered inhumane and extraordinary, they are now being proffered as normal and routine and could potentially “be the precursor to what we will be asked to accept later as the normal identity registration of a good citizen in the state’s gears and mechanism. For reason he believes such methods of control should be opposed now”» (Donnelly *et al.* 2009, p. 66).

Furthermore, «as a manifestation of what Walters (2002, p. 571) calls the “bio-political border”, biometric borders extend the governing of mobility into domains that regulate multiple aspects of daily life. Subject to bio-power, the crossing of a physical territorial border is only one border crossing in a limitless series of journeys that traverse and inscribe the boundaries of safe / dangerous, civil / uncivil, legitimate traveller / illegal migrant» (Amoore 2006, p. 338).

¹ «The Eurodac system, 2003, Member State establishes its own fingerprint recognition system, which is then connected to the central EU Database. The fingerprints of any asylum applicant entering an EU Member State are screened against the database to establish whether or not that individual has already claimed asylum in another Member State. The Eurodac system was implemented to help overcome problems of “asylum shopping”» (Donnelly *et al.* 2009, p. 23).

Thus, the aim of criminal biology, is the “pathologicalization” of non-compliance behaviours. So, applied «recipes and therapeutic procedures such as the dissociate and the control of the sick, the exclusion of criminals» (Foucault 2008, p. 71).

The social acceptance occurs via the “fear of crime” and the “fear of disease transmission”. Thus formed «a generalized culture of fear that legitimizes the ever expanding surveillance, as for example in implementing biometrics» (Elmer 2003).

Finally, «bio-power operates by imposing a biological rift between themselves and others, to those who should live and who has to die (in this sense, every bio-political is die – politics). The imposition of this bio-political schism is what Foucault called racism. Bio-politics records racism in the mechanisms of modern power» (Athanasίου 2007, pp. 21-22).

3. Research Methodology

In this research, it is appropriate to use qualitative research methods, since the objective is the explanation and analysis of the reasons that cause the appearance of social phenomena associated with modern methods and techniques of biometric control of population movements. Specifically, we analyse the concept of “medicalization borders”, in light of current models of migration inflows control in Greece and in Europe. Furthermore, we analyse State crimes and more specifically the violation of human rights of migrants by official institutions of social control. The main area of concern, is the construction of the profile of migrant as criminal by the official institutions of social control.

Besides, the critical theories of social sciences and social research, have to do with the explanation of the dominative structures of the society. Their target is the scientific critical analysis of the society, in order to support the social action for the transformation of the social reality (Comstock 1994).

Therefore, criminology’s research based on the real facts of the social reality. At this point, a characteristic paradigm is the critical analysis of the institutions of formal social control. The methodology here concerns historical comparative analysis, participant observation, interview etc. (Georgoulas 2007, p. 77).

The first method used is the biographical-narrative interview. Eight were the migrants interviewed. The time dimension of the narrative was divided into three levels, which are as follows: (a) life in the country of origin, (b) travelling in Europe and (c) life in Greece as a host country.

The biographical narratives understood as «a privileged site to study the experiential world of subjects to detect antisense systems and frames of reference from which they derive, to define situations, and to understand the interpretations and guidelines for action» (Tsiolis 2010, p. 353). This type of «interview is very typical of a means by which very detailed and insightful data are collected from one individual» (Jupp 2002, pp. 63-64). Migrants narrate experiences of exploitation, racism, abuse, marginalization and control on their action.

The second method is content analysis and was conducted at two levels. At first level, studied reports of National and European institutions (Greek Ombudsman, CPT, European Court of Human Rights, ECRI), while at the second level social history reports are being examined. Content analysis «is often used as a supplementary method in a multi-method strategy. It can involve the collection and analysis of both quantitative data and qualitative data» (Crow, Semmens 2008, pp. 95-96).

More specifically, according to Krippendorff (1980), «content analysis is a research technique that aims to reiterate and draw valid conclusions from the data in their context». Content analysis in evidence, «refers to a systematic investigation of a text rather than a simple reading» (Georgoulas 2007, p. 90).

The investigation was carried out from 10/09/2009 to 30/06/2012. The survey was conducted on an island, bordering Greece-Turkey. The basic hypotheses of this research are the following:

1) The “medicalization of borders” through biometric checks leads to stigma of the “body” of migratory subjects.

2) The institutions of formal social control construct profile of the immigrant as criminal, while violating the human rights of migrants during their stay in the country.

Finally, through biometric methods of modern population control, a new form of state bio-power at European level will be built. The goal is to build a new form of monitoring bodies, the biometric surveillance. Furthermore, structured and the concept of presumed bio-security of citizens from population movements. So, grow and “borders” to the absolute control of people physically.

Today, the issue of health and disease rends immigrants at risk. The State obliges migrants to mass medical screening and repulsion from the country, and keeping them in modern detention camps, in the name of public health.

4. Basic research results

According to data provided by Amnesty International in 2010, about 103,000 Afghans were forced to leave their home country because of armed conflict. In Iraq, militias were responsible for the deaths of many Iraqis. Finally, in Palestine is reported by the Independent Commission for Human Rights (ICHR) largely unwarranted arrests near Gaza.

The conditions under which the migratory subjects are driven to escape the EU, are related to the endangerment of human life in the countries of origin. It is a fact «that refugees experience a traumatic experience which stems from a extermination and destruction desire of themselves or of like-minded» (Magganas 2004, p. 255). This is a fact that is distinguished through the “testimonies” of immigrants who participated in our survey. The H.A., born in Afghanistan, says, *«they caught me, beat me and told me you have to leave this place»*. Thus, the “violence” and “threat” of human life “dominate”, combined with the inertia of mechanisms to control such phenomena. The Afghan O.P. states during the biographical interview *«I told police that my life is in danger and they did nothing»*. Moreover, civil wars and conflicts between different political and religious groups, play a catalytic role, to the decision of the subject, to leave “undercover” from the country of origin. Indicative is the placement of E.A., of Moroccan origin. Talking about internal “conflicts” between the Polisario Front and the Government of Morocco, he says, *«they caught my cousin and beat him, and kept him in a room. They have prisons in Sahara, no one knows where they are, there are some people that never come back»*.

Precisely, the “fear” for the loss of human life characterises the daily reality of the country of origin. In this manner the concept of “persecuted subject” is structured. The subject persecuted, should be removed from the country in which he lived until now. A person is converted in this sense a “refugee” who “travels” with destination a “life without fear”. But in which way can this journey be described?

On the journey to the EU migratory subjects experience economic exploitation of illegal human traffickers. The Afghan P.A., says, *«we were 20 people kept in a room and they did not let us go if they did not take the money ... And those who could not pay them, they beat them and told them I do not know what you will do, we just want the money»*. The migratory subject, in this sense, becomes a “commodity”, and the value of “human life” is thrown aside. With a series of events, S.T., has the following “picture” of the “trip”, *«I found the person who would help me get out of Afghanistan and go to Iran ... The police run behind us and I was saying to myself that we will lose our*

lives when the car left the road. He flew us on a dirt road and left ... And you are afraid because you know that if the police catches you and sends you back to Afghanistan is dangerous as well ... In the way you walk there can be a mine to die, or you may get caught by the Talibans etc.». While similar conditions are practiced in Turkey, as presented by the Afghan K.O., «*The Turkish demanded 500 euros to bring us to Greece. We went night on the beach, to go to Greece. On the boat we were 6 people at one time ... at some minute, I fell into the sea, I almost drown and one person pulled me up, when the boat broke down, he pulled out a gun and he told us not to move from our position and he moves us back to our land*».

The journey continues at the border between Greece and Turkey. Due to the “increase” of migratory influx underlying the EU formal social control is formed and practiced both internally, through the police and port, and externally, through Frontex.

The S.C., Moroccan-born refugee, says, «*In our sea responsible is the Coast. They took the money and our mobiles and they threw our clothes in the sea. Nobody searched us and left us bare. They put us in a boat, they gave us a paddle boat and pierced (to leave the air) and they let us into the sea to go back to Turkey*». Essentially, these practical control mechanisms of the state, are aimed at informal refoulement. In the context of the modern concept of bio-value, human life has no value when they are “threat” to “developed countries of EU”, creating a new form of boundary regularity. The same is reflected through the “testimony” of Afghan W.I., «*the last time I tried to come to Greece, I crossed the river to go to Alexandroupolis. We were caught by the police, they took the mobile and they send us back to Turkey illegally ... after they had put us in a police truck and beat everyone with a plastic or anything else they could find to beat us*».


The Independent Authority “Ombudsman” said a report by the NGO Pro Asyl notes the increase in cases of «non-typical refoulement of aliens enter via land and sea borders». At the same time, the existence of phenomena such as (a) «Drowning aliens attempting to smuggle by sea into the country», (b) «sexual abuse of Kurdish origin person while being detained by members of the Coast Guard».

At the same time, the growing rushes immigrants in the country, identified by the mechanisms of formal social control, the so-called “Increasing crime”. Of course, as we will see below, the “political asylum” applied sets to a “illegality”, the largest proportion of immigrants.

According to the Ministry of Public Order and Protection of the Citizen in 2011, were arrested for illegally entering the country while 99,368 foreigners until August 2012 arrested 61,846 aliens. In *Table 1* compared data


regarding irregular migrants and traffickers from 2006 to 2012. Remarkable it is the authorities action against the arrests of traffickers, which is presented inefficient something which does not happen in the case of immigrants.

Table 1



Referring to official statistics on migration should be noted that even if one person enter “unlawfully” the country is recorded as an offense and is therefore criminalized. Another fact in connection with the these high rates are asylum policy adopted in the country.

Table 2²




² In the rejected applications includes applications from previous years.

According to *Table 2* applications for asylum are almost in line with the rejected requests. Then seen in *Table 3*, the applications have been accepted are presented too less compared again with the applications submitted by the period 2005-2011. More specifically, in 2011 filed 9,311 permit applications for asylum and were accepted 587, ie. 6.3% and in 2010 was lower at 1.6%.

After all, «foreigners are disadvantaged as far as their legal and political position is concerned. It is, therefore, the absolute jurisdiction of the host state not to renew or to withdraw a license if it determines that a risk to public order, national security» (Ventura, 1994, p. 78).

*Table 3*³



Comparing and studying the data we can observe that we need to find a way so as to permit asylum, making thereby migratory subjects in conditions of insecurity, non-recognition of the rights and recorded “lawbreakers”.

In addition to the forms of victimization and criminalization of migrants, and the flagrant violation of human rights, appears the phenomenon of criminalization of the disease by medical-biometric border controls. The chased subject controlled by the body control mechanisms resulted practices “medicalization border”.

More specifically, «the 20th century, eugenics promised to ensure that the same integrity and purity, giving priority to racial purity. Biomedical services put racial hygiene. Legalizing Nazi racial theories, the pre-war German scientific community saw Nazism as applied biology. In the state of bio-power, the protection of human life is connected with its extinguish ... As a result

³ In the accepted applications includes applications from previous years.

of these, we observe the exclusion persons or groups that they named as “foreigner”» (Athanasίου 2011, p. 41).

Thus, the shift in focus to protecting the health of the collective social body of migratory subjects considered a threat, highlights issues rapprochement of the concept of the body in connection with the exercise of medical discourse (medicalization), which is surrounded by forms of power and domination, by delimiting the bodies constituting threat. The exercise of this discourse defines the bodies that can pass or not the borders (after medical and biometric controls), structuring at the same time the meaning of “medicalization borders”. Like, «*in a Island, the police took us to the hospital for tests. After a few days we took the data and fingerprints and we drew pictures*», us says Moroccan S.C.

The medical power, moreover, contributes to the building of the body image of the immigrants, characterised it as “contaminated”, “sick”, “unmarked”, “dangerous” for the “collective social body”.

Thus, «social control becomes easier and extends even in health» (Panousis 2007, p. 384). At the same time, «racial or racist issue born under the discourse where people have biological differences» (Panousis 2007, p. 341).

Besides, «there is a vicious cycle between medicalization and criminalization to characterize something as a crime or disease» (Koukoutsaki 2002, p. 42).

Thus, «the “medical eye” becomes a disciplinary mechanism for defining human life as a sequence of events in the body, strengthens the regulatory identity and behaviour of individuals and populations» (Ong 2011, p. 593). Redefining the “clean” and the “dirty”, normal and deviant, healthy and contaminated, defining once again the “suffering body” as a “foreign body”. Typical is the following aspect of Afghan R.I., «*took our clothes and they were investigate our bodies. Police searched our bags. We were doing health tests and the doctor asked us if we have a health problem. Some who have health problem came back. We did blood tests, to see if we have a health problem, the results put into the folder*».

According to Ministerial decision⁴, «there are developed appropriate measures to protect the health of the population which is threatened by migrant populations. Responsible body for medical checks defined the Center for Disease Control and Prevention. The category of high-risk groups (such as immigrants) includes the following diseases: SARS, Cholera, Plague, Smallpox, Yellow Fever, Tuberculosis, Malaria, wildtype, primitive, Syphilis, Active leprosy, lymphogranuloma Venereum, granuloma inguinale / Donovanosis, chancroid, gonorrhoea and HIV, HBV, HCV etc.».

⁴ 39a/FEK 1002/V/2.4.2012.

Thus, «Even though the phenomenon of medical control of the derogation is not new, it has been spread to such an extent in modern societies, so talking about the establishment of a medical model of social control» (Koukoutsaki 2002, p. 41).

As features mentioned in this Ministerial Decision, «for diseases introduced mandatory testing for every immigrant. Patients who suffer from these diseases are excluded from entering the country. In case where the immigrant have not entered the country illegally is limited ... so as not to pose a risk to public health».

Main area of concern is the fact, how high-risk groups for these diseases fall especially coming from a country such endemic diseases, thereby structuring a modern “ethno-genetic”, and increasing discrimination.

Characteristically presents the above Ministerial Decision, «in high-risk groups fall especially migrants who are coming from countries with endemic diseases ... The hospitals and health departments regions of the country are obliged to create special areas for isolation, quarantine restriction ... the immigrants that they are not sick take special health certificates».

In this way, we have the “contraction” of the “bio-political” subject, since «the bio-politics of medicine production includes institutions such as clinics refugees, which are providing care to patients and newcomers through the disciplining of everyday behaviour. Thus, the refugees are been socialized as “governial citizens”» (Ong 2004, pp. 632-633), with the aim of acquiring the specific health certificate.

All of those are associated with modern biometric border controls, where «biometric measures have tended to discriminate against migrants deliberately as part of a policy ... Immigrants from third-world countries, for example, are more likely to need visas for entry into the US, and certain nationals and ethnic groups are deliberately targeted by immigration controls because of terrorism fears ... particular link between immigration and law enforcement bodies serves to further stimulate the perception of migrants as criminals... In addition, public health bodies have already started warning against the exclusionary nature of entitlement cards» (Rebekah 2005).

A typical example for Greece, is the placement of new generation thermal cameras at the border. Typical is the view of Afghan O.P., «*I passed on the border of some farmland from Turkey ... they caught us there ... my friend says they have cameras*». An after-effect of these is the imputation of the medical and criminal stigma, according to the “theory of interaction” (Becker 1963). Thus, «the stigma due to bodies defects, in relation to race, gender, religion and ethnicity» (Makrynioti, 2001, p. 16). Moreover, the subjects are «vulnerable to the stigma of formal social control» (Georgoulas 2009, p. 100).

After medical checks, immigrants have the experience of detention centers. The conditions in the detention centers characterized by police violence and insufficient health treatment and malnutrition. The S.C. mentioned characteristics, *«kept us in a prison cell, if we need to go to the bathroom we have to be accompanied by a policeman, we were given food only in the evening, we drink water from the toilet»*. The same image provide us O.P. *«We went to a prison where we were about 300 people in a cell. Most of us were from Pakistan and Arabia. The cell was smelled very bad and we could not sleep. The toilet was in a terrible state. Those who worked there yelled and swore»*.

The “bad” conditions of detention of migrants highlighted by reports of many international organizations. For example, the Commission on Human Rights states that *«the great pressure on police officers ... may lead to incidents of police violence against detainees»* (Annual Report 2011, National Commission for Human Rights, pp. 90-91). Moreover, a report by Amnesty International and the International Helsinki Federation, Nigerian recorded testimony, according to which during withdrawal from the Attica Aliens Directorate where he was held, *«policemen grabbed him with their hands and then they kick him, pulling him, and hitting him with a black object. Every time I touched this object it was like to be penetrated by electricity»* (Dimitras 2007, p. 241).

In all the experiences that are recorded by the migratory subjects *«there is a common concept of vulnerability. It is the ignorance of the language, the lack of information about their rights, the fear of the institutions and the general feeling of insecurity»* (Magganas 2004, p. 260). As H.A. said, *«they told us nothing about our rights in Greece»*. A report by the UNHCR, it is particularly worrying that *«prisoners are not informed for valid reasons and duration of their detention»* (Dimitras 2007, p. 248). Even if someone has been released, under the condition that they will leave the country in a short time, they have to face groups that they try to take advantage of them and racist attitudes.

Meanwhile, newly arrived, immigrants are submitted in some kinds of exploitation (for example economical exploitation) by other immigrants, who are already living in the host country. The W.I. says, *«there are people who do not know the language well and some immigrants are exploited. They say they need 500 euro to churn residence permit for the costs of the lawyer, and the lawyers do not get paid, just help us to seek asylum in the country»*. Then, under the economical exploitation, they are working illegal.

Furthermore, police's racist and xenophobic practices are recorded. The police behaviour is developed as a result within a particular professional culture that ignores the rights of immigrants. On this, the following statements are illustrated, *«a police officer stopped and asked me if I have the papers with*

me. I give him the paper and he told me to go to the police. I went to the police station where they informed me that they had to caught me. They were kidding of me in order to scared me» ... «The police treat people according to their skin colour» ... «They told me that I have to leave they country because they didn't want me to stay in Greece».

Finally, a central area of concern is the victimization in society. According to Karydis (1998), «the construction of the particular stereotype of course, facilitates the victimization of the Albanians migrant community. Many of them have, indeed, been killed by police and army patrols at the and near the frontiers... Nobody has been punished for that so far. Moreover, an impressive number of serious incidents against migrants are perpetrated by civilians. In two cases, migrants were shot and killed because they tried to steal a bicycle. Another one was killed because he has stealing water-melons» (Karydis 1998, p. 356).

5. Instead of epilogue

Forms of verbal violence, jeering, raids in areas where migrants live and exercise of brute force, prohibition of employment etc. are very common in modern Greek society and which are related to the emergence and activation of ideologically extreme groups. Using practices reminiscent of the fascist assault battalions in Germany of Hitler, threaten the daily lives of migrants.

In times of insecurity, uncertainty, discontinuity, redefinition of social positions and reallocate groups in the social hierarchy, xenophobia and racism are growing and entering the realm of politics (Ventura 1994, p. 91).

The extreme racist violence to population movements increased dramatically mainly thinking about the rise of the extreme right, in particular the popular link "Xrisi Augi" (X.A.) in the Greek Parliament. According to Psimitis (2012) «fascist racism in every version is a culturally constructed attitude dynamics in which recourse acting a particular group of people, shaping and legitimizing openly aggressive behaviour towards members of other groups, usually targeting as responsible for the actual invented or social problems».

Attacks fascist violence towards irregular migrants formed the basis of suppression of diversity. As a result the "legitimacy" defending the representatives of the area is the need to drastically reduce and ultimately eliminating the differences not only in the areas of race, language and religion, but also those of health, sexuality, behaviour, lifestyle, collective action (Psimitis 2012).

BIBLIOGRAPHY

- Alexias G. (2011), *Sociology of the Body: From the people of "Neaterntal" to "Terminator"*, Athens, Pedio (in greek).
- Amoore L. (2006), *Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror*, in *Political Geography*, 25, pp. 336-351.
- Athanasίου A. (2007), *The Life at the Limit: Essays on the body, sex and biopolitics*, Athens, Ekkremes (in greek).
- Athanasίου A. (2011), ed., *Biosocialities: Views to Anthropology of health*, Athens, Nissos (in greek).
- Bradby H. (2010), *Introduction to the Sociology of Health and Illness*, Athens, Pedio (in greek).
- Comstock D. (1994), *A Method for Critical Research*, in M. Martin, L. McIntyre, ed. *Readings in the Philosophy of Social Science*, Cambridge, The MIT Press, pp. 625-639.
- Crow I., Semmens N. (2008), *Researching Criminology*, London, Open University Press.
- Dimitras P. (2007), *Searching for the lost rights in Greece. The Dark Side of the Democracy*, Athens, Tipothito (in greek).
- Donnelly A., McMahon S., Sheikh A. (2009), *Biometrics: Enhancing security of invading privacy?*, Dublin, The Irish council for Biometrics.
- Elmer G. (2003), *A diagram of panoptic surveillance*, in *New Media and Society*, 5 (2), pp. 231-247.
- Filippides C. (2007), *Body, place and cleanliness policies*, Athens, Eleutheriaki Koultoura (in greek).
- Foucault M. (2008), *The eye of power*, Thessaloniki, Vanias (in greek).
- Georgoulas S. (2007), *The Criminology of leisure*, Sakkoulas, Athens (in greek).
- Georgoulas, S. (2009), *Critical Criminology of leisure*, Berlin, Lit Verlag.
- Green N. (2004), *The streets of Immigration: Contemporary Theoretical Approaches*, Athens, Savvalas (in greek).
- Jupp V. (2002), *Methods of Criminological Research*, London, Routledge.
- Karydis V. (1996), *The Criminality of migrants in Greece: issues of theory and criminal policy*, Athens, Papazisi (in greek).
- Karydis V. (1998), *Criminality or Criminalization of Migrants in Greece? An attempt at synthesis*, in V. Ruggiero, N. South, I. Taylor, ed. *The New European Criminology*, London and New York, Routledge, pp. 350-367.
- Karydis V. (2010), *Structural approaches of Critical Criminology*, in *Youth, Crime and Society*, 4 (2), pp. 14-17 (in greek).

Koukoutsaki A. (2002), *The Drug Use and Homosexuality, Behaviors of non-compliance between criminal and medical control*, Athens, Kritiki (in greek).

Maganas A. (2004), *The criminal phenomenon in practice*, Athens: Nomiki Vibliothiki (in greek).

Makrinioti D. (2001), *Introduction*, in E. Goffman, *Stigma. Notes on the management of spoiled identity*, Athens, Alexandria (in greek).

Makrinioti D. (2004), ed., *The limits of the body. Interdisciplinary Approaches*, Athens, Nissos (in greek).

Monaghan P. (2009), *Biocriminology: Genetic links in a criminal chain*, in *Center for genetics and society*, [online] available at: <http://www.geneticsandsociety.org/article.php?id=4713> [accessed 10 october 2012].

Nikolopoulos G. (2012), *The Criminalization of the migration policy and the new European territorialities of social control*, in S. Georgoulas, ed. *The politics of Criminology: Critical studies on deviance and social control*, Berlin, Lit Verlag, pp. 185-196.

Ong A. (2011), *Making the Biopolitical subject: Cambodian migrants, Medicine Refugee and Cultural citizenship in California*, in A. Athanasiou, ed., *Biosocialities: Views to Anthropology of health*, Athens, Nissos, pp. 591-642 (in greek).

Panousis G. (2007), *Physiognomy. A modern criminological approach*, Athens, Eleutheroudakis (in greek).

Pickering S. (2008), *The New Criminals: Refugees and Asylum Seekers*, in T. Anthony, C. Cunneen, ed., *The Critical Criminology Companion*, Sydney: The Federation Press, pp. 169-179.

Proctor R. (2004), *The Extermination of life not worth living*, in D. Makrinioti, ed., *The boundaries of the body: Interdisciplinary Approaches*, Athens, Nissos, pp 395-411 (in greek).

Psimitis M. (2012), *Communitarian Foundation of Xrysh Aygh and the real subject of action*, in *RedNoteBook*, [online] available at: <http://www.rednotebook.gr/details.php?id=6832#.UGALp7CBV80.email> [accessed 22 september 2012].

Rabinow P. (2011), *Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality*, in A. Athanasiou, ed., *Biosocialities: Views to Anthropology of health*, Athens, Nissos. pp. 489-511 (in greek).

Rabinow P. (2011), *Artificiality and Enlightenment: From Sociobiology to Biosociality*, in *Zotero*, [online] available at: https://www.zotero.org/groups/risiko_syllabus/items/PTRT5HCE [accessed 15 october 2012].

Rebekah T. (2005), *Biometrics, Migrants, and Human Rights*, *Migration Information Source*, [online] available at: <http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=289> [accessed 15 october 2012].

Sassen S. (1996), *Losing control: sovereignty in an age of globalization*, New York, Columbia University Press.

Trubeta S. (2008), *The Roma in the modern Greek state. Symbioses, Appeals, Absences*, Athens, Kritiki (in greek).

Tsiolis, G. (2010), *The timeliness of the Biographical Approaches to Qualitative Social Research*, in M. Pourkos, M. Dafermos, ed., *Qualitative Research in Social Sciences: Epistemological, Methodological and Ethical Issues*, Athens, Topos, pp. 347-370 (in greek).

Ventura L. (1994), *Migration and nation*, Athens, Society for the Study of Modern Hellenism (in greek).

Vidali S. (2010), *Critical Criminology. City and Social Control*, in *Youth, Crime and Society*, 4 (1) pp. 8-13 (in greek).

RUBRICA GIURIDICA

Il diritto rappresenta tradizionalmente il quadro formale entro il quale si muovono tutti gli operatori del sistema penale e penitenziario. Questa accezione formalistica, tuttavia, rischia di far passare in secondo piano quegli elementi sociali, economici, culturali e politici che fanno del fenomeno giuridico un aspetto essenziale per comprendere la società stessa e le sue trasformazioni nel corso del tempo. In tale prospettiva, questa rubrica vuole dare spazio a letture giuridiche delle questioni trattate che tengano ben presente quello che i sociologi del diritto hanno chiamato diritto vivente, al preciso scopo di interessare una cerchia di lettori che vada al di là del ristretto pubblico dei giuristi.

TESTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

A cura di *Stefano Anastasia e Carlo Fiorio*

1. Le novità della normativa sugli stupefacenti

Keywords: affidamento in prova al servizio sociale per tossicodipendenti; classificazione sostanze stupefacenti; detenzione sostanze stupefacenti; detenzione lieve entità sostanze stupefacenti; testo unico sostanze stupefacenti.

- Decreto legge 146/2013, art. 2, recante modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità.

- Corte cost., sent. n. 32 del 12 febbraio 2014, dep. il 25 febbraio 2014 illegittimità degli artt. 4 bis e 4 vices ter, dl 272/2005 Fini-Giovanardi, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 21 febbraio 2006 n. 49

- Decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale».

1.1. La disciplina del “piccolo spaccio” nel decreto-carceri

Dell'effetto carcerogeno della disciplina degli stupefacenti (in particolare come modificata dal dl 272/2005, cd. Fini-Giovanardi) sembra essere consapevole anche il legislatore. È significativo, infatti, che il decreto legge n. 146/2013 (cd. decreto carceri), volto appunto a contrastare il sovraffollamento negli istituti penitenziari, abbia introdotto – anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella “Relazione Giostra”, della Commissione ministeriale di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione – alcune modifiche alla disciplina del cd. piccolo spaccio¹, dalle quali era attesa una contrazione significativa degli ingressi in carcere. Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, a proposito della modifica apportata alla disciplina del piccolo spaccio, si legge infatti che essa «potrà contribuire a ridurre in maniera significativa il numero dei detenuti presenti nei nostri istituti penitenziari considerato che, alla data del 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8486 erano ristretti per violazione della legge sugli stupefacenti e che, su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati». Tale effetto deflattivo sulla popolazione penitenziaria era, peraltro, atteso a seguito non già dell'abolizione del reato, ma della mera trasformazione della fattispecie del piccolo spaccio da circostanziale ad autonoma.

Infatti, prima del decreto n. 146 il piccolo spaccio era configurato quale mera circostanza attenuante, per lieve entità del fatto, della generale fattispecie di cui all'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti (dPR 309/1990) e come tale poteva essere elisa, nel giudizio di bilanciamento con aggravanti ritenute equivalenti o prevalenti (in particolare, la recidiva), riportando così il trattamento sanzionatorio alle cornici edittali elevatissime (reclusione da 6 a 20 anni e multa da euro 26.000 a 260.000), previste per la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti, peraltro senza distinzione tra droghe leggere e pesanti nel vigore della legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32/2014. Proprio per evitare questi eccessi sanzionatori, il dl 146/2013 ha configurato il piccolo spaccio come fattispecie di reato autonoma, punita con la reclusione da uno a cinque (anziché sei) anni e con la multa da 3000 a 26.000 euro, in tal modo sottraendola al giudizio di comparazione tra circostanze, pur consentendone ancora l'arresto in flagranza e l'applicazione di misure cautelari personali anche custodiali

¹ Art. 73, c. 5, dPR 309/1990: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in casi di lieve entità del fatto per «i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze».

(espressamente esclusa, invece, continua a essere l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza). La modifica incide inoltre, in maniera significativa, sul termine prescrizionale ordinario, portandolo da 20 a 6 anni.

Le prime sentenze di legittimità che hanno avuto modo di esaminare la nuova disciplina ne hanno confermato la portata innovativa, ribadendo la natura di fattispecie autonoma del piccolo spaccio, la cui disciplina attuale, in quanto più favorevole, va applicata anche retroattivamente ai fatti oggetto di giudizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge. Parimenti retroattivo è l'effetto del più breve termine prescrizionale, che va applicato (in quanto norma di carattere sostanziale più favorevole) anch'esso ai fatti attualmente oggetto di giudizio (Cass., VI, 8 gennaio 2014, n. 14288; Cass., IV, sent. 28 febbraio 2014, n. 13903). La Cassazione, anche a seguito della sentenza 32/2014 della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la "Fini-Giovanardi", ha peraltro escluso l'irragionevolezza della nuova disciplina del piccolo spaccio, nonostante essa preveda un trattamento sanzionatorio indifferenziato per droghe leggere e pesanti (Cass., VI, 8 gennaio 2014, n. 14288). Trattamento sanzionatorio, questo, che pur si era tentato di modulare diversamente in sede di conversione del decreto legge da parte dello stesso Relatore, con un emendamento che tuttavia è stato poi ritirato.

L'applicazione, anche ai fatti antecedenti, della legge successiva in quanto più favorevole, determinerà poi l'annullamento delle sentenze di "patteggiamento" già emesse qualora la pena concordata risulti "illegale" ai sensi della disciplina sopravvenuta, ovvero quando il giudice di merito «sia partito da una pena base oggi non più contemplata, superiore ai 5 anni di reclusione», o quando «considerata l'ipotesi di cui al quinto comma circostanza attenuante, ne abbia eliso la portata bilanciandola, in quanto ritenuta minusvalente o equivalente, rispetto a circostanze aggravanti» (Cass., III, sent. 25 febbraio 2014, n. 11110).

La Cassazione ha anche chiarito che la disciplina introdotta dal dl 146/2013 – nonostante sia costruita mediante rinvio alle norme del testo unico dichiarate in parte illegittime dalla sent. 32/2014 della Consulta – sopravvive alla declaratoria d'incostituzionalità, in ragione della natura "mobile" o "dinamica" del rinvio stesso, che consente quindi il raccordo del testo con i mutamenti di volta in volta subiti dalla disciplina di riferimento (in questo caso, appunto e come meglio si dirà, la declaratoria d'illegittimità delle modifiche apportate al testo unico sugli stupefacenti dal dl 272/2005, con la conseguente reviviscenza della disciplina previgente).

La riduzione, a seguito del decreto-carceri, della pena irrogabile per il piccolo spaccio, avrebbe potuto poi comportare, per gli imputati minorenni, l'impossibilità di applicazione di misure cautelari (comunque diverse dalla

custodia in carcere, ammessa per i minori solo a fronte di delitti ben più gravi) tra le quali, in particolare, il collocamento presso una «comunità pubblica o autorizzata». In sede di conversione del decreto legge, quindi, si è ritenuto di escludere espressamente gli imputati per piccolo spaccio dalla disciplina di favore prevista per i minorenni in tema di misure cautelari. Pur comprendendosi la finalità perseguita, la norma solleva qualche perplessità sotto il profilo del rispetto dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, dal momento che, per gravità e pericolosità, questo delitto non sembrerebbe giustificare una tale eccezione alla disciplina di favore prevista per gli imputati minorenni in materia cautelare.

Sempre al fine di contrastare il sovraffollamento penitenziario, il decreto-carceri ha inoltre abolito il divieto di concessione, per più di due volte, della misura dell'affidamento in prova terapeutico, al servizio sociale, di tossicodipendenti e alcool dipendenti, che come noto si applica qualora la pena inflitta (o anche il suo residuo) non superi 6 anni (4 se il titolo esecutivo comprenda uno dei reati 'ostativi' di cui all'art. 4 *bis* della legge n. 354/1975, quali in particolare i delitti di criminalità organizzata); il condannato intenda sottoporsi a un programma riabilitativo, concordato con una ASL o altri enti espressamente previsti dalla legge; sia attestato, da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, lo stato di dipendenza del soggetto e l'idoneità del programma terapeutico concordato ai fini riabilitativi.

La prevista possibilità di concessione, anche per più di due volte, dell'affidamento terapeutico, avrà presumibilmente un effetto deflattivo notevole, in quanto rispetto a questi reati la recidiva è molto frequente. Come si legge nella Relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto, infatti, alla data del 31 ottobre 2013 risultavano in affidamento terapeutico 2858 condannati, di cui 964 provenienti dallo stato di libertà e 1894 da detenzione (carcere, arresti o detenzione domiciliari).

1.2. La dichiarazione d'incostituzionalità della "Fini-Giovanardi"

La più significativa modifica alla disciplina degli illeciti in materia di stupefacenti si è avuta, tuttavia, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, con sent. 32/2014, delle principali modifiche apportate al dPR 309/1990 dal dl 272/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. 49/2006. Le novelle al testo unico (comprehensive dell'equiparazione, a fini sanzionatori, delle droghe leggere a quelle pesanti) erano state infatti apportate con un emendamento introdotto in sede di conversione del decreto legge sulle Olimpiadi invernali, relativo evidentemente a materie alquanto diverse. La Corte ha quindi dichiarato le novelle così apportate al testo unico stupefacenti illegittime

per violazione dell'art. 77 cpv. Cost, in ragione dell'eterogeneità, rispetto all'oggetto del decreto legge, della materia regolamentata in sede emendativa (analogo principio è stato affermato dalla Consulta, in relazione ai limiti della decretazione d'urgenza, con le sentenze 22/2012; 32 e 237/2013).

Pur non pronunciandosi sul merito della disciplina, la sentenza ha mutato profondamente il quadro normativo di riferimento, determinando la reviviscenza della disciplina pre-vigente e, con essa, della distinzione, ai fini sanzionatori, tra droghe leggere e pesanti. Tale modifica rileva, ovviamente, oltre che per i reati che saranno commessi successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte (6 marzo u.s.), anche per i procedimenti in corso per fatti commessi tra il 28 febbraio 2006 (data di entrata in vigore della l. n. 49/06) e il 6 marzo 2014. In questi ultimi casi, infatti, risulterà applicabile la disciplina più favorevole, tra quella vigente al momento del fatto e quella successiva, come corretta, appunto, dalla Corte.

Più problematiche, invece, sono le ricadute della sentenza della Corte sulle condanne irrevocabili in corso di esecuzione, per le quali è dubbia la possibilità di rideterminazione della pena secondo il regime sanzionatorio ripristinato dalla Consulta, nella maggior parte dei casi più mite (in particolare per le droghe leggere). In questi casi, infatti, al principio di retroattività della *lex mitior* osterebbe, almeno secondo una tesi, l'intangibilità del giudicato al di fuori dei soli casi di *abolitio criminis* o declaratoria d'incostituzionalità della norma incriminatrice (e non solo di alcune sue modifiche, tali da mantenere comunque intatta la fattispecie sostanziale). Della questione sono investite (pur a partire da fattispecie in parte diversa) le sezioni unite della Cassazione, che dovranno appunto stabilire se «la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (...) comporti la rideterminazione della pena *in executivis*, così vincendo la preclusione del giudicato». In tal senso deporrebbe, del resto, anche la giurisprudenza di legittimità che ha consentito la rideterminazione, in sede esecutiva, della pena, a seguito della declaratoria di costituzionalità dell'aggravante cd. di clandestinità.

Nel caso della rideterminazione delle condanne in materia di stupefacenti si tratterebbe, peraltro, di casi tutt'altro che sporadici: come affermato dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, Giovanni Tamburino, alla data del 19 marzo u.s., infatti, detenuti per delitti in materia di stupefacenti erano 8589 definitivi e 4345 in attesa di giudizio, una considerevole quantità dei quali per droghe leggere e dunque potenzialmente interessati da un'eventuale rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Consulta.

Proprio per evitare la disparità di trattamento che deriverebbe dall'applicazione del più grave regime sanzionatorio previsto dalla Fini-Giovanardi – in particolare nei casi nei quali, in base alla ripristinata disciplina dell'originario dPR 309/90 non sarebbe stato possibile infliggere la pena applicata in sede di condanna, come ad esempio a proposito delle droghe leggere – sono stati presentati alcuni progetti di legge (nonché emendamenti al decreto legge 36/2014) volti a consentire espressamente la rideterminazione della pena, in sede esecutiva, secondo il più mite trattamento applicabile a seguito della sentenza della Consulta (cfr., in particolare, il disegno di legge a prima firma Manconi AS 1400). Tale previsione si conformerebbe, del resto, all'indirizzo adottato.

Nessun dubbio, invece, sull'immediata applicabilità, dei più brevi termini di fase (proporzionali alle ridotte cornici edittali ora applicabili in virtù della reviviscenza della disciplina precedente al 2006) per le misure cautelari in atto, pur applicate inizialmente in base alla "Fini-Giovanardi". In tal caso, infatti, a conferire rilevanza alla normativa ripristinata è il principio del *tempus regit actum*, che regola un istituto processuale quale appunto la custodia cautelare e la valutazione dei suoi termini massimi.

1.3. La revisione delle tabelle nel dl 36/2014

Il 20 marzo u.s. il Governo ha adottato un decreto legge (attualmente in conversione), che introduce alcune misure volta a colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza 32/2014 della Consulta, che nel dichiarare illegittime le novelle apportate al dPR 309/1990 dal dl 272/2005 ha travolto anche le "tabelle" allegate allo stesso testo unico e i successivi decreti ministeriali di aggiornamento. Al fine di assicurare – come si legge nel preambolo del provvedimento – «la continuità della sottoposizione al controllo del Ministero della salute delle sostanze» – come avvenuto, in attuazione di convenzioni internazionali, dalla data di entrata in vigore della legge 49/2006 ad oggi – il decreto sostanzialmente ripristina le tabelle la cui efficacia è venuta meno a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, disponendo peraltro che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014», così assicurando l'ultrattività dei decreti ministeriali di aggiornamento delle tabelle stesse.

Il decreto ha tuttavia adottato una diversa configurazione degli elenchi delle sostanze soggette a controllo, sostituendo alle due tabelle previste dalla "Fini-Giovanardi" (una per tutte le sostanze stupefacenti e una per i medi-

cinali) cinque tabelle: la prima relativa alle “droghe pesanti”; la seconda alle “droghe leggere”; la terza e la quarta inerenti le sostanze medicinali equiparate ai fini sanzionatori rispettivamente alle “droghe pesanti” e a quelle “leggere”; e, infine, la quinta tabella, comprensiva “dei medicinali”, non rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni sanzionatorie penali. Ne deriva, quindi, che per le condotte penalmente rilevanti, aventi ad oggetto le sostanze comprese nelle tabelle prima e terza, si applica la reclusione da otto a vent’anni; mentre per le condotte aventi ad oggetto le sostanze di cui alle tabelle seconda e quarta rileva la cornice della reclusione da due a sei anni.

Se il ripristino, nella sostanza, del regime tabellare introdotto dalla Fini-Giovanardi assicura certamente la rilevanza penale delle condotte illecite – aventi ad oggetto le sostanze previste – commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dubbia è invece la possibilità di ritenere oggi, a seguito della caducazione dell’intero sistema introdotto nel 2006, penalmente rilevanti le condotte commesse nel vigore di quella disciplina, non potendo d’altro canto il decreto legge spiegare efficacia retroattiva *in malam partem* e, dunque, conferire rilevanza penale a condotte penalmente illecite solo in base a disposizioni da considerarsi mai validamente introdotte in quanto costituzionalmente illegittime.

Ciò che, invece, il decreto legge ha omissso di introdurre è, in primo luogo, una distinzione nel trattamento sanzionatorio per il cd. piccolo spaccio a seconda che riguardi droghe leggere o pesanti, con la conseguenza paradossale che, a seguito della sentenza della Consulta che ha ripristinato tale distinzione in linea generale per tutti i reati in materia di stupefacenti, proprio quella caratterizzata da lieve entità sarebbe l’unica fattispecie fondata su di una pena indistinta ed eccessiva per le ipotesi inerenti droghe leggere (il disegno di legge AS 1400 introduce, infatti, opportunamente, una distinzione di questo tipo anche per la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73). In sede di conversione del decreto legge, pur confermandosi l’unificazione del trattamento sanzionatorio per droghe leggere e pesanti, si sono tuttavia rimodulate le cornici edittali, oscillanti ora tra i sei mesi e i quattro (anziché cinque) anni di reclusione e tra gli euro 1032 e 10.329 di multa, reintroducendo altresì la previsione espressa della sostituibilità delle sanzioni detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, caducata per effetto della sentenza della Corte.

In secondo luogo, il decreto ha omissso la previsione espressa della non punibilità *dell’uso personale* di sostanze stupefacenti che, desumibile nel vigore della “Fini-Giovanardi” dal gioco di rinvii tra artt. 73, comma 1 *bis* e 75 del testo unico, non risulta più neppure implicitamente dalla disciplina applicabile a seguito della sentenza della Consulta, che non comprende più,

del resto, neppure il riferimento alla rilevanza meramente amministrativa dell'uso personale previsto prima del 2006.

Anche in questo caso, alcuni progetti di legge opportunamente reintroducono la previsione espressa della non punibilità dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr., ad esempio, i disegni di legge a prima firma Manconi, AS 1400 e 1222). In assenza di tale previsione, infatti, un sistema normativo, quale quello del testo unico sugli stupefacenti, che a seguito della sentenza della Corte ha recuperato almeno un minimo di ragionevolezza (non foss'altro per la ripristinata distinzione tra droghe leggere e pesanti, *quoad poenam*), rischierebbe davvero di produrre risultati sanzionatori davvero inaccettabili per uno Stato di diritto. Di tale esigenza si è fatto interprete il Parlamento, che in sede di conversione del decreto legge ha ripristinato, *in parte qua*, la previgente formulazione dell'art. 75 del testo unico, così riaffermando espressamente la non punibilità dell'uso personale.

Federica Resta

2. Giurisprudenza costituzionale

2.1. Corte cost., sent. n. 143 del 17 giugno 2013

Keywords: art. 41 *bis* ordinamento penitenziario; diritto alla difesa; colloqui con il difensore.

Con la sentenza n. 143 del 2013¹, la Corte costituzionale ha scalfito, per la prima volta², il meccanismo delineato dall'art. 41 *bis* l. 26 luglio 1975, n.

¹Tra i primi commenti alla decisione vds. V. Manes - V. Napoleoni, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di "carcere duro": nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 3 luglio 2013; P. Corvi, *La Corte costituzionale riafferma il diritto di difesa dei soggetti sottoposti al regime detentivo previsto dall'art. 41 bis OP*, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, p. 1185; F. Fiorentin, *Regime speciale del "41 bis" e diritto di difesa: un difficile equilibrio tra diritti fondamentali*, in corso di pubblicazione in *Giur. cost.*, 2013; M. Ruotolo, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41 bis*, *ibidem*.

²I precedenti interventi della Corte costituzionale, invero, mai si erano concretizzati in una declaratoria di illegittimità costituzionale (cfr. Corte cost., ord. 18 febbraio 2011, n. 56; Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 220; Corte cost., sent. 28 maggio 2010, n. 190; Corte cost., ord. 23 dicembre 2004, n. 417; Corte cost., ord.

354 (d'ora in avanti: ord. penit.), dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 2 *quater*, lett. *b*, ultimo periodo (nel testo introdotto dall'art. 2 comma 25 lett. *f*, n. 2, l. 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui limita quantitativamente le telefonate e i colloqui con i difensori³.

La questione di legittimità (cfr. Mag. sorv. Viterbo, 7 giugno 2012, *Gazz. uff.*, *I serie speciale*, 2012, n. 43) aveva preso le mosse da un reclamo cd. generico (artt. 35 e 69 ord. penit.), attraverso il quale un detenuto ristretto in regime carcerario differenziato si doleva del provvedimento con cui la direzione dell'istituto penitenziario aveva respinto l'istanza volta a ottenere un colloquio visivo con uno degli avvocati di fiducia.

Oltre alle limitazioni quantitative previste dalla legge fondamentale di ordinamento penitenziario⁴, anche il DAP, con proprie circolari, aveva precisato che le limitazioni sopra indicate operassero a prescindere dal numero dei procedimenti per i quali il detenuto risulta imputato o condannato e, quindi, dal numero dei difensori nominati⁵, riconoscendo, peraltro, al detenuto la facoltà di effettuare un unico colloquio visivo o telefonico prolungato, della durata rispettivamente di tre ore o di trenta minuti, in luogo dei tre distinti colloqui settimanali di un'ora o di dieci minuti ciascuno (cfr. le circolari DAP n. 297600-2009 del 3 settembre 2009; n. 434778-2009 del 3 dicembre 2009 e n. 233598 del 1 aprile 2010).

Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente richiamava la sentenza costituzionale n. 212 del 1997⁶, che ha

23 luglio 2002, n. 390; Corte cost., ord. 26 maggio 1998, n. 192; Corte cost., sent. 5 dicembre 1997, n. 376; Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 351; Corte cost., ord. 22 luglio 1994, n. 332; Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 410; Corte cost., sent. 28 luglio 1993, n. 349).

³ Corte cost., ord. 17 giugno 2010, n. 220, cit., aveva dichiarato la manifesta inammissibilità di un'analoga questione, a causa della coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità e per mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione stessa.

⁴ La norma censurata consente ai detenuti in regime carcerario differenziato di effettuare con i difensori, «fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari», rispettivamente pari a dieci minuti e a un'ora.

⁵ Il reclamante è detenuto in esecuzione di tre diverse sentenze ed è sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di due provvedimenti restrittivi. Pendono, inoltre, a suo carico alcuni procedimenti penali per i quali sono decorsi i termini di custodia cautelare.

⁶ Vds. Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, a margine della quale cfr. F. Della Casa, *Il colloquio con il difensore in sede esecutiva: da "graziosa concessione" a "diritto"*, *Dir. pen. e proc.*, 1998, p. 210 ss.

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che il condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena. In tale prospettiva, lo stesso giudice rilevava come la diversa disciplina, di maggior rigore, riservata ai detenuti sottoposti al regime speciale violerebbe plurimi parametri costituzionali (artt. 3, 24 comma 2 e 111 Cost.), rinvenendo fondamento non già in una sostanziale diversità delle esigenze difensive, ma nel differente grado di pericolosità sociale del detenuto: elemento, quest'ultimo, non suscettibile di incidere in senso limitativo sull'esercizio del diritto di difesa.

Più precisamente, secondo l'impostazione prospettata dal giudice rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., in ragione del trattamento deteriore riservato ai detenuti "speciali" rispetto agli altri. Tale disparità, peraltro, non sarebbe giustificabile né in ragione della loro maggiore pericolosità (dato, quest'ultimo, incoerente con l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa), né con un minor livello di esigenze difensive, dal momento che, nella stragrande maggioranza dei casi, i detenuti in regime carcerario differenziato sono interessati da un elevato numero di procedimenti penali (e cautelari), caratterizzati da particolare complessità. La speciale collocazione "geografica" del *locus detentionis* (art. 41 *bis* comma 2 *quater* ord. penit.) renderebbe, piuttosto, essenziale una maggiore elasticità nel riconoscimento del diritto di difesa, quasi sempre penalizzato dalla distanza tra carcere, difensore e luogo del processo. A essere leso, in secondo luogo, sarebbe anche l'art. 24 comma 2 Cost., dal momento che l'evidente compressione del diritto di difesa non rinverrebbe, nel necessario giudizio di bilanciamento, la necessità di proteggere un altro interesse costituzionalmente garantito. A meno di non voler concepire il difensore quale potenziale "correo *in se*", è da escludere che la funzione difensiva possa essere sospettata di atteggiarsi a «illecito canale di comunicazione». Infine, la disposizione censurata colliderebbe con l'art. 111 comma 3 Cost., laddove prevede che la legge debba assicurare alla persona accusata di un reato il tempo e le condizioni necessarie per preparare la sua difesa. I limiti oneranti la funzione difensiva, al contrario, sarebbero tali e tanti da ridurre drasticamente il tempo occorrente per predisporre una difesa effettiva.

L'Avvocatura generale dello Stato, a sostegno della richiesta di infondatezza della *quaestio*, ha tentato di giustificare il limite posto ai colloqui con il difensore con l'esigenza di contenere la pericolosità dei detenuti assoggettati al regime carcerario differenziato. In particolare, secondo la difesa governativa, la scelta legislativa non solo non determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti "ordinari", ma costituirebbe «il risultato di un corretto bilanciamento tra l'esigenza di tutelare adeguatamente il di-

ritto di difesa e quella, di pari rilevanza costituzionale, di proteggere l'ordine giuridico e la sicurezza dei cittadini».

2.2. Le coordinate normative: i colloqui della persona *in vinculis*

L'art. 104 cpp, nell'innovare profondamente la normativa previgente in materia di colloqui tra l'assistito *in vinculis* e il difensore (art. 135 cpp 1930), ha disciplinato espressamente la sola posizione dell'imputato (o dell'indagato) detenuto in stato di custodia cautelare o di fermo o di arresto e non anche quella del detenuto condannato con provvedimento irrevocabile. Nello specifico, la disposizione codicistica riconosce al solo imputato (o indagato) il diritto di conferire con il difensore, rispettivamente, fin dall'inizio dell'esecuzione della misura cautelare e subito dopo l'arresto o il fermo⁷.

Il concreto esercizio di tale diritto, peraltro, non è scevro da limitazioni: nel tentativo di "bilanciare" il diritto di difesa con le esigenze investigative, l'art. 104 comma 3 cpp stabilisce, infatti, che, nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono «specifiche ed eccezionali ragioni di cautela», è possibile dilazionare per un tempo non superiore a cinque giorni l'esercizio del diritto di conferire con il difensore⁸.

Nel silenzio del codice di rito circa i colloqui dei difensori con i detenuti "definitivi", la prassi era inizialmente orientata nel senso di applicare le circolari amministrative dettate dal DAP in tema di colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» (cfr. la circ. n. 694328/2-11 del 1 febbraio 1994), le quali, nell'esigere l'autorizzazione del direttore dell'istituto, specificavano, da un lato, che le esigenze connesse alla predisposizione della difesa tecnica integrassero senz'altro i «ragionevoli motivi» richiesti per la concessione del colloquio⁹ escludendo, dall'altro lato, che gli incontri con il difensore fossero computati nel "monte" mensile riconosciuto al condannato.

Com'è noto, su tale assetto si è abbattuta la scure della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 18 ord. penit., per contrasto con l'art. 24 comma 2 Cost., «nella parte in cui non prevede che il

⁷ A tal fine, è previsto che il difensore (di fiducia o di ufficio) sia immediatamente avvisato dell'avvenuta esecuzione del provvedimento restrittivo (cfr. artt. 293 comma 1 e 386 comma 2 cpp) e possa accedere ai luoghi in cui si trova detenuta la persona arrestata, fermata o sottoposta a misura cautelare (art. 36 disp. att. e coord. cpp).

⁸ La norma prevede che, in caso di misura cautelare, la decisione sul differimento spetti al giudice per le indagini preliminari, mentre nelle ipotesi di arresto e fermo sarà – ovviamente – il PM a dover provvedere.

⁹ Vds. l'art. 18 comma 1 ord. penit. e l'art. 35 comma 1 dell'allora vigente regolamento di esecuzione (dPR 29 aprile 1976, n. 431).

detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il proprio difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena» (cfr. Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, cit.), vuoi con riferimento a procedimenti giudiziari già promossi, vuoi in relazione a qualsiasi procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato¹⁰. Attraverso tale significativa pronuncia la Corte costituzionale ha anche stabilito che l'amministrazione penitenziaria, pur potendo regolare le modalità pratiche di svolgimento dei colloqui (individuazione degli orari, dei locali (cfr. l'art. 37 comma 6 dPR 30 giugno 2000, n. 230, d'ora in avanti: reg. es.), dei modi di identificazione del difensore etc.), non può compiere alcun sindacato sulla necessità e sui motivi dei colloqui medesimi.

Rimane, invece, ancora aperta la questione dei colloqui telefonici con il difensore¹¹: mentre la giurisprudenza di legittimità continua a ritenere che la materia sia regolata dall'art. 39 dPR 30 giugno 2000 n. 230¹², il quale subor-

¹⁰ L'invalsa prassi antecedente all'intervento della Consulta, secondo cui il colloquio tra difensore e assistito detenuto per l'espiazione della pena era ammesso solo in pendenza di un procedimento di esecuzione o di sorveglianza, è oggi definitivamente tramontata anche alla luce dell'art. 327 *bis* comma 2 cpp, inserito dall'art. 7 l. 7 dicembre 2000, n. 397, il quale, aprendo la normativa dedicata alle cd. indagini difensive, prevede espressamente che la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito «può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione». Del resto, la stessa Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, cit., precisava che il diritto di difesa deve «potersi esplicare non solo in relazione a un procedimento già instaurato, ma altresì in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alla necessità di preventiva conoscenza e valutazione – tecnicamente assistita – degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento».

¹¹ In dottrina, nel senso che «[i]l diritto al colloquio telefonico con il patrono prescelto è situazione giuridica direttamente azionabile per l'espresso richiamo all'indizionato diritto di difesa cristallizzato nella Carta. Non sopporta limitazioni o valutazioni ponderative, se non nell'ottica di un bilanciamento eccezionale con valori quantomeno equivalenti», vds. C. Lara, *Colloqui telefonici difensivi per il condannato: preventiva autorizzazione discrezionale o lacuna normativa?*, *Giur. merito*, 2012, p. 2389-2390. *Contra*, per l'assunto secondo il quale la corrispondenza telefonica del condannato detenuto è legittimamente sottoposta a una disciplina differente rispetto a quella dei colloqui difensivi, cfr. F. Picozzi, *Rimane aperto il dibattito sulla corrispondenza telefonica difensiva del condannato detenuto*, *Cass. pen.*, 2012, 1124 ss.

¹² Nel senso che i contatti via apparecchio mediante i quali il ristretto intrattiene rapporti con il proprio rappresentante si configurino quali «modalità residuali», dal momento che, in via primaria, il medesimo può beneficiare tanto dei colloqui visivi, quanto della corrispondenza epistolare o telegrafica, non sottoposte a limitazione alcuna, vds. Cass., sez. I, 14 ottobre 2004, n. 43154, *CED Cass.*, 230094; nello stes-

dina l'esercizio del diritto alla previa autorizzazione del direttore dell'istituto¹³, la giurisprudenza di merito ha, invece, assunto una posizione di piena aderenza al principio enunciato dalla Corte costituzionale, attestandosi sulla posizione per cui l'esercizio del diritto di conferire col difensore, in quanto strettamente inerente al diritto di difesa, non può essere rimesso a valutazioni discrezionali dell'amministrazione¹⁴.

In siffatto contesto si iscrive la peculiare situazione dei detenuti soggetti a regime carcerario differenziato, per i quali la l. 15 luglio 2009, n. 94 ha drasticamente limitato l'esercizio del diritto di difesa.

Nella previgente formulazione, risalente alla l. 23 dicembre 2002, n. 279¹⁵, l'art. 41 *bis* comma 2 *quater*, lettera *b*, ord. penit., pur contemplando consistenti limitazioni, di natura soggettiva (familiari e conviventi) e oggettiva (non meno di uno e non più di due colloqui visivi al mese da tenersi, sotto controllo auditivo con registrazione, in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti), escludeva espressamente che dette norme si applicassero ai colloqui con i difensori. Al contrario, la legge n. 94 del 2009, nel dichiarato intento di «ripristinare l'originario rigore del regime di de-

so senso, più di recente cfr. anche Cass., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 47326, *CED Cass.*, 251419. Rileva P. Corvi, *La Corte costituzionale riafferma il diritto di difesa*, cit., p. 1191, che l'art. 35 comma 5 disp. att. cpp, «nel prevedere che quando sono autorizzati colloqui telefonici tra imputato detenuto e suo difensore non si applica la disposizione che consente o impone la registrazione o l'ascolto delle conversazioni, presuppone l'applicazione ai colloqui telefonici con il difensore della disciplina penitenziaria generale contenuta negli artt. 18 ord. penit. e 39 reg. pen.».

¹³ Oltre a limiti consistenti per i detenuti condannati per delitti di cui all'art. 4 *bis* ord. penit. In ordine alla portata degli artt. 37 comma 8 e 39 comma 2 reg. es., vds. F. Fiorentin, *Regime speciale del "41 bis" e diritto di difesa*, cit., p. 6.

¹⁴ Così, ancora, F. Fiorentin, *Regime speciale del "41 bis" e diritto di difesa*, cit., p. 4, richiamando la motivazione di Mag. sorv. Varese, 15 dicembre 2005, *www.diritto.it*. In giurisprudenza vds., altresì, Mag. sorv. Vercelli, 15 giugno 2011, Zavettieri, *Cass. pen.*, 2012, 1119, con nota critica di F. Picozzi, *Rimane aperto il dibattito sulla corrispondenza telefonica difensiva*, cit.; Mag. sorv. Vercelli, 17 giugno 2009, Morelli, *Rass. penit. e crim.*, 2010, p. 115.

¹⁵ In ordine alla "stabilizzazione" dell'art. 41 *bis* ord. penit., operata dalla legge n. 279 del 2002, cfr., oltre al lavoro monografico di S. Ardita, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Milano, 2007, spec. p. 20 ss.; A. Bernasconi, *L'emergenza diviene norma: un ambito e discutibile traguardo per il regime ex art. 41 bis comma 2 ord. penit.*, in G. Di Chiara (a cura di), *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, Torino, 2003, p. 285; L. Filippi, *La "novella" penitenziaria del 2002: la proposta dell'Unione delle Camere penali e una "controriforma" che urta con la Costituzione e con la Convenzione europea*, in *Cass. pen.*, 2003, 30; M. Montagna, *Il regime carcerario differenziato verso nuovi equilibri*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, spec. p. 1287 ss.

tenzione» di cui all'articolo 41 *bis* ord. penit. (cfr. Senato della Repubblica, n. 733-A, Relazione delle Commissioni permanenti 1^a e 2^a Riunite, p. 7), si caratterizza per un deciso inasprimento del regime carcerario differenziato, per l'ampliamento del novero dei destinatari e per la "neutralizzazione" della discrezionalità giurisdizionale¹⁶.

In quest'ottica, particolare rigidità è stata riservata alla disciplina dei colloqui, che sono passati dai due potenziali a uno, il quale deve sempre essere sottoposto a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione. Sempre in ossequio a una logica "preventiva", il colloquio telefonico mensile può essere autorizzato esclusivamente nei confronti di coloro che non abbiano effettuato colloqui *de visu*.

Nondimeno, le maggiori perplessità – per quanto qui più interessa – si affacciano in relazione alle limitazioni imposte al diritto di difesa, attraverso le limitazioni "quantitative" apportate alla possibilità di effettuare colloqui o telefonate con il difensore. Benché, come si è già detto, la Corte costituzionale avesse da tempo precisato che «l'esercizio del diritto di conferire col difensore, in quanto strumentale al diritto di difesa, non può [...] essere rimesso a valutazioni discrezionali dell'amministrazione»¹⁷, la legge del 2009 ha irragionevolmente condizionato, se non l'*an*, sicuramente il *quantum* del diritto di difesa¹⁸.

¹⁶ Con riguardo alle modificazioni introdotte dalla legge n. 94 del 2009 vds. P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010, spec. p. 113 ss.; L. Bresciani, *Art. 2, comma 25 l. 15 luglio 2009, n. 94*, in G. De Francesco (a cura di), *Commentario al pacchetto sicurezza*, Torino, 2011, p. 281 ss.; M.F. Cortesi, *L'inasprimento del trattamento penitenziario*, in *Dir. pen. e proc.*, 2009, p. 1069; A. Della Bella, *Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. penit.*, in S. Corbetta - A. Della Bella - G. Gatta (a cura di), *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 447; nonché, volendo, C. Fiorio, *La stabilizzazione delle "carceri-fortezza": modifiche in tema di ordinamento penitenziario*, in O. Mazza - F. Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, p. 395.

¹⁷ Così Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, cit., che faceva «salva [...] la disciplina delle modalità di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalità che, peraltro, non possono in alcun caso trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorità amministrativa, e quindi soggetta a una vera e propria autorizzazione discrezionale».

¹⁸ Viene, infatti, stabilito che «con i difensori potrà effettuarsi, fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»: cioè a dire della durata massima di un'ora, quanto ai colloqui visivi (art. 37 comma 10 reg. es.), e di dieci minuti, quanto ai colloqui telefonici (art. 41 *bis* comma 2 *quater* lett. b), in ossequio alla regola "generale" scandita dall'art. 39 comma 6 reg. es.).

2.3. Il bilanciamento di valori operato dal Giudice delle leggi

Lungi dall'esaurirsi nell'autodifesa, il diritto «inviolabile» consacrato nell'art. 24 comma 2 Cost.¹⁹ si declina nel diritto alla difesa tecnica, il quale presuppone a sua volta il diritto di conferire riservatamente con il difensore. Siffatti approdi, da tempo raggiunti attraverso gli insegnamenti della Corte costituzionale²⁰, consentono di integrare i contenuti «minimi» palesati dall'art. 24 comma 2 Cost., il quale, a differenza delle norme convenzionali²¹, non contiene alcun riferimento alla difesa tecnica e ai rapporti tra difensore e assistito²².

Attraverso il richiamo alla propria giurisprudenza e a taluni arresti della Corte di Strasburgo²³, la Consulta, nella decisione in commento, perviene ad affermare che il diritto dell'accusato a comunicare in modo riservato con il proprio difensore rientra tra i requisiti basilari del processo equo in una società democratica, giusta l'art. 6 § 3 lett. c della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In ambito penitenziario, in particolare, tale diritto assume un rilievo del tutto peculiare alla luce dell'«intrinseca debolezza» in cui versa il detenuto rispetto al «normale» esercizio delle facoltà difensive. In tale prospettiva, le Regole n. 23 § 4 e n. 98 § 2 delle vigenti Regole penitenziarie europee (cfr. la Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006) riconoscono espressamente tale diritto sia al condannato che all'imputato.

¹⁹ Cfr., in prospettiva generale e di fondo, P. Ferrua, voce «Difesa (diritto di)», *Dig. pen.*, IV, Torino, 1989, p. 466; A. Presutti, voce «Autodifesa giudiziaria», *Enc. dir.*, *Agg.*, I, Milano, 1997, p. 234 ss.; A. Scella, *Per una storia costituzionale del diritto di difesa: la Corte e le ambiguità del processo «misto»*, G. Conso (a cura di), Napoli, 2006, p. 197; M. Scaparone, *Il 2° comma dell'art. 24. Il diritto di difesa nel processo penale*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1981, p. 84 ss.; G.P. Voena, voce «Difesa (diritto processuale penale)», *Enc. giur.*, III, Roma, 1989, p. 3.

²⁰ Vds. Corte cost., sent. 25 giugno 1996, n. 216; Corte cost., 29 marzo 1984, n. 80; Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 125; Corte cost., sent. 3 maggio 1963, n. 59.

²¹ Il riferimento corre agli artt. 6 § 3 lett. c CEDU (diritto all'assistenza di un avvocato) e 14 § 3 lett. b PIDCP (diritto a comunicare con l'avvocato).

²² Sulla «labilità» dell'enunciato costituzionale cfr. le interessanti notazioni di V. Manes - V. Napoleoni, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di «carcere duro»*, cit., pp. 2-4.

²³ La Corte costituzionale ricorda, tra le molte, Corte EDU, 13 gennaio 2009, Rybacki c. Polonia; Id., 9 ottobre 2008, Moiseyev c. Russia; Corte EDU, 27 novembre 2007, Ascitto c. Italia; Corte EDU, 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia; Corte EDU, 5 ottobre 2006, Marcello Viola c. Italia; Corte EDU, 12 marzo 2003, Öcalan c. Turchia.

All'indomani del varo della novella il dubbio di costituzionalità sorgeva spontaneo²⁴: qualora il legislatore avesse inteso gravare il difensore di una sgradevole presunzione di reità²⁵, allora sarebbe stato inevitabile il contrasto del nuovo art. 41 *bis* comma 2 *quater* ord. penit. con l'art. 24 comma 2 Cost.²⁶.

Dopo quasi un lustro la Corte costituzionale aderisce a questa lettura, rilevando che i «limiti legislativi di tipo “quantitativo” al diritto dei detenuti in questione a conferire con i propri difensori [...] appaiono ispirati al sospetto che questi ultimi possano prestarsi a fungere da intermediari per illeciti scambi di comunicazioni tra i detenuti stessi e gli altri membri dell'organizzazione criminale di appartenenza».

Da siffatta considerazione il giudice delle leggi conclude nel senso che «le restrizioni in questione, per il modo in cui sono congegnate²⁷, si traducono in un *vulnus* del diritto di difesa incompatibile con la garanzia di inviolabilità sancita dall'art. 24, comma 2, Cost.».

Il ragionamento della Corte si appunta, in particolare, sulla *voluntas legis* diretta a “blindare” il contenuto affittivo del provvedimento ministeriale,

²⁴ Sia consentito il rinvio a C. Fiorio, *La stabilizzazione delle “carceri-fortezza”*, cit., p. 415. Ravvisavano *vulnera* all'art. 24 Cost. anche M.F. Cortesi, *L'inasprimento del trattamento penitenziario*, cit., p. 1084 ss. e P. Corvi, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, cit., spec. pp. 158 e 344.

²⁵ Denunciava, anche in riferimento al nuovo art. 391 *bis* cp (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario), un evidente «tentativo di criminalizzare il difensore, individuato quale possibile contatto con l'esterno», la Giunta dell'Unione delle Camere penali, *Osservazioni sul ddl n. 733*, Roma, 18 novembre 2008, p. 6.

²⁶ “Servente” alla disposizione penitenziaria, l'art. 391 *bis* cp punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi consente a un detenuto sottoposto al regime carcerario speciale di cui all'art. 41 *bis* comma 2 ord. penit. di «comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte». Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Rileva come, attraverso tale disposizione, il legislatore abbia definito, «per implicito ma univocamente, il regime dell'articolo 41 *bis* [...] come forma detentiva autonoma, vera e propria pena parallela», T. Padovani, *L'ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali problemi*, in *Guida dir.*, 2009, n. 33, pp. 17-18. In argomento vds., specificamente, R. Bricchetti - L. Pistorelli, *Punito chi fa comunicare i detenuti al 41 bis*, *ibidem*, p. 66 ss.

²⁷ Sottolinea la Corte costituzionale «come si sia di fronte a restrizioni rigide, indefettibili e di lunga durata: ben diverse, dunque, da quella resa possibile, in termini generali, dal citato art. 104, comma 3, cpp nei confronti dell'imputato in custodia cautelare».

attraverso l'inserimento dell'indicativo presente («prevede») in luogo della maggiormente duttile forma servile («può comportare»). In tale prospettiva, la compressione *ex lege* del diritto ai colloqui difensivi per tutta la durata del regime detentivo speciale (quattro anni più eventuali proroghe), non derogabile né in ragione della “natura”, della “complessità” o dell’“urgenza” dei procedimenti giudiziari, non terrebbe nemmeno conto della possibilità o della necessità di nominare più difensori²⁸.

Siffatta rigidità, secondo la Corte, non è giustificabile in una prospettiva di bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti quali, da un lato, il diritto di difesa e, dall'altro lato, l'interesse alla protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini nei confronti della criminalità organizzata.

Il bilanciamento del diritto di difesa con altre esigenze di rango costituzionale²⁹ in tanto è giustificabile, in quanto «non ne risulti compromessa l'effettività, costituente il limite invalicabile a operazioni del genere considerato (sent. n. 317 del 2009), e ferma restando, altresì, l'esigenza di verificare la ragionevolezza delle restrizioni concretamente apportate (sent. n. 407 del 1993)».

Orbene: in ambito penitenziario, la difesa tecnica si atteggia diversamente che nei contesti di libertà, dal momento che la persona *in vinculis*, limitata nelle proprie libertà fondamentali, è più vulnerabile nelle potenzialità di esercizio delle facoltà difensive. Deriva da tanto che ogni limitazione al contatto difensore-assistito sia eccezionale e assolutamente necessaria³⁰ e non possa comunque frustrare l'effettività dell'assistenza legale a cui il difensore è abilitato.

Questo non accade alla luce della normativa censurata, ove il rigido e prolungato contingentamento dei colloqui difensivi vanifica – a detta della Corte – l'essenza stessa della funzione difensiva e la conduce a rinvenire assonanze con la celebre vicenda Öcalan contro Turchia³¹, nella quale erano

²⁸ In tal senso, la circolare DAP n. 297600-2009 del 3 settembre 2009, cit., ha precisato che le limitazioni sopra indicate operano a prescindere dal numero dei procedimenti per i quali il detenuto risulta imputato o condannato.

²⁹ Vds. Corte cost., sent. 4 dicembre 2009, n. 317; Corte cost., 11 giugno 2009, n. 173; Corte cost., sent. 25 luglio 2008, n. 297; Corte cost., sent. 27 ottobre 2006, n. 341; Corte cost., sent. 23 novembre 1993, n. 407; nonché, con specifico riferimento alla materia dei colloqui dei detenuti, Corte cost., sent. 3 luglio 1997, n. 212, cit.

³⁰ In tal senso vds. Corte eur., 27 novembre 2007, Ascituro contro Italia; Id., 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia. Nel senso che il diritto a una assistenza legale effettiva deve essere garantito in tutte le circostanze, cfr. Corte eur., Grande Camera, 2 novembre 2010, Sakhnovskiy contro Russia.

³¹ Cfr. Corte eur., 12 marzo 2003, Öcalan c. Turchia. Relativamente all'impiego delle norme e della giurisprudenza CEDU quale «fondamentale strumento ermeneutico della Costituzione», vds. V. Manes - V. Napoleoni, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”*, cit., p. 18.

stati consentiti all'imputato, durante il corso del processo, solo due colloqui a settimana con i propri difensori, della durata di un'ora l'uno.

Con riferimento, poi, alla ragionevolezza delle restrizioni, il giudice delle leggi rileva opportunamente come il colloquio difensivo sia ontologicamente diverso dai normali "colloqui" penitenziari, intervenendo con professionisti appartenenti a un ordine professionale e tenuti al rispetto di regole deontologiche sanzionate a livello disciplinare. Sebbene non possa escludersi *a priori* che anche nella categoria possano annoverarsi soggetti idonei a fungere da *trait d'union* con le organizzazioni di appartenenza, altro è costruire su detta eventualità una regola di esperienza, essendo il colloquio difensivo effettuato con un soggetto terzo, assolutamente non comparabile ai parenti, agli affini o a terzi non qualificati.

Nondimeno, l'argomento risolutivo è un altro: poiché i colloqui con i difensori, a differenza di quanto avviene in relazione ad altri soggetti, sono insuscettibili di ascolto e videoregistrazione, i limiti di cadenza e di durata stabiliti dalla legge sono suscettibili solamente di penalizzare la difesa, senza tuttavia sortire alcun effetto benefico in punto di ordine e sicurezza, non potendo impedire in alcun modo l'eventuale passaggio di direttive e di informazioni tra il carcere e l'esterno. Attraverso tale passaggio, la Corte ribadisce l'esistenza di limiti "interni" all'esercizio del potere ministeriale (ma anche legislativo): «non possono cioè disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla concreta esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza, o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento» (vds. Corte cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 351, cit.).

In tale prospettiva, la Corte rileva come la legge n. 94 del 2009 configga con il principio secondo cui, nelle operazioni di bilanciamento, non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se a esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango. Nel caso in esame, per converso, alla compressione – indiscutibile – del diritto di difesa indotta dalla norma censurata non corrisponde, *prima facie*, un paragonabile incremento della tutela del contrapposto interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Carlo Fiorio

3. Corte costituzionale, sentenza n. 279 del 22 novembre 2013

Keywords: sovraffollamento; violazione divieto trattamenti contrari al senso di umanità ex art. 27 Cost.; rinvio esecuzione pena ex art. 147 cp.

Sollecitata da due ordinanze di rimessione di identico tenore, presentate nel corso del 2013 dai Tribunali di Venezia e di Milano (rispettivamente: ord. del 13 febbraio 2013 e del 12 marzo 2013), la Corte costituzionale si è pronunciata lo scorso 22 novembre sancendo l'inammissibilità delle questioni prospettate dai remittenti.

Le due ordinanze focalizzavano l'attenzione sulla disciplina del differimento della pena, ex artt. 146 e 147 cp, prospettando, nello specifico, delle censure rispetto all'art. 147 recante la fattispecie del rinvio facoltativo. Tale disciplina, nell'ottica dei rimettenti, sarebbe affetta da incostituzionalità nella parte in cui non contempla, accanto ai casi di presentazione di una domanda di grazia, di pena da eseguirsi contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o di donna con prole di età inferiore ai tre anni, «l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità» (p. 3, ord. del Tribunale di Venezia). Auspicavano, dunque, i due Tribunali, una pronuncia additiva da parte della Corte, a rime obbligate, con cui estendere l'applicazione dell'art. 147 cp ogniqualvolta le condizioni in cui si trovano ristretti i detenuti integrano delle condizioni disumane e degradanti, nella prospettiva di un necessario adeguamento al diritto convenzionale. Adeguamento che, a prescindere dai rimedi interni concretamente proponibili, dovrebbe attuarsi altresì mediante la liberazione di una quota significativa di detenuti. Possibilità, questa, che garantirebbe proprio il rinvio facoltativo, tra i vantaggi del quale si inserisce l'ampliamento dei casi di detenzione domiciliare, nonché una sensibilità a eventuali diminuzioni della pressione intramuraria, volta a selezionare, con un intervento giudiziale discrezionale, collocato in una logica di grandi numeri, solo i detenuti più pericolosi.

L'esclusione del differimento della pena comporterebbe inoltre, secondo i Giudici rimettenti, una violazione dell'art. 27 comma 3 Cost. non solo in relazione al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, ma soprattutto in termini di compromissione della finalità rieducativa della pena, in quanto la «restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l'instaurazione di una normale vita di relazione» (p. 9, ord. del Tribunale di Venezia).

Nel giudizio di legittimità costituzionale era intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, prospettando una pronuncia di infondatezza della questione, in virtù di una circostanza meramente transitoria in cui veniva richiesto il differimento della pena. Questo, nello specifico, sarebbe stato chiesto per «ragioni che nulla hanno a che vedere con l'ordinamento giuridico, ma esclusivamente per una circostanza di fatto e transitoria, cioè un presunto e temporaneo "sovrappollamento" della cella»; le circostanze esposte, prosegue ancora l'Avvocatura dello Stato, in quanto prive di riscontri oggettivi e certi, sarebbero suscettibili di «mutamento nel tempo e di elaborazioni meramente discrezionali da parte dell'Organo giudicante» a differenza di quanto previsto nell'art. 147 cp, in cui si ricollega il differimento facoltativo a condizioni «ben precise e connesse a fattori esattamente definiti e apprezzabili dall'Organo giudicante con precisi riferimenti agli interessi da ponderare». Non solo, ma nell'intervento si sottolinea ulteriormente l'infondatezza della questione, in quanto la collocazione nella cella di un numero di persone superiore ai parametri previsti non si pone in un rapporto di negazione dei principi costituzionali e comunitari, che avrebbero una caratterizzazione di «respiro generale», per usare ancora le parole dell'Avvocatura (come riportate alle pp. 8 e 9 della sentenza della Consulta), e non sarebbero pertanto compromessi dalla «situazione contingente dell'istituto carcerario preso in considerazione dall'ordinanza di rimessione e, comunque, da problemi limitati al caso peculiare oggetto del giudizio *a quo*».

Disattendendo del tutto i rilievi critici mossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta reputa infondate le eccezioni attuando un'opera di estrapolazione delle questioni sollevate dai Tribunali di Sorveglianza rispetto alla situazione contingente delle due realtà locali per collocarle invece nel contesto della situazione carceraria italiana: l'intollerabilità delle condizioni di sovrappollamento è stata ben delineata dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere dello scorso 8 ottobre 2013. È ormai fatto notorio come la capienza degli istituti di pena italiani sia nettamente inferiore rispetto al numero effettivo delle presenze.

Perfettamente consapevole di ciò, la Corte, non condivide, tuttavia, le argomentazioni prospettate nelle due ordinanze di rimessione.

Ciò perché, pur ammettendo che, secondo i giudici della Consulta, lo strumento suggerito dai rimettenti riesca a determinare una sensibile decrescita del numero dei reclusi, ci si troverebbe tuttavia di fronte a un risultato per così dire casuale, addirittura suscettibile di ingenerare differenze di trattamento tra i detenuti: questi ultimi, infatti, rischierebbero di vedersi o meno differita l'esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a

selezionare chi debba effettivamente ottenerla, fino al raggiungimento di un numero di soggetti ristretti compatibile con la capienza delle strutture.

E d'altra parte l'obiettivo propugnato nelle due ordinanze non è tanto quello di ridurre il sovraffollamento, bensì di accordare una tutela a coloro che si trovino a subire trattamenti penali difformi rispetto ai canoni consacrati nell'art. 27 Cost.

Pur non essendo compito precipuo della Corte quello di apprestare un indirizzo di politica criminale in grado di rimediare al problema endemico del sovraffollamento, la stessa conviene sulla necessità di ricorrere a una soluzione che riesca in tempi ragionevolmente certi e celeri ad arginare quantomeno il problema.

Si legge a p. 15 della sentenza come «un intervento combinato sui sistemi penale, processuale e dell'ordinamento penitenziario richiede del tempo mentre l'attuale situazione non può protrarsi ulteriormente»: se è pur vero che le raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa invitano al più ampio ricorso possibile alle misure alternative alla detenzione e al riorientamento della politica penale a un ricorso sporadico alla carcerazione, è al tempo stesso vero, secondo la Consulta, che l'intervento prospettato dai rimettenti non risulta attuabile, nei termini in cui è proposto nel caso di specie.

La pronuncia additiva richiesta alla Corte, con cui introdurre la "norma di chiusura" sul rinvio facoltativo della pena, non rappresenterebbe, infatti, «l'unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine di ricondurre nell'alveo della legalità costituzionale l'esecuzione della pena in presenza di condizioni detentive che si risolvano in trattamenti disumani e degradanti».

Non sembra dunque che la Corte disconosca la necessità di far ricorso a rimedi preventivi a tutela dei detenuti, così come imposti dallo statuto costituzionale (art. 27 comma 3 Cost.) e convenzionale del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; rimedi che, in prima battuta, dovrebbero provenire internamente, da interventi dell'amministrazione penitenziaria volti a salvaguardare congiuntamente sia il diritto a non subire trattamenti disumani che a garantire la finalità rieducativa della pena. L'espressione usata dai giudici è quella di un contesto «non dissociabile», unitario, all'interno del quale collocare tali due principi, estrinsecazione del succitato art. 27 comma 3, contemperandoli altresì con una tutela giurisdizionale effettiva che la stessa amministrazione penitenziaria deve impegnarsi a garantire.

Al tempo stesso, tuttavia, la Corte si interroga sulla possibilità di ritenere sufficienti proprio questi stessi rimedi di carattere interno o piuttosto sulla necessità di affiancarvi una norma di chiusura: tale sarebbe, secondo la pro-

spettazione dei rimettenti, quella che prevede un rinvio dell'esecuzione della pena, resa possibile mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 147 cp.

Sulla praticabilità e sufficienza dei soli interventi interni oggi si dubita fortemente, come rilevato già nella sentenza Torreggiani, a causa delle dimensioni assunte dal problema del sovraffollamento in Italia; il rimedio, in tutti questi casi, dovrebbe consentire una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario correlata, eventualmente, all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo extra-carcerarie.

In tal senso, fa notare la Corte, sarebbero inammissibili le questioni sollevate dai due Tribunali rimettenti proprio in virtù della pluralità di soluzioni normative astrattamente proposte; pluralità che automaticamente esclude il carattere a "rime obbligate" dell'intervento additivo sull'art. 147 cp.

Ed è qui che la Consulta, nel sancire l'inammissibilità della questione prospettata, esplicita le possibili ulteriori soluzioni. Si badi, oltretutto, come nel caso di specie, a differenza di altre circostanze in cui, rilevando delle carenze legislative a cui era possibile far fronte azionando una pluralità di rimedi, abbia utilizzato tecniche decisorie più incisive, quali sentenze «additive di principio»¹, qui si sia semplicemente limitata a una dichiarazione di illegittimità.

Tra i rimedi esterni ed estremi, che costituiscono il secondo piano di intervento, ai quali, nella logica della *extrema ratio* occorre rivolgersi, inserisce, ad esempio, quelli modellati sugli artt. 47 e ss. ord. penit., nonché un ricorso maggiore alla detenzione domiciliare, o ad altre misure sanzionatorie e di controllo, diverse da quelle attualmente previste, da contemplare come modalità alternative di esecuzione della pena. Trattasi di rimedi certamente preferibili in quanto evitano che il condannato lasci a lungo aperta la sua vicenda esecutiva, ai quali tuttavia, a fronte anche dell'eccessiva discrezionalità che i rimettenti sembrano accordare al giudice nell'applicazione del rinvio, dovrebbe accompagnarsi anche la determinazione dei criteri in base ai quali individuare i detenuti cui applicare la disposizione, tenendo conto anche delle esigenze di "difesa sociale" invocate nelle due ordinanze.

Infine la Corte non si esime, come già in passato², dal rivolgere un monito al legislatore, circa la non tollerabilità dell'«eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia».

¹ In esse, dichiarata l'illegittimità della norma nella parte omissiva, viene enunciato un principio funzionale, volto a suggerire una risposta al legislatore, nonché a guidare il giudice nel caso di inerzia.

² Il riferimento è alla sent. n. 23 del 2013, della quale vengono riportate le medesime parole.

Monito che, nella giurisprudenza della Corte, assume normalmente una valenza superiore rispetto al semplice rimprovero, in quanto indica il segnale dell'esaurimento della tolleranza, al fine di evitare che si creino delle "zone franche" nell'ordinamento rispetto al controllo di legittimità costituzionale.

Prima ancora di essere un obbligo costituzionale, l'intervento in questione assume i caratteri di un imperativo morale che impone un'attenta considerazione dei due livelli di intervento, soprattutto con riferimento al secondo: a fronte della scarsa incisività delle riforme strutturali proposte³, è quanto più opportuno e indispensabile riparare le violazioni in atto, predisponendo un ricorso o una combinazione di ricorsi *ad hoc*.

Silvia Riccetti

4. Circolari

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, circolare 3654/6104, Disposizioni in materia di trasferimento dei detenuti

Keywords: territorialità nell'esecuzione della pena; trasferimento detenuti; colloqui; relazioni familiari; istruzione in carcere; accesso al lavoro; reinserimento sociale; partecipazione alle udienze.

La circolare n. 2654/6104, emessa dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 20 febbraio 2014, definisce in maniera organica la materia dei trasferimenti dei detenuti, la quale non aveva mai visto una così compiuta disciplina.

Grazie al lavoro del Difensore civico dell'Associazione Antigone, si è potuto constatare che le problematiche più diffuse in merito sono la difficoltà per i detenuti di essere trasferiti in istituti penitenziari vicini ai luoghi di residenza dei familiari e l'omessa risposta da parte del DAP o del PRAP in tempi ragionevoli.

La normativa di riferimento verte intorno all'art. 42 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 e all'art. 83 del dPR 30 giugno 2000, n. 230.

³ Ci si riferisce al Piano carceri gestito da un Commissario straordinario del Governo con poteri prorogati per effetto del dl 78/2013 al 31 dicembre 2014; alla l. 199 del 26 novembre 2010 (cd. "svuota carceri"); alla l. 211 del 22 dicembre 2011 (l. Severino) e infine al dl 78 del 1 luglio 2013, convertito in l. 94/2013.

Appaiono decisivi alcuni passaggi delle indicazioni generali, in premessa alla circolare in commento. Nell'*incipit* si eleva il principio di territorialità della pena a esigenza prevalente da coniugare con l'incolumità personale, la salute e la sicurezza. Tale principio prioritario, poiché assume rilevanza fondamentale ai fini del trattamento, deve essere garantito dall'Amministrazione penitenziaria.

In base alla circolare «al fine di dare massima espansione al principio di territorialità della pena, deve essere assicurato, nella misura più ampia possibile, l'accoglimento delle istanze di trasferimento dei detenuti»; inoltre la condotta intramuraria tenuta dal detenuto non potrà, di per sé sola, essere di ostacolo all'accoglimento e neppure potrà, di regola, rilevare nella valutazione della medesima istanza.

In tal modo, il trasferimento è finalmente disciplinato come un diritto del detenuto, a prescindere dalla meritevolezza, in armonia col principio della rieducazione della pena *ex art. 27 comma 3 Cost.* Invero, per quanto è emerso dalle statistiche del Difensore civico, i trasferimenti sono spesso stati utilizzati con finalità "punitiva" o per esigenze dell'istituto, così allontanando i detenuti dal contesto sociale di riferimento, in violazione dei suddetti principi.

La principale novità introdotta dalla circolare, consiste nella previsione del termine – ordinario e come tale non sanzionabile – di sessanta giorni, entro il quale l'Amministrazione penitenziaria deve rispondere alla richiesta del detenuto; in ogni caso rimane in vigore il termine perentorio di 180 giorni, previsto dal d.m. n. 488 del 7 novembre 1997.

Pertanto, secondo il Capo del DAP, sarebbe preferibile rispettare il termine di due mesi, il quale però è ulteriormente prorogabile fino a sei mesi; indubbiamente tali tempistiche rimangono eccessive rispetto ai tempi così come percepiti da chi vive la detenzione. Bisogna, inoltre, evidenziare che il termine decorre solo dall'acquisizione del DAP o PRAP di tutta la documentazione necessaria ai fini della decisione.

4.1. Trasferimento per l'effettuazione di colloqui con i familiari

L'art. 61 comma 2 del dPR 30 giugno 2000, n. 230, stabilisce che «particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro del contesto sociale».

La lontananza, infatti, ha sempre suscitato problematiche per i detenuti e per i loro familiari, oltre a rendere impossibile un reinserimento nel tessuto sociale di appartenenza, in violazione del principio di territorialità della pena.

Spesso un trasferimento sgradito incide negativamente sulla condotta del detenuto e determina reazioni inconsulte per rabbia più o meno repressa, per umiliazione, frustrazione. In tal modo si possono determinare netti regressi, con un generale peggioramento della condotta del soggetto in rapporto non solo con gli operatori, ma anche con i compagni di detenzione e gli stessi familiari. Ugualmente, non ottenere un trasferimento cui il detenuto aspira, può provocare le stesse negative conseguenze (Giancarlo Zappa, *Trasferimenti dei detenuti, ordini di servizio e poteri del magistrato di sorveglianza*).

Il Capo del DAP sottolinea come la valorizzazione dei rapporti con i familiari sia uno degli elementi del trattamento, insieme al lavoro, all'istruzione, alla religione e alle attività culturali ricreative e sportive, come previsto dall'art. 15 dell'ordinamento penitenziario.

Secondo quanto disciplinato dalla circolare, il detenuto dovrà allegare all'istanza di trasferimento il certificato attestante lo stato di famiglia e il certificato di residenza dei familiari, che possono essere prodotti anche mediante autocertificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'ulteriore documentazione, che attiene al percorso trattamentale del detenuto (la relazione dell'equipe di osservazione, la relazione sanitaria e la scheda riepilogativa dei colloqui effettuati) è invece a carico dell'Amministrazione penitenziaria, tramite il sistema Siap/Afis.

Nelle disposizioni comuni è espressamente stabilito che tutte le istanze ad oggi ancora pendenti dovranno essere ripresentate secondo le modalità indicate nella circolare, pertanto le richieste non ancora definite sono *de plano* inammissibili, con probabile disappunto dei detenuti in attesa dell'esito.

4.2. Trasferimento per motivi di lavoro e per motivi di studio

Gli altri motivi di trasferimento sono lo studio e il lavoro, anch'essi componenti essenziali del trattamento, così come garantiti dall'art. 42 dell'ordinamento penitenziario in combinato disposto con gli artt. 34 e 35 della Costituzione.

Le regole penitenziarie europee, inoltre, sanciscono che il lavoro dei detenuti deve essere assicurato dalle autorità penitenziarie e ciascun istituto «deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi di istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni».

Nel caso di trasferimento per motivi di lavoro e di partecipazione a corsi professionali, prima dell'inoltro all'Amministrazione penitenziaria della relativa istanza, è necessario acquisire il parere favorevole dell'istituto presso

il quale il detenuto ha richiesto di essere trasferito. Invece, per le istanze di trasferimento per motivi di studio è necessaria la verifica, da parte del carcere presso il quale ha sede l'istituto scolastico, del possesso dei requisiti previsti.

Sostanzialmente la procedura individuata per queste richieste di trasferimento comporta sempre una doppia valutazione discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria.

4.3. Trasferimenti per esigenze di istituto, per motivi di sicurezza e per motivi di giustizia

I trasferimenti per esigenze di istituto, per motivi di sicurezza e di giustizia, sono disposti d'ufficio dall'Amministrazione penitenziaria, incidendo inevitabilmente sul principio di territorialità.

Le esigenze dell'istituto consistono in necessità organizzative dello stesso (come sovraffollamento, lavori di restauro etc.), a cui è ovviamente estranea la condotta del detenuto.

Tramite l'attività del Difensore civico, è stata rilevata una prassi di trasferimento per motivi di sfollamento, la quale nascondeva una «sanzione disciplinare» irrituale.

Il Capo del DAP specifica che tendenzialmente gli eventuali provvedimenti di sfollamento devono essere emessi dai Provveditorati regionali nell'ambito del distretto di rispettiva competenza e che, quando è necessario emettere provvedimenti deflattivi, devono sempre essere rispettati i principi della territorialità della pena e della non-regressione incolpevole del trattamento.

Il trasferimento per motivi di sicurezza è disposto quando la permanenza di un detenuto nell'istituto comporti un rischio effettivo per la sicurezza interna e per l'incolumità dello stesso detenuto. Questi motivi devono essere gravi, ma spesso sono indicati genericamente e sono sforniti dei necessari elementi probatori.

In base alla circolare, tale trasferimento non può essere utilizzato come modalità di gestione dei detenuti che presentano aspetti di problematicità, ma deve essere l'*extrema ratio*, poiché la gestione del detenuto va piuttosto improntata al dialogo e al processo di conoscenza. Il trasferimento, quindi, deve essere esperito solo previa conoscenza dei problemi collegati al detenuto, al fine di capire come affrontarli nel suo interesse; in ogni caso, occorre fornire elementi probatori concreti e oggettivi da cui risulti l'impossibilità di gestione.

Nella prassi, il trasferimento per motivi di sicurezza è stato utilizzato come cautela presa nei confronti dei detenuti che, pur non avendo commesso illeciti disciplinari o penali, sono stati considerati scomodi perché troppo "attivi" (Giancarlo Zappa, *op. cit.*).

Da ultimo, la circolare disciplina il trasferimento per motivi di giustizia, che riguardano il procedimento penale del detenuto giudicabile. Questi motivi determinano trasferimenti provvisori, derogando al principio di territorialità a favore del diritto di difesa.

In conclusione, questa organica disciplina sui trasferimenti dei detenuti, se correttamente applicata, dovrebbe garantire il rispetto del principio di territorialità della pena e al contempo la stessa funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria.

Paola Bevere e Valentina Vitale

PRISON MOVIES

L'abbiamo chiamata Prison Movies perché, per motivi connotati alle sue stesse modalità di produzione e fruizione, più delle altre arti il cinema si fa espressione di percezioni sociali diffuse, oltre a essere veicolo di messaggi critici espliciti rispetto ai temi affrontati. Tuttavia, tale rubrica si propone di commentare, riflettere, recensire non solo film, ma anche sceneggiati televisivi, documentari, opere letterarie e teatrali, manifestazioni culturali etc. che affrontino il tema del carcere e della giustizia penale. Il mondo dell'arte si è occupato da tempo del carcere e la rubrica si riferirà allora a opere del presente così come a classici del passato.

Il Museo della memoria carceraria della Castiglia di Saluzzo

Claudio Sarzotti

Premessa

Perché un museo sulla storia del carcere? Ed è opportuno parlare di museo, o non piuttosto di luoghi nei quali, nella nostra società della emotività massificata, «è ancora possibile provare un sentimento di meraviglia che solo l'opera d'arte è in grado di comunicarci nel momento in cui ci mostra la possibilità del possibile»? (G. Di Giacomo, 2012, p. 7). Com'è pensabile suscitare questa meraviglia quando il contenuto del museo è rappresentato non da opere d'arte, ma da oggetti "poveri", documenti d'archivio e narrazioni che raccontano la storia di un'istituzione che ha sempre avuto tra i suoi compiti principali quello di «amministrare la sofferenza» (P. Buffa, 2013)?

Queste sono solo alcune delle questioni che mi posi quando, nel 2010, il Comune di Saluzzo mi assegnò l'incarico di curatore scientifico dell'allestimento del *Museo della memoria carceraria* alla Castiglia¹. Antica dimora del

¹ Il Museo è stato inaugurato il 22 febbraio 2014 e sono in preparazione un catalogo e un sito internet che ne illustrano le caratteristiche e forniranno ulteriori materiali di approfondimento sui temi della storia carceraria (per informazioni sulle visite e sulle modalità di fruizione per gruppi di visitatori si può scrivere a: iat@comune.saluzzo.cn.it).

Marchesato di Saluzzo, costruita tra il 1270 e il 1286 dal Marchese Tommaso I alla sommità del borgo medioevale di una città che per quattro secoli sottrasse ai Savoia il dominio del basso Piemonte, la Castiglia, come istituzione penitenziaria, ha attraversato gran parte della storia del Regno di Sardegna e dello Stato nazionale. Dalla sua ristrutturazione a istituto di reclusione nel 1828, essa ha accompagnato la fase risorgimentale, i primi decenni dell'Unità nazionale, il ventennio fascista, le vicende della Repubblica sino alla chiusura avvenuta nel 1992, in seguito alla costruzione dell'attuale carcere intitolato a Rodolfo Morandi² a pochi chilometri dalla cittadina cuneese. A ciascuno di questi periodi storici hanno corrisposto specifiche concezioni della pena e scelte di politica criminale, ma di certo la Casa di reclusione e di lavoro di Saluzzo è stata il primo esempio di carcere moderno del sistema penitenziario sabaudo, sistema che, come noto, ha rappresentato il modello da cui ha preso le mosse quello del nuovo Stato nazionale.

Si trattava di raccontare la storia di un singolo carcere non tralasciando, al tempo stesso, la storia dell'istituzione penitenziaria in generale, avendo come obiettivo quello di parlare a un pubblico quanto più possibile ampio, spesso carente di cultura storica e la cui idea di carcere è sovente disseminata di stereotipi veicolati dai mass media. Tutto ciò avendo a disposizione solamente non numerosi reperti storici miracolosamente salvati dall'incuria di una amministrazione poco attenta alla conservazione della sua memoria e dall'assalto dei collezionisti di *memorabilia* carcerarie che hanno operato un ampio saccheggio nei primi anni della dismissione della Castiglia, quando, non essendo ancora transitata nella sfera di competenza del Comune di Saluzzo, è rimasta per qualche tempo pressoché incustodita.

1. La tradizione dei musei criminologici e della tortura

Il progetto di un allestimento di un museo sul tema carcere deve tener conto di due filoni museali che, pur non avendo come oggetto esclusivo la prigione, hanno affrontato temi affini a quello della detenzione. Il primo di questi filoni ha una tradizione scientifica ben consolidata e, soprattutto in Italia, alcuni esempi di notevole levatura: si tratta dei cd. musei criminologici che hanno ricostruito la storia dell'antropologia criminale ottocentesca, ove-

² Illustre antifascista, membro della Costituente, ministro e segretario del Partito Socialista nell'Italia repubblicana, fu detenuto a Saluzzo negli anni 1940-1943; la sua figura viene ricordata anche nel museo saluzzese nella sezione sulla relegazione politica, vedi *infra*.

ro quel sapere che si è strutturato proprio a partire dal consolidarsi dell'istituzione carceraria moderna. Principale esempio in Italia, ma probabilmente nel mondo, di tale filone è il *Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso* di Torino, ma non si può non citare anche il *Museo criminologico* (già *Museo criminale dell'amministrazione penitenziaria*) di Roma, depositario istituzionale della memoria storica dell'amministrazione penitenziaria italiana³. Entrambi questi musei, tra l'altro, hanno collaborato all'allestimento museale saluzzese fornendo materiale iconografico di elevato interesse storico⁴.

Il secondo filone museale che ha toccato temi in senso lato carcerari ha invece una storia molto più recente e fondamenti scientifici spesso assai labili (in alcuni casi pressoché inesistenti): alludo al proliferare dei musei della tortura che sono nati in Europa e in molti luoghi del nostro Paese. Si tratta in alcuni casi di musei che hanno una certa tradizione e accuratezza storiografica come il *Museo criminale e della tortura* della cittadina tedesca di Rothenburg sul Tauber; in altri casi, di iniziative che hanno come scopo principale quella di attirare l'attenzione dei turisti attraverso l'esposizione di strumenti che fanno immaginare (e talvolta lasciando poco spazio all'immaginazione ...) corpi sezionati, membra stritolate e altre amenità di *darioargentesca* memoria⁵. Musei che trasmettono un generico richiamo al processo di civilizzazione dell'uomo moderno liberatosi dalle barbariche e medioevali pratiche di tortura, titillando tuttavia l'istinto voyeuristico del visitatore attratto dall'esposizione della sofferenza inflitta sul corpo del condannato. In tale prospettiva, viene abbandonata spesso ogni rigidità filologica e soprattutto il carcere

³ Sulla storia del museo romano e dei suoi rapporti anche con quello lombrosiano, cfr. A. Borzacchiello, 1997. Una ulteriore sottospecie di tale filone è rappresentato dai musei che fanno la storia della polizia e dei sistemi di rilevazione dattiloscopica, per tutti quello della *Préfecture de Police* di Parigi. Il museo saluzzese contiene una sezione su questi temi relativi ai rituali di degradazione a cui viene sottoposto il recluso all'entrata in carcere e con il racconto della nascita dei moderni strumenti di identificazione del reo (foto segnaletica e impronte digitali). Il visitatore stesso, se desidera, può sottoporsi a tali rituali, in particolare riproducendo i propri connotati in una foto segnaletica in forma di *gadget*.

⁴ In particolare, vorrei segnalare uno spettacolare disegno su carta telata dell'Atlante lombrosiano del corpo tatuato a grandezza naturale di un detenuto monregalese e le foto in bianco e nero di interni delle carceri italiane dell'archivio del Museo criminologico di Roma che furono parzialmente pubblicate in A. Di Lazzaro, M. Pavarini (1994).

⁵ In Italia una regione particolarmente ricca di tali iniziative è la Toscana (vedi, a tal proposito, il sito www.museodellatortura.it). In Europa, uno dei primi musei di questo tipo è quello degli strumenti di tortura di Amsterdam ed esempi di questa categoria sono il *Clink Prison Museum* di Londra e la *Galeria de la Inquisición* di Cordoba.

moderno viene assimilato agli antichi luoghi di detenzione che nulla avevano a che spartire con l'esercizio del potere disciplinare, ma erano contesti di mera segregazione per mettere a disposizione delle autorità sovrane i corpi degli inquisiti. Assimilazione che ha come effetto collaterale (indesiderato?) quello di ribadire un'acquisizione molto diffusa nella cultura popolare: che il carcere sia sempre esistito nella storia dell'umanità. In effetti di carcere si parla sin dalla Bibbia⁶, ma quello che, a mio parere, vale la pena rammentare al visitatore in un museo del carcere che voglia essere storicamente corretto e culturalmente progressista è il carattere relativamente recente del progetto disciplinare del carcere moderno. Un progetto che inizia, dal punto di vista delle teorie della penality, nella seconda metà del Settecento con il panottico benthamiano e che già sul finire dell'Ottocento mostra i segni della inattuabilità e di un mutamento di funzione. Per rimanere alla storia della prigione del nostro Paese, e in particolare a quella del Piemonte, è possibile indicare simbolicamente due date che concludono questa breve parabola: il 1828, data di inaugurazione della *Casa di reclusione e di lavoro* di Saluzzo, e il 1888, data di pubblicazione dell'opera di Lombroso, *Palimsesti del carcere*, nel quale il criminologo veronese conclude la sua analisi dei graffiti con cui i reclusi istoriano le mura delle celle con l'affermazione «che precisamente gli scopi cui di più si mira col carcere cellulare sono quelli che meno si conseguono. (...) Una parte dei recidivi è stata istruita nel carcere e deve il mutamento della propria criminalità all'istruzione carceraria, la quale non ha fatto che acuirlo nel crimine e darle un nuovo indirizzo più pericoloso. (...) Ora vale la pena che il Governo, che ha tante altre cose da fare, spenda per ottenere questo bello scopo?». In sintesi, una vera e propria dichiarazione di fallimento di quel progetto disciplinare che aveva avuto l'ambizione di forgiare il cittadino delle moderne democrazie occidentali, da parte di colui che più di ogni altro aveva sperimentato e affinato il sapere criminologico.

Ribadire che il carcere è dunque un'istituzione con una storia relativamente recente significa trasmettere due messaggi culturali molto importanti. Per un verso, ricostruire la storia del carcere non significa analizzare un'istituzione marginale e di rilievo solo per coloro che si occupano della storia della penality, ma ricomporre *tout court* il processo di costituzione della società moderna e del suo tramonto in quell'epoca indefinita che chiamiamo post-modernità o tardo-modernità. Per altro verso, se per millenni sono esistite società senza

⁶ Si pensi al celebre episodio della Genesi in cui Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, viene incarcerato ingiustamente in seguito alla calunnia della moglie del suo padrone Potifar e si salva dalla prigione per la sua capacità di interpretare i sogni del Faraone.

carceri, sono ipotizzabili società future che possano fare a meno della realtà detentiva. Riflettere su questo assunto, inoltre, inocula nei visitatori un salutare vaccino contro ogni assolutizzazione ontologica di un'istituzione relativamente recente, scaturita da determinate contingenze storiche e quindi superabile con il venir meno delle condizioni che l'hanno prodotta⁷.

2. L'impianto scientifico del progetto museale

Ricostruito il contesto entro il quale il museo ha preso forma, veniamo ora a descrivere brevemente qual è stato il progetto di allestimento. Innanzitutto, il luogo espositivo. È stato acutamente osservato a proposito dei musei che contengono opere d'arte come «il museo preferisce oggi esibire prima di tutto se stesso, [...] entra in qualche modo in competizione diretta con l'opera d'arte facendosi opera d'arte esso stesso» (F. Purini, 2003, p. 13), in un corto circuito emotivo in cui contenente e contenitore si richiamano reciprocamente e quest'ultimo diventa esso stesso oggetto di culto e di attrazione (cfr. G. Di Giacomo, 2012, p. 8 ss.). Se questo è vero per i musei d'arte, a maggior ragione un legame di questo tipo si instaura quando si presenta il racconto delle vicende storiche di una istituzione nello spazio stesso in cui essa ha operato. Nel caso della Castiglia, l'edificio è stato scorporato in due parti attuando una completa ristrutturazione dei piani superiori⁸ per ospitarvi il *Museo della civiltà cavalleresca* dove sono stati ricostruiti gli ambienti dell'antico palazzo sede del Marchesato. Il *Museo della memoria carceraria*, invece, è stato collocato nelle sezioni detentive semi-interrate che sono state utilizzate come celle di disciplina e di isolamento sino quasi alla chiusura dell'istituto nel 1992. Questa parte dell'edificio è stata conservata nello stato in cui si trovava al momento della dismissione del Ministero della giustizia e fa quindi da sfondo all'allestimento museale, interagendo con esso in più punti del percorso espositivo.

È il caso, ad esempio, dei graffiti carcerari che sono stati recuperati e documentati⁹ attraverso il contributo, artistico oltre che scientifico, del fo-

⁷ È del tutto evidente, del resto, come l'attuale sistema carcerario del XXI secolo differisca per innumerevoli aspetti dall'originario modello disciplinare ottocentesco.

⁸ In questa parte dell'istituto erano situati i cameroni nei quali i reclusi erano alloggiati in ampie stanze detentive da venti-trenta posti. Il carcere di Saluzzo, infatti, non è stato concepito come struttura detentiva cellulare e questo è stato uno dei motivi principali del suo fallimento come strumento disciplinare (cfr. S. Montaldo, 2008a).

⁹ Parte di questa documentazione fotografica è stata già esposta nella primavera del 2013 nella mostra itinerante *eVisioni. Il carcere in pellicola, collage e graffiti* (cfr.

tografo Davide Dutto, noto per i suoi lavori “carcerari”¹⁰. Il visitatore, in tal modo, può incontrare “dal vivo” senza alcuna mediazione, che non sia quella di un supplemento informativo fornito dall’allestimento museale, tracce di vita reclusa che spaziano per un arco temporale di 250 anni¹¹. Altrettanto può dirsi quando il racconto di alcuni dei piccoli e grandi protagonisti delle vicende ottocentesche della Castiglia, attraverso l’uso della realtà virtuale, si materializza in ologrammi parlanti con cui il visitatore vede e ascolta tali personaggi nel contesto reale delle celle in cui sono stati reclusi, o hanno operato, più di un secolo prima.

Il metodo espositivo scelto, infatti, è stato quello narrativo, sebbene non si sia voluto rinunciare ai classici pannelli espositivi e a otto video in cui vengono illustrati i principali aspetti della storia dell’istituzione carceraria moderna facendo riferimento alla storiografia più accreditata¹² e a una ricerca iconografica molto complessa per il tema trattato¹³. La narrazione, infatti, è quella che coinvolge maggiormente il visitatore sia quando colui che narra è un perfetto sconosciuto, sia quando si tratta di un personaggio che, per lo meno nella sua epoca, ha goduto di una certa notorietà. Negli ologrammi del museo della Castiglia sono rappresentate entrambe queste categorie: si va da personaggi come Giulia Colbert Falletti Marchesa di Barolo, una delle maggiori protagoniste a livello europeo della storia della detenzione femminile, che con il carcere femminile di Saluzzo ebbe documentati rapporti di reclu-

C. Sarzotti, G. Siniscalchi, 2013) al Campus universitario Luigi Einaudi di Torino, al Palazzo ex Poste dell’Università di Bari e alla Castiglia di Saluzzo.

¹⁰ È da ricordare, in particolare, per la qualità artistica e sociologica della ricerca e il successo editoriale registrato, il suo libro fotografico *Il Gambero nero* (D. Dutto, M. Marziani, 2005), nel quale Dutto ha ricostruito coi detenuti quella attività, così importante per sottrarsi agli effetti perversi della prigionizzazione, costituita dal cucinare il cibo in cella.

¹¹ Sono stati ritrovati graffiti che vanno da una sicura datazione risalente al 1742, ovvero in un periodo precedente allo stesso utilizzo carcerario della Castiglia (testimonianze probabilmente della relegazione premoderna), sino alle più recenti incisioni dei detenuti degli anni Ottanta. Di particolare valore, una incisione, datata 1865, su di una porta in legno di una cella eseguita ad opera di un detenuto.

¹² Occorre peraltro precisare che la scelta di prospettiva teorica consapevolmente privilegiata è stata quella foucaultiana, in particolare attraverso l’enfatizzazione del nesso esistente tra invenzione del carcere moderno e avvento della società disciplinare, vedi *infra*.

¹³ Come noto, in Italia il tema carcerario non è mai stato considerato degno di attenzione dagli incisori e dai primi fotografi otto-novecenteschi per cui gran parte dell’iconografia penitenziaria di quell’epoca, a cui si è attinto per il museo saluzzese, è di matrice francese e anglosassone.

tamento di detenute (E. Pianea, 2008, p. 104), a personaggi meno noti, ma che si ritagliarono uno spazio non irrilevante nella storia della carcerazione sabauda, come il saluzzese Giovanni Eandi¹⁴ e il primo direttore del carcere di Saluzzo, Giacomo Caorsi¹⁵. Per giungere, invece, a coloro che nella storia ufficiale non ebbero alcuna voce come i detenuti che, nel Natale del 1848, inviarono le loro suppliche all'Ispettore delle carceri sabaude per ottenere uno sconto di pena raccontando le loro patetiche vicende che li avevano portati in carcere¹⁶, o alla "cinematografica" vicenda di un certo Domenico Rollino, piccolo brigante diventato collaboratore di giustizia (allora detti propalatori), che per essere sottratto alla vendetta dei suoi compari malviventi venne destinato alla Castiglia come arciere, ovvero le guardie che avevano il compito di dare esecuzione con lo staffile alle pene corporali per i reclusi indisciplinati. La mattina del 24 agosto 1842, tuttavia, Rollino abbandonò il servizio in Castiglia, camminò per una trentina di chilometri e all'imbrunire entrò in una taverna con la pistola di servizio che gli spuntava da una tasca dei pantaloni. Un inserviente diede l'allarme e un paio di carabinieri entrarono nel locale per chiedere i documenti; Rollino, vistosi scoperto, urlò «questa è una pistola che non manca, pria di soffrire un qualche affronto, piuttosto la sparo contro di me; guardate bene se manca» e puntandosi la pistola al capo fece fuoco davanti agli avventori esterrefatti.

Altra vicenda raccontata nel museo, stavolta con l'ausilio tecnico di un manichino parlante di inquietante verosimiglianza collocato in una scenografia di straordinario impatto visivo frutto del genio artistico e tecnologico del *film-maker* torinese Nino Lepore, è quella di uno dei più famosi briganti piemontesi dell'Ottocento: Francesco Delpero, le cui "gesta" criminali fini-

¹⁴ Il «piccolo Tocqueville sabauda», in quanto intraprese nella primavera-estate del 1840 un lungo viaggio in Europa per visitare i principali istituti penitenziari e per riferire al Governo quali fossero «quelli rimarchevoli e degni di imitazione», in preparazione della nuova politica criminale sabauda inaugurata con il codice penale carloalbertino del 1839 e la costruzione dei primi edifici carcerari *ad hoc* di Alessandria (Eandi ne fu il primo direttore) e Oneglia. Sulla figura di Eandi, cfr. S. Montaldo, 2008b.

¹⁵ Il «Brubaker che veniva da Genova», già direttore del carcere genovese di S. Andrea, direttore illuminato e liberale che venne nel giro di qualche anno esautorato dalla amministrazione perché nemico giurato delle pene corporali e troppo propenso a interpretare il regolamento in favore dei reclusi. Della sua esperienza saluzzese fece un resoconto dettagliato che inviò al Parlamento subalpino nel 1850 (cfr. G. Caorsi, 1850). Sull'intera vicenda di Caorsi a Saluzzo, cfr. anche S. Montaldo, 2008a, pp. 41-52.

¹⁶ Ho avuto modo di analizzare queste lettere in un lavoro prodromico al lavoro di allestimento del museo saluzzese (cfr. C. Sarzotti, 2008).

rono con la sua impiccagione nella piazza del mercato di Bra nell'estate del 1858. I documenti d'archivio testimoniano di due passaggi del brigante al carcere di Saluzzo¹⁷ e la cella che è stata scelta per il manichino è quella che maggiormente evoca le terribili condizioni dei reclusi ottocenteschi. Anche qui il luogo museale quindi interagisce evocativamente con la vicenda di un soggetto che catturò l'attenzione dell'opinione pubblica piemontese tanto che il suo arresto venne raccontato qualche anno più tardi da Edmondo De Amicis (1892, pp. 177-183), in un periodo storico in cui per la prima volta in Italia i fatti di cronaca nera diventavano oggetto dell'attenzione dei giornali e strumento di lotta politica.

Una sezione del museo è dedicata a un fenomeno affine al carcere, ma che va tenuto distinto: la relegazione per motivi politici e religiosi. La relegazione in fortezze o castelli posti in luoghi inaccessibili è stata una forma di detenzione che ha avuto analogie con la carcerazione moderna dal punto di vista materiale, ma che se ne è differenziata profondamente per finalità e modalità di gestione della vita detentiva. Nella relegazione non erano presenti i dispositivi disciplinari del carcere riservati alle classi sociali pericolose e permanevano tracce considerevoli della segreta premoderna, una pena di morte differita per quei personaggi borghesi o aristocratici che rappresentavano un'insidia per l'autorità del sovrano. Tale distinzione è emersa chiaramente nella prima metà dell'Ottocento quando carcere disciplinare e relegazione hanno convissuto per molto tempo nella storia del nostro Risorgimento¹⁸. Negli stessi anni in cui Silvio Pellico scontava la sua relegazione allo Spielberg, il governo sabaudo progettava alla Castiglia il primo carcere disciplinare del Piemonte chiamandolo *Nuova casa di reclusione e di lavoro*, ospitando tra le sue mura un'alta percentuale di individui «sospetti e oziosi» che non erano stati condannati con sentenze penali, ma «per via economica», ovvero con provvedimenti stragiudiziali di tutela dell'ordine pubblico¹⁹.

Nel museo in una delle sale più suggestive, il cui allestimento si è ispirato a *La ronda dei prigionieri* di Van Gogh, vengono rievocati tre episodi storici

¹⁷ Sulla figura di Delpero è fondamentale il lavoro dello storico del brigantaggio piemontese Milo Julini (1999) che ha collaborato come consulente scientifico all'allestimento museale saluzzese.

¹⁸ La distinzione era talvolta regolata anche giuridicamente come nel codice penale del 1839 emanato da Carlo Alberto, nel quale all'art. 13 si distingueva la pena della reclusione da quella della relegazione "in luoghi forti".

¹⁹ In ciò la detenzione alla Castiglia nei primi anni della sua costituzione manteneva le tracce di quel fenomeno di internamento della povertà e del vagabondaggio che, come noto, rappresentò in tutta Europa l'anticamera della carcerazione moderna. Cfr. per tutti, D. Melossi, M. Pavarini (1977, p. 31 ss.).

che hanno avuto il carcere di Saluzzo come protagonista diretto o indiretto della relegazione: la segregazione del popolo valdese nell'inverno del 1686 prima del suo esilio ginevrino e il successivo *Glorioso rimpatrio*²⁰; la relegazione dei patrioti risorgimentali nelle fortezze sabaude e quella del più illustre dei saluzzesi Silvio Pellico e dei suoi compagni di sventura allo Spielberg; la detenzione degli antifascisti durante quel Ventennio in cui la relegazione per motivi politici ebbe una triste recrudescenza.

Venendo alla «storia del presente»²¹, all'interno del museo esiste una sezione che mostra come il carcere moderno sia entrato nella cultura popolare e abbia interessato varie forme di espressione artistica. In tale sezione, denominata *Carcere e mondo dell'arte*, troviamo una biblioteca multimediale in cui sono collocate, in un ambiente carcerario ricostruito con la realtà virtuale, le principali opere letterarie e cinematografiche (le due forme di espressione artistica, come noto, si richiamano vicendevolmente) che hanno fatto entrare l'istituzione penitenziaria nell'immaginario collettivo; uno schermo *touch screen* nel quale è possibile viaggiare nel mondo multicolore dei manifesti pubblicitari dei più noti *prison movies*; le riproduzioni delle incisioni delle *Carceri d'invenzione* di Giovanni Battista Piranesi e i disegni che il noto pittore Aligi Sassu produsse nel vicino carcere di Fossano dove era detenuto come militante antifascista.

Tra le forme d'arte in cui il carcere ha ottenuto cittadinanza, la musica popolare. Nel museo è possibile ascoltare due celebri canzoni di due mostri sacri della musica italiana scomparsi da non molti anni: la mitica *Don Raffae'* di Fabrizio De Andrè e *La casa in riva al mare* di Lucio Dalla. Tale ascolto è messo in relazione con oggetti ritrovati al momento della smobilitazione del carcere di Saluzzo e risalenti agli anni Sessanta-Settanta: una piccola caffettiera napoletana da due tazzine e una raccolta di cartoline illustrate e lettere d'amore spedite/ricevute dai reclusi di Saluzzo (convenientemente rese anonime). L'autenticità di questi piccoli reperti che si trovano nel museo²², al di là

²⁰ Vicenda, quella della persecuzione del popolo valdese, che assunse la misura di un vero e proprio sterminio e deportazione di massa, inquietante residuo delle lotte di religione cinque-secentesche e profetica allusione ai totalitarismi concentrazionari del XX secolo. La ricostruzione dell'intera vicenda la si può trovare nel monumentale lavoro d'archivio dello storico valdese Arturo Pascal pubblicato a puntate sul *Bollettino di Studi Valdesi* in un arco di tempo che va dal 1937 al 1968.

²¹ Nota espressione foucaultiana che descrive molto bene la prospettiva teorica del museo di Saluzzo che avrebbe la presunzione di raccontare qualcosa di non banale sul presente facendo la storia del passato.

²² Ve ne sono altri tutti risalenti a un periodo che va dal primo dopoguerra agli anni Ottanta, quali ad esempio manubri e bilancieri per fare ginnastica costruiti

della loro apparente insignificanza nella prospettiva della storia *événementielle*, in realtà predispongono al coinvolgimento emotivo del visitatore che è messo in grado di immaginare le condizioni della vita reclusa che li hanno prodotti. In passato oggetti simili a questi, quelle che Lombroso chiamava le malizie carcerarie²³, sono stati considerati “da museo” nella misura in cui rappresentavano segni della personalità criminale del recluso; qui la prospettiva è invertita ed essi raccontano dell’inesauribile vitalità delle persone reclusi nel sottrarsi al potere disciplinare dell’istituzione totale. Ed è questo il secondo senso²⁴ per cui quello saluzzese credo possa essere considerato il primo museo di matrice foucaultiana in Italia (nel mondo?). Come noto, il pensiero di Michel Foucault è stato utilizzato anche per scrivere la storia dell’istituzione museale moderna (cfr. in particolare E. Hooper-Greenhill, 2005); in questa prospettiva, il museo è stato considerato un dispositivo con cui, da un lato, si sono celebrati i progressi della scienza di stampo positivista, dall’altro, si sono selezionate le opere dell’intelletto, del genio artistico etc. degne di essere messe in mostra, di essere additate al pubblico esempio. Esponendo in un museo questi piccoli manufatti di individui marginali, facendo cortocircuitare allestimenti raffinati con oggetti costruiti con materiale povero²⁵, si riesce per certi versi a riconvertire tale dispositivo, si riesce a sfruttarlo in una direzione diversa da quella progettata da chi inventò il museo moderno, a giocare un’altra partita in favore della resistenza al potere disciplinare. Ho la presunzione di credere che un’operazione di questo genere sarebbe piaciuta a Michel Foucault.

con materiali di fortuna, scarpe prodotte dal laboratorio del carcere con relativi strumenti di lavoro, inquietanti camicie di forza utilizzate con ogni probabilità per legare i detenuti a un letto di contenzione (anch’esso ritrovato), divise da detenuto che erano ancora utilizzate poco prima della riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, “malizie carcerarie” come coltellini e false chiavi costruite dai reclusi etc.

²³ Attraverso la consulenza di un ex detenuto è stato possibile ricostruirne qualcuna, tra le quali si segnala un fantascientifico alambicco per distillare la grappa, costruito con cateteri rubati in infermeria da utilizzare come serpentina per far condensare il vapore dell’alcol prodotto dalla fermentazione della frutta sottratta alla mensa dell’istituto.

²⁴ Il primo, come detto, è relativo all’impostazione teorica adottata per l’intero progetto dell’allestimento museale.

²⁵ Di straordinaria qualità artistica e di impressionante precisione calligrafica la serie di interni del carcere di Bolzano costruiti con materiale di risulta da Luciano Adami che vengono esposti al museo in modo da essere visibili solamente attraverso gli spioncini di sorveglianza delle celle di isolamento.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Borzacchiello A. (1997), *I musei criminali e l'ideologia del delinquente: raccolte ed esposizioni dall'Ottocento ad oggi*, in *Rassegna penitenziaria criminologica*, n.s. I, n. 1-2, pp. 29-70.

Buffa P. (2013), *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, Ed. Gruppo Abele, Torino.

Caorsi G.A. (1850), *Sul sistema penitenziario e sulle carceri*, Tip. Castellazzo e Degaudenzi, Torino.

Di Giacomo G. (2012), *Lo statuto paradossale del museo tra globalizzazione e apertura all'alterità*, in *Studi di estetica*, numero monografico «Il museo oggi», III serie, XL, n. 45, pp. 7-35.

Di Lazzaro A., Pavarini M. (1994), *Immagini dal carcere: l'archivio fotografico delle carceri italiane*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.

De Amicis E. (1892), *Alle porte d'Italia*, con illustraz. di G. Amato, F.lli Treves, Milano.

Dutto D., Marziani M. (2005), *Il gambero nero. Ricette dal carcere*, DeriveApprodi, Roma.

Hooper-Greenhill E. (2005), *I musei e la formazione del sapere. Le radici storiche, le pratiche del presente*, il Saggiatore, Milano.

Julini M. (1999), *Il terrore del Roero. Storia e leggenda del famigerato bandito Francesco Delpero: 1857-1858*, Libreria piemontese, Torino.

Melossi D., Pavarini M. (1977), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)*, il Mulino, Bologna.

Montaldo S. (2008a), *La Casa di correzione e di lavoro di Saluzzo e la riforma penitenziaria nel Regno di Sardegna*, in *Il presente e la storia*, numero monografico «La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri», n. 74, pp. 15-59.

Montaldo S. (2008b), *Per una biografia di Giovanni Eandi. Liberalismo e riforme in una provincia piemontese (1821-1848)*, in F. Bonini, M.R. Di Simone, U. Gentiloni Silveri (a cura di), *Filippo Mazzonis. Studi testimonianze e ricordi*, Edizioni scientifiche abruzzesi, Pescara, pp. 575-600.

Pianea E. (2008), *Un carcere femminile a Saluzzo: appunti per l'avvio di una ricerca*, in *Il presente e la storia*, numero monografico «La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri», n. 74, pp. 99-106.

Purini F. (2003), *I musei dell'iperconsumo*, in P. Ciorra, S. Suma, (a cura di), *I Musei dell'iperconsumo*, Atti del Convegno internazionale, a cura di F. Purini, Triennale di Milano - Accademia nazionale di San Luca, Roma, pp. 13-35.

Sarzotti C. (2008), *Dicembre 1848: lettere di prigionieri al carcere di Saluzzo*, in *Il presente e la storia*, numero monografico «La Castiglia. Pagine di carcerazione dal Regno di Sardegna ai giorni nostri», n. 74, pp. 61-97.

Sarzotti C., Siniscalchi G. (2013), a cura di, *eVisioni: il carcere in pellicola, collage e graffiti*, catalogo della omonima mostra itinerante a Bari, Torino e Saluzzo, Ed. Linfattiva, Barletta.

RECENSIONI

La presente rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e sostenute da spirito critico.

STEFANO ANASTASIA

Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale

Ediesse, Roma, 2012, 154 pp., 12 euro.

Ripercorrendo agilmente una ricca letteratura sociologica, filosofica, penalistica e financo psicologica relativa a carcere e pene, l'Autore, voce impegnata e autorevole della questione penitenziaria, ci consegna col suo ultimo libro un messaggio a un tempo ottimista e pessimista in fatto di pena carceraria.

Il *coté* ottimista riguarda il pronostico di un tracollo definitivo di quella carcerazione di massa che ha caratterizzato gli ultimi trentacinque anni di esperienza penale statunitense e che, quale manifestazione sul fronte della pena delle politiche neo-liberiste di aggressione allo Stato sociale (secondo la nota formula che vede il passaggio dallo Stato sociale allo Stato penale), ha più di recente valicato i confini europei e prodotto l'intollerabile sovraffollamento che oggi affligge i penitenziari italiani. La crisi economica internazionale odierna, sembra dirci Anastasia, non è vera e propria crisi di sistema, quanto piuttosto suo rivolgimento strutturale. Non si tratta, cioè, di una momentanea difficoltà del modello capitalistico avanzato, che nella sua ansia da profitto ha saputo mercificare anche la pena e trasformare i poveri da esseri economicamente inutili se liberi a involontari consumatori se reclusi, aumentando a dismisura carceri e carcerati a scopo di lucro. Si tratta invece, sembra suggerire l'A., di un punto di arresto finale del capitalismo avanzato globale di matrice occidentale, che trascina con sé nel regno dell'oblio quel

costante e progressivo trasferimento di danaro dalle casse pubbliche alle tasche private, che ha caratterizzato e reso possibile la carcerazione di massa. La consapevolezza della mancanza di denaro da destinare alla costruzione di nuove carceri, fa entrare, infatti, in rotta di collisione permanente il sovraffollamento carcerario con la moderna esigenza che la pena resti umana, ossia non aggredisca, secondo le parole della nostra Corte costituzionale, quel *residuo di libertà* «tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la [...] personalità individuale» (p. 107).

Per quanto puro ossimoro, espressione di un carcere che si torce contro se stesso (p. 96), e per questo mai attuato in pratica, il principio dell'umanità della pena detentiva, che si concretizza nel rispetto della dignità del detenuto in quanto essere umano, ha potuto finora formalmente convivere con la carcerazione di massa, e con il cronico sovraffollamento che ne è derivato, paradossalmente grazie all'illusione della possibilità di una «prigione legale», che le lotte per i diritti dei detenuti hanno alimentato nell'immaginario collettivo promuovendo, tuttavia, sempre più carceri e carcerati e quindi sempre più affollamento e inumanità. La presa di coscienza che non ci sono più soldi per la costruzione di nuove carceri fa esplodere le contraddizioni insite nel binomio aumento di carcerati/umanità della pena, cosicché la crisi economica giunge là dove il diritto (troppo ancillare all'economia) non era mai riuscito arrivare, ossia ad arrestare e, in alcuni casi già a ridurre, il numero dei carcerati. A partire dal 2008 la crescita dei prigionieri statunitensi si ferma e nel 2009, per la prima volta dopo trentotto anni, il loro numero decresce, prima a livello statale e poi totale, seguendo un *trend* che non pare fermarsi. Ugualmente in Italia la più recente crescita esponenziale dei detenuti, che, ci dice Anastasia, in poco più di tre anni (dal 2006 alla fine del 2009) raggiunge il picco di quasi 30 mila unità, nel 2010 si arresta.

Sostenuto dalla nuova congiuntura economica, il diritto sembra acquistare così maggior vigore e le lotte legali per un trattamento che non sia contrario al senso di umanità possono oggi aspirare a qualcosa di più di una mera vittoria formale che si traduca in una sconfitta sul piano politico-strategico, come è capitato nel passato, quando le battaglie per i diritti dei detenuti, per quanto vittoriose, non hanno fatto altro che nutrire il bisogno infinito di carcere. In questo senso le recenti sentenze che, dalla California, alla Germania, fino all'Europa di Sulejmanovic e Torreggiani c. Italia, fanno appello all'umanità della pena possono essere lette quali passi concreti verso un definitivo abbandono della soluzione carceraria *ad libitum*, in nome del rispetto di una dignità minima del detenuto.

Il principio di umanità, per quanto necessario nella modernità giuridica a legittimare la pena, è tuttavia un principio dai confini mobili. Si pensi a

come, nonostante la comprovata agonia che le esecuzioni tramite iniezione letale provocano, negli Stati Uniti la pena di morte sia considerata umana e proprio per questo legittima (D. Garland, *Peculiar Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition*, Belknap Press, 2010). La consapevolezza della mobilità di quei confini, unita alla presa d'atto che «la degradazione del detenuto, la sua sofferenza fisica e psichica, sono quanto la società chiede al carcere» e più in generale alla pena, e che quindi «cercare di invertire il senso di questa domanda sociale è tanto apprezzabile quanto irrealistico» (p. 115), sostanziano il *coté* pessimista del lucido e tempestivo lavoro di Anastasia. Ciò che egli propone è, dunque, un programma minimale di riforma del carcere come lo conosciamo oggi, che si inveri, se e quando possibile, attraverso battaglie legali da praticare «giorno per giorno, palmo a palmo» (p. 131), fermo restando che «il carcere non mancherà mai di essere un luogo di degradazione fisica e morale della persona che vi viene costretta» (p. 127). Si tratta di un programma che in nome del realismo rinnega in radice l'anelito rieducativo mediante la pena espresso dai nostri costituenti nell'art. 27. Il realismo, fondato sui fallimenti del passato (limitati peraltro alla sola esperienza occidentale statutale), ha però il difetto di cancellare, schiacciandola fra essere e dover essere, la sfera del "poter essere", la sola capace di dar fiato alla speranza e di mettere la mente dell'uomo e la sua energia al servizio di un mondo migliore, che in tal modo non verrà mai.

Elisabetta Grande

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

STEFANO ANASTASIA, ricercatore di Sociologia del diritto presso l'Università di Perugia.

PAOLA BEVERE, praticante avvocato, Roma; Difensore civico di Antigone, sportello per i diritti presso la Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.

EMANUELE BIGNAMINI, Direttore Dipartimento Dipendenze 1, ASL Torino 2, Direttore comitato scientifico nazionale FederSerD

PIETRO BUFFA, Provveditore regionale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Regione Emilia Romagna.

AMEDEO COTTINO, già ordinario di Sociologia del diritto presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino.

CARLO FIORIO, professore associato di Procedura penale presso l'Università di Perugia.

PATRIZIO GONNELLA, Presidente di Antigone.

ELISABETTA GRANDE, professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università del Piemonte Orientale.

CHRISTOS KOUROUTZAS, Phd. Candidate, Member of the Laboratory of Sociology of Youth, Leisure and Sports, Department of Sociology, University of the Aegean, Greece.

DIMITRIOS PARASKEVOPOULOS, Phd. Candidate, Member of the Laboratory of Sociology of Youth, Leisure and Sports, Department of Sociology, University of the Aegean, Greece.

ELIGIO RESTA, professore ordinario di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre.

FEDERICA RESTA, avvocato e funzionaria del Garante per la protezione dei dati personali

SILVIA RICCETTI, specializzanda presso la Scuola per le professioni legali di Perugia

CLAUDIO SARZOTTI, professore ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

ENRICO TETA, responsabile Servizio dipendenze Area penale, Dipartimento dipendenze 1, ASL Torino 2.

LUIGI TROMBETTA, dottore in Giurisprudenza, detenuto in regime *ex art. 41 bis* ord. penit, presso la Casa di reclusione di Spoleto.

VALENTINA VITALE, avvocato

Regole redazionali rivista Antigone – Edizioni Gruppo Abele 2013

Le proposte di contributo devono essere inviate alla redazione di *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario* in formato elettronico (usando le estensioni .doc o .rtf) tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: rivista@associazioneantigone.it.

La redazione valuterà in prima istanza i contributi pervenuti, verificandone la qualità scientifica e l'originalità del testo, nonché il grado di presumibile interesse per i lettori della *Rivista*.

Ogni contributo sarà valutato anonimamente da due studiosi competenti per materia tratti da una lista di nomi predeterminata dalla redazione della *Rivista*. A tale scopo, gli autori devono predisporre due pagine iniziali: la prima contenente nome, cognome, affiliazione accademica o di altro tipo, indirizzo di posta, telefono, e-mail e ruolo professionale; la seconda contenente il solo titolo del contributo.

Gli autori riceveranno un parere scritto sul loro contributo entro tre mesi dalla sua ricezione da parte della redazione. Qualora il contributo fosse accolto per la pubblicazione, gli autori riceveranno una copia omaggio del fascicolo contenente il loro contributo.

Ciascun articolo non dovrà eccedere le 70.000 battute (spazi inclusi), note e riferimenti bibliografici inclusi. L'autore dovrà altresì preparare un *abstract* di circa 1000 battute, comprensivo delle parole chiave (da tre a cinque) ritenute significative, che verrà pubblicato nella *Rivista* all'inizio dell'articolo e nel riassunto finale del numero della *Rivista*.

STRUTTURA

- I titoli dei paragrafi devono essere numerati, ordinati secondo un criterio di progressione numerica e senza eccedere le tre sotto-sezioni (es. 3.1; 3.2; 3.3).
- Eventuali tabelle o grafici devono essere numerati progressivamente con l'indicazione del titolo e della fonte. Essi vanno inviati alla redazione con files separati rispetto al testo e devono essere in bianco e nero.

REGOLE GRAFICHE

Grassetto

- Il titolo dell'articolo e quelli dei paragrafi vanno in grassetto e senza il punto di chiusura.
- Non sono ammessi nel testo il grassetto e il sottolineato.

Corsivo

- Il corsivo va utilizzato per le parole o le espressioni in lingua straniera (compreso il latino): es. *prima facie*, *screening* etc., e quando si vuole enfatizzare un termine.

Virgolette

- Le virgolette servono esclusivamente per le citazioni e non per enfatizzare determinate parole o passaggi espositivi (in questo caso si usi il corsivo).
- La gerarchia tra caporali e virgolette è: « " ' ' ' ».

Citazioni

- Le citazioni quindi vanno sempre racchiuse tra virgolette caporali « » (che si digitano con alt+174 e alt+175).
- Nelle citazioni i passaggi omessi vanno segnalati con tre puntini tra parentesi tonde: «nel caso in cui (...) la questione».
- Le citazioni degli autori vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.: «... nella collaborazione con il sistema penitenziario» (E. Santoro, 2000).

Acronimi

- Gli acronimi vanno indicati con l'iniziale maiuscola e le altre lettere in maiuscoletto, senza spazi né punti tra le lettere, es.: ONU (e non O.N.U.); CSM (e non C.S.M.).

Organi

- Per designare organi in linea generale si deve indicare maiuscola solo la prima iniziale (es. Corte costituzionale, Cassazione penale, Unione europea, Comunità europea, Centro identificazione ed espulsione, Ministero dell'interno etc.).
- Lo stesso vale anche per gli organi che vanno riportati in altre lingue (es. Centres des rétention administrative, Immigration removal centres etc.)

Anni

- Inserire gli anni completi e mai apostrofati. Scrivere "negli anni Novanta del Novecento/del XX secolo", "oppure negli anni Novanta" (mai '90; mai '900 o 1900 oppure Ventesimo secolo)

Leggi

- Curare l'omogeneità nei criteri di citazioni di leggi o sentenze, tanto nel testo che nelle note.
- Se si cita una legge con il nome con cui è conosciuta è sufficiente nominarla senza virgolette e senza corsivo (es. la legge Turco-Napolitano).
- Scrivere "la legge n. 129 del 2011", con la "l" minuscola, e la "n" puntata, oppure "la legge n. 129 dell'8 ottobre 2011 (mai "la legge n. 170 promulgata nell'ottobre del 2010", mai "la l. n.170/2011").
- L'indicazione specifica di articoli di norme deve essere abbreviata nella forma: art. 10, c. 5, l. n. 368/2001.
- Quando necessario si possono utilizzare le seguenti abbreviazioni:
 - circ. = circolare
 - cc = codice civile
 - Cost. = Costituzione
 - cp = codice penale
 - cpc = codice di procedura civile
 - cpp = codice di procedura penale
 - dl = decreto legge
 - ddl = disegno di legge
 - disp. att. = disposizioni di attuazione
 - dir. = Direttiva (es. dir. 99/70/Ce)
 - d.lgs = decreto legislativo
 - d.lgt = decreto luogotenenziale
 - dm = decreto ministeriale
 - dPCm = decreto del presidente del Consiglio dei ministri
 - dPR = decreto del Presidente della Repubblica
 - l. = legge
 - l. fall. = legge fallimentare
 - ord. = ordinanza
 - racc. = raccomandazione
 - r.d. = regio decreto
 - reg. = Regolamento
 - ris. = risoluzione
 - Tratt. = Trattato
 - t.u. = Testo unico
- Le sentenze vanno citate in modo da garantirne l'individuazione:
 - es.: Cass., sez. I, 29 ottobre 1993, n. 10748.
- Ove si voglia indicare la rivista su cui è stata pubblicata o commentata, far seguire gli estremi della rivista (preceduta da "in" e seguita dal numero di pagina o di colonna):
 - es.: Cass., sez. un., 29 ottobre 1993, n. 10748, in *Foro it.*, 1327.

Maiuscole

- In generale si usa l'iniziale maiuscola per tutte le parole che hanno valore di nome proprio, inclusi soprannomi e pseudonimi (il Re Sole), denominazioni antonomastiche (la Grande Guerra), nomi di secoli, età, periodi storici (il Novecento, il Secolo dei Lumi, l'Età dell'Oro, gli anni Venti, la Controriforma, il Medioevo), la prima parola dei nomi ufficiali di partiti (Partito comunista italiano, Partito laburista), nomi di edifici e monumenti (la Casa Bianca, Palazzo Chigi).
- I seguenti nomi per distinguerli dai loro omografi: Paese, Stato (ma: colpo di stato); Legge, Scienze (intese come facoltà universitarie, ma anche Facoltà di Legge, ma non legge come atto legislativo), Chiesa, Camera dei deputati, Camera dei Comuni, Gabinetto.
- I nomi delle associazioni vanno indicati con l'iniziale maiuscola (no caporali, no corsivo).

Minuscole

- I nomi indicanti cariche, titoli etc. (il presidente della Repubblica, il ministro del Tesoro, don Bosco, il marchese di Carabas, il professor Rossi), i nomi di religioni, correnti, ideologie, movimenti etc. (cristianesimo, buddhismo, marxismo), nei nomi geografici, gli aggettivi che indicano l'appartenenza geografica, culturale o politica di un territorio e che non fanno parte del nome ufficiale (America latina, Asia sovietica), indicazioni topografiche cittadine: via Mazzini, piazza San Giovanni, rue des Rosiers (ma Jermyn Street, Soho Square).

Alcuni esempi topici o dubbi	
Maiuscola iniziale	minuscola iniziale
Stato/Paese	nazione
Stato sociale	ente locale/enti locali/ente pubblico
il Comune di Torino	i comuni della provincia
il Ministero degli Affari sociali	il ministro Tizio
Prefettura/e	servizi sociali

Parole composte

- normalmente i prefissi si uniscono alla parola che precedono senza tratto breve, tranne quando il suffisso finisce con la stessa vocale con cui inizia la parola (es.: anti-imperialista, semi-illetterato);
- il prefisso "auto" generalmente viene unito alla parola che precede senza tratto breve, tranne che nel caso di "auto-aiuto" o davanti alle parole che iniziano con "o" (es.: auto-organizzazione).

Alcuni esempi topici o dubbi		
tratto breve	parole unite	parole separate
auto-aiuto	autoformazione	parola chiave
ricerca-azione	multietnico	gruppo classe
bottom-up	psicofisico	problem solving
top-down	socioeconomico	
anti-islam	socioculturale	
	postraumatico	
	antinfiammatorio	
	neoliberale	
Emilia-Romagna		
Trentino-Alto Adige		Friuli Venezia Giulia

Espressioni redazionali

nda (tutto minuscolo, in corsivo)
cfr. (iniziale minuscola, tondo, puntato)
Id. (iniziale maiuscola, tondo, puntato)
Ivi (iniziale maiuscola, corsivo)
Ibidem (iniziale maiuscola, corsivo)

Note a piè pagina

- I riferimenti alle note a piè di pagina, così come le citazioni degli autori, vanno collocate prima del segno di interpunzione, es.:
 - ... nella collaborazione con il sistema penitenziario¹.
 - oppure: ... nella collaborazione con il sistema penitenziario (E. Santoro, 2000).
- Le note vanno ridotte al minimo, quindi occorre lasciare in nota solo le spiegazioni, mentre ad esempio i riferimenti a sentenze, articoli di normative italiane o europee etc., vanno spostati tra parentesi nel testo.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Nel testo

- I riferimenti alle opere dovranno essere effettuati tra parentesi tonde secondo il sistema "autore/data", con l'iniziale del nome che precede il cognome, es.: (L. Ferrajoli, 1990) oppure (L. Ferrajoli, 1990 e 1998)
- Le lettere a, b, c, andranno utilizzate per distinguere le citazioni di lavori differenti di un medesimo autore pubblicati nel corso dello stesso anno, es.: (L. Ferrajoli, 1990a; 1990b).
- Nel caso sia effettuata una citazione tra virgolette del testo si aggiungerà il numero della pagina citata (es. L. Ferrajoli, 1990, p. 234).
- Si precisa che il sistema di citazione autore/data consente comunque di utilizzare le note a piè di pagina quando la nota contenga un testo in cui si sviluppa un tema collaterale all'esposizione principale.

Nella bibliografia

- Tutti i riferimenti effettuati nel testo dovranno essere elencati alfabeticamente (con indicazione del cognome e nome dell'autore), e in dettaglio, nella bibliografia alla fine dell'articolo, utilizzando lo stile seguente:
- **Opere:** Ferrajoli Luigi (1990), *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari.
Nel caso di più libri dello stesso autore nello stesso anno:
Ferrajoli Luigi (1990a), ...
Ferrajoli Luigi (1990b), ...
Per libri antichi citati su riedizioni più recenti citare l'anno dell'edizione originale:
Beccaria Cesare (1764), *Dei delitti e delle pene*, ed. 2003, Feltrinelli, Milano.
- **Curatele:** Ceretti Adolfo e Giasanti Alberto (1996), a cura di, *Governo dei giudici*, Feltrinelli, Milano.
- **Articoli contenuti in opere collettive:** Salento Angelo (2009), *Pierre Bourdieu. La socioanalisi del campo giuridico*, in Giuseppe Campesi - Ivan Populizio - Nicola Riva (a cura di), *Diritto e teoria sociale. Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, Carocci, Roma, pp. 131-164.
- **Articoli contenuti in riviste:** De Leonardis Ota (2009), *Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità*, in *Studi sulla questione criminale*, IV, 1, pp. 15-40.
- **Siti internet o quotidiani:** occorre precisare l'indirizzo o la testata con relativa data, es.: in *La Stampa*, 12 dicembre 2003, oppure: in *www.ristretti.it*.
È necessario verificare l'esattezza dei siti riportati e in fase di scrittura del testo rimuovere il collegamento ipertestuale, affinché non rimangano in azzurro e sottolineati.